LETTERE
DI RAGGUAGLIO
D' UN BUON AMICO
a
FILALETE ADIAFORO
SOPRA
LA CONTROVERSIA
Di qual'Ordine de' Minori sia
IL B. ANDREA CACCIOLI
DA SPELLO,

IN LUCCA MDCCXXVII.
Per Sebaſtiano Domenico Cappuri
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

LETTERA SETTIMA.

Amico Carissimo.

ON avrei mai creduto, che le vostre ragioni portate da voi con tanto nerbo, e vigore dovesser trovare così ostinata contraddizione da' vostri Avversarj, e che a me convenisse tirar tanto in lungo la vostra difesa con molta mia noja, e fatica. Vi giuro, che più d'una volta tediato delle arti cavillose de i vostri Oppositori mi è venuto in pensiero di abbandonar l'impresa, e lasciar coloro nel cieco bujo della loro ignoranza; ma quell' amore della verità, che stringe voi, che siete Filalete, e l'impegno di Uomo onorato, mi han persuaso a seguire innanzi, per vederne il fine. Tuttavia avendo io osservato, che il lungo agio, che ho dato a costoro di lasciarli scorrer quà, e là colle lor chiacchiere, senza stringerli al forte della Controversia, è stato di notabile pregiudizio alla vostra Causa; avendo essi tirate con quest' occa-

sione molte persone al lor partito, massimamente del Volgo, le quali credono, che colui abbia più ragione, che ha più parole; mi son divisato di cangiar stile, e di prevenire i vostri Contraddittori con impugnare a più non posso i principali fondamenti della loro pretensione, senza conceder loro tempo da respirare. Con questo pensiero in capo mi posi a studiare disperatamente il vostro libro; e dopo che io m' impregnai la mente delle vostre Dottrine, un giorno, in cui io sapea, che il vostro Antagonista era uso di tener conversazione di persone erudite, pieno di mal talento, a guisa d' Uomo, che armato di tutt'armi, cruccioso nell'animo si porta ad assalire il Nemico, andai a investirlo dentro la propria Casa: dove il trovai, che in una piccola Galleria stavasi con certi Abbati, che si piccan di critica, e di bel parlare, in giocondi discorsi intertenendo. Giunto che io fui colà, a segni di allegrezza, che color dimostravano, mi accorsi, che ad essi era grato il mio arrivo improvviso, quasi da me aspettasser cosa, che dovesse essere di lor gusto. Ma il vostro Contraddittore veggendomi in viso alquanto burbero, oimè, disse: che trista novella ne recate voi con quel sembiante turbato? Io, dissi allora, vi porto la mala ventura; imperocchè oggi a guerra finita vo' venire con voi alla decision della nostra lite. Non sarò mai per ritirarmi, riprese allora colui, da qualunque cimento per la risoluzione di quest' affare; purchè si proceda con quell' ordine, e con quel metodo, che io nell' ultimo mio discorso proposivi. Non tanti metodi, risposi allor' io, non tanti ordini: ormai troppi vantaggi

taggi avete da me ottenuti in questa contesa: e l'avervi lasciato discorrere quanto vi è piaciuto, vi ha fatto persuadere, che la verità stesse dalla vostra banda, come se la mia sobrietà nelle parole fosse argomento della mancanza delle ragioni. Or per trar voi, ed altri da quest' inganno convien, che voi senza interrompimento mi ascoltiate per tutto il tempo, che mi sarà bisognevole, per rendervi capace di ciò, che fin ad ora voi non avete capito. Allora uno di quegli Abbati, via, disse, bisogna accordargli questa richiesta, la quale essendo onesta non dee esser negata da un generoso Avversario. Così il vostro Contraddittore, benchè di mala voglia, temendo, com'esso dicea, che io il portassi fuora del filo da lui tessuto fin quì, si obbligò meco a questo patto. Onde io ristretto in me stesso, considerando, come voi riflettete nel vostro Libro, che costui fosse per * *venirmi incontro colle famose Bolle di Lion X, e ripetermi quelle pregnanti parole* — Il Ministro Generale dell' Osservanza è diretto Successore di San Francesco; *e mostrarmi col dito i luoghi delle Bolle, ove i Conventuali vengono spogliati della preminenza sopra gli Osservanti, ove il loro Generale, non più col nome di Ministro, ma di Maestro Generale viene appellato, ove si comanda, che abbia soggezione al Ministro Generale degli Osservanti, a cui tocchi il confermarlo, e questi solamente si possa intitolare Ministro Generale di tutto l' Ordine Minoritico, ove chiama gli Osservanti senza veruna interruzione osservatori fin da principio della Regola di San Francesco, ed altri simili passi, ch' egli stima affatto a proposito per fargli guadagnar la lite* —

* § 3. pag. 43., e 44. n. 35.

considerando io, dico, tutte queste cose, pensai di sorprenderlo con una improvvisa sortita, e attaccare il nemico ne' suoi medesimi alloggiamenti. Perciò rivolto a lui con maniera assai grave, e maestrevole cominciai in cotal guisa a favellargli.

Il maggior fondamento, sopra cui sono appoggiate le pretensioni de' PP. Osservanti, consiste nelle Bolle di Lione X, per le quali essi decantano la preminenza su de'PP. Conventuali: * *Ma piano un poco*, vi dirò io con Filalete, *che se vorremo far ben riflessione alle suddette Bolle, vedremo, o che elle non fanno al nostro proposito, o se pur fanno, in quello, che ora stiamo disputando, favoriscono più i Conventuali, che gli Osservanti. Parerà; che io dica degli spropositi; ma con un pò di flemma farò toccar con mano, che questa volta gli spropositi, più tosto, che in Casa mia, sono andati ad alloggiare in Casa d' altri. Mi si dica un poco: può fare un Principe, che uno, il quale per retta linea discende da uno stipite, non ne discenda? Nò certamente. Può ben privarlo de' titoli, delle preminenze, de' Feudi, delle ricchezze, e darle ad un altro, che ne discenda per linea trasversale; ma non può fare, che quello, che è, non sia, altrimenti avrebbe più potenza del medesimo Iddio, il quale, comechè sia Onnipotente, non può fare, ch' io non sia Figliuolo di mio Padre, che mio Padre, e mio Nonno non sieno stati al Mondo, e così del rimanente. Da ciò che ne deduco? Che le Bolle di Leon X hanno bensì potuto spogliare i Conventuali di molte prerogative, che aveano, e darle agli Osservanti, ma non hanno potuto fare, che il Generalato ne' Conventuali non sia cominciato da San Fran-*

* § 3. pag. 44. n. 36.

Francesco, che gli Osservanti non abbiano avuti i Vicarj Generali soggetti a' Generali de' Conventuali, e da questi deputati, e istituiti. Che però i Conventuali per natura, e senza alcuna dichiarazione Apostolica hanno goduto il primato nella Religion Minoritica, perchè erano diretti discendenti da San Francesco; dovechè gli Osservanti hanno avuto bisogno di Bolla, e di Privilegio per aver l'apparenza di esserlo, perocchè non l'erano in realtà. Dunque è vero, che le suddette Bolle non fanno a proposito per contrastare a' Conventuali l'antichità sopra tutte le altre Religioni Minoritiche, ma più tosto fanno a proposito per confermarla; perocchè esse, quando altro testimonio non ne avessimo, sono quelle, che ci scuoprono la diramazione naturale degli Osservanti da' Conventuali, e la loro soggezione a' medesimi venuta naturalmente, come in un ramo, che scappa fuora dal tronco, asserendosi ivi, che i Ministri di tutto l'Ordine, a cui erano soggetti gli Osservanti, erano Conventuali. Appena avea io dette queste parole prese dal vostro libro, che il vostro Contraddittore ripigliando il discorso, Filalete, disse, cammina sempre colla falsa suppofizione della pretesa antichità, e diretta discendenza del suo Conventualismo da San Francesco; e perciò avendo pieno di questa fallace idea il pensiero, non intende il senso delle Bolle di Lione X, riputando privilegio ciò, che è dichiarazione, e giudicio formato a tutta ragion di giustizia. Ma acciocchè voi venghiate sul chiaro di questa cosa, conviene, che volgiate in dietro gli occhi a considerare lo stato, in cui trovavasi tutto il Corpo dell' Ordine prima di Lione X, e dopo i tempi di Martino V.

Io allora veggendo, che colui mi volea portar fuora dell'argomento, io, rispoſi, non vo' mirare nè indietro, nè innanzi, ma mi vo' trattenere a piè fermo ſu queſto fondamento. A queſto biſogna riſpondere, e provare che Papa Lione poteſſe far più di Domenedio; altramente voi darete di pugni in aria: ma ſe Dio non può fare, che io non ſia Figlio a mio Padre, e che mio Nonno non ſia ſtato al Mondo prima di me, nè pur Lion X con tutte le ſue Bolle potè fare, che i Conventuali non foſſer prima degli Oſſervanti. Certamente, ripreſe ſubito uno di quegli Abbati: queſt' è un argomento così calzante, che non ammette ſcioglimento, quando però ſia vero, che *i Conventuali per natura, e ſenza alcuna dichiarazione Apoſtolica hanno goduto il Primato nella Religion Minoritica, perchè erano diretti diſcendenti da San Franceſco; dovechè gli Oſſervanti hanno avuto biſogno di Bolla, e di Privilegio per aver l' apparenza di eſſerlo, perocchè non l'erano in realtà*. Che dubbio avete di queſto? diſs' io. Ed egli, mi pare alquanto difficile, ſoggiunſe, che nello ſtato, in cui ora ſono i PP. Conventuali, vantino per natura diritta diſcendenza da San Franceſco, e che i PP. Oſſervanti non ne abbiano ſe non l' apparenza, e non ſieno diſcendenti in realtà; conciosſiacoſachè io ho ſempre inteſo dire, che San Franceſco nella ſua Regola abbia comandato a' ſuoi Frati la Povertà così in comune come in particolare, vietando loro gli Averi, e la proprietà delle coſe, il maneggio diretto, ed immediato del denaro, l'uſo del calzare, e ſomiglianti altre coſe, le quali ſi godono

i PP.

i PP. Conventuali. Or che poi ſieno per natura diſcendenti diretti da San Franceſco quelli, che non oſſervano la Regola iſtituita da quel Santo Fondatore, e che non ſieno tali in realtà, ma ſolamente in apparenza quegli altri, che eſattamente l'oſſervano, a dirvela mi ſembra un po' duro; ma queſto procederà dal mio corto intendimento. E un altro Abbate, vicino a colui, che sì ſcempiamente diſcorrea, ancora a me, ſoggiunſe, ſembra alquanto ſtiano, che quelli, che hanno ricevute diſpenſe, e Privilegj ſopra la Regola di S. Franceſco ſieno diſcendenti da lui per natura, e gli altri, che hanno rifiutati le diſpenſazioni, e i Privilegj rilaſſativi ſieno diſcendenti in apparenza, e per Privilegio; ma queſto procederà dalla mia ignoranza.

Così è, diſs' io, dal voſtro corto intendere, e dal voſtro poco ſapere deriva la cattiva conſeguenza del voſtro diſcorſo; conciosſiacoſachè i Privilegj abbracciati, e ritenuti da' Padri Conventuali non hanno mutata eſſenzialmente la Regola del Serafico Fondatore. Nò eh? diſſe ſubito il voſtro Contraddittore: Io per me ſtimo, che vi ſia tanta differenza dalla Profeſſione de' Padri Conventuali a quella de' Padri Oſſervanti intorno alla Regola di S. Franceſco, quanta v'ha tra 'l sì, e 'l nò, tra l'affermazione, e la negazione. Ditemi un poco i Padri Conventuali non profeſſano eſſi la Regola di S. Franceſco ſecondo i Privilegj Apoſtolici, e ſecondo le Coſtituzioni di Urbano VIII? E' queſta una clauſola eſpreſſa nella formula della lor ſolenne Profeſſione, riportata in molti libri di lor Autori, e nelle loro medeſime Coſtituzioni. Or laſciando

tanti altri comandamenti della Regola, da i quali essi vanno dispensati, parlerò solamente di un solo, il quale è quello di non aver di proprio nè in comune, nè in particolare, cioè il non possedere, nè aver dominio di alcuna cosa, che al pubblico, e al particolare de' Frati bisognar possa: e questo è precetto essenzialissimo, e capitalissimo della Regola Minoritica, per cui la Profession de' Minori per dichiarazione Apostolica, per confessione di tutti gli antichi Scrittori dell'Ordine Francescano, e per consenso universale del Mondo si distingue da ogni altra Professione Religiosa. Quindi S. Bonaventura nella sposizione del primo Capitolo della Regola così dice -- *Onde Gregorio IX rischiarando questa stessa Regola, E DISTINGUENDO QUESTA PROFESSIONE DA OGNI ALTRA, bene disse: Diciamo, che nè in comune, nè in speciale debba aver proprietà* (*a*). E la ragione anche di questo è chiarissima; imperocchè ogni Ordine degli Uomini Religiosi ha qualche cosa per legge del suo Fondatore, per la quale si distingue dagli altri Ordini. Quindi troviamo, che altri hanno la perpetua Clausura, altri la perpetua astinenza dalle carni, e da i latticinj, altri il silenzio, altri la cura degl' Infermi, altri l'obbligazione di riscattare gli Schiavi, e andate voi discorrendo; dimodochè con questa varietà sono utili, e fanno ornamento alla Chiesa colla professione speciale di qualche eroica Virtù. Ora l'Ordine de' Minori si distingue dagli altri Ordini Religiosi non per l'esclusione del proprio in particolare, la qual cosa è comunissima a tutti i Religiosi tanto Monaci, come Frati; ma per l'esclusio-

(a) *Unde Gregorius IX hanc eamdem Regulam elucidans, ET ISTAM PROFESSIONEM AB OMNI ALIA DISTINGUENS, benè ait: Dicimus, quòd nec in communi, nec in speciali debet proprietatem habere.* Div. Bonavent. in Exposit. Regulæ cap. 1.

ſione del proprio in comune : e queſta è l'altiſſima Povertà Franceſcana comandata, e raccomandata da S. Franceſco, commendata da tutti gli Uomini Santi di queſt' Ordine, e riconoſciuta da tutto il Mondo Cattolico, come proprio ſpecial diſtintivo de' Frati Minori. Ma tra i Privilegj, ſecondo i quali fanno profeſſion della Regola i Padri Conventuali, il principaliſſimo è quello di aver proprio in comune: coſa, che eſſi riceverono dal Sagro Concilio di Trento, come affermano le loro Coſtituzioni così di Pio IV, come di Urbano VIII da me altrove allegate. Comandando adunque la Regola il non aver proprio in comune, come precetto capitaliſſimo, e profeſſandola i Padri Conventuali con facoltà di aver proprio in comune, ne ſegue, che ſia tanta diverſità dalla loro Profeſſione alla Regola, e alla Profeſſione, che di eſſa fanno i Padri Oſſervanti, quanta ve n' ha tra due coſe contraddittorie, tra 'l sì, e 'l nò, tra l' affermazione, e la negazione; e perciò è differenza eſſenziale, che li coſtituiſce d' un altra ſpecie.

Ciò preſuppoſto io così diſcorro : E' coſa indubbitata, che il Privilegio è uno ſcioglimento della Legge, e a lei poſteriore ; adunque l'Oſſervanza della Regola di San Franceſco fu prima del Privilegio, che la rilaſciò ; e perciò gli Oſſervanti furon prima de' Conventuali, e de' Privilegiati : e quindi ne ſegue, che quelli ſieno per natura diſcendenti dirittamente da San Franceſco, e queſti ſolamente per Privilegio. Ma ciò facilmente renderavviſi più manifeſto, quando ſenza velo di paſſione, che vi appanni le pupille, conſidererete, che la pura Profeſſione

della Regola Francescana, la quale or fanno i Padri Osservanti, dal tempo di S. Francesco sino al 1430 fu fatta da tutta la Comunità senza Privilegio, e dispensazione, come io vi ho dimostrato altre volte: che diviso poi l'Ordine in due gran membri, l'uno della Famiglia, che vivea sotto i Vicarj, l'altro della Comunità, che era governata da' Ministri, perseverò questa medesima Professione non pure nella Famiglia Osservante, ma nella parte più sana, e più perfetta della Comunità medesima; e che poi unite da Lion X in questo gran Corpo, che oggi si chiama dell'Osservanza, tutta la Famiglia, e la parte più sana della Comunità, fino al dì d'oggi è in esso continuata, come fu istituita da S. Francesco. Veggendo per tanto voi così chiara, e così naturale la discendenza diretta de i Padri Osservanti da S. Francesco per la continuazione d'una medesima Professione, e considerando dall'altro canto, che la Professione de' Padri Conventuali secondo le dispense Apostoliche non è istituita da S. Francesco, ma più Secoli dopo loro conceduta; resterete maravigliato, che si truovi un Uomo al Mondo così padron del suo volto, che senza niente niente prendersi soggezione del Pubblico osi affermare, che i Padri Osservanti non in realtà, ma in apparenza, e Privilegio sono diretti discendenti da S. Francesco, e che i Padri Conventuali son tali per natura. Dio buono! Qual sarà quel mezzo, che farà conoscere la successione diretta, e naturale di qualunque Comunità dal suo Fondatore, se non è la Professione in lei dal Fondatore stesso derivata, e continuata di tempo in tempo di quel

quel medesimo Istituto, che da quello ricevè? La stessa Chiesa di Cristo non si distingue da ogni altra Setta, non vanta sopra ogni altra Setta la sua antichità per la stessa Professione della Fede in quel modo, che Ella la ricevè dalla bocca del Figliuolo di Dio, e dalla Dottrina degli Apostoli, non mai in lei in alcun tempo variata, e di mano in mano a lei pervenuta senza interrompimento? Ma che sto io a recar esempj per dichiarazione di questo fatto? Io vo' proporre questo caso a un Indiano, o a un Chinese, e dirgli così -- Tu dei sapere, che sono tra noi due Congregazioni di Uomini, le quali vivono secondo una certa Regola, la quale cinque, e più secoli addietro fu fatta da un Uomo di Dio. V' ha però questa differenza tra loro, che gli uni professano questa Regola nella maniera, che fu istituita dal suo Fondatore, e che fu sempre osservata da' suoi Maggiori senza veruno interrompimento: gli altri professano la medesima Regola con certe dispense sopra i precetti essenziali di essa, le quali dopo due secoli, e più, da che ella fu data, furono concedute da persona, che avea potestà di concederle. Or quale dì tu, che di queste due Congregazioni possa giustamente vantare diretta, e natural discendenza da quell' Uom Santo? E quale stimi, che solamente in apparenza, e per privilegio vanti cotal discendenza? Che risponderebbe l'Indiano, o 'l Chinese?

Appunto, diss' io allora, agl' Indiani, e a Chinesi potete voi contar queste favole, se volete trovare chi ve le creda: ma nessun fedel Cristiano porgerà orecchio alle vostre Canzoni.

Io

Io però son di avviso, che facciate ad arte queste scappate, per non restar preso nella rete: e poichè vedete di non poter rispondere a tuono, per non far palese lo sconcerto del vostro discorso, non date nè in spazio, nè in riga. Che ha che far di grazia la Professione colla successione de' Ministri Generali? Questa, e non quella prova la discendenza. Diamo, il che per altro io non vel concedo, che i PP. Conventuali abbian mutata la professione della Regola Minoritica: potete voi negare, che prima di Lione X essi hanno avuti i Ministri dell'Ordine, e che i PP. Osservanti eran governati da' proprj Vicarj soggetti a' Generali de' Conventuali, da questi deputati, e istituiti? Lion X privilegiando i PP. Osservanti, con dar loro il Ministro Generale di tutto l'Ordine, potè fare, che prima de' suoi tempi il Generalato non fosse ne' Conventuali? Signor nò; altramente avrebbe potuto far più di Messer Domenedio: adunque è vero, che le Bolle di Lione non tolgono la preminenza a' PP. Conventuali, e la succession diretta da San Francesco. A questo bisogna rispondere, e non andar cercando cavicchi. E a questo pure risponderò, replicò tosto colui. Concedo adunque, soggiungendo, che prima di Lione X i PP. Conventuali ebbero Ministri Generali; perchè, non essendo ancora divisi dalla Comunità, erano governati dal Ministro dell' Ordine, cui eran sottoposti gli Osservanti, e i Conventuali; ma nego, che il Generalato cominciasse ne' Conventuali da San Francesco, e dico, che per due secoli, e più, cioè fino al 1430 la Comunità essendo stata sempre Osservante, ed es-

fendo

sendo perseverata in tutti i Frati una medesima Professione della Regola senza dispensazione, e Privilegj, il Ministro dell' Ordine, cominciando da S. Francesco, fu sempre Osservante, se non in quanto al nome, certamente in quanto alla sostanza, e in quanto al fatto: laddove i Padri Conventuali non erano al Mondo nè in nome, nè in sostanza. Concedo, che il Vicario Generale della Famiglia Osservante era soggetto al Ministro dell' Ordine, ma nego, che fosse soggetto al Generale de' Conventuali; imperocchè dopo i tempi di Martino V il Ministro, che governava tutto l' Ordine, in quanto al nome non era nè Conventuale, nè Osservante: nè mai troveranno i Padri Conventuali in tante Lettere Apostoliche spedite dal tempo di Martino V fino a Lione X al Ministro Generale, ch' egli fosse chiamato Conventuale; ma troveran solamente, che egli veniva chiamato Ministro Generale dell' Ordine de' Minori, sotto i quali eran compresi gli Osservanti, e i Conventuali, i Privilegiati, e i non Privilegiati. Finalmente concedo, che i Frati Osservanti, che si diceano della Famiglia, eran governati da' proprj Vicarj, ma nego, che tutti gli Osservanti vivessero sotto i Vicarj; imperocchè molti, e molti Frati, che stavano sotto i Ministri de' Conventuali, non avendo abbracciati i Privilegj, viveano nell' Osservanza pura della Regola, nè in altro eran diversi da i Frati della Famiglia, se non in questo, che non aveano i proprj Vicarj, ma stavano immediatamente sotto l' ubbidienza de' Ministri, molti de' quali erano anch' essi Osservanti nella sostanza.

Mentre costui si dicea, un altro Abbate di quelli,

quelli, che gli ſtavan d'intorno, a dirvela, ripreſe, voi mettete tante coſe in campo, che ſarà difficile, che le poſſiate condur tutte a ſalvamento. Anzi ſarà impoſſibile, riſpos' io; concioſſiacoſachè per quanto egli ſi vada rivolgendo non potrà mai unire, nè attaccare queſta ſucceſſione col P. San Franceſco, eſſendo certa, e indubbitata coſa, che prima di Lion X i Frati Oſſervanti aveano il Vicario Generale, e i Padri Conventuali aveano il Miniſtro di tutto l'Ordine; e in conſeguenza è coſa certa, che il Generalato non cominciò ne' Padri Oſſervanti da San Franceſco, ma da' tempi di Lione, quando queſto Pontefice lo trasferì da' Conventuali negli Oſſervanti. Allora il voſtro Oppoſitore, ſe mi laſcierete parlar, riſpoſe, vedrete in fatto ciò, che vi ſembra impoſſibile. Ma acciochè queſto conoſciate, è neceſſario conſiderare lo ſtato dell' Ordine da Martino V fino a Lione X, cioè dal 1430 ſino al 1517; imperocchè fin all'anno predetto 1430, cominciando da San Franceſco, la Comunità in quanto alla Profeſſione, come io v'ho dimoſtrato, era Oſſervante: e quantunque per le ragioni ſopra eſpoſtevi foſſero già cominciati a introdurſi in molti Conventi di queſt' Ordine abuſi, e rilaſſatezze contro la purità della Regola; per via di tali coſe nulladimeno non fu alterato lo ſtato della Comunità, obbligata all' Oſſervanza della ſteſſa Regola ſenza diſpenſazione, o Privilegio, nè era anco introdotta diviſione di nomi, e d'Iſtituti; ma tutti i Frati profeſſando colla ſteſſa obbligazione una medeſima Regola, ritenevano ancora una ſteſſa denominazione di Frati Minori ſolamente. Ma poichè

chè dopo i tempi di Martino V trovasi diviso questo gran Corpo in due principali membra, e questo Tutto in due parti, avendo distinte denominazioni; imperocchè l'una dicevasi della Famiglia, ovvero degli Osservanti governata da' Vicarj, l'altra della Comunità, ovvero de' Conventuali soggetta a' Ministri, è d'uopo spiegare l'origine dell' una, e dell' altra, distinguere la qualità del loro Istituto, e considerare la dipendenza, che ambe aveano da un medesimo Capo.

I Frati adunque della Famiglia ebbero origine dal B. Pauluccio de' Trinci, di cui si è altre volte favellato, il quale nell' anno 1368 con permissione del Ministro dell' Ordine F. Tommaso Frignano con altri Compagni, tra i quali furono Frat' Angelo di Montelione, e Fra Giovanni di Stroncone dottissimi, e santissimi Uomini, e celebri Predicatori della divina Parola, ritiratosi nella solitudine di Brogliano fra Fuligno, e Camerino in un piccolo Oratorio, o Romitorio (*a*), ed ivi menando vita povera, e austera secondo lo Spirito di S. Francesco, trasfero col loro esempio molti altri Frati a seguirli; i quali favoriti, e assistiti dal zelo de' Generali, che reggevano in quel tempo l'Ordine, e che nulla più bramavano quanto la Riforma di esso, già in molti luoghi rilassato, in breve tempo si moltiplicarono in più parti; dimodochè nell'anno 1388 avendo quindici Case ottenute, sopra di esse il medesimo Frà Pauluccio fu da F. Arrigo Alfieri Generale costituito suo Vicario, e Commissario con piena podestà sopra tutti i Frati seguaci del suo Istituto (*b*). Nell' anno 1390 al B. Pauluccio infermo, e di età cadente con

(a) VVadin. ad ann. 1368. num. 10. 11., & seq. Chronic. p. 2. lib. 9. cap. 26.

(b) VVadin. ad ann. 1388. num. 1., 2., & seqq.

 fa-

facoltà dello ſteſſo Generale F. Arrigo ſucceſſe nella cura, e nel governo di queſta *Famiglia*, che così allora cominciò a chiamarſi pel poco numero [c], a diſtinzione del Comune de' Frati, Frà Giovanni di Stroncone, Uomo di ſantiſſima Vita, ſotto il cui placido governo ricevè Ella infinito ornamento, e accreſcimento per quattro glorioſi Campioni, cioè San Bernardino da Siena, che nell'anno 1402, San Giovanni da Capiſtrano, che nel 1413, il B. Alberto di Sartiano, nella Greca, e nella Latina favella dottiſſimo, avendo in quella avuto per Maeſtro Emanuel Chryſolora, e in queſta il famoſo Guarrino, che nel 1415, e San Giacomo della Marca, che nel 1416 furono in lei annoverati (*d*). Ebbe queſta Famiglia quieto, e ſoave principio, e tanto fu lungi dall'ingeloſire i Frati della Comunità, che piuttoſto fu da lor favorita; imperocchè non recò alcuna novità nell'Ordine, non ſi diviſe dagli antichi Iſtituti, ma ſolamente ſi allontanò dagli abuſi, cercando di diſtinguerſi colla Santità della Vita, e collo ſplendore della Dottrina. E benchè ella foſſe governata da' ſuoi Vicarj, queſti però eran dipendenti da i Miniſtri delle Provincie, e dal Generale dell'Ordine, il quale commetteva le ſue veci ad uno, che in ſuo luogo ſoprantendeſſe a tutta la Congregazione: ond'è, che coll'oſſequio, e coll'ubbidienza a' ſuoi maggiori Prelati ſi procacciava il loro amore, e veniva da loro con ogni ſtudio aſſiſtita, e protetta (*e*). Nell'anno 1415 aveva ella ſolamente trentaquattro umili Oratorj in Italia, a i quali in queſt'anno ſi aggiunſe la Chieſa di Santa Maria degli Angioli detta di Por-

(c) Chronic. Marci Uliſſiponen. p. 3. lib. 1. cap. 7.

(d) VVading. ad ann. 1402. num. 5., 1413. num. 12., & ſeqq. 1415. num. 22., & 1416. num. 5.

(e) VVading. tom. 5. ad ann. 1415. num. 25.

Porziuncula nel Territorio di Affifi, Matrice, e Capo dell'Ordine, come altrove ho dimoftrato, concedutale dal Miniftro Generale F. Antonio di Pireto, condefcendendo liberamente i Religiofi della Provincia dell'Umbria, detta fecondo il coftume dell'Ordine di San Francefco (*f*). Ond' è cofa da ftupire, come ella in breve tempo per l'opere illuftri de i quattro Santi Uomini fopra accennati, e di altri ancora famofi in Santità, e in Dottrina fi moltiplicaffe non pure in tutte le Provincie del Mondo Cattolico, ma ancora in molti paefi degl' Infedeli. In quefto ftato tranquillo fi confervò ella fino all' anno 1430, cioè fino a tanto, che non entrarono nell' Ordine le difpenfe, e i Privilegj rilaffativi della Povertà Minoritica, effendo ftata prima confiderata come parte più nobile, e più decorofa di quefto gran Corpo dell' Ordine de' Minori; imperocchè febbene in effo erano già introdotte in molte parti le rilaffatezze, non effendo tuttavia quefte legittimate per difpenfazioni, attendevano i Superiori dell' Ordine con ogni ftudio a fradicarle, e a riformar tutta la Comunità alla norma per l'addietro tenuta; e però amavano quefta Famiglia, che col fuo efempio riftabiliva la cadente offervanza della Regola Francefcana. Ma introdotti poi i Privilegj rilaffativi, e abbracciati da coloro, che amavano vita men rigorofa di quella, che comanda la Regola di San Francefco, cominciarono le perfecuzioni nella Famiglia, e non fu mai poffibile, che i Privilegiati, che anche fi differo Conventuali, voleffero avere con effa pace, riputandola ad onta della verità come membro feparato dal

(f) VVading. ad ann. 1415. n. 23.

 Cor-

Corpo dell' Ordine, ancorchè i Santi Religiosi di quella, come appresso vedremo, impiegassero tutte le loro premure per quest' unione.

Questa adunque è la vera origine de' Frati della Famiglia, che anche si dissero della Regolare Osservanza. Io allora non potendo più contenermi, voi, dissi, la contate a modo vostro, ma tanto tutto è uno; mentre questo racconto, che avete fatto, è tutto contro di voi. Se sarà contro di me, rispose egli, lo vedremo in appresso: per ora lasciatemi proseguirlo, e siate pur certo, che di quanto ho detto, e son per dire in questo proposito, ne ho la testimonianza di chiarissimi Storici, che recano documenti di ciò, che scrivono. Dichiaratavi per tanto l'origine della Famiglia convien ora sporvi il principio dell'Osservanza; imperocchè sebbene questo nome fu dato ancora a i Frati della Famiglia, non fu loro sì proprio, che non convenisse ancora ad altri Frati Minori: onde fu nome generico, così che ogni Frate della Famiglia era Osservante, ma non ogni Frate Osservante era della Famiglia; egli però da principio fu dato a distinzione de i Rilassati, e si conservò dopoi per distinzione de' Privilegiati. Crescendo adunque gli abusi nell'Ordine, e particolarmente in Francia, per cagione del grande Scisma, che travagliò tanto tempo la Chiesa Cattolica, nell' anno 1388 tre Religiosi zelanti della lor Professione della Provincia di Turogna, per vivere secondo la purità della Regola, pregarono l' Antiministro Generale, che teneva l' ubbidienza dell' Antipapa di Avignone, acciocchè concedesse loro un luogo solitario, ove viver potessero

ſero ſecondo la purità della Regola; e per comandamento di lui ottennero il Convento di Mirabello, che fu loro umaniſſimamente conceduto dal Miniſtro della Provincia di Turogna Frà Giovanni Filippi [*g*]. Concorrendo molti altri Religioſi zelanti in queſto Convento, ſi diſteſe a poco a poco queſta Riforma, e aſſiſtita dal favore degli Antipapi Pietro Gebbennenſe, detto Clemente, e Pietro di Luna, chiamato Benedetto ſi propagò in undici Conventi dentro i confini delle Provincie di Francia, Borgogna, e Turogna. Ma morto Frà Giovanni Filippi, che con ſommo ſtudio avea ſempre favorito queſti zelanti, furono diſcacciati dal Convento di Mirabello, e da gli altri luoghi, che allora aveano; ne' quali poi dal Miniſtro Generale di quella parte con autorità dell' Antipapa Benedetto XIII furono reſtituiti, e fu dato loro ſotto titolo di Vicario, e Commiſſario Frà Tommaſo di Corte, acciocchè promoveſſe il pio Iſtituto, e il defendeſſe dalle moleſtie degli Avverſarj. Ma indi a poco ſopravvennegli un' altra tempeſta ſotto il Pontificato di Aleſſandro V, e di Giovanni XXIII, nella quale fu agitato ſino al Concilio di Goſtanza [*h*]. Portate da i Religioſi zelanti le loro iſtanze a i Padri del Concilio, dopo molte querele, e tumulti della parte contraria (*i*) fu commeſſa la cauſa a Giordano Cardinal Protettore dell' Ordine, e Veſcovo di Albano, e a Pietro di Aliaco Cardinal di Cambray, da' quali eſaminata la controverſia, e riferita a i Padri, fu decretato dal Concilio, che i Religioſi *Oſſervanti*, così allora chiamati la prima volta a diſtinzione degli altri, che amavan vita

(g) VVading. ad ann. 1388. num. 5. Gonzaga de Origine Seraph. Relig. p. 1. pag. 8.

[h] VVadingus, & Gonzaga locis citatis.

(i) Firmament. 3. Ordin. p. 3. fol. 151.

vita più libera, in ciascuna delle tre nominate Provincie, nelle quali aveano Conventi, si eleggessero un Vicario, che loro soprantendesse, serbando solamente a i Ministri delle tre dette Provincie la facoltà di confermar l' elezione, e togliendo loro l' autorità d' intromettersi nel governo di que' Frati; e che in oltre da i medesimi Vicarj Provinciali insieme co' Frati discreti loro Sudditi colla forma solita a tenersi nelle elezioni si eleggesse uno, il quale si presentasse al Ministro Generale, acciocchè commettesse a lui le sue veci come suo Vicario con piena podestà di far tutto ciò, che è dell' autorità dello stesso Generale: con questo però, che se i Vicarj Provinciali non fossero nel termine di tre giorni confermati, allora fossero costituiti in quest' uffizio dal Vicario Generale; e se questo nel medesimo termine non fosse confermato dal Generale s' intendesse costituito con piena podestà in vigor del Concilio. Tutto ciò apparisce dalla Costituzione del medesimo Concilio di Gostanza, che comincia -- *Supplicationibus Personarum* (*l*). Questo Decreto però del Concilio Gostansese non si stese se non alle tre dette Provincie di Francia, come osserva l' accuratissimo Wadingo [*m*]: onde per esso non fu alterato lo stato della Famiglia d' Italia, la quale benchè governata fosse da un Vicario, o Commissario istituito dall' arbitrio del Generale, non ebbe tuttavia Vicarie Provinciali almeno stabili, nè ebbe Vicario Generale per elezione, ma perseverò sotto l' ubbidienza de' Ministri dell' Ordine sino al 1445. Da' tempi adunque del Concilio di Gostanza ebbe principio nell' Ordine

(l) Apud VVading. ad ann. 1415. num. 7.

(m) VVading. loc. cit. n. 8.

ne de' Minori il nome *della Regolare Osservanza*; onde dipoi fu dato a tutti que' Religiosi, che osservavano rigorosamente la Regola di San Francesco. Quindi è, che disponendo il Signore, che in varie parti si riparasse, e ristabilisse quest' Ordine, siccome in varie parti pendeva alla caduta per la libertà del vivere, introdotta tra i Cattolici dal funestissimo Scisma, essendosi in Spagna nella Provincia di Castiglia in questi medesimi tempi da alcuni Religiosi zelanti ristabilita in alcuni pochi Conventi l' osservanza della Regola Francescana, si dissero anche essi Osservanti, e ottennero da Martino V un Vicario del proprio Istituto, che loro soprantendesse (*n*). Trovasi ancora uno strumento di concordia dell'anno 1428, confermato dallo stesso Martino per una Bolla, che comincia *Super Gregem Dominicum* (*o*), dove questi Frati zelanti della Provincia di Castiglia son chiamati *Osservanti*, e *dell' Osservanza*, e gli altri, che menavan vita men rigorosa son detti *Claustrali*, *e del Chiostro*: il qual nome di Claustrali ne' Secoli seguenti ritennero i PP. Conventuali nelle Spagne. Dalla qual cosa è facile a conghietturarsi, onde nascesse il nome di *Conventuali* a distinzione degli *Osservanti*: ma comecchè la denominazione di *Osservante* sia molto anteriore a quella di *Conventuale*; tuttavia amendue questi nomi non risuonarono con strepito se non dopo i tempi di Martino V, e dopo le dispense rilassative della Regola: e il nome di *Osservante* fu poi adottato universalmente parlando dalla Famiglia, quando a lei si unirono gli Osservanti di Francia, e di Spagna; e fu distribuita in due Famiglie, l'una

(n) Gonzaga de Origin. Seraph. Relig. p. 1. pag. 9., & 10.

(o) Apud VVading. tom. 5. in Regest. pag. 153., & seq.

l'una delle quali Cismontana si disse, e l'altra Oltramontana, ambe aventi i loro Vicarj Generali.

Da quanto si è detto fin quì voi potrete agevolmente comprendere, che l'Osservanza in quanto all'Istituto non nacque di nuovo nell' Ordine di San Francesco; ma fu ristabilita, e riparata da i Frati della Famiglia: e se pure Ella nacque di nuovo in quanto al nome, non nacque da i Padri Conventuali, i quali non eran al Mondo nè in sostanza nè in nome; imperocchè Ella ebbe origine 62 anni prima, che fossero conceduti alla Comunità dell' Ordine Privilegj rilassativi della Minoritica Professione, quanti sono dal 1368 al 1430. Onde Ella nacque non dalla Comunità dispensata, ma osservante in quanto all' obbligo, e alla Professione, rilassata ne' particolari per abuso, ma non rilassata in comune per legittima dispensazione: laonde non recò Ella, nè istituì cosa nuova, ma conservò, e mantenne unicamente l'antica forma della Comunità sana, e non viziata. Perciò, considerata la Famiglia in quanto alla sostanza, non ebbe principio dal Trinci, ma da San Francesco, e solamente ebbe dal Trinci, e da altri seguaci del suo esempio riparazione, e conservazione nella caduta. Chiaro argomento di ciò ne fanno le leggi antiche dell' Ordine conservate in questa Famiglia, e abbandonate dai Conventuali. Dovete rammentarvi in questo proposito di ciò, che altre volte vi narrai delle leggi formate a tenore delle antiche Costituzioni per la Riforma universale di tutto l'Ordine da S. Giovanni da Capistrano [*p*], approvate di comun-

con-

(p) VVading. ad ann. 1430 n. 6.

consenso nel Capitolo Generalissimo di Assisi non pure dagli Osservanti, ma da tutti i Ministri ancora dell' Ordine; e riconosciute per la vera, e antica norma della Vita Minoritica [*q*]. Or queste Costituzioni dette con trito vocabolo Martiniane, e ricevute da tutto l' Ordine in quel Capitolo, rifiutate poi da i PP. Conventuali, o non accettate, senon con molti temperamenti acconci alle loro o vere, o pretese dispense, furono ritenute, e custodite santamente dalla Famiglia Osservante senza alcuna mitigazione. In oltre tra le altre cose, che da gli Osservanti nel Capitolo Generale tenuto da essi nel Convento di Araceli separatamente da i Conventuali l' anno 1446 furono stabilite, una fu, *che universalmente si osservino le Costituzioni di Martino V fatte in Assisi nel Capitolo Generale -- e le dette Costituzioni si leggano a' Frati, eccetto i proemj; di modo che di esse i Frati possano avere competente notizia* (*r*). Dalla qual cosa chiaramente si scorge, che gli Osservanti non introdussero nuovo Istituto, ma serbarono, e mantenner l'antico.

Ma acciocchè non prendiate equivoco in quest' affare molto intrigato, dovete avvertire, che oltre i Frati Osservanti della Famiglia, i quali per concessione di Eugenio IV ottennero di eleggersi i Vicarj Provinciali nelle Provincie, e ne' proprj Capitoli Generali i Vicarj Generali senza alcuna dipendenza da i PP. Conventuali, toltane la confermazione, che i detti Vicarj Generali doveano ricercare dal Ministro dell'Ordine; erano ancora molti altri Frati *Osservanti* d' Istituto, e di nome tra i Conventuali medesimi, i quali in niente altro erano differenti dagli Os-

D ser-

(q) Vide supra Epist. 3. pag. 100.

(r) *Quòd universaliter observentur Constitutiones Martini V facta Assisi in Capitulo Generali -- & dictæ Constitutiones legantur Fratribus, exceptis proemiis; itaquod ipsarum Fratres competenter possint habere notitiam*. In Chronolog. Seraph. Ordin. P. Michaelis Angeli à Neapoli pag. 115. col. 1.

servanti della Famiglia , senonchè questi viveano sotto i proprj Vicarj , e quelli stavano immediatamente sotto l'ubbidienza de' Ministri delle Provincie, e del Generale dell'Ordine: del rimanente, avendo rifiutati i Privilegj dispensativi, osservavano la Regola secondo la forma delle antiche dichiarazioni. Di questi *Osservanti* tra i Conventuali, o Privilegiati se ne ha menzione in una Bolla di Calisto III, che comincia *Regimini universalis Ecclesiæ* data nel 1. di Settembre del 1455 [s], e proccurata da' PP. Conventuali in odio de' Frati della Famiglia, i quali da essi eran chiamati *Frati della Bolla*; perchè colla Bolla Eugeniana, che diè loro l'amministrazione del proprio Governo, si difendevano dalle molestie, che riceveano da' Conventuali (t). In questa Bolla adunque di Calisto gli *Osservanti* della Famiglia, che viveano sotto i Vicarj, chiamati quì con non più udita denominazione *Osservanti della Bolla*, sono assai chiaramente distinti dagli altri Osservanti, che tra i PP. Conventuali viveano sotto l'immediata ubbidienza de' Ministri Generale, e Provinciali; e poichè alcuni Conventi di questi Osservanti erano stati sottoposti agli Osservanti della Famiglia, si ordina ivi, e s'ingiunge, che sieno restituiti alla giurisdizion de' Ministri. L'istessa distinzione di Osservanti della Famiglia, e di Osservanti de' Conventuali, ovvero di *Osservanti* sotto i Ministri, e di *Osservanti* sotto i Vicarj più chiaramente si conosce nella Bolla di Paulo II, che comincia -- *Cùm sacer Ordo*, data sotto li 30 di Aprile 1467 (u), dove per la pace, e la concordia tra i Frati Conventuali, e i Frati della Famiglia si ordina

(s) Apud VVading. ad ann. 1455 n. 92.

(t) VVading. loc. cit. n. 91.

(u) Apud VVading. tom. 6. ad ann. 1467. num. 10.

dina tra le altre cose, *che i Conventuali, e anche gli altri Frati dell'Osservanza soggetti solamente al Ministro Generàle, ovvero a i Ministri Provinciali, e i loro Prelati non presumano in qualsivoglia modo di accettare alcuni de' Frati dell' Osservanza soliti a vivere sotto i Vicarj, che sieno disertori, ovvero che fuggano a loro, se non mostreranno lettere della licenza per essi ottenuta dal loro Prelato* [*x*]. La medesima disposizione di Paolo II colla stessa distinzione di quelle due sorte di Osservanti si vede rinuovata in due altre Bolle di Alessandro VI, l'una delle quali comincia *Ea, quæ pro Personarum*, spedita li 4 di Aprile del 1498 (*a*), e l'altra principia *Super Gregem Dominicum*, in data delli 12 Gennajo 1499 (*b*). Questi Osservanti adunque erano que' Frati Minori, che nella Comunità dispensata, e Privilegiata de' PP. Conventuali osservavano la Regola senza dispensazione, vivendo sotto la soggezione immediata de' Ministri, e non avendo abbracciata la ubbidienza de' Vicarj secondo la disposizione della Bolla Eugeniana. Accadeva ancora, che molti Conventi di questi Osservanti passando sotto la podestà de' Vicarj, richiamando poi i PP. Conventuali, erano restituiti all' autorità de' Ministri. Ciò si rende chiaro dalle Bolle di Nicolao V *Super Gregem Dominicum*, data a i 20 di Ottobre del 1449 (*c*), e di Pio II *Religiosam vitam*, emanata li 16 di Ottobre dal 1458 [*d*]; nella prima delle quali molti Conventi di Osservanti della Provincia di Castiglia, e nella seconda molti altri Conventi delle Provincie di Borgogna, di Francia, e di Aquitania, e di altri luoghi oltramontani sono ri-

(x) *Conventuales autem, & alii Fratres etiam de Observantia Generali dumtaxat, seu etiam Provincialibus Ministris subditi, eorumque Prælati, ne aliquos Fratres de Observantia sub Vicariis vivere solitos transfugas, seu ad eos fugientes, nisi ostenderint literas suæ licentiæ à Prælato suo per eos obtentas -- acceptare quoquomodo præsumant.* Apud VVading. loc. cit.

(a) Apud VVading. tom. 7. ad ann. 1498. n. 10.

(b) Apud VVading. tom. 7. ad ann. 1499. n. 10.

(c) Apud VVading. tom. 5. ad ann. 1449. n. 25.

(d) Apud VVading. tom. 6. ad ann. 1458. n. 10.

rimessi sotto l'ubbidienza, e la giurisdizione de' Ministri. Ma questa cosa meglio che in qualunque altro documento si rende manifesta dalle celebri Costituzioni Alessandrine de' PP. Conventuali, fatte nel Capitolo Generale celebrato in Terni l'anno 1500 sotto il Pontificato di Alessandro VI, e da lui confermate. In queste Costituzioni adunque trattandosi delle contribuzioni da farsi da i Conventi per le spese comuni dell'Ordine si dice -- *sieno tenuti i Ministri visitare que' Conventi, e que' Luoghi, i quali sotto nome di più stretta Osservanza avendo maggior coscienza dell'altrui, che della propria salute, non vogliono per mezzo de' Procuratori, e degli Amici dell'Ordine concorrere in queste spese dell' Ordine del tutto inevitabili, come nelle impetrazioni delle Bolle, nelle liti, nelle pubbliche scritture ec.* [e]. Nelle medesime Costituzioni al Capitolo XII, parlandosi di alcune modificazioni, e rilasszioni ivi fatte della Regola, e degli antichi Statuti, così si determina -- *Ma non vogliamo, che quei Frati, ovvero Congregazioni, i quali saranno chiamati della più stretta Osservanza, che intendono seguir la Regola secondo le antiche determinazioni, e altre dichiarazioni de' Sommi Pontefici, per la loro sana coscienza sieno astretti a queste Costituzioni in quelle cose, dove non sono specialmente nominati, e nelle quali parrebbe loro aver noi colle presenti nostre interpetrazioni temperato, o in alcun modo rilassato la Regola, e i pristini Statuti* [f]. Notate quì voi di passaggio, che questi Osservanti non aveano introdotta novità nella Regola, e nelle leggi dell'Ordine; ma tutta la novità procedeva da' PP. Conventuali, e che l'esser Osser-

[e] *Teneantur tamen Ministri visitare illos Conventus. & Loca, qui sub nomine strictioris Observantiæ conscientiam habentes majorem de alterum salute, quàm de sua, nolunt per suos Procuratores, Ordinis Amicos concurrere in hujusmodi Ordinis expensis omninò inevitabilibus, sicut in Bullis impetrandis, litigiis, publicis scripturis &c.* Costitutiones Alexandrinę PP. Conventualium Cap. 8. tit. *de his, quæ Generali, & aliis Officialibus conveniunt.* In Chronolog. Seraph. Ord. P. Michaelis Angeli à Neapoli pag. 192. colun. 2.

(f) *Nec volumus eos Fratres, seu Congregationes, quę de strictiori Observantia fuerint nuncupati, qui Regulam secundùm veteres sanctiones, & alias Summorum Pontificum declarationes cōsectari intendunt, pro eorum sana conscientia ad has Constitutiones adstringi in his, ubi non specialiter nominantur, & in quibus illis videretur Regulam, ac priscæ Statuta nostris præsentibus interpretationibus temperasse, vel utcumque relaxasse.* Constitut. Alexand. cap. 12. in Chronolog. Seraph. Ord. pag. 203. col. 2.

Osservante trà Minori altro non significa, che seguir la Regola di S. Francesco secondo le primiere dichiarazioni della Sede Apostolica, e le leggi antiche dell'Ordine?

Io noto di proposito, risposi allora, che voi colle solite vostre dicerìe volete portarmi tanto lontano dalla quistione, che io ne smarrisca il sentiero, ma questa volta v'ingannate; poichè voi non m'avete del certo a scappare dalle mani; e dovete rispondere a questa interrogazione: Prima di Lione X chi aveva il Ministro Generale di tutto l'Ordine, i Conventuali, o gli Osservanti? Se l'aveano i Conventuali; adunque essi aveano la successione di S. Francesco, e per conseguenza essi erano i Primogeniti, e sono ancor oggi; mentre Lione X non potè fare, che quel, che era stato prima non fosse stato. Rispondo, riprese allora colui, a cotesta vostra interrogazione, e dico, che dopo i tempi di Martino fino a Lione X, per lo spazio di settant'anni in circa, il Ministro dell'Ordine fu egualmente de' Padri Conventuali, che de' Padri Osservanti, e che egli era ugualmente Capo sì degli uni, che degli altri, con questa differenza, che i Conventuali cominciarono ad avere il Ministro dell'Ordine dopo i tempi di Martino V, e terminaron di averlo nel 1517, e negli Osservanti il Generalato principiò da S. Francesco, ed è continuato in loro fin quì. Veramente, soggiuns'io, contro certe persone, che s'impegnano a negare i primi principj vi vorrebbe qualche volta il mezzo termine suggerito da Aristotile. Io scommetterei un occhio, che Filalete giurerebbe sull'Evangelio, che i Conventuali

tuali prima de' tempi di Lione aveano soli il Generalato cominciato da S. Francesco, e che i Padri Osservanti non l'hanno avuto se non da Lion X nel 1517. Ma che dich' io Filalete? Tutti gli Scrittori tanto Francescani, come esterni, che trattaron di questa materia, sono di questo sentimento. Tutti tutti gli Scrittori poi nò, disse allora colui; anzi quegli Scrittori, che esaminarono con diligenza questa Controversia, come i Padri Marcant, e Gubernatis dottissimi Autori dell' Osservanza Riformata furono del mio sentimento (*g*). Anzi quegli Scrittori, che furono di contraria opinione, tolti i Conventuali, non trattarono di proposito questo dubbio, ma parlandone per occasione caminarono sulla fede di qualche Autor Conventuale, e particolarmente dell' Istorico Pietro Rodolfi da Tossignano. Ma che che sia di ciò, io non son Uomo, che facilmente alloggi alla prima Osterìa, e che mi lasci trasportare dal numero degli Scrittori, ma di ciò, che io narro, piacemi recarne pruove; perchè sebben io non sono *Adiaforo*, come il vostro *Filalete*, nè sono mai stato nella Setta degl' Indifferenti, son tuttavia più *Filalete* di lui. E io son Uomo, ripresi subito, da piantarvi quì su due piedi, e di andarmene a fare i fatti miei; imperocchè con voi non si può trovare nè via, nè verso da tenervi saldo sopra uno stesso proposito. E già io mi era accinto ad eseguire quanto avea detto; ma un Abbate di quelli veggendomi risoluto: via, disse, rimanetevi, che non torna in vostro onore il partirvi; anzi se questo vostro Oppositore si è impegnato a dir alcuna cosa (come a voi sembra

(g) Gubernatis tom. 2. Orbis Seraphici lib. 6. cap. 16. pag. 215., 239., 244. Marchant. in exposit. Regulæ q. 4. pag. 62. & 514. Fortunatus à Sospello Opuscul. de antiquioritate Franciscana.

bra

bra falsa, e strana) sarà vantaggio vostro; imperocchè, come parmi aver letto in Filalete * *le bugìe sono appunto come le ciregie, che una ne tira seco cent' altre*. Ma frattanto, replicai io, con queste sue bugìe egli và acquistando paese, trovando della buona gente, che gliele crede. Noi però, rispose quell' Abbate, non siam di pasta cotanto grossa, nè Uomo si potrà vantare di trovar in noi terren dolce da piantar Carote; e però, poichè il vostro Oppositore ne ha spiegata l'origine degli Osservanti, ovvero della Famiglia, contentatevi, che ei ne dichiari ancora l'origine de' PP. Conventuali, e sarà poi nostra cura il creder quello, che ci parrà ragionevole. Io allora veggendo, che non poteva por freno alla coloro curiosità, e che non mi era onesto il ritirarmi, lasciai, che colui seguitasse a gracchiare: onde egli così seguì.

* § 2. pag. 15. num. 16.

Facilissima cosa saravvi il ritrovare la vera origine *de' PP. Conventuali*, quando vogliate prender questo nome non da cose universalissime, ma in quel senso, in cui significa un Istituto particolare de' Frati Minori distinto, e diverso da altri Istituti del medesimo Ordine. E in questo senso, che è il proprio, e legittimo Frate *Conventuale* altro non significa, se non Frate Minore, che vive sotto la Regola di San Francesco secondo i Privilegj, e le dispense ne' precetti della medesima. Lione X nella famosa Bolla di unione *Ite & vos in vineam meam* (*b*) distinguendo esattamente tutti gli Istituti Francescani, che erano in quel tempo, e loro qualità, chiama Conventuali quelli, che viveano secondo i Privilegj: *Conventuales verò secundùm Pri-*

(b) Apud VVading. ad ann. 1517. num. 23. tom. 8.

Privilegia viventes, e poco dopo fa certa proibizione *omnibus, & singulis Conventualium secundùm Privilegia viventium*. E nella Bolla di *Concordia*, che comincia *Omnipotens Deus*, distingue i Conventuali dagli Osservanti per questo; che quelli vivono secondo i Privilegj dispensativi, conceduti loro dalla Sede Apostolica: *I Frati Conventuali*, dic' egli, *che vivono co' i Privilegj conceduti loro dalla Sede Apostolica, e che secondo questi Privilegj vogliono ritenere le rendite, e le possessioni, o altri Beni temporali ec.* (*i*). Ma che poi in vigore di tali Privilegj i PP. Conventuali vadano dispensati da i precetti della Regola, e non sieno quelli semplici modificazioni, o temperamenti della stessa Regola, come pretende il vostro Filalete, apparisce da un altra Bolla di Lione X, la qual comincia *Celebrato nuper*, data sotto li 12 di Aprile del 1518, nella quale asserendo il Pontefice d'aver chiamati i PP. Conventuali ad unirsi cogli altri Osservatori della Regola per eleggere un Capo di tutto l'Ordine, così dice -- *alla cui elezione desiderando noi, che concorressero i Frati Conventuali del detto Ordine, persuademmo a i medesimi Frati Conventuali, che lasciate le proprietà, e le possessioni, e le altre cose, che dirittamente militano contro i precetti della detta Regola, si accostassero siccome gli altri Riformati a celebrare l'elezione di questo Ministro ec.* [*l*]. E quì potete riflettere se sia vero, che i PP. Conventuali, come Filalete afferma, sieno osservatori della Regola di San Francesco non meno, che i PP. Osservanti, e che per cagione dei Privilegj abbiano solamente ammessa qualche sorta di mitigazione, ma non di dispensa con-

(i) *Fratres Conventuales cum Privilegiis, eis à Sede Apostolica concessis, viventes, ac redditus & possessiones, aliave bona temporalia secundùm hujusmodi Privilegia retinere volentes &c.* Apud VVading. ad ann. 1517. num. 30. tom. 8.

(l) *Ad cujus electionem, cùm desideraremus Fratres Conventuales dicti Ordinis convenire, suasimus eisdem Fratribus Conventualibus, ut dimissis proprietatibus, possessionibus, & aliis directè contra præcepta dictæ Regulæ militantibus, ad electionem hujusmodi Ministri celebrandam, sicut & cæteri Fratres Reformati, accederent.* Bulla Leonis X *Celebrato nuper.* In Chronolog. Seraph. Ordinis P. Michaelis Angeli à Neapoli pag. 233. col. 1.

contro la Regola. Ma cheche sia di ciò, Lione X non sa distinguere in tante sue Bolle i Conventuali dagli Osservanti se non per ragione de' Privilegj, che quelli ritengono. Sopra di che può ancora vedersi il Breve indirizzato da lui a Frat' Antonio Marcello Maestro Generale de' PP. Conventuali a' 12 di Luglio del 1517, il qual comincia *Nunciatum nobis fuit* [*m*]. Essendo adunque una stessa cosa Frate *Conventuale*, che Frate Minore dispensato ne' precetti della Regola di San Francesco, non occorre cercar più lontana l'origine de' PP. Conventuali da quella de' Privilegj rilassativi della Povertà Francescana. Quindi essendosi dimostrato, che il primo Privilegio Apostolico dispensativo della Regola fu quello conceduto da Martino V intorno all' avere annue rendite nel 1430 a 23 di Agosto per la Bolla, che comincia *Ad Statum Ordinis Fratrum Minorum* [*n*]; da questo tempo, e non prima cominciò l'Istituto de' Padri Conventuali sorto nuovamente nell' Ordine de' Minori. Dopoi principiò ancora a sentirsi il nome di *Conventuali* nello stesso Ordine; il qual nome nacque nella Religion de' Minori ne' tempi di Eugenio IV, che nelle Bolle, che cominciano, l' una *Super Gregem Dominicum* spedita l' anno 1431, l'altra *Exigit Devotionis vestra* data nell'anno 1444 (*o*), e finalmente in quella, che principia *Ut Sacra Ordinis Minorum* emanata nel 1445 (*p*), primo di tutti così chiamò que' Frati, che aveano abbracciate le dispense di Martino V, o viveano sotto i Ministri della Comunità de' Dispensati. Ma queste due denominazioni ebbero poi pieno vigore nell' an-

(m) Apud VVading. ad ann. 1517 n. 31. tom. 8.

[n] Vide supra Epistola 3. pag. 102.

(o) Apud VVading. tom. 5. in Regest. Eugenii IV. Bulla 11, & 261.

(p) Apud VVading. ad ann. 1446 n. 1.

no 1510, quando Giulio II volendo torre la diversità de' nomi, che erano ftati introdotti nell'Ordine da diverfe Congregazioni, ordinò per una fua Bolla, che comincia -- *Decet Romanum Pontificem*, che -- *in avvenire ne' perpetui futuri tempi nell' ifteffo Ordine de' Frati Minori fieno folamente due denominazioni, cioè di Clauftrali, ovvero Conventuali, e della Famiglia, ovvero di Offervanti (q)*.

Adunque, diffe allor uno de' Circoftanti, oltre i Conventuali, e i Frati Offervanti della Famiglia erano in quefti tempi altre forte d'Iftituti fotto l'Ordine de' Minori, de' quali voi non ne avete fatta parola? Certo che sì, rifpofe il voftro Oppofitore; imperocchè v'aveano diverfe altre Congregazioni fotto varj nomi, come degli Amadei, de' Clareni, de' Colettani, del Santo Evangelio, ovvero del Cappuccio, e altre, delle quali trattano diftintamente, oltre Luca Wadingo ne' fuoi Annali, Francefco Gonzaga, e Domenico de Gubernatis [r]. Il vero è, che quefte Congregazioni comecchè fi riftringeffero a poco numero di Frati per ciafcheduna; generarono tuttavia non poca confufione nell'Ordine, e non ebbero forma ftabile di governo, fe non a' tempi di Lione X, quando infieme co' Frati della Famiglia, e della parte più fana della Comunità de' Conventuali, uniti in un Corpo, che oggi fi chiama della Regolare Offervanza, lafciarono i proprj nomi, e i proprj Iftituti, abbracciando la forma antica della Comunità Minoritica. Imperocchè prima erano come Corpi vaganti governati da' proprj Capi, fenza riconofcere nè la foggezion de' Miniftri della Conventualità

(q) *De cętero perpetuis futuris temporibus in ipfo Ordine Fratrum Minorum duę dumtaxat denominationes exiftant, videlicet Clauftralium, feu Conventualium, & de Familia, feu Obfervantium*. Conftit. Julii II. *Decet Romanum Pontificem* apud VVading. ad ann. 1510. n. 7.

(r) Gonzaga de Origin. Seraph. Religion. par 1. a pag. 4. ad 27. Gubernatis tom. 1. Orbis Seraph. lib. 5.

tualità, nè l'ubbidienza de' Vicarj della Famiglia, come apparisce dalla citata Bolla di Giulio II *Decet Romanum Pontificem*, data nel 1510. Era già stato quattro anni prima questo Pontefice obbligato, per estinguere le discordie, che di giorno in giorno dalla diversità di questi Istituti nascevano, di ordinare a tutte le sopraddette Congregazioni, che dentro il termine di un anno si eleggessero di vivere o sotto la Comunità de' Conventuali, o sotto la Famiglia degli Osservanti, come può vedersi nella Bolla *Cùm multa, & graves*, spedita li 15 di Giugno del 1506 [*s*]. Ma poichè i Frati di queste Congregazioni sotto varj pretesti resero inutile il disegno di Giulio, giudicò egli con più vigorosa risoluzione doverli obbligare all' accennata unione, e incorporazione, come fece nell' allegata Costituzione del 1510, fulminando loro la Scomunica, se dentro il termine di cinque mesi non si unissero o alla Famiglia degli Osservanti, o alla Comunità de' Conventuali; e dichiarando, che non dovessero essere in avvenire se non due denominazioni nell' Ordine de' Minori, cioè di Conventuali, e della Famiglia, ovvero degli Osservanti, come si è veduto. Ma benchè in coerenza di questa Bolla le dette Congregazioni si unissero a' Conventuali, come apparisce da un'altra Bolla di Giulio II, che comincia *Licèt nuper per quasdam*, data in Bologna sotto li 15 di Dicembre del 1510 (*t*); non fu però stabile quest' unione, conciossiacosachè alcune di esse due anni dopoi, cioè nel 1512, ottennero per Oracolo del Papa di esser governate dal proprio Capo, di celebrare separatamente i loro Capitoli, e di vivere se-

(*s*) Apud VVading. tom. 8. ad ann. 1506. n. 8.

[*t*] Apud VVading. tom. 8. in Regesto fol. 75. Bull. 43. Julii. II.

condo le particolari loro leggi, e ſpeciali conceſſioni Apoſtoliche (*u*). Unite poi da Lione X nel Corpo della Regolare Oſſervanza ſotto la forma delle antiche leggi Minoritiche, ancorchè ſmarriſſero i loro nomi, e i loro Iſtituti; tuttavia, perchè queſti cominciavano a poco a poco a ripullulare, e in progreſſo di tempo cominciarono a farſi ſentire con pericolo di qualche nuova diviſione, ſi oppoſe con Apoſtolico vigore alle naſcenti commozioni San Pio V, e per mezzo di una Bolla, che comincia -- *Beatus Chriſti Salvatoris*, ſpedita l'anno 1568 [*x*], poſe efficace rimedio al diſordine, e fine alle diſcordie: onde rimaſero affatto eſtinte le reliquie così de' nomi, come degl' Iſtituti degli Amadei, de' Clareni, e di altre ſomiglianti Congregazioni, le quali comecchè prima, e dopo i tempi di Lione foſſero Oſſervanti della Regola, travagliarono però l'Ordine, e la Chieſa per lo Spirito di ſingolarità, da cui ſi laſciavano traportare. Io in tanto ho voluto darvi la notizia di eſſe, perchè molto conduce alla intelligenza delle Bolle di Lion X, malamente inteſe da alcuni Scrittori de' Voſtri. Tornando ora a i Padri Conventuali, per non prendere equivoco in queſto nome, dovete avvertire, che quantunque egli non foſſe aggiunto al nome di Minori, per denotare diſtinzion d' Iſtituto, ſe non ne' tempi di Eugenio IV, o al più al più, quando ſia l'iſteſſo che *Clauſtrale*, ſe non nel 1428 nel Pontificato di Martino V, nè ſi trovi prima di queſti tempi alcun Monumento dell'Ordine, o alcun privato Autore, che appelli con queſta giunta i Frati Minori; tuttavia molti recenti Scrittori delle coſe Franceſcane, per

(u) Vide VVading. ad ann. 1512. n. 10. tom. 8.

(x) Bullar. Rom. tom. 2. Bulla 53. S. Pii V.

per la ſimilitudine, che aveano i Frati rilaſsati nella Comunità non diſpenſata co' Privilegiati nella Comunità diſpenſata, chiamano Conventuali ancora que' Frati, che nella Comunità oſſervante prima di Martino V, ſeguivano gli abuſi, e menavan vita rilaſſata, a diſtinzione degl'altri, che viveano giuſta il preſcritto della Regola, e delle dichiarazioni Apoſtoliche. Onde non è da maravigliarſi, ſe il celebre Wadingo, ſeguendo queſta equivocazione, ſovente ne' ſuoi Annali diſtingüe col nome di Conventuali coloro, che nella Comunità non diſpenſata inclinavano alle rilaſſatezze, per diſtinguerli da quelli, che tenevano l'Oſſervanza del loro Iſtituto: e può ben eſſere, che ricuperando i Frati rilaſſati Conventi ampli, e ſpazioſi, a i quali foſſer congiunte rendite, e poſſeſſioni, cominciaſſero per queſta cagione a diſtinguerſi col nome di Clauſtrali; e che ſopravvenute poi le diſpenſe legittime per conceſſione Apoſtolica paſſaſſe queſto nome di Clauſtrale, o Conventuale ne' Privilegiati, e nella Comunità diſpenſata. Ma ſe da queſti Rilaſſati vuol Filalete tirar l'origine de' PP. Conventuali, io non negherò, che ella ſia antica, non eſſendo mai mancati gli abuſi, e le rilaſſatezze trà particolari nella Comunità anche non diſpenſata, e oſſervante intorno alla Profeſſione: queſt'origine però comunque voglia pretenderſi antica, come altre fiate diſſi, ſi conoſcerà ſorta da infetta, e tralignante radice, non dal vero fonte del Serafico Fondatore. Meglio dunque provvede alla ſtimazione del Sacro Ordine de' Conventuali chi ſotto queſto nome conſidera que' Frati Minori, che ſono legittimamente diſpen-

ſpen-

ſpenſati nella Regola di San Franceſco, e in coerenza di ciò ne comincia l'origine dalle diſpenſazioni della Sede Apoſtolica; poichè in queſta guiſa i Padri Conventuali poſſono vantare diretta diſcendenza da San Franceſco, ſe non per propagazione dal tronco, almeno per Apoſtolico Privilegio, che gli unì a queſto tronco.

Rimettendoci ora ſul ſentiero di prima, queſto è lo Stato dell'Ordine da Martino V ſino a Lione X, diviſo in due gran Corpi, cioè di Conventuali, che viveano ſotto i Miniſtri, tra i quali vi erano ancora molti Oſſervanti e d'Iſtituto, e di nome, come abbiam' veduto, e di Oſſervanti della Famiglia, i quali viveano ſotto i Vicarj; laſciate da banda le altre piccole Congregazioni, le quali, come ſi è detto, non aveano ſtabil forma di governo. Rimane ora da ſporre, per dichiarar la Succeſſione, qual corriſpondenza aveſſero queſti due membri tra loro riſpetto al Capo, che era Miniſtro di tutto l'Ordine, e quale influſſo amendue riceveſſero da queſto Capo. Io allora non potendo più contenermi, queſta corriſpondenza, diſſi, e queſto influſſo ve li ſpiegherò io in due parole ſenza tanti pampani, e tante fanfaluche. La corriſpondenza è, che i Frati Oſſervanti della Famiglia non avean che far niente co' Padri Conventuali, ed erano riputati come Uomini d'una Religion ſeparata, e independente. L'influſſo è, che i Padri Conventuali aveano il Miniſtro Generale di tutto l'Ordine per diretta ſucceſſione da San Franceſco, e gli Oſſervanti della Famiglia aveano il Vicario Generale, il quale era riſpetto loro vero Generale; e però eſſi erano ſeparati dall'

dall' ubbidienza del vero Miniſtro Generale di tutto l' Ordine; e così niente appartenevano a queſta Succeſſione. Voi dite coſe maraviglioſe, riſpoſe toſto colui, ma fatemi un po' grazia: queſto nome * *di Vicario Generale degli Oſſervanti dà pure ad intendere*, ſecondo Filalete, *che egli teneva le veci d' un altro nell' Ordine, che era Miniſtro Generale aſſolutamente*. Non ha detto il voſtro Adiaforo, che Lione X non potè fare * *che gli Oſſervanti non abbiano avuto i Vicarj Generali ſoggetti a' Generali de' Conventuali, e da queſti deputati, e iſtituiti?* Chi ſoſtiene le veci d' un altro non è egli dipendente nel ſuo officio da quello? E ſe i Vicarj Generali degli Oſſervanti eran ſoggetti a' Generali, come egli dice, de' Conventuali, e da queſti deputati, e iſtituiti, come adunque gli Oſſervanti erano ſeparati dall' ubbidienza del vero Miniſtro Generale di tutto l'Ordine? Queſta ſoggezione del Vicario Generale degli Oſſervanti al Miniſtro dell' Ordine, queſta iſtituzione, e deputazione, che di quello faceaſi dallo ſteſſo General Miniſtro, non dimoſtran, che egli teneva ſotto la ſua ubbidienza così i Conventuali, come gli Oſſervanti, e che egli era Capo tanto degli uni, quanto degli altri? Ciò preſuppoſto, quando ancora ſi concedeſſe, che Criſtoforo Numaj foſſe il primo Generale degli Oſſervanti, eletto ſotto Lione X, non ſarebbe egli ſucceduto ad un altro, il quale era Capo ancora degli Oſſervanti, e che egli aveſſe continuata la Succeſſione da San Franceſco? Per le Bolle di Lione gli Oſſervanti non acquiſtarono di nuovo il Capo di tutto l' Ordine, ma lo perderono i Conventuali. Queſte coſe, diſſi io allo-

* §. 3. pag. 41. n. 34.

* §. 3. pag. 45. ſub n. 36.

allora, son tutte ircocervi, enti di ragione, e chimere fabbricate dalla vostra corrotta immaginazione. Ma i principj, soggiunse allora colui, non son miei, ma del vostro Filalete. I principj, rispos' io, son buoni, e belli; ma le vostre conseguenze son guaste, e travolte. Come travolte? replicò egli; sono anzi evidenti. Ditemi per cortesia: l'esser soggetto ad un altro, l'esser da un altro istituito, e deputato nella reggenza di alcuni Uomini non è l' istesso, che riconoscere un altro per Capo, e per principal Governante? Or via finitela, replicai io; dirò di sì. Benissimo, soggiunse quegli: adunque se i Vicarj Generali della Famiglia eran soggetti al Ministro dell' Ordine, eran da lui deputati, e istituiti nell' Uffizio, perchè sostenessero le sue veci, la Famiglia riconosceva un altro Capo principale, maggiore del suo Vicario. Che dite? Quello, che voi volete, rispos' io, purchè non la facciate più lunga. Adunque, riprese egli, il Ministro dell' Ordine era Capo così della Famiglia, come de' Conventuali. Questo adunque, rispos' io, è quello, che io nego; perchè non fa al mio proposito. Con vostra pace, disse uno di quegli Abbati, voi non potete negar questa conseguenza, che viene in groppa delle premesse, che ha confessate Filalete, e che voi avete confermate. Abbia egli detto ciò, che si voglia, e l' abbia io confermato, replicai subito mezzo adirato, e così? O che necessità trovate voi, che Uomo debba dir sempre la medesima cosa, e non possa a suo piacere ora dirne una, ora un' altra contraria, e secondo, che gli cade in acconcio? E però que' principj di Filalete eran buonissimi,
quan-

quando facevano al caso suo; ora se pure è vero, che da essi se ne deduca quella cattiva conseguenza, non son più buoni, perchè non fanno al suo conto: onde io lasciandoli stare, dove stavano ben collocati, non intendo, che debbano entrar qui, dove potrebbon far brutta figura; e perciò voglio, che sien per non detti da lui, e non confermati da me in quello, che son per dire. Per farvi adunque conoscere, che i Padri Osservanti prima di Lione X niente appartenevano alla Successlon de' Ministri, conviene con grande attenzione ascoltare una Dottrina magistrale di Filalete, il quale così favella *

Se i PP. dell'Osservanza fossero sempre stati uniti con i Conventuali fino a quel tempo, ch' ebbero il primo Generale sotto Leon X, pur pure avrebbono qualche apparenza di Successìon diretta; perocchè potrebbon dire, che all'ultimo Generale de' Conventuali, che comandò in tutta la Religion de' Minori, successe immediatamente il loro Padre Cristoforo Numai, e per conseguenza che continuò in loro la Successione di San Francesco almeno in quanto al nome, avendo egli ottenuto, come avea l' Antecessore Conventuale, il titolo di Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Minori, ed essendo essi il medesimo Corpo di Religione, che dopo un Frate Minore se n' era eletto un altro della medesima Religione, e che però questi continuò ad esser Successore diretto di San Francesco. Ma tutto questo, che si è detto fin' ora non è vero, e non si può dire in verun conto, ogni qual volta si voglia stare alla verità della Storia; imperocchè settanta anni dappoi, che i PP. dell' Osservanza cominciarono a vivere in un certo modo separati da' Conventuali, finalmente

* § 3. pag. 49, & seq.

te ebbero il loro Vicario Generale del 1438; *e quindi si separarono tanto da' Frati della Comunità, [che è lo stesso -- che da' Frati Conventuali --] che non v'era altro più, che la sola conferma del Vicario Generale, la quale spettava al Generale di tutto l'Ordine; e questa totale separazione la confessano anche i PP. dell'Osservanza. Il P. Jacopo d'Alcalà in Exposit. Eugenian. dice chiaramente:* che per nessuna cosa del Mondo si dee ricorrere al Generale dell'Ordine, ma che tutti i Frati della Famiglia possono, e debbono aver ricorso al loro Vicario Generale. *Roderigo quast.* 1 *art.* 2 *Tom.* 1 *afferma anch'egli*: che fu decretato nel Concilio di Costanza, che degli stessi Minori Riformati, i quali Frati della Famiglia si chiamavano, si eleggessero i Vicarj Provinciali, che a tutti i Riformati Religiosi presedessero; con questa legge, e condizione, che i Vicarj Provinciali Frati Minori della Regolare Osservanza si chiamassero, purchè in tutte le cose si soggettassero a' Ministri Provinciali de' Conventuali. Ma Eugenio IV con Apostolico Diploma determinò, che i Frati dell'Osservanza elegger potessero il Vicario Generale ne' Comizj Generali, e i Vicarj Provinciali ne' Capitoli Provinciali, i quali in niente fossero soggetti a' Ministri Conventuali, se non quanto alla conferma del Vicariato. *E quando essi nol confessassero, Pio II nella Bolla* Fœlicis Recordationis *data l'anno* 1464 *a'* 15 *di Maggio, la quale egli scrive al Rè di Francia, dice chiaramente*: che a quel tempo il Vicario Generale era rispetto agli Osservanti vero Generale, sol che gli mancava il nome di Ministro. *E' dunque verissimo, che i PP. dell'Osser-*

servanza a poco a poco si separarono tanto dal Ministro Generale di tutto l'Ordine, il quale era Conventuale, che erano da tutti tenuti come Religione distinta, e independente; e se v'era il sottilissimo filo d'unione della conferma del Vicario sopraddetto, questa era una pura apparenza, come dice candidamente il celebre Annalista ad annum 1446, cioè per non parere d'essersi allontanati dall'Ordine, e d'aver disprezzata la successione di San Francesco, e d'essersi sottratti all'ubbidienza di lui. *Quindi apparisce, che non è vero ciò, che si pretende nel Corollario pag.* 46, *che l'esser Conventuale porti seco l'esser esente dall'ubbidienza del Ministro Generale di tutto l'Ordine; perocchè i Conventuali erano Conventuali, anche secondo il parere dell'Avversario, quando erano sotto il Ministro di tutto l'Ordine, e i Cappuccini non sono sotto l'ubbidienza del Ministro Generale, almeno in quanto al nome, di tutto l'Ordine, e non son Conventuali, e gli Osservanti non son Conventuali, e sono stati gran tempo, benchè non volessero parerlo, separati dall'ubbidienza del vero Ministro Generale di tutto l'Ordine.*

Narrati con energìa questi vostri incontrastabili argomenti, per non dar luogo al vostro Oppositore di pensare alla risposta, mi divisai di doverlo scompigliare, ed opprimere, prima che egli si rimettesse in difesa. Onde mutando tuono di voce, arruffate le ciglia, e composto in aria minacciosa il sembiante scaricai contro di lui quella tremenda declamazione, colla quale voi annichilate il meschino Autore del Corollario, così dicendo *: *E una Religion separata per tanto tempo dal primo Ceppo, stata tanto tem-*

* § 3. pag. 52. n. 40.

 po

po senza General proprio, escita di Casa, per dir così, de' suoi Fratelli Primogeniti, per un Privilegio, che li venga fatto, d'aver il Generale, e che questi si chiami Ministro di tutto l' Ordine, potrà mai dirsi, che abbia appresso di se la Successione diretta da San Francesco? Ma da quel tempo che si separarono da' Conventuali, e che cominciarono a vivere sotto la diretta ubbidienza de' loro Vicarj, fino a quel tempo che ebbero il Generale non ruppero questa Successione diretta? Questo distaccamento come lo riattacca il nostro Autore? Questo vano come lo riempie? Per chiuder questo buco non bastano certamente le parole ampollose ,, Il Mini-,, stro Generale dell' Osservanza è diretto Suc-,, cessore di San Francesco; *o quell' altre con più animosità che prudenza ne' suddetti Scritti dette da lui* ,, la Religion de' Conventuali è un Corpo ,, separato senza il vero Capo.

Dette da me con molta vemenza queste vostre parole gravide di altissimi sensi, veggendo, che avean fatta non poca impressione negli animi de' circostanti, giudicai essermi necessario impor fine al ragionamento di quel dì, per non avventurare con nuova zuffa il vantaggio da me riportato in quella giornata; onde alzandomi dalla Sedia, feci cenno di voler partire: e quantunque molti di quella Combriccola curiosi d'intendere, che cosa fosse per rispondere il vostro Avversario a i convincentissimi argomenti, che dal vostro Libro gli avea portati, mi pregassero a fare alquanto più lunga dimora con esso loro; io tuttavia non volli soddisfare al coloro disio, per tenerli maggiormente in espettazione; ma poi per quietarli promisi loro, che farei un altro gior-

giorno tornato con armi più gagliarde al cimento. Così rimasto Padrone del Campo, mi tornai tosto alla Casa, per narrarvi in carta tutto il successo. Spero ancora, che le cose anderan sempre di bene in meglio, tanto è il profitto, che io ho fatto dalla lezione del vostro Libro, da cui mi è stato somministrato lume per la notizia di molti altri Monumenti, che a voi è piaciuto tralasciare, credo, per non infastidire i Lettori. Nel futuro Ordinario ho ferma speranza di dovervi recare più liete novelle; Voi in tanto conservatemi in vostra grazia, e attendete a star sano.

LETTERA OTTAVA.

Amico Cariſsimo.

E io non perdonaſſi alla vostra facil natura, nel condeſcendere alle richieſte degli Amici, giuſta, e forte cagione averei di lamentarmi di voi, veggendo pubblicate alle Stampe le Lettere, confidentemente da me ſcrittevi ſopra le conteſe, che ho avute cogli Oppugnatori del voſtro Libro. Le quali Lettere, poichè ío di eſſe non hò ſerbato appreſſo di me alcun eſemplare, altronde non poſſono eſſer uſcite, che dalle voſtre mani: e benchè io non creda, che ſenza mia intelligenza avreſte mai oſato darle alla luce; mi perſuado tuttavia, che non ſiate ſtato riguardato in farne copia ad alcun voſtro Confidente, che ve n'avrà fatta richieſta, e che per queſta via ſieno poi ſtate al Pubblico eſpoſte. Di queſta pubblicazione, a dirvi il vero, io non ne ſon troppo contento; imperocchè dall'un canto i voſtri Parziali non

reſta-

restano soddisfatti di mia condotta, e mi rimproverano, che io abbia debilmente difesa la vostra Causa; e dall'altro il vostro Oppositore fa rumore contro di me, lagnandosi, che io abbia mancato al debito di Galantuomo, con pubblicare quelle cose, che in segreti, e familiari congressi si son trattate tra noi senza impegno col Pubblico, ed esposto Lui alla malevolenza, e all'odiosità de' Vostri, impegnandolo a render ragione di ciò, che ha detto, quando non avea soggezion del Comune. Sicchè per ogni banda io mi truovo nelle angustie, benchè soffra più molestia da' vostri Amici, che da' vostri Avversarj; imperocchè a questi non dorrebbe la Stampa delle mie Lettere, se vi trovassero il loro conto, e a quelli, essendosi sempre stati con mani a cintola, dispiace veder pubblicata la difesa del vostro Libro; la quale (non sta a me a dirlo) non può esser più forte, per rigettare le opposizioni de' vostri Contraddittori. Per queste ragioni adunque erami venuto in pensiero di lasciar andare ogni briga, e aspettare dal benefizio del tempo quella giustizia, che alla vostra Causa, e al mio procedere è dovuta. Ma poichè mi trovava in parola col vostro Oppositore, e con altri della sua Conversazione, de' quali vi scrissi nella mia Lettera antecedente, di ritornare con esso lui a nuovo ragionamento; convennemi mio mal grado attender la promessa, e seguitar la contesa. Perciò dopo essermi giustificato col vostro Avversario al meglio, che ho potuto sopra la Stampa delle mie Lettere, mi son portato da Lui, il quale secondo l'appuntamento mi aspettava con quegli Abbati nella

soli-

ſolita Gallerìa. Giunto che io fui, dopo gli uſati accoglimenti, poſtomi a ſedere tra loro, così cominciai.

Nel paſſato ragionamento con efficaciſſime ragioni vi dimoſtrai, che i PP. Oſſervanti prima di Lione X, come quelli, che *erano ſeparati dall' Ubbidienza del vero Miniſtro Generale di tutto l'Ordine*, non appartenevano in conto alcuno alla diretta Succeſſiope di S. Franceſco. Mi dimoſtraſte? diſſe ſubito il voſtro Oppoſitore: vi parve di aver dimoſtrato; ma ſe udirete la mia riſpoſta alle fallaci conghietture di Filalete, conoſcerete eſſer tutto il contrario di quello, che egli, e voi ſeco v' immaginate. Io ſo beniſſimo, riſpoſi toſto, che a voi non mancano parole, e rigiri, per far comparire il nero per bianco, ma ora convien, che voi mi laſciate proſeguire il diſcorſo ſenza interrompimento; poichè ſe io vi laſcio parlare, a rivederci a ſtaſera, e buono per chi vi raggiugne, tanto voi vi portate lungi dalla Controverſia co' voſtri ſalti di palo in fraſca. Onde, acciocchè le coſe vadano del pari, e vadano bene, biſogna parlare un tanto per uno; e però, al far de' conti, avendo voi parlato ne' paſſati diſcorſi cento volte più di me, dovete contentarvi, che io mi rifaccia, e parli ora prima di voi. In queſto dire mi accorſi, che coloro della Brigata di mala voglia ſoffrivano, che ſi differiſſe la riſpoſta alle voſtre incontraſtabili ragioni intorno alla ſeparazione de' Padri Oſſervanti dal Miniſtro dell' Ordine; ma veggendomi fiſſo nella mia riſoluzione, ebber per bene di laſciarmi dire: onde io ſeguitai in tal guiſa a ragionare.

Se il vero Ministro Generale dell' Ordine Successore di San Francesco prima de' tempi di Lione X era ne' soli PP. Conventuali, e i Padri Osservanti viveano separati così da' Padri Conventuali, come dall' ubbidienza del medesimo Ministro; adunque è vero, che essi non aveano nè la discendenza, nè la Successione di San Francesco; imperocchè la discendenza è in quella parte, in cui è la Successione *. *Ma penetriamo ancora un poco più addentro*, dirò con Filalete. *La successione diretta, venga ella per fisica, o per morale propagazione, come nel nostro caso, importa di prima ragione il cominciare immediatamente dallo Stipite; perocchè senza questo non si può concepire Successione diretta, e dove questo non è, non vi può esser messo nemmeno da Dio, poichè questo sarebbe un fare, che sia stato quello, che non è mai stato. Secondariamente importa, che non sia interrotto, e questo in quanto all' atto secondo si può togliere per autorità di chi comanda, benchè non si possa togliere in quanto all' atto primo, cioè in quanto alla ragione di succedere. Queste sono cose, che sono chiarissime a chiunque s' intende di Genealogie. Ora il Generale negli Osservanti non è cominciato da S. Francesco, ma dal P. Numaj; ma ne' Minori, che poi in tratto di tempo si sono chiamati Conventuali, è cominciato da S. Francesco immediatamente. Che poi questa Successione si sia interrotta per comandamento di Lion X (oltrechè bisognerebbe provarlo) in ogni caso non si sarebbe interrotta, che quanto all' atto secondo, rimanendo sempre appresso i Conventuali il Gius di essere stati i primi, che hanno avuta la Successione de' Generali, da cui gli Osservanti come da loro Ceppo si son diramati*

* § 3. pag. 55. num. 43.

mati. E però questi non hanno diretta Successione nè in quanto al Generalato, per mancanza di cominciar dallo Stipite, nè in quanto all' esser di Religiosi; perocchè, benchè discendano da San Francesco senza interruzione, ne discendono tuttavolta mediatamente, cioè mediante il Corpo della Comunità, da cui, cominciando a costituire Religione diversa, l'anno 1368 si son separati. Recitate le vostre parole, così scrive, soggiunsi, chi s'intende di Genealogìe. O andate un po' voi a trovar empiastri, per medicare il taglio maestro, che vi fa addosso Filalete con questa chiarissima filosofica distinzione tra l'atto primo, e l'atto secondo.

Questa distinzione, riprese allora colui, è da me molto volentieri abbracciata; perchè in sostanza è molto a proposito per la spiegazione di questa Successione. Manco male, diss' io, che una volta vi rendete alla ragione. Bel bello col rendersi alla ragione, riprese egli tosto. Io approvo questo principio del vostro Adiaforo, e distinguo ancor' io il diritto dal fatto, lo Jus dall'azione; ma non approvo già le fallaci, e ingiuriose conseguenze, che egli da questo principio inferisce. Del rimanente, oltre le indebite illazioni, il vostro Adiaforo in questo luogo dice due non men fallaci proposizioni: la prima, che il Generale negli Osservanti è principiato dal P. Numaj, e non dal P. S. Francesco; la seconda, che gli Osservanti come da loro Ceppo si son diramati da' Conventuali: quando gli Osservanti essendo nati, secondo Filalete, nel 1368, e i Conventuali, secondo quello, che io vi ho dimostrato, nel 1430, sono 62 anni più

 anti-

antichi degli ſteſſi Conventuali. Queſte fallacie diſs' io, ſon voſtre immaginazioni: biſogna provarle. Ma ſe voi non volete, che io parli, ripreſe egli ſubitamente. Ed io, avete, diſſi, parlato poco, e male, conſiderate, che fareſte, ſe parlaſte molto: e però aſpettate un poco, che io vi * *voglio ſtrignere, come ſi ſuol dire*, e come dice Filalete, *tra l'uſcio, e il muro*. Ditemi un poco, *ſe i PP. Riformati per quella medeſima ragione, per cui Leon X privilegiò i PP. dell'Oſſervanza, cioè per riguardo, che eſſi vivono con più ſtrettezza, foſſero dalla Sede Apoſtolica ſeparati dagli Oſſervanti, ed a loro foſſe dato il Generale di tutto l'Ordine, ſarebbe appreſſo di eſſi la diretta Succeſſione del Generalato? Se mi riſpondete di sì, dunque potrà eſſere col tempo appreſſo i PP. Cappuccini, appreſſo i PP. Scalzetti di Spagna, e così ſempre appreſſo d'ogni altra Riforma, che veniſſe più ſtretta, e che più ſi accoſtaſſe allo Spirito di San Franceſco; e per conſeguenza anche nelle altre Religioni potrebbe ſuccedere il medeſimo, e però ſempre ſarebbe incerto qual foſſe l'Ordine più antico, perocchè dipenderebbe da un Decreto Pontificio il trasferire queſt'antichità, ovunque voleſſe, e per conſeguenza la diretta Succeſſione, la quale dall' antichità dipende. E queſto non può eſſere; perocchè ſono bensì Padroni i Papi di togliere i Privilegj ad una Religione, e dargli all'altra, ma non poſſono mutare la natura delle coſe, il che, come abbiam detto, non può fare nemmeno Iddio. Se poi mi riſpondete di nò, anch'io di nò con più ragione riſpondo al voſtro* „ diretto Succeſſore di SAN FRANCESCO „ *perocchè ſe i PP. Riformati, che pure hanno avuto qualche volta il Miniſtro Generale, ed*

* § 3. pag. 56. num. 44.

ed anche il possono avere , in tale ipotesi non potrebbero vantare la diretta Successione , molto meno gli Osservanti , i quali in tempo di loro ritiro dalla Comunità non hanno mai avuti Ministri Generali , e nè anche doveano averli . Dopo aver recitato il vostro Testo, facendo alquanto di pausa, indi a poco così soggiunsi: Questa parità vi strigne così fortemente tra l'uscio, e 'l muro, che voi non potrete uscirne senza fracassarvi l'ossa: anzi essendo ella formata con argomento bicorne, da qualunque banda vi volgiate , urterete nel vostro supplicio, mentre o diciate di sì , o diciate di nò , sempre vi ferirete ; imperocchè o direte uno sproposito , o direte contro di voi.

Allora colui, mi date adunque , disse , licenza, che io parli? Sì, risposi , ma con patto , che non usciate fuor di cammino. Ed egli, non mi dilungherò, riprese , più oltre di quello , che comporti la materia . Cominciando però da quest' ultimo, Filalete parla colla fallace immaginazione, che i PP. Riformati per riguardo , che essi vivono con più strettezza, sieno costituiti in un grado essenzialmente differente dagli Osservanti. Ma , come altre volte io vi dissi , eglino non son separati dal Corpo dell' Osservanza , anzi insieme cogli Osservanti compongono una medesima Comunità , sono governati immediatamente da un medesimo Capo , a cui gli uni, e gli altri hanno il medesimo diritto , nè per cagione della Professione pura della Regola , e delle leggi essenziali v'ha tra loro anteriorità , o posteriorità , ma gli uni, e gli altri sorgono egualmente da un medesimo tronco ; e finalmente hanno comuni in tutti gli atti pubblici le medesime prerogativa-

rogative. Ond' è, che negli Osservanti, e ne i Riformati è ugualmente diretta la Successione da San Francesco, e solamente v' ha tra loro un' accidentalissima differenza nell' esterior disciplina un tantin più, o un tantin men rigorosa; per cagione della quale avendo i PP. Riformati aggiunta, o levata alcuna cosa all' antica Disciplina dell' Ordine, come altre volte si è detto, sono in questo solo posteriori agli Osservanti, i quali per questo ottengono sopra di quelli una ignuda, e semplice precedenza nelle pubbliche funzioni, la quale suol darsi tra gli eguali: sicchè l' esempio del vostro Filalete non è a proposito. Ma poichè egli con questo argomento mi vuol strignere tra l' uscio, e 'l muro; io col medesimo voglio por lui tra l' incudine, e il martello, e dirgli così -- Se i PP. Osservanti, i quali ora hanno comuni co' PP. Riformati e la Professione, e le Leggi, abbandonata l' antica forma del loro Istituto, abbracciassero dispense rilassative sopra i precetti della Regola di San Francesco, e che per tal cagione alcun zelante Pontefice togliesse loro il Generalato dell' Ordine, e lo costituisse ne' soli Riformati; non vanterebbono questi la diretta Successione, anzi la continuazione di questa Succession diretta? Certamente che sì; imperocchè in tal caso nulla di nuovo acquisterebbono, che prima non avessero avuto, ma manterrebbono solamente ciò, che meritamente sarebbe stato perduto dagli Osservanti. Così dovete discorrere nel nostro proposito. Prima di Lion X sotto uno stesso Capo, e Ministro dell' Ordine viveano i Conventuali, e gli Osservanti; con tal differenza però, che questi

ſti tenevano la Profeſſion della Regola, come fu data da San Franceſco, dichiarata dalla Sede Apoſtolica, e per non interrotta diſcendenza cuſtodita da i loro Maggiori; quelli la profeſſavano con diſpenſe rilaſſative, introdotte, di nuovo nell' Ordine. Lione X altro non fece, ſe non torre a loro il Capo, e il Generalato dell' Ordine, e continuarlo ſolamente negli Oſſervanti; conſervando unicamente in queſti quella Succeſſione, che prima era comune anche a quelli. Allora io alquanto riſcaldato, non è vero, diſsi, che il Miniſtro dell' Ordine in que' tempi foſſe Capo ancora de' Frati Oſſervanti della Famiglia; imperocchè egli ſi eleggeva de' ſoli Conventuali. E colui, ciò non pròva, riſpoſe, che non foſſe ancora Capo della Famiglia. Il Generale di tutto l'Ordine de' Minori da Lione X in quà il più delle volte, anzi quaſi ſempre è Oſſervante; ma non ne ſegue per queſto, che non ſia Capo ancora de' Riformati, degli Scalzi, e che ſo io. E' vero, diſs' io; ma i Frati Riformati hanno voce attiva, e paſſiva al Generalato, laddove i Frati della Famiglia non aveano al Generalato nè voce attiva, nè paſſiva. Concedo, ripreſe immantenente colui, che non l'aveſſer di fatto, ma nego, che non l'aveſſero di ragione, e per diritto: e quì va a propoſito la diſtinzione dell'atto primo, e dell'atto ſecondo del voſtro Filalete. Oltrechè quando ancora i Frati della Famiglia non aveſſero avuta ragione all'elezione nè attiva, nè paſſiva del Miniſtro dell' Ordine, da ciò non ne ſarebbe avvenuto, che egli non foſſe ſtato loro Capo; concioſſiacoſachè ſpeſſe volte nelle Comunità non pur Religioſe,

giose, ma anche civili l'elezione del Supremo Moderatore, e dei Magistrati attivamente, e passivamente è ristretta a certa determinata qualità di persone; e pure da ciò non segue, che il Superiore, o il Magistrato in cotal guisa eletto non sia Capo di tutta la Comunità. E questo avviene per una certa specie di compromesso, o di contratto, e patto tacito, che fa il Pubblico con tali persone, di accettare per Capo quello, che da loro di tale, o tal classe, o qualità di Uomini sarà eletto. Che più? L'istesso Capo visibile della Chiesa di Cristo oggi non viene eletto da i soli, e de' soli Cardinali? Egli è dunque Capo solamente del Sagro Collegio? Non già; ma di tutti i Cattolici. O che vorreste dir voi? soggiunsi io: Che i PP. della Famiglia compromettessero ne' PP. Conventuali intorno all' elezione del Generale? Ed egli, se io il dicessi, replicò, non direi cosa, che fosse fuora di proposito, e non potessi acconciamente provare. Ma per ora mi basta, che voi consideriate i Frati della Famiglia dopo i tempi di Martino V sino a Lione X aver avuti tre Stati. In uno concorrevano attivamente, e passivamente al Generalato; nell'altro aveano solamente la voce attiva; e nel terzo per vivere con più sicurezza, abbracciando la soggezione de' Vicarj, lasciarono interamente a i PP. Conventuali l'elezione attiva, e passiva del Ministro dell' Ordine, contenti di ubbidire a qualunque Generale fosse da loro eletto. Ma in questo Stato però non perderono il diritto al Generalato, quantunque si astenessero d'intromettersi nella elezione di quello. Voi me la volete imbrogliare, diss' io; e però io torno a pian-

a piantarmi ſul mio principio di prima, e dico: I Frati della Famiglia non erano eſſi governati da i proprj Vicarj Generali, i quali riſpettivamente a loro aveano la podeſtà, che avea il medeſimo Miniſtro di tutto l'Ordine? Alcuna volta sì, e alcuna volta nò, diſs' egli. Come ſarebbe a dire? riſpos' io. Ed egli: prima della Bolla di Eugenio IV, ſpedita nel 1445, i Frati della Famiglia non eleggevano il proprio Vicario, ma queſto davaſi loro ad arbitrio del Miniſtro Generale, il quale nell'iſtituirlo commettea lui quelle facoltà, che ad eſſo piaceva; onde in que' tempi il Vicario era come un Commiſſario, che eſercitava podeſtà non ordinaria, ma delegata; e perciò la Famiglia riconoſceva per ſuoi Capi ordinarj i Miniſtri dell'Ordine. Ma poi per la Bolla Eugeniana avendo ottenuta la Famiglia podeſtà di eleggere ne' proprj Capitoli Generali, ſeparatamente da' Conventuali, i proprj Vicarj Generali, vennero queſti ad acquiſtare podeſtà ordinaria, non aſſoluta, e independente, ma ſubordinata al Miniſtro Generale; dal quale doveano eſſer confermati, e iſtituiti nell' Uffizio, e da cui così eſſo Vicario, come i Frati a lui ſoggetti poteano eſſer perſonalmente viſitati, corretti, e puniti. Quindi è, che per queſta Bolla i Frati della Famiglia non furono del tutto reſi eſenti dalla ubbidienza, e dalla ſoggezione del Generale dell'Ordine, e perciò continuò ad eſſer loro Capo principale, com' era prima.

In queſto uno della Brigata, io veggo, diſſe, un grande intrigo, che voi avete per le mani; e però fa d'uopo, che con maggior diſtinzione ne ſviluppiate queſta faccenda. Io il farò,

 riſpo-

rispose colui; ma bisogna, che questo buon' Amico di Filalete mi lasci parlar quanto basta. E io allora, parlate pur, dissi; che io penso, che le vostre parole non basteranno a trarvi fuora dal Laberinto, entro il quale vi siete posto, per voler contraddire alla Verità. Così colui, standosi gli altri attenti, diè principio in tal guisa al suo lungo ragionare: Prima d'ogn' altra cosa è da avvertire, che io intendo quì parlare degli Osservanti della Famiglia, cioè di una sola di quelle parti, che nell' unione fatta da Lione X restò incorporata in questo gran Corpo dell'Osservanza presente. Non intendo per ora ragionare degli Osservanti in genere in quanto all' Istituto, e in quanto al nome; poichè Osservante in quanto all' Istituto, e alla Professione fu tutta la Comunità dell' Ordine fino a Martino V, e tutti i Generali da San Francesco fino al 1430 *. Osservanti ancora in quanto all' Istituto, e al Nome furono molti, e molti tra i Conventuali fino a Lione X, i quali a differenza degli Osservanti della Famiglia, che viveano sotto i Vicarj, diceansi Osservanti *della Regolare Ubbidienza*; perchè ubbidivano immediatamente a i Ministri: ed anche Riformati Conventuali chiamavansi. Questi da Martino V fino a Lione X ebbero cogli altri Conventuali dispensati, o rilassati la voce attiva, e passiva al Generalato; anzi la maggior parte de' Ministri di tutto l' Ordine, eletti in questi tempi da i soli, e de' soli Conventuali, furono nemici delle dispense, e delle rilassatezze, e attesero con sommo zelo a riformare i Conventuali rilassati, e a propagare gli Osservanti a loro immediatamente sogget-ti,

* Dottrina notabile.

ti, e della Regolare Ubbidienza. Quindi è, che quando anche gli Osservanti della Famiglia, viventi sotto i Vicarj, non avessero portata seco, il che non concedo, la Successione de' Ministri; nulladimeno essendo stati uniti a questa Famiglia nel Corpo dell' Osservanza presente tutti gli Osservanti Conventuali della Regolare Ubbidienza, per ragione almeno di essi questo Corpo dell'Osservanza presente ha seco la disetta Successione di San Francesco. Tutte queste cose saranno da me dimostrate a suo luogo, quando tratterò di proposito di questa unione, contro il comune equivoco degli Scrittori Conventuali, i quali suppongono, che il Corpo dell' Osservanza secondo lo stato presente altro non sia, che quella Famiglia, la quale prima di Lione X vivea sotto i Vicarj.

Parlando adunque degli Osservanti della Famiglia, comechè questi in vigore della Bolla Eugeniana rimanessero esenti dalla soggezion de' Ministri, e abbracciassero l' ubbidienza de' proprj Vicarj, non restarono però mai separati dal Capo di tutto l'Ordine, nè perdettero il diritto alla elezione attiva, e passiva del Generalato; e in conseguenza non mancò in loro la Successione. Per mettere in chiaro questa faccenda, convien ripetere dal 1430 lo Stato di questa Famiglia, ed osservare maturamente le cose seguenti: In primo luogo, che gli Osservanti della Famiglia, siccome prima del 1430 viveano sotto il governo immediato de' Ministri, così continuarono a vivere fino al 1446; e per niuna via si distinguevano dagli altri Frati della Comunità, se non per l' osservanza pura della

Regola, e per abitare in piccoli, e poveri Conventi, che si chiamavano i luoghi divoti d' Italia; per la qual cosa gli altri, che abitavano in più ampli, e spaziosi, cominciarono a chiamarsi Conventuali. Del rimanente i Frati della Famiglia erano considerati come i membri più puri di un medesimo Corpo, governati da i medesimi Capi, cui erano soggetti i Conventuali; e se aveano alcuni Vicarj, questi erano delegati de' Ministri, che sostenevano le loro veci. Dal 1430 fino al 1438 non ebbero alcun soprantendente Generale distinto dal Ministro dell' Ordine, benchè avesse di loro special cura San Gio: da Capistrano per consiglio del Papa, e per commissione del Ministro dell' Ordine Frà Guglielmo di Casale. Nell'anno 1438 l'istesso Guglielmo di Casale non potendo a cagione delle sue infermità provvedere per se stesso alle spirituali bisogne di questa Famiglia, per maggior accrescimento di lei destinò sopra di essa San Bernardino da Siena, delegandogli le sue veci, e costituendolo suo Vicario: la quale deputazione fu confermata da Eugenio IV per un Breve, che comincia -- *Fratrum Ordinis Minorum* (a). Ma questa facoltà data a San Bernardino era delegata, e non ordinaria, come è chiaro in se stesso, ed apparisce ancora dalle lettere dello stesso Ministro, in cui lo costituisce suo Vicario, e Commissario [b]. Ed in oltre si rende ancora manifesto dalla Lettera dell' istesso San Bernardino da Siena, spedita in giro dopo la sua istituzione nel Vicariato, o Commissariato, nella qual dice -- *Essendo che poco fa dal nostro Reverendissimo Generale mi sia stato commesso il Governo*

(a) Apud VVading. tom. 5. ad ann. 1438. num. 6.

(b) Apud VVading. ibidem.

verno degli stessi luoghi divoti d'Italia, ed io voglia come Figliuolo di ubbidienza ubbidire a i comandamenti ec. [*c*]. Rimase dunque la Famiglia nella soggezione del Ministro dell'Ordine, tuttochè egli la governasse per mezzo di un suo Delegato. Avendo poi ottenuto San Bernardino di esser assoluto da questa Carica, nel Capitolo Generale celebrato in Padova l'anno 1443 fu dal Ministro Generale Antonio Rusconi commessa la cura della Famiglia d'Italia a San Giovanni da Capistrano, delegandogli come suo Vicario quella medesima podestà, che avea sopra di essa ottenuta San Bernardino da Siena dal suo Antecessore; ma solamente per tanto determinato tempo, cioè fino al nuovo Capitolo Generale. Possono vedersi le lettere di questa istituzione, o delegazione appresso Luca Wadingo (*d*); e comprenderassi da esse, che i Vicarj della Famiglia esercitavano allora podestà delegata. Nel medesimo modo dallo stesso Ministro dell'Ordine fu istituito un'altro Vicario Generale sopra tutti gli Osservanti Oltramontani, il qual fu Giovanni Mauberto: onde il nome di Famiglia cominciò a propagarsi nelle parti oltramontane, facendosi comune col nome di Osservanza Regolare.

In questi tempi adunque i Frati della Famiglia non erano separati dal Corpo dell'Ordine, nè dalla soggezione de' Ministri, nè dalla ubbidienza del Capo: concorrevano co' Conventuali ai Capitoli Generali, e aveano con essi comune il diritto attivo, e passivo al Generalato. La qual cosa, quando altrove non apparisse, si rende chiara dagli atti del Capitolo di Pado-

(c) *Cùm nuper à Reverendissimo nostro Generali gubernatio ipsorum locorum devotorum Italiæ sit mihi commissa; velimque ut Obedientiæ Filius ipsius parere mandatis &c.* Epist. S. Bernard. Senen. in Chronolog. Seraph. Ord. pag. 100. col. 1.

(d) VVading. tom. 5. ad ann. 1443. num. 5., & 6.

Padova celebrato nel 1443 [e], e dalla testimonianza del celebre Autore del Libro intitolato -- *Le Firmamenta de' tre Ordini*, da cui i Frati Minori riconoſcono una buona parte delle antiche memorie del loro Iſtituto: il quale Autore, eſſendo ſtato Conventuale, e poco affezionato a i Frati della Famiglia, non può rigettarſi da Filalete, nè allegarſi per ſoſpetto; tanto più che egli narra coſe avvenute ne' ſuoi tempi, o poco prima, avendo egli terminato di ſcrivere intorno all'anno 1511. Queſto Autore per tanto parlando di San Bernardino da Siena iſtituito Vicario, e Commiſſario Generale della Famiglia, così dice -- *E' certo, che il detto San Bernardino non volle mai, che nè eſſo, nè i Suoi foſſero eſenti dalla Regolare Ubbidienza, e cura de' Miniſtri, e de' loro Capitoli, ma ſolamente da i Luoghi, e da' Conventi di eſſi; ſiccome più volte io ho udito da coloro, che dimoraron con lui* [f]: e l'iſteſſo dice di Frà Giovanni Mauberto, iſtituito Vicario, e Commiſſario dal General Ruſconi ſopra gli Oſſervanti Oltramontani, i quali da queſt' Autore, eſſendo egli Oltramontano, ſono chiamati Ciſmontani; dove rende lodevole teſtimonianza della Santità, e dell' aumento della Famiglia, così dicendo -- *Nell' anno 1443, eſſendo Miniſtro Generale Frat' Antonio de' Ruſconi, il medeſimo Eugenio IV, attendendo l' aumento, e il profitto della ſagra Oſſervanza dilatata amplamente per l' univerſo Mondo, e non ancora eſente, nè ſeparata; e in oltre la copioſa moltitudine degli Uomini inſigni, i quali a Lei in Italia, in Alemagna, in Francia, e in Spagna efficacemente ſi accoſtarono, deſiderando, che ogni gior-*

(e) VVading. ad ann. 1443. n. 3.

(f) *Nam certum eſt, quòd dictus Frater Bernardinus nunquam voluit Se, nec Suos eximi à Regulari Obedientia, & cura Miniſtrorum, & Capitulorum ipſorum, ſed ſolùm à Locis, & Conventibus eorum, prout pluries audivi ab his Patribus, qui cum eodem Sancto moram traxerunt*. Firmamenta trium Ordinum part. prima fol. 35. col. 1.

giorno più crescesse di virtù in virtù, eccitò *il predetto General Ministro F. Antonio de' Rusconi, acciocchè facesse suo Commissario Cismontano* [cioè Oltramontano in quanto a noi] *per conservazione della stessa Osservanza Frà Giovanni Mauberto, concedendogli tutta la sua podestà sopra i medesimi Frati dell'Osservanza, salva sempre la Regolare Ubbidienza de' Ministri. Il qual General Ministro, acconsentendo al comando del detto Sommo Pontefice, costituì suo Commissario il medesimo Frà Giovanni, non esente in alcuna cosa, ma immediatamente sotto la Regolare Ubbidienza, secondo la forma della Regola* (*g*).

Il medesimo ancora afferma de' due primi Vicarj della Famiglia d'Italia i Santi Bernardino da Siena, e Giovanni da Capistrano un altro Autor di que' tempi parimente Conventuale, il quale scrisse l' aggiunte al Trattato del Difensorio, scritto contro i Frati della Famiglia; asserendo, che que' due grand' Uomini non esentarono Se, nè i loro Frati dall'ubbidienza de' Ministri, che convenivano co' i Conventuali a' Capitoli Generali, e Provinciali, assistevano alle elezioni, e solamente separavano Se, e i loro Frati da i Conventuali *Diformati* (*h*). Dalle quali cose chiaramente si raccoglie, che dal 1430 fino al 1446, per tutto il tempo de' due primi Vicariati, o Commissariati di San Bernardino da Siena, e di San Giovanni da Capistrano gli Osservanti della Famiglia non erano in conto alcuno separati dalla Comunità dell'Ordine, ma solamente dagli abusi, o dalle dispense; avendo per altro tutti gli atti comuni co' Frati Conventuali tanto ne' Capitoli Generali, come ne' Provin-

(g) *Anno Domini 1443, Generali Ministro existente supradicto Fratre Antonio de Rusconibus, idem Eugenius IV, attendens augumentum, & profectum Sacræ Observantiæ per Orbem universum longè, latèque diffusa, nondum tamen tunc exempta, nec separata; nec non & multitudinem copiosam insignium Virorum, qui eidem tam efficaciter in Italia, Alemania, Francia, & Hispania adhæserunt, desiderans, quòd in dies de virtute in virtutem cresceret, excitavit prædictum Generalem Ministrum Fratrem Antonium de Rusconibus, ut Fratrem Joannem de Mauberto, virum scientia, et probitate morum dotatum, pro conservatione ipsius Observantiæ, suum faceret Commissarium Cismontanum, concedendo eidem omnimodam potestatem suam, salva semper Obedientia Regulari Ministrorum. Qui Generalis Minister acquiescens jussioni dicti Summi Pontificis, eumdem Fratrem Joannem suum istituit Commissarium, non in aliquo exemptum, sed immediatè sub Regulari Obedientia adhuc juxta Regulæ formam &c.* Ibidem col. 2.

(h) *Nam licèt aliquando fuerit Vicarius Generalis* (puta S. Bernardinus Senensis) *Fratrum Ultramontanorum* (relatè ad Hispanos, *Cismontanorum* quo-

vinciali. E non solamente tenevano l'ubbidienza de' Ministri, ma essi ancora erano eletti al Ministeriato delle Provincie, come avvenne al B. Alberto da Sartiano gran propugnatore, e propagatore della Famiglia, il quale nell' anno 1442, dopo la morte di Frà Dalismano, di comun consenso con novantadue voti fu eletto Ministro della Provincia di Venezia, detta, secondo il costume dell' Ordine, di Sant' Antonio. Ciò si vede attestato da Eugenio IV in una Lettera indirizzata al medesimo F. Alberto, la qual comincia -- *Mernit ardens* -- nel titolo della quale lo nomina Ministro di quella Provincia -- *Eugenio Vescovo Servo de' Servi di Dio al diletto Figliuolo F. Alberto da Sartiano dell' Ordine de' Minori, Ministro della Provincia di Sant' Antonio Salute ec.* (*i*); mostrando il Pontefice sì in questa come in altre Lettere scritte a lui, e a San Giovanni da Capistrano non ordinaria soddisfazione di questa elezione [*l*]. Ma non solamente ebbero in questo tempo gli Osservanti il Ministero delle Provincie, ma ancora il Governo di tutto l'Ordine; imperocchè, morto il Ministro Generale F. Guglielmo di Casale, lo stesso Frat' Alberto da Sartiano fu da Eugenio IV eletto, e istituito con piena podestà Vicario Generale di tutto l'Ordine, come apparisce da due Brevi spediti a lui nel 1442, l'uno in data de i 17 di Luglio, l'altro de i 18 del medesimo Mese; ne' quali il Papa caldamente raccomanda a quel grand'Uomo la riforma, l'unità, e la concordia dell' Ordine (*m*).

In questa carica diede subito documenti del suo zelo il Beato di Sartiano; conciossiacosachè

d nos) *tunc de Obedientia, & Observantia Regulari Familia Ultramontana* (intellige tu *Ultramontana*, modo supra explicato) *nondum tunc exempta; hoc tamen superfuit immediatè, & sub regimine, & cura Generalis Ministri, & Provincialium Ministrorum juxta Regulæ formam &c. Qui & suos Ultramontanos* (Cismontanos quoad nos) *nullatenus vita sua comite eximi permisit; sed in Obedientia Regulari vivendo, & ad Capitula Conventualium humiliter juxta Regulæ formam conveniendo, ipsisque, & electionibus, & aliis licitis assistendo, per omnia parebat, Seipsum, & Suorum Loca, & Regulari vita, ac strictiori Regulæ Observantia, & non obedientia, & cura Ministrorum, à Deformatis solùm juxta Regulæ intentionem congruè separando.* Firmamenta trium Ordinum par. 4. fol. 167. col. 3., & 4.

Similiter etiam venerabilis Sanctus ille Pater Frater Joannes de Capistrano -- qui & Familiam Ultramontanam [intellige modo supra explicato] *in Officio Vicariatus Generalis Ministri, ad instar Sancti Bernardini, aliquando rexit, nunquam à Regulari Obedientia, & cura Ministrorum fuit Vicarius exemptus &c.* Ibidem fol. 168. col. 1.

(i) VVading. tom. 5. ad ann. 1442. num. 3., & 4.

chè non sì tosto fu assunto al governo, che pensò di restituire all' antica forma l' Ordine a se commesso, istituendo suo Commissario Visitatore, e Riformatore, ancorchè ripugnante, il suo diletto Compagno San Giovanni da Capistrano nelle Provincie di Turogna, di Francia, d' Inghilterra, d' Ibernia, e di altre Oltramontane [*n*]; la quale deputazione fu confermata da Eugenio IV per un suo Breve, che comincia -- *Injuncti nobis* -- [*o*]. Raunato poi l' anno seguente 1443 il Capitolo Generale in Padova per l' elezione del nuovo Ministro di tutto l' Ordine, e presedendo a quello, come Vicario Generale, il medesimo Frat' Alberto, desiderava ardentemente Eugenio IV, che egli fosse eletto alla carica del Ministeriato, e nel desiderio del Papa concorrevano tutti i Religiosi zelanti; ma tumultuando gli altri, a i quali, come amanti delle nuove dispense, dispiaceva il rigore dell' antica disciplina, quietò il tumulto San Bernardino da Siena, affermando costantemente, che nè Alberto ambiva tal dignità, nè che altri della sua Famiglia era conveniente, che si eleggesse [*p*]. Allora io non potendo più tener la flemma, voi, dissi, abbellite questo fatto a vostro modo, per nasconder la verità; ma Filalete, che pesca al fondo delle cose, lo narra diversamente, e lo collòca nel proprio lume, dimostrando per questo, che i Frati della Famiglia non potevano avere il Generalato *. *Gli Osservanti*, dic' egli, *in tempo di loro ritiro dalla Comunità non hanno mai avuti Ministri Generali, e nè anche doveano averli, come protestò San Bernardino da Siena nel Capitolo di Padova l' anno 1443 contra Frà Alberto, stato prima*

(l) VVading. loco cit. nu. 5., & 7.

(m) VVading. loc. cit.

[n] VVading. ad ann. 1442. n. 6.

(o) VVading. ibi num. 7.

(p) VVading. tom. 5. ad ann. 1443. num. 3.

* §. 3. pag. 57. sub. num. 44.

Conventuale, e poi passato all' Osservanza, con queste parole „ Nè Alberto ambire la dignità, „ nè altri della sua Famiglia doversi eleggere „. Sentite voi, che i Frati Osservanti non doveano avere il Generalato, e in conseguenza non vi aveano diritto alcuno passivo. Ma colui, ripigliando tosto il discorso, Filalete, soggiunse, in questo luogo con sua buona pace prende più granchi, che non proferisce parole. Non è vero, che gli Osservanti non abbiano mai avuti Ministri Generali: gli hanno avuti per tutto il tempo, che la Comunità non fu dispensata, per due Secoli, e più, come io ho dimostrato, e gli ebbero ancora dipoi, come dimostrerò in appresso. Non è vero, che nel 1443 gli Osservanti fossero ritirati dalla Comunità: essi in questo tempo erano uniti unitissimi al Corpo dell' Ordine, come io ho provato. Non è vero, che San Bernardino protestò contro Frà Alberto: egli protestò contro i Conventuali tumultuanti. Non è vero, che Frà Alberto fosse stato prima Conventuale: ma in questo lo compatisco, avendo egli seguito l' inganno, e l' error comune degli Scrittori recenti di chiamar Conventuali que' Rilassati, che viveano nella Comunità non dispensata. Frà Alberto adunque molti anni prima, che nascessero i Conventuali passò dalla Comunità rilassata ne' particolari per abuso, non rilassata in comune per legittima dispensazione, a i Frati della Famiglia, e nel 1443 eran poco men di trenta anni, che egli avea fatto questo passaggio. Finalmente non è vero, che le parole di San Bernardino, le quali egli allega dal Wadingo, abbiano quel senso, che egli loro va appiccicando. Udiamo

per

per tanto il Wadingo -- *Tumultuantes*, egli dice, *cohibuit Bernardinus Senensis, constanter asserens, neque Albertum dignitatem ambire, neque ex sua Familia alterum assumendum*. Questa parola *non assumendum* non vuol già dire, che non dovesse assumersi, quasi non appartenesse a i Frati della Famiglia il diritto passivo alla elezion del Generalato, ma che per allora non era conveniente, o espediente, che alcun Frate della Famiglia fosse eletto.

Del rimanente se egli avea governato tutto l'Ordine in qualità di Vicario, non sò qual ripugnanza potesse avervi, che il governasse in qualità di Ministro. Volea adunque solamente dire San Bernardino, che per cagione de' tumulti, che faceano i Conventuali, non era allora espediente, che alcun Osservante assunto fosse al Generalato. E che sia così, eccone la testimonianza d'un antico Scrittor Conventuale, cioè del celebre Autore delle Firmamenta, il quale narrando questo fatto per relazion di quelli, che si trovaron presenti, così dice (*q*) -- *Il trentesimo secondo General Ministro, il qual succedette al detto Frà Guglielmo di Casale, fu Frat' Antonio de' Rusconi, il quale nel Capitolo Generale, celebrato in tempo di Eugenio IV, fu eletto: nella cui elezione fu grandissima discordia; imperocchè alcuni voleano eleggere Frat' Alberto da Sartiano, che era dell'Osservanza. Ma finalmente per consentimento di tutti fu decretato, che qualunque fosse eletto da Frà Bernardino da Siena [il qual già per la fama della sua Santità, e per la grazia di predicare era riputato da molto, ed allora fu ivi presente, e Ministro di Terra Santa]* quel-

(q) *Tricesimus secundus Generalis Minister, qui dicto Fratri Guillelmo de Casali successit, fuit Frater Antonius de Rusconibus, qui in Capitulo Generali, celebrato tempore Eugenii IV, electus fuit: in cujus electione fuit maxima discordia; quia quidam Fratrem Albertum de Sartiano, qui erat de Observantia, volebant eligere. Sed tandem consensu omnium decretum fuit, ut quemcumque eligeret Frater Bernardinus de Senis [qui jam ob famam suæ Sanctitatis, & gratiam prædicandi multùm reputatus erat, & tunc præsens ibidem Minister Terræ Sanctæ fuit] ille pacificus Minister Generalis esset. Qui Sanctus Pater facta Oratione, Domino revelante, cognovit, nondum expediens esse Observantiæ [adhuc tunc debili in numerositate Conventuum, & Fratrum, qui adhuc pauci erant) ut Generalis de eorum Observantia haberetur; sed alius medius, & què magis timeretur à Conventualibus. Et tunc dictus Sanctus non elegit dictum Fratrem Albertum de Observantia, sed dictum Magistrum Antonium de Ruscenibus, omnis honestatis, & observantiæ Zelatorem: propter quod dictus Sanctus à quibusdam de Òbservantia ipsa, sive Familia persecutionem passus est.* Firmamenta trium Ordinum part. 2. fol. 34. col. 4. à tergo, & fol. 35. col. 2.

quello fosse pacifico Ministro Generale. Il qual Santo Padre, fatta Orazione, rivelandoglielo il Signore, conobbe, non esser ancora espediente all' Osservanza fin allora debile nel numero de' Conventi, e de' Frati, i quali ancora erano pochi, che il Generale si avesse dell' Osservanza; ma un altro di mezzo, e che fosse più temuto da' Conventuali. E allora il detto Santo non elesse il detto Frà Alberto dell' Osservanza, ma il detto Maestro Antonio de' Rusconi, Zelatore d' ogni Onestà, ed Osservanza: per la qual cosa da alcuni della stessa Osservanza, ovvero della Famiglia fu persegnitato. — Avete adunque da quest' Autore le cagioni, per cui San Bernardino da Siena non elesse, com' egli dice, il B. Alberto da Sartiano, ma elesse, o per meglio dire propose a gli Elettori un altro di mezzo, cioè a dire uno, che non fosse nè de' Frati della Famiglia, nè de' Conventuali rilassati, ma Osservante tra i Conventuali, e Zelatore della Regola, e della Osservanza. Onde non perchè a i Frati della Famiglia non appartenesse il diritto passivo al Generalato; ma perchè non era allora espediente, perciò non fu assunto al Ministero dell' Ordine alcuno di essi. E da quanto si è detto fin quì potrete ancora agevolmente raccorre, che in questi tempi la Famiglia non era in conto alcuno separata dal Corpo dell' Ordine: che avea comune co' i Frati Conventuali tutti gli atti ne i Capitoli Provinciali, e Generali: che ad essa conveniva la voce attiva, e passiva al Ministero così delle Provincie, come di tutto l'Ordine: e che finalmente i Vicarj, che a lei furon dati, aveano potestà delegata, totalmente dipendente dall' arbitrio del Ministro Ge-

Generale, il quale a suo piacimento poteva istituirli, e deporli, come appunto il citato Autore nello stesso luogo racconta esser avvenuto a San Bernardino da Siena, più volte istituito Vicario, e più volte deposto; onde il Santo riportò somma lode di ubbidienza, e di moderazione. In questo Stato perseverò la Famiglia fino all'anno 1446, quando fu posta in esecuzione la Bolla Eugeniana.

Dovendo ora trattare di questa Bolla, che fu cagione d'infinite discordie, convien, che io brevemente vi sponga le cagioni, per cui fu fatta da quel Pontefice, e gli effetti, che ella partorì nell'Ordine. Considerando Eugenio, affezionatissimo a questa Religione, il gran profitto, che facea nella Santa Chiesa la Famiglia degli Osservanti, e che nulladimeno contro di essa ogni giorno crescevano le querimonie degli altri Frati, che amavano vita più libera, e cui dispiacea l'accrescimento di lei, pensò di separarla da loro, e concedere ad essa i proprj Reggitori, che con podestà ordinaria la governassero; tanto più che l'unione tentata tanto da Martino V, come da lui sotto la forma d'un medesimo antico Istituto, era riuscita vana, non potendosi indurre i Conventuali a lasciar gli Averi, e le rendite. Volle però separare in tal maniera gli Osservanti da i Conventuali, che tuttavia si serbasse l'unità dell'Ordine, e quelli rimanessero uniti al Capo. Nell'anno adunque 1446 uscì la famosa Bolla Eugeniana, che comincia -- *Ut sacra Ordinis Minorum* -- (r), la quale, benchè fosse data l'anno antecedente, non fu però pubblicata se non in quest'anno. In essa il Pontefice

(r) Apud VVading. tom. 5. ad ann. 1446. num. 1.

tefice concede agli Osservanti di poter separatamente da' Conventuali eleggere ne' Capitoli Provinciali i Vicarj delle Provincie, e ne' Capitoli Generali i Vicarj Generali, i quali avessero sopra i Frati della Famiglia a loro soggetti ordinaria podestà, non altramente che se fosser Ministri. Ed è ancora da avvertire, che questa Bolla non fu fatta pe' soli Osservanti d' Italia, ma ancora per quelli delle Provincie di là da' Monti: onde restò divisa la Famiglia in due parti, cioè Oltramontana, e Cismontana, ambe governate da i loro proprj Vicarj Generali, senza che l'una avesse alcuna dipendenza dall' altra. Ma comechè questa Bolla abbracciata fosse da molti Osservanti così in Italia, come in altre Provincie oltra i Monti; molti nondimeno la ricusarono, perseverando nella ubbidienza immediata de' Ministri, e rimanendo nella Comunità, e nel Corpo de' Conventuali: e questi si dissero Osservanti della Regolare Ubbidienza, i quali in processo di tempo moltiplicarono in gran numero, ed acquistarono molte Provincie, come appresso si dirà. Dispiacque ancora fortemente a' Ministri Generali questa separazione, veggendo staccata da una parte del Corpo un' altra parte sì nobile: e ne' tempi seguenti fino a Lione X per cagione di questa Bolla molte discordie nacquero tra l' una, e l'altra parte, pretendendo gli Osservanti della Famiglia di usare lecitamente la Bolla, e che per essa non erano fatti esenti da alcun precetto della Regola, e contendendo gli altri Osservanti Conventuali, ovvero, come essi si chiamavano, della Regolare Ubbidienza, che quelli per la Bolla Eugeniana era-

erano stati esentati da quel comandamento della Regola, posto nel Capitolo ottavo, dove si dice: *Tutti i Frati sieno sempre tenuti ad aver per General Ministro, e Servo di tutta la Fratellanza un Frate di questa Religione, cui sieno tenuti fermamente ubbidire* [*s*]. Onde varj trattati, e apologìe furono scritte per l'una, e per l'altra parte, che possono vedersi appresso gli Autori di que' tempi, che le raccolsero (*t*). Ma il vero però è, quando mirisi questa cosa senza prevenzione, o pregiudizio di animo appassionato, che per la Bolla Eugeniana furono bensì separati da' Conventuali, ma non dall' Ordine, da i membri, ma non dal Capo. Recò adunque questa Bolla divisione di membro da membro, non di Corpo, nè di membro dal Capo, e in conseguenza non ruppe l' unità dell' Ordine.

Ciò si prova primieramente dal tenore della medesima Bolla, nella quale la confermazione del Vicario Generale, eletto dagli Osservanti, è riservata al Ministro dell'Ordine, il quale, nel confermarlo per via di mandato, dovea comunicare, e concedere a lui quella medesima podestà, che egli avea, e comandare a tutti, che il riconoscessero come quello, che sosteneva le sue veci. Ecco le parole della Bolla -- *La cui elezione* (cioè del Vicario) *se da due parti degli Elettori sarà celebrata, quanto più presto comodamente si potrà fare, facciano presentare al Ministro Generale di tutto l' Ordine; e l' istesso General Ministro, nel termine di trè giorni dalla presentazione a se fatta, sia tenuto confermar la detta elezione, concedendo, e commettendo pienamente le sue veci; cioè dan-*

(s) *Universi Fratres unum de Fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum, & servum totius Fraternitatis, cui teneantur firmiter obedire &c.* Regula S. Francisci cap. 8.

(t) Speculum Minorum, seu Firmamentum trium Ordinum fol. 218. col. 4. edit. Venetiis anno 1513.

dandogli libera autorità, e podestà, ed ogni facoltà sua sopra tutti, e ciascheduni Frati, chiamati dell'Osservanza ec. [u]. Ed in oltre: *Comandi perciò l'istesso General Ministro; il qual mandato nella commissione fatta al predetto Vicario apparisca in scritto, a tutti, e ciascheduni Frati — Superiori, e Sudditi, a merito di salutare Ubbidienza, e in virtù dello Spirito Santo, che posposta ogni appellazione, la quale in nessun modo sarà lecita a farsi, in tutto, e per tutto ubbidiscano al medesimo Vicario in tutto il tempo del suo Vicariato, come alla persona dello stesso General Ministro ec.* (x). Oltre la conferma, e l'istituzione da farsi nella sopraddetta guisa, viene ancora conservata al Ministro Generale la podestà di visitare in persona, e di correggere, e punire così il Vicario Generale, come tutti gli altri Frati a lui soggetti. Queste son le parole -- *Se non che il predetto General Ministro per se solamente possa, e vaglia personalmente visitare, e correggere il predetto Vicario Generale, il Convento, e il Luogo, ovvero Casa, il Frate, o i Frati della medesima Famiglia piamente, benignamente, e caritativamente provocandoli a miglior bene; e se alcuna cosa troverà, il che Dio non voglia, peccaminosa, col consiglio, e col consenso della maggiore, e più sana parte de' Vicarj -- possa correggere, punire, penitenziare, ed emendare l'istesso Vicario Generale, secondo che ricercherà la qualità del delitto; e l'istesso possa far agli altri col consiglio, e col consentimento della maggiore, e più sana parte de' Frati del Convento, e del Luogo ec.* [y]. Essendo adunque cosa certa, che il diritto di confermare, e istituir nell'Uffizio l'eletto, di comandare per santa ubbi-

(u) *Cujus electio, si à duabus partibus eligentium celebretur, quamprimùm commodè fieri poterit, Generali Ministro totius Ordinis faciant præsentari. Ipse verò Generalis Minister, infra triduum à præsentatione sibi facta, prædictam electionem confirmare teneatur, concedendo, & committendo plenariè vices suas; dando scilicet ei liberam authoritatem, & potestatem, ac omnimodam facultatem suam super omnes, & singulos Fratres, de Observantia nuncupatos.* Constitut. Eugenii IV. *Ut Sacra* apud VVading. loc. cit.

(x) *Mandet propterea ipse Generalis Minister; quod mandatum in commissione prædicto Vicario facta in scriptis appareat, omnibus, & singulis Fratribus -- Prælatis, & Subditis, ad meritum salutaris Obedientiæ, in virtute Spiritus Sancti, quatenus omni appellatione postposita, quam nullo modo facere liceat, in omnibus, & per omnia firmissimè pareant, & obediant eidem Vicario toto tempore sui Vicariatus, tamquam Personæ ipsius Generalis Ministri.* Ibi.

(y) *Nisi quòd prædictus Generalis Minister per se dumtaxat personaliter visitare, & corrigere possit, & valeat prædictum Vicarium*

ubbidienza, di visitare, e correggere paternamente, e anche di punire giuridicamente, inferisce vera, e propria giurisdizione, soprantendenza, e superiorità; trovandosi tutte queste cose conservate, e mantenute dalla Bolla Eugeniana al Ministro dell'Ordine sopra il Vicario Generale, e i Frati della Famiglia, ne segue, che egli continuasse ad essere loro Capo, e Superiore, e che quelli non rimanessero separati dall' unità dell'Ordine, nè dalla Ubbidienza del Ministro, e dalla Successione di San Francesco. Da ciò voi potete conoscere, quanto dalla verità discostisi Filalete, allorchè asserisce, *che se v'era il sottilissimo filo d'unione della conferma sopraddetta, questa era una pura apparenza*, e quanto malamente attribuisca questo sentimento al Wadingo, affermando, che ciò *dice candidamente il celebre Annalista* ad ann. 1446 in quelle parole,,, cioè per non ,, parere d'essersi allontanati dall'Ordine, e d'aver ,, disprezzata la Successione di San-Francesco, ,, e d'essersi sottratti all'ubbidienza di lui ,,. Il Wadingo non dice, che questa unione era una pura apparenza; anzi afferma, che Eugenio, volendo separar gli Osservanti da' Conventuali, *pensò di far in maniera questa separazione, che tuttavia il Corpo restasse unito al Capo, e gli Osservanti fossero sottoposti al Ministro Generale*; e poi soggiunge quelle parole: *acciocchè non paresse, che essi si fossero totalmente scostati dall'Ordine, e avessero disprezzato il Vicario, ovvero il Successore di San Francesco, e si fossero sottratti dall'ubbidienza di lui* (z). Dal che voi potete conoscere, quanto sia fedele il vostro Adiaforo nel citar le testimonianze degli Autori, facendo dir loro il contrario

Generalem, Conventum, Locum, vel Domum, Fratrem, seu Fratres ejusdem Familiæ piè, benignè, & charitativè ad meliorem frugem provocando; & si quidquam, quod absit, criminosum repererit, ipsum Vicarium de consilio, & assensu majoris partis Vicariorum prædictorum; cæteros verò de consilio, & consensu majoris, & sanioris partis Fratrum Domus, Loci, vel Conventus -- corrigere valeat, punire, pœnitentiare, & emendare, secundùm quod delicti qualitas exegerit faciendum. Ibi.

(z) *Eam tamen ita faciendam, ut adhuc Corpus Capiti adhæreret, & Generali Ministro subessent, ne viderentur ab Ordine totaliter recessisse, & Sancti Francisci Vicarium, seu Successorem despexisse, ejusque Obedientia se subtraxisse.* VVadingus ad ann. 1446. num. 1.

trario di ciò, che affermano. Ma egli fa gioco di quelle parole *ne viderentur*, quasi che fosse l'istessa cosa, il fare che i Frati restassero uniti al Capo, acciocchè non apparissero d' averlo disprezzato, che il far quest' unione per pura apparenza.

Del resto questa conferma non era *un sottilissimo filo d'unione*, come asserisce Filalete; ma un forte, e poderoso vincolo, che strigneva i membri col Corpo, e il Corpo col Capo, come dimostrò il successo. Imperocchè l'elezione de' Vicarj secondo la Bolla non pure ne' tempi seguenti fu confermata da' Ministri Generali; ma questi nel confermarla ben mostrarono di esercitare vero diritto di Giurisdizione, e di Superiorità. Vero è, che il primo Vicario Generale Frà Jacopo de' Primadicci, Uomo illustre per dottrina, per pietà, e per miracoli, eletto secondo la Bolla Eugeniana nel Capitolo Generale, celebrato in Araceli l' anno 1446 da i soli Osservanti, fu confermato solamente da Eugenio [a]; ma tuttavia il Papa nel confermarlo si dichiara di ciò fare per l'assenza del Ministro Generale, il quale allora trovavasi nelle parti di là da' Monti, come apparisce dal Breve Apostolico di conferma, il qual comincia -- *Sane cùm nos*, dato nell' istesso anno [b]. Ma San Giovanni da Capistrano eletto Vicario secondo la Bolla nel 1449, ancorchè confermato fosse dal Papa, bisognò nulladimeno, che per ordine del medesimo Pontefice ricevesse ancora la confermazione dal Ministro dell' Ordine Frat' Antonio de' Rusconi, e scrisse a lui il Papa per tal effetto un Breve, il qual comincia -- *Profecturos ad Capitulum* [c]: onde

(a) VVading. ad ann. 1446 n. 3.

(b) Apud VVading. loc. cit. n. 5.

(c) VVading. ad ann. 1449 n. 17.

onde il Generale confermandolo, nella Patente, e mandato di conferma così scrisse -- *Io adunque, a cui appartiene pesare i meriti de' Sudditi, l'istessa elezione ritamente, canonicamente, e giuridicamente di Te fatta, e celebrata, mio Carissimo Figliuolo, col consiglio de' Venerabili PP. Ministri, e di molti altri Voculi nel presente Capitolo Generale, celebrato in Firenze l'anno del Signore 1449 a due di Giugno, esistenti, accetto, approvo, e confermo, commettendo a Te le mie veci, e ogni podestà, e facoltà. E acciocchè tal cosa torni in tuo merito, ti comando a merito di salutare Obbedienza, che l'istessa elezione in loro Vicario, e Pastore, come si è premesso, ritamente, e giuridicamente di Te fatta, rimossa ogni contraddizione, umilmente, e riverentemente ricevi, e ricevuta con ogni diligenza ti studj di esercitare secondo la moltiplicità delle grazie conceduteti dal Signore. Ingiungendo di più a tutti, e ciascheduni Frati, dell' Osservanza volgarmente chiamati, di qualsivoglia grado, e condizione sieno, che sien tenuti per la medesima salutare Obbedienza fermamente ubbidire a Te mio vero Vicario.* [*d*]. Veda ora Filalete se questa conferma era un sottilissimo filo d'unione, e se gli Osservanti si erano separati dall' Ubbidienza del Ministro dell' Ordine. Nella medesima guisa furono ne' tempi seguenti confermati gli altri Vicarj Generali da' Ministri dell' Ordine, come da molti Monumenti apparisce. Frà Marco da Bologna della Nobil Famiglia de' Fantuzzi, Uomo chiaro per Santità di Vita, succeduto nel Vicariato a San Giovanni da Capistrano, fu confermato nell' uffizio da Frat' Angelo di Perugia General Ministro; come egli stesso afferma in una Let-

(d) *Ego itaque, ad quem spectat merita Subditorum ponderare, electionem ipsam de Te mihi Charissimo Filio, ritè, canonicè, & juridicè factam, atque celebratam de consilio tamen Venerabilium Patrum Ministrorum, multorumque aliorum Vocalium in præsenti Capitulo Generali, Florentiæ celebrato anno Domini 1449 die 2 Junii, existentium, accepto, approbo, atque confirmo, Tibi vices meas, & omnimodam potestatem, atque facultatem committendo. Et ut tibi cedat ad meritum, mando tibi ad meritum salutaris Obedientiæ, quatenus ipsam electionem in eorum Vicarium, & Pastorem, ut præmittitur, ritè, juridicèque de Te factam, omni contradictione semota, humiliter, reverenterque suscipias, susceptamque cum omni diligentia studeas exercere secundùm multiplicem gratiam à Domino Tibi datam. Iniungens insuper omnibus, & singulis Fratribus, de Observantia vulgariter nuncupatis, cujuscumque conditionis, & gradus existant, tuo regimini commissis, ut Tibi vero meo Vicario per eamdem Obedientiam salutarem teneantur firmiter obedire.*

Apud VVading. tom. 5. ad anu. 1449 n. 19.

Lettera scritta a Jacopo di Mozanica, che dopo la morte del nominato Frat' Angelo reggeva tutto l'Ordine in qualità di Vicario; nella qual Lettera umilmente gli chiede in iscritto la conferma del Vicariato, non contento di averla una volta ottenuta dal defunto Generale [*e*]: tanta era la soggezione, che professavano a i Superiori di tutto l' Ordine i Vicarj della Famiglia. Quindi l'istesso Frà Marco da Bologna non chiamavasi assolutamente Vicario Generale, ma Vicario del Ministro Generale; come apparisce da molti titoli delle sue Lettere scritte a San Giovanni da Capistrano nel 1452 a 3 di Novembre (*f*), a Frà Gabriele di Verona nello stesso giorno, ed anno (*g*), a San Giacomo della Marca nel 1453 all'ultimo di Febbrajo (*h*). Succeduto nel Vicariato della Famiglia Cismontana a Frà Marco da Bologna Frà Battista Tagliacarne da Levanto, eletto nel Capitolo Generale degli Osservanti, celebrato in Bologna l'anno 1445, governò la Famiglia in qualità di Commissario Apostolico l'istesso Frà Marco, finchè il nuovo Vicario Generale non ottenne di esser confermato dal Ministro dell'Ordine [*i*]. Da che si raccoglie quanta dipendenza avessero i Vicarj della Famiglia dal Generale dell' Ordine.

Sotto questo Vicario fu da grave procella fieramente turbato, e quasi sconvolto lo Stato della Famiglia. Morto Eugenio, tentarono i Frati Conventuali ogni strada possibile appresso Nicolao V di far rivocare la Bolla Eugeniana, e ridurre gli Osservanti alla lor soggezione; ma benchè riuscissero vani i loro sforzi, tuttavia il Pon-

(e) Vide apud VVading. tom. 6. ad ann. 1453 n. 27.

(f) Apud VVading. ad ann. 1452. n. 38.

(g) Ibi n. 39.

(h) Apud VVading. ad ann. 1453. n. 22.

(i) VVadingus ad ann. 1455. n. 80.

Pontefice, per quietar le lor querimonie, nell'anno 1454 rivocò le censure, che Eugenio avea fulminate contro gli Osservanti, i quali senza licenza de' loro Superiori passavano tra' Conventuali [l]: onde gran danno ne soffrì la Famiglia, tornando molti Frati di essa all' Ubbidienza de' Ministri, abbandonata la soggezion de' Vicarj. Sovvenne prontamente alla fluttuante Osservanza San Giovanni da Capistrano, e con lettere gravissime dell' Imperador Federigo III al Papa, e a' Cardinali proccurò, che fosse la Bolla d'Eugenio restituita nel suo vigore. Giunte appena queste Lettere, abbandonò Nicolao V la mortal spoglia, ma non deposero i PP. Conventuali lo studio contro la Famiglia, per ridurla sotto la loro podestà; anzi sotto il nuovo Pontefice Calisto III con più fervore, e con maggiore sforzo proseguirono ad impugnarla. Due erano i Capi principali delle accuse, che contro di essa portarono al Papa: la Bolla Eugeniana esser falsa, e surrettizia, non fatta da Eugenio, ma inventata da Giovanni da Capistrano, Nicolao d'Osimo, e Jacopo Primadicci: gli Osservanti della Famiglia essersi così discostati dal Corpo dell'Ordine, che ormai erano riputati divisi, e separati; onde non doversi più in avvenire chiamar Minori Francescani, ma Frati della Bolla, ovvero Privilegiati. Da queste accuse si purgarono gli Osservanti, dimostrando in primo luogo col testimonio di Flavio Biondo, che fu Segretario di Eugenio, la Bolla esser stata fatta con piena volontà, e matura deliberazione di quel Pontefice; in secondo luogo gli Osservanti non essersi divisi, e separati dal Corpo

po

(l) VVadingus ad ann. 1454. n. 22.

po dell'Ordine, ma solamente da una parte; e aver conservata l'unità per la soggezione al medesimo Capo di tutti i membri. Ma perchè queste cose trattavansi in Roma con gran tumulto, volle il Pontefice alla presenza del Cardinal Fermano Protettor dell'Ordine, e di San Giacomo della Marca udir per se medesimo ambe le parti, le quali pazientemente ascoltate, ordinò, che per la futura solennità di tutti i Santi convenissero il Ministro Generale co' Ministri delle Provincie, e il Vicario Generale co' suoi Vicarj nella Città di Assisi, per esaminar di proposito questa controversia, e stabilire il modo della concordia (*m*). Indi con replicate lettere al Vicario Generale della Famiglia Cismontana, a i Ministri Generale, e Provinciali, e a Vicarj parimente Generale, e Provinciali convocò i Conventuali, e gli Osservanti allo stabilito congresso, esortandoli con parole gravissime a deporre le liti, e le dissensioni, e cercare seriamente la pace, e l'unione (*n*). Convenuti gli uni, e gli altri nel prefisso luogo, coll'intervento ancora di molti Giurisconsulti delle più celebri Accademie d'Italia, dopo aver gli Osservanti risposto a diecessette capi, che si obiettavano contra la Bolla, la cosa si ridusse a tale, che, ammessa quella, ed approvata, si trattò solamente di mitigarla, e spiegarla in alcune clausole, per determinare il modo della Concordia (*o*). Furono adunque distesi alcuni articoli dall'una parte, e dall'altra. Tredici erano quelli de' PP. Conventuali, la somma de' quali consisteva in soggettar gli Osservanti all'ubbidienza de' Ministri, togliendo loro il Vicario Generale, e riducendo

(m) Vide VVadingum ad annum 1455. n. 43, & 44.

(n) VVading. ad ann. 1455. n. 43, & seq.

(o) VVading. loc. cit. n. 48.

do le Vicarìe Provinciali in Custodie sotto la soggezion de' Ministri. Cinque, o poco più furono quelli degli Osservanti: in essi principalmente contenevasi, che tutti i Frati della Famiglia fossero soggetti al Ministro Generale, e che l'elezion del Vicario Generale si facesse nelle mani dello stesso Ministro: il rimanente concerneva l'indennità della Famiglia, e la manutenzione della Bolla Eugeniana. Possono vedersi questi articoli appresso il Wadingo all'anno 1455. Riferito il negozio al Papa, e presentatigli di ambe le parti gli Articoli, pensò di voler placidamente terminar la contesa: onde chiamato a se Giacomo della Marca, lo costituì, ripugnante lui, arbitro, e compositore di tutta la Controversia. Piacque a tutti, fuor che a Giacomo, questa deputazione; ma tuttavia, non osando contraddire alla volontà del Pontefice, prese dalle sue mani gli articoli fatti dalle parti, e dopo averli diligentemente esaminati ne distese altri, ne' quali gli Osservanti, e i Conventuali dovessero convenire (*p*).

[p] Apud VVading. loc. cit. n. 58.

Crederò però bene, che se il vostro Adiaforo si fosse abbattuto in questi articoli di Concordia scritti da San Giacomo, averebbe al suo solito gridato al Lupo contro gli Osservanti; imperocchè essi han tutta l'apparenza favorevole a' pretesi diritti de' PP. Conventuali. Ma io, che non voglio lasciar cosa indietro, che possa aver difficoltà, ho pensato doverli recitare. Stabilisce dunque il Santo in primo luogo — *Che tutti i Frati della Famiglia, tanto Capi, come membri, sieno tenuti ubbidire al Reverendissimo P. Generale in tutto, e per tutto*. In secondo — *Che l'ele-*

zione

zione del Vicario Generale dovesse farsi nelle mani del P. Generale, o del Presidente da deputarsi da lui in caso, che egli non volesse intervenire ec. In terzo -- *Che tutti i Vicarj della Famiglia predetta abbiano le voci nel Capitolo Generale, con questo che non possano eleggere in Generale se non un Conventuale* (*q*). Io allora in sentir questo, per non lasciarmi fuggir l'occasione dalle mani, sicuro, dissi, che Filalete avrebbe avuta ragione di gridar addosso agli Osservanti, se per non far loro tanto danno, non si fosse voluto astenere dal citar questo passo. E vi par poco eh? Un Santo di questa sorta, e Santo dell'*Osservanza* stabilir per articolo, che non possa eleggersi in Ministro Generale dell'Ordine de' Minori se non un Frate Conventuale! Questo è segno, che ei conosceva, che solamente appresso i PP. Conventuali risedeva il diritto al Generalato, e alla Successione di San Francesco. Nulla di ciò, ripigliò tosto colui, giudicava, o s' immaginava San Giacomo. E già altra fiata io vi dissi, che il diritto alla Successione non è solamente di coloro, che eleggono, o soli possono essere eletti, ma di tutto il Comune, di cui l'Eletto è Capo; così per modo di esempio la Successione della Cattedra Apostolica non è solamente di ragione de' Cardinali, che oggi soli eleggono il Papa, e che soli sono eletti al Papato; ma di tutta la Chiesa Cattolica, di cui il Romano Pontefice è Capo. Ma scendendo al nostro caso, quest' articolo di San Giacomo dispiacque così a' Conventuali, come agli Osservanti, anche per quel, che riguarda la voce attiva data loro nella elezione del Generale; a quelli, perchè volevano

gli

(q) Apud VVading. loc. cit. num. 60. & 61.

gli Offervanti foggetti, nè poteano in alcuna cofa comportarli eguali; a quefti perchè voleano bensì l'unione col Capo, e del Corpo, ma non voleano mefcolarfi co' membri, che non foffero loro fimili? *Difpiacea loro*, narra il famofo Annalifta ful rapporto degli Scrittori di quell' età, *il mefcolarfi nelle elezioni de' Conventuali, e così dimefticamente converfare con effi, che poteffe temerfi non forfe da quelli derivaffero in loro a poco a poco coftumi più liberi* (*r*). Nulladimeno San Giacomo per ben della pace, come amico della Concordia, affinchè gli Offervanti rimaneffero più uniti al Capo, quando concorreffero ad eleggerlo, reftituì loro la voce attiva al Generalato; ma per non moftrare, che per ambizione fi univano in queft' atto cogli altri membri, gli efclufe dalla paffiva: non perchè fopra quella non aveffero ragione, ma perchè non era opportuno il valerfene. Da ciò potrete comprendere, che gli Offervanti abbracciando colla Bolla di Eugenio l'ubbidienza de' Vicarj, fi ritirarono fpontaneamente dall' elezione del General Miniftro, lafciandone a' Conventuali la voce attiva, e paffiva, e contentandofi di riconofcere per legittimo Superiore qualunque da loro canonicamente eletto foffe. Ma comechè nulla fi curaffero d' impacciarfi in quefta elezione, tuttavia, allor che fi videro obbligati alla voce attiva, ed efclufi dalla paffiva negli articoli di San Giacomo, recaronfi tal cofa a difonore, e ad infamia; come attefta il medefimo Santo in una giuftificazione, che egli fa de' medefimi articoli contro i PP. Conventuali, i quali di effi non reftavano foddisfatti, tuttochè foffero

L

(*r*) *Difplicebat commifceri electionibus Conventualium, & adeo domefticè cum eis converfari, ut timeri poffet laxiores mores, immodicofque fumptus ab eis paulatim derivandos.*
VVading. ad ann. 1455. n. 65.

ro loro favorevoli, e pregiudiciali alle ragioni della Famiglia; dove dimostrando loro in tredici Capi, che egli per amor della Concordia avea pregiudicato a' diritti dell'Osservanza, nel quarto Capo così dice -- *In quarto luogo secondo le medesime Bolle non eran tenuti i Frati di andare al Capitolo Generale: ma io voglio, che sieno tenuti, e abbiano la voce solamente attiva, e non la passiva nell'elezione del Generale. La qual cosa i Frati dell' Osservanza reputano a loro infamia* [s]. Ma certa cosa è, che non avrebber potuto recarsi ad infamia l'esser esclusi dalla voce passiva, quando sopra di essa per ragion del loro Istituto non avessero avuto alcun diritto: onde altro era, che eglino spontaneamente abbandonassero questa voce, ritenendo il diritto; altro, che per legge ne fossero esclusi, quasi incapaci ne fossero, e ciò pregiudicava alle ragioni del loro Istituto.

Tornando ora alla Storia, nulla cosa fu risoluta in quest' anno sopra la desiderata concordia; imperocchè gli Osservanti travagliati dai Conventuali, che di niun partito, quantunque onesto, si contentavano, se non distruggevano affatto le Bolle di Eugenio, e lo Stato della Famiglia, ricorsero a San Giovanni da Capistrano, impegnato allora come Legato Apostolico nelle guerre di Ungarìa contro il Turco, acciocchè ponesse qualche rimedio al disordine; come prontamente fece, scrivendo più Lettere al Papa, e al Cardinal Fermano Protettore, e facendone altre scrivere dall' Imperadore, da i Magnati, e da i Prelati di Ungarìa, nelle quali veniva efficacemente pregato, ed esortato il Pontefice

(s) *Quartò secundùm Bullas easdem non tenebantur Fratres ire ad Capitulum Generale: ego autem volo, quòd teneantur, & habeant vocem solùm activam, & non passivam in electione Generalis. Quod Fratres de Observantia sibi reputant in infamiam.* Apud VVadin. ad ann. 1455. n. 66.

fice a conservare l'indennità, e lo Stato degli Osservanti secondo le disposizioni di Eugenio IV, e a non sottoporli alla volontà, e all'arbitrio de'Conventuali (*t*): onde fu costretto Calisto a soprasedere ad ogni risoluzione. Ma finalmente nell'anno seguente 1456 diede fuori la famosa Bolla di Composizione, ovvero di Concordia, che comincia -- *Illius, cujus in pace* (*u*) formata secondo gli articoli composti dal Santo della Marca. Il contenuto di essa è, che tutti i Frati della Famiglia, tanto membri, quanto Capi di qualsivoglia grado, e condizione, sieno tenuti ad ubbidire al Ministro Generale: che i Vicarj, o Custodi Provinciali degli Osservanti sieno tenuti convenire al Capitolo Generale per l'elezione del Vicario Generale, ovvero, come quì si chiama, Vicario de' Vicarj, ed ivi presedendo il General Ministro, o per se, o, lui impedito, per altra persona da deputarsi da esso, ed esaminando, e ricevendo i voti debbano eleggere, nominare, e presentare tre soggetti al medesimo Ministro, e a quello ubbidire, che da lui sarà istituito, e confermato nell' uffizio del Vicariato: che nel medesimo Capitolo Generale gli Osservanti abbiano voce attiva, ma non passiva alla elezione del Ministro Generale: che i Ministri delle Provincie possano intervenire, e presedere o per se stessi, o per altri da loro deputati alla elezione de' Vicarj, o de' Custodi Provinciali, i quali debbano esser da loro confermati: che il Ministro Generale possa visitare il Vicario de' Vicarj, correggerlo difettoso, e deporlo dall'uffizio col consenso di sei Vicarj Provinciali: che i Ministri delle Provincie possano visi-

(t) Apud VVadin. ad ann. 1455. à n. 69. usque ad 73.

[u] Apud VVading. ad ann. 1456. n. 129.

visitare i Vicarj Provinciali con certe condizioni: che gli Osservanti non possano ricevere, e ammetter tra loro i Frati Conventuali senza legittima licenza de' loro Superiori, nè i Conventuali gli Osservanti senza la medesima facoltà. Questi sono i Capi principali della Bolla di Concordia di Calisto III, secondo i quali è cosa certa, e non potrà negarla Filalete, che la Famiglia rimase unita al Corpo dell'Ordine, e soggetta all' ubbidienza, e all' autorità de' Ministri.

Uscita la Bolla ordinò il Papa, che continuasse nell' uffizio Frà Battista di Levanto, che prima di essa trovavasi Vicario Generale; ma volle, che ne chiedesse la conferma, e l' istituzione dal General Ministro. E scrisse due Brevi per questo effetto, uno a lui, l' altro al Generale (x); onde il Vicario ne scrisse con sentimenti di molta sommissione a Frà Jacopo di Mozanica Ministro dell' Ordine, il quale per Lettere patentali l' istituì, e lo confermò nel Vicariato (y). Ma il bel sereno, che si aspettava da questa Bolla di Concordia svanì tosto da gli occhi degli Osservanti, e si trovarono più che mai agitati dalle tempeste di fiere contraddizioni; imperocchè soffrendo di mala voglia i Conventuali, che i Vicarj della Famiglia avessero podestà ordinaria, e si creassero per elezione, volendo darle Reggitori a loro arbitrio con facoltà commissaria, e delegata, per averla in tutto soggetta alle lor voglie; alcuni di essi ruppero in sì aspre doglianze contro San Giacomo della Marca, come Autore di questa Concordia, che obbligarono quell' Uomo pazientissimo a risentirsene

(x) VVading. ad ann. 1456. n. 139. & 140.

(y) VVading. ibi n. 141, & 143.

fene con fenfi di gran dolore in una Lettera, che fcriffe da Roma l'ultimo di Gennajo di questo anno 1456 al Miniftro della Provincia dell' Umbria, detta, fecondo il coftume dell'Ordine, di San Francefco. Della qual Lettera è ben riferire alcune parole, e fono -- *Io fon certo di non dover render conto nell' eftremo Giudicio al Sommo Dio di aver tolto alcun diritto al Reverendiffimo P. Generale, effendo che niente, anzi nè tampoco uno Jota io ho prefo delle di lui ragioni; ma bensì dalla parte di coftoro della Famiglia, i cui diritti da' medefimi ho prefi, e gli ho dati al medefimo P. Generale, acciocchè il Sagro Ordine fi reintegraffe, e fi faceffe un Paftore, ed un Ovile nel medefimo. Ma contuttociò molti de' Frati, avendo gli occhi ottufi dalle paffioni, dopo aver fpogliati quelli delle loro ragioni, defiderando forfe, che io aveffi cavati loro ancora gli occhi, non folamente fi fono fdegnati meco, ma ancora fi fon gravemente offefi; benchè io fia certo, che tutti i Reverendi Padri Miniftri, e tutti i Venerabili Padri, e Frati in quefta graziofa unione mi loderanno, e renderanno grazie innumerabili al giufto Dio, e me Servo di tutti con paterno amore, e con gran carità abbraccieranno. Ma il P. Reverendiffimo Generale in neffun modo vuol acconfentire, contro la volontà del Sommo Pontefice, del Signor Cardinal Protettore, e di molti Signori Cardinali, che il fuo Vicario Generale fi faccia per elezione, ma egli dal fuo petto vuol dar tal Vicario alla Famiglia, effendo che altrimenti fi farebbe contro la Regola. E quefto non effer vero fi prova; imperocchè per elezione la Cuftodia dà il Cuftode al Miniftro, e non al contrario, e la Provincia dà per elezione i Definitori al medefimo*

desimo Ministro, e non al contrario; e ancora per elezione dà il Ministro al P. Generale, e non al contrario; e così la Congregazion della Famiglia dà per elezione il Vicario al Ministro, e non al contrario [z]. Due cose considerabili voi potete conoscere da questa Lettera. L' una, che i Santi Uomini dell' Osservanza proccuravano con tanto studio l' unione dell' Ordine, e la pace co' Conventuali, che per ottenerla non si curarono di spogliare delle sue ragioni, e de' suoi diritti il proprio Istituto. L' altra, che i PP. Conventuali non contentandosi dell' onesto, per governare a lor talento la Famiglia, cercavano di porla in discredito appresso i Principi, e le Curie, così Ecclesiastiche, come Laiche, molte, ed infami cose accagionandole, per renderla dispregevole, e degna di condannagione: come tra gli altri monumenti di quell' età può vedersi nella Lettera scritta su questo particolare da Battista di Levanto Vicario de' Vicarj, ovvero Vicario Generale a tutti i Vicarj Provinciali degli Osservanti Cismontani [a]. La comune però, e principale accusa era, che gli Osservanti ricusando di ricevere dall' arbitrio de' Ministri i proprj Reggitori, e volendoli essi stessi eleggere, si erano fatti prevaricatori della Regola di San Francesco, separandosi dall' ubbidienza del Capo. La qual cosa non esser vera ben dimostra in questo luogo San Giacomo della Marca; e ciò vien confermato non solo dalle leggi, e dalla pratica dell' Ordine Francescano, ma ancora degli altri Ordini Regolari. Così, per modo di esempio, nell' inclito Istituto de' PP. Predicatori i Priori de' Conventi si eleggono dalla Fa-

[z] *Certus autem sum in extremo Judicio non reddere rationem Summo Deo aliquid Juris extulisse à R. P. Generali, cùm nihil, imò unum jota ab ejusdem Juribus acceperim, sed bene ex parte istorum de Familia, quorum Jura ab eisdem accepi, & eidem P. Generali commodavi, ut Sacer Ordo reintegraretur, & unus Pastor, & unum Ovile fieret in eodem. Et tamen multi ex Fratribus passionibus oculos obtusos habentes, post ipsorum jurium expoliationem, me etiam eruisse eorū oculos fortè desiderantes, non solùm mihi indignati sunt, sed etiam valde offensi; quāvis certus sim, quod omnes RR. PP. Ministri, Venerabilesque Patres, & Fratres omnes in hac tam gratiosa unione me laudabunt, & gratias innumerabiles justo Deo agent, & me omnium Servum paternali amore, & charitate magna amplexabuntur. R. verò P. Generalis nullo modo vult acquiescere, contra voluntatē Summi Pontificis, & Domini nostri Protectoris, & multorum DD. Cardinalium, quòd ejus Vicarius Generalis fiat per electionem, sed ipse de suo pectore vult talem Vicarium Familiæ dare, cùm aliter fieret contra Regulam. Et hoc non esse verum probatur, cùm Custodia per electionem dat Custodem Ministro, & non è contra, & Provincia dat per electionem*

Famiglia Conventuale, ma non sono per questo esenti dalla soggezione de' Provinciali: i Provinciali si eleggono dalla Provincia, ed hanno podestà ordinaria, ma non perciò vanno esenti dall' ubbidienza del Generale. E l'istesso si vede chiaro nell'Ordine Gerarchico, e nella Polizia della Chiesa, dove sono più Superiori Ordinarj, che hanno tra loro subordinazione, e dipendenza l'uno dall'altro: onde quantunque l'elezione conferisca podestà ordinaria all'Eletto; non lo esenta però dalla soggezione di un'altro Superiore, se non è l'elezione del supremo Capo. Così, ancorchè i Vicarj si eleggessero dalla Famiglia, ed avessero ordinaria podestà dalla legge, non erano però separati dall'ubbidienza del Ministro di tutto l'Ordine, a cui apparteneva confermarli, e dichiararli Vicarj, e per tali farli riconoscere. La qual cosa fu vera non solo secondo la Bolla di Calisto, ma ancora secondo la Bolla di Eugenio, come si è veduto.

Ma comechè la Bolla Calistina fosse più favorevole a i Conventuali, che a gli Osservanti, quelli nulladimeno non la eseguirono, nè tampoco in tempo di quel Pontefice, ancorchè eseguita fosse da questi. Onde nel Capitolo Generale celebrato in Milano l'anno 1457, sotto il General Ministro Frà Jacopo di Mozanica, raunati insieme i Ministri de' Conventuali co' Vicarj Generali, e Provinciali Cismontani, e Oltramontani della Famiglia, furono questi esclusi da gli atti Capitolari contro la disposizione della Calistina; e nondimeno essi non elessero i loro Vicarj Generali a tenore della Eugeniana, ma, osservando la forma della Bolla di Calisto, proposero

Desinitores eidem Ministro, & non è contra, ac etiam per electionem dat Ministrum Patri Generali & non è contra. Et Congregatio Familia dat per electionem Vicarium Ministro & non è contra. Epist. B. Jacobi de Marchia ad Ministrum Provinciæ Sancti Francisci apud VVading. ad ann. 1456 n. 134.

(a) *Æmulantium nobis suggestiones tam impetuosam in Francisci piam plantulam, Familiam nostram pauperculam, per totam Curiam indignationem concitarunt, ut nedum audiri in causa nostra fas esset, sed & amodò exosos omnibus viæ videri permittebatur* -- & infra -- *Irrogata nobis infamia claritatem Familiæ nostra aliquandiu denigrantes, Vitam nostram, adeo contemptibilem, atque damnabilem proclamarunt, ut usque ad barcsim prosilirent.* Epist. F. Baptistæ de Levanto ad Vicarios Provinciales apud VVading. ad ann. 1456. n. 133.

ſero , e nominarono al Generale tre ſoggetti , da' quali ſi poteſſe eleggere dal Miniſtro medeſimo il Vicario General Ciſmontano ; e altrettanti ne preſentarono per l'elezione del Vicario Oltramontano : ed eſſendo ſtati eletti dal Generale per la Famiglia Ciſmontana F. Antonio di Montefalco , e per l'Oltramontana F. Teodorigo di Auriga , a queſti amendue le Famiglie prontamente ubbidirono [*b*]. Paſſato all'altra vita poco dopo la celebrazione del Capitolo il General Miniſtro F. Jacopo di Mozanica , fu da Caliſto con Breve Apoſtolico creato Vicario Generale di tutto l'Ordine Frà Jacopo di Sarzuela , Uomo Aragoneſe , nazionale del Papa , e Miniſtro della Provincia di Aragona [*c*] , per le cui ſuggeſtioni furono gravemente travagliati gli Oſſervanti nel Pontificato di Caliſto . Quindi per ordine del Pontefice convocato il Capitolo Generale nel Convento di Araceli per l'elezione del Miniſtro Generale , e raunati nel 1458 i Conventuali , e gli Oſservanti della Famiglia nel prefiſso luogo , deſiderando il Pontefice , che foſſe promoſſo a queſta dignità il ſuo conterraneo Jacopo di Sarzuela , in cui facilmente non ſarebber concorſi gli Oſſervanti , nello ſteſſo limitare della elezione fece pubblicare un Breve a' Capitolari per mezzo del Cardinal Roderigo Borgia ſuo Nipote , e Preſidente del Capitolo : nel qual Breve ordinava , che per quella volta gli Oſſervanti ſi aſteneſſero di dar le voci all' elezion del Generale ; che ciaſcuna Famiglia ſeparatamente eleggeſſe il ſuo Vicario Generale ; e che nel rimanente perſeveraſſe nel ſuo vigore la Bolla Caliſtina . In queſta guiſa Jacopo di Sar-

(b) Vide VVading. ad ann. 1457. n. 56 , & 57.

(c) VVading. ibi n. 59.

Sarzuela senza contrasti fu promosso alla dignità del Generalato, e gli Osservanti elessero i proprj Vicarj Generali, che furono F. Battista di Levanto nuovamente per la Famiglia Cismontana, e Frà Giovanni Mogini per gli Oltramontani (*d*); i quali poi furono confermati nell' uffizio dal General Ministro di fresco eletto [*e*]. Ma da lì a poco nello stesso anno, morto Calisto III, e succeduto a lui nel Trono Apostolico Pio II, cominciò ad apparire la calma nell' agitata, e fluttuante Famiglia; imperocchè i Rettori di essa rappresentando al nuovo Pontefice lo stato vario, ed istabile, in cui essa si trovava, e chiedendogli o che facesse a i Conventuali osservare la Bolla di Calisto, o che, questa rivocata, rinnovasse la Bolla di Eugenio; dopo molte altercazioni tra le parti, finalmente il Pontefice per una sua Costituzione, che comincia -- *Pro nostra ad Beatum Franciscum*, data agli 11 di Ottobre di quest' anno 1458, rivocando la Bolla Calistina, rinnovò, e confermò l' Eugeniana; determinando, che questa con tutte le sue clausole fosse osservata fino a tanto, che fosse in altra guisa provveduto dalla Santa Sede al bene universale di tutto l' Ordine (*f*). E non è da preterirsi ciò, che questo Pontefice afferma, nel rivocar le Lettere di Calisto, in questo modo -- *Le quali Lettere, vivendo l' istesso Calisto Antecessor nostro, che le concedè, non furono osservate; anzi due volte fu proceduto contro il tenore delle medesime, quanto alle voci attive, concedute a gli Osservanti primieramente nel Capitolo di Milano, e dopoi nel Capitolo Romano, dove il presente Generale fu eletto, l' istesso Antecessor nostro tacendo, e*

M *non*

(d) Vide VVading. ad ann. 1458. n. 5.

(e) VVadingus ibi.

(f) Apud VVading. ibi n. 19.

non difendendo le sue Lettere ec. (*g*).

Rinnovata adunque la Bolla di Eugenio, con questa vissero i Frati della Famiglia sino all'unione fatta da Lione X. E benchè io abbia mostrato di sopra, che per questa Bolla Eugeniana gli Osservanti non erano separati dal Corpo, e dall'unità dell'Ordine, nè dalla ubbidienza del Capo, ma solamente da altri membri del medesimo Corpo, che erano i Conventuali; contuttociò, affinchè non possa dirsi, che dopo i tempi di Pio II non fu osservata questa soggezione della Famiglia al Ministro dell'Ordine, convien recarne alcun monumento de' tempi seguenti. Trovo adunque, che nell'anno 1459 F. Zegerio da Dismonda Vicario Generale della Famiglia Oltramontana nelle sue Lettere circolari, spedite a i Religiosi suoi Sudditi, s'intitola non Vicario Generale assolutamente, ma Vicario del Ministro Generale: *Frà Zegerio General Vicario del Reverendissimo P. Ministro Generale del nostro Ordine de' Minori, quanto a' Frati volgarmente chiamati dell' Osservanza* [*h*]. Trovo, che nell'anno 1461 F. Lodovico di Vicenza, eletto Vicario Generale della Famiglia Cismontana, spedisce Messi in Borgogna al Ministro dell'Ordine, per ottener la conferma del Vicariato, domandandogliela con Lettere piene di filiale ossequio, e di religiosa sommissione, e riconoscendolo per Padre, e per Capo (*i*): Che il Generale nel confermarlo gli commette le sue veci, lo dichiara suo Vicario, e gli comanda per ubbidienza, esercitando sopra di lui atti di vera giurisdizione (*l*). Trovo che nel 1457 nel Capitolo Generale, celebrato in Na-

[g] *Quæ quidem littera, Calixto ipso Antecessore nostro, qui eas concessit, vivente, minimè observatæ fuerunt; imò bis, primò in Capitulo Mediolanensi, secundò in Capitulo Romano, ubi præsens Generalis fuit electus, contra earumdem tenorem processum extitit, quoad voces activas Observantibus concessas, ipso Antecessore nostro tacente, ac suas litteras non defendente &c.* Constit. Pii II *Pro nostra* apud Vading. loc. cit.

(h) Apud VVading. ad ann. 1459. n. 35.

(i) *Precor igitur, exoroque pro mea virili tuam Reverendissimam Paternitatem, ut Filiorum devotionem suscipiens, sic nos paterna benevolentia, & pietate prosequaris, quòd nos quoque in Te Liberorum officium, quemadmodum vehementer optamus, exercuisse conducat. His enim muneribus, quibus nihil in hac vita dulcius, nihil Domi salubrius, forisve consultius, sic nos Christi amor devinciat, ut & Tu Pater, & nos Filii apud Deum, & homines suavissimo cum odore vivamus.* Epist. F. Ludovici de Vicentia apud VVading. ad ann. 1461. n. 15.

(l) *In meum Vicarium Generalem Ultramontanum quoad Fratres omnes de Observantia vulgariter nuncu-*

Napoli dagli Offervanti Cifmontani, fu ftabilito, che s'impetraffe dal Papa Bolla colle claufole opportune, per la quale fi dichiaraffe, che il Vicario Generale nuovamente eletto governaffe la Famiglia in qualità di Commiffario Apoftolico, finchè otteneffe la confermazione del Vicariato dal Miniftro Generale; mentre fecondo la Bolla di Eugenio il nuovo Vicario eletto non poteva in modo alcuno efercitare il governo, fe prima non avea domandata, e ottenuta la conferma del Vicariato dal Miniftro dell'Ordine; ma la Famiglia dovea in quefto tempo governarfi dal Vicario antecedente in qualità di Commiffario Apoftolico. La qual cofa riufciva di molto incomodo, maffimamente alla Famiglia Oltramontana; imperocchè dimorando il più delle volte il Generale in Curia, dovea il nuovo Vicario di quelle parti afpettar lungo tempo pria di affumere il Governo (*m*). Dal che fi conofce in quanto conto foffe tenuta quefta conferma. Trovo finalmente, per tacere di molti altri monumenti, che nell'anno 1492 a' 7 di Marzo Aleffandro VI con una fua Bolla, che comincia — *Sacra Religionis*, per le ragioni predette dichiarò, che il nuovo Vicario eletto della Famiglia, dopo la fua elezione governaffe i Frati in qualità di Commiffario Apoftolico, finchè foffe confermato nell'ufficio del Vicariato dal Miniftro dell'Ordine [*n*]. Onde apparifce che i Romani Pontefici ebbero fempre mira di ferbare illefa queft'unità, e quefta dipendenza de i membri dal Capo. E però quantunque non fi trovino tutti gli atti delle conferme fatte dai Generali de' Vicarj della Famiglia, e particolarmente

patos confirmo, & confirmatum denuncio per præfentes, mandans tibi, & præcipiens, quantum mihi incumbit, ad meritum Obedientiæ falutaris, ut præfatum Vicariatus Officium — exerceas, dando tibi omnem auctoritatem meam in utroque foro &c. præcipiens infuper omnibus, & fingulis, præfentibus, & futuris Fratribus dictæ Familiæ per Obedientiam falutarem, ut tibi tamquam Perfonæ meæ — pareant, & obediant. Litteræ Confirmat. F. Jacobi à Sarzuela Miniftri Generalis apud VVading. loc. cit. n. 16.

(m) Chronolog. Seraph. Ord. pag. 139. col. 1. VVading. ad ann. 1475 n. 13.

(n) Apud VVading. ad ann. 1493 n. 11.

Oltramontani ; tuttavia le cose sopraddette ci dimostrano, che questa disposizione fu sempre religiosamente custodita fino a' tempi di Lione X: Ciò, che viene anche confermato dal testimonio di F. Lodovico della Torre, che era Vicario Generale della Famiglia Cismontana nel 1500.

Ma poichè Filalete, per provare questa pretesa separazione degli Osservanti dal Corpo dell' Ordine, e dalla ubbidienza del Capo, adduce le testimonianze di alcuni Osservanti, non solo posteriori a que' tempi, ma che in oltre niente affermano in questo proposito, voglio io addurgli il testimonio di un Osservante di que' tempi, e che meglio di qualunque altro era informato di questo affare, siccome quegli, che governò la Famiglia da Vicario Generale poco prima del Pontificato di Lione X; ed è questi il nominato Lodovico della Torre, il quale nella dotta Apologìa, che scrisse in difesa dell' Osservanza, dimostra in più luoghi, che ella per la Bolla di Eugenio non era separata nè dal Corpo dell'Ordine, nè dall' ubbidienza del Capo. Io citerò solamente alcuni pochi passi -- *Intiero è l' Ordine*, dic' egli in un luogo, *intiera la Religione, benchè non sia intiera l' Osservanza del medesimo Ordine. Uno è il Ministro Generale, Capo ancora degli Osservanti* [o]. E in un altro: *dico, che Eugenio providde in tal guisa, che gli Osservanti da' Conventuali andassero esenti, che nulladimeno l' Ordine rimanesse intiero; imperocchè, come io dirò appresso, è bensì diviso il modo di vivere tra gli Osservanti, e i Conventuali, ma non è contuttociò divisa la Religione; e perciò lasciò in quella un solo General Ministro, che sia Superiore degli uni,*

(o) *Integer est Ordo, integra Religio, licèt non integra Observantia ejusdem Ordinis. Unus est Generalis Minister, Caput etiam Observantium.* Apologia Ludovici à Turre p. 2. Apud Firmamentum, seu Speculum Minorum p. 3. pag. 241. col. 1. à tergo edit. Venet. 1513.

uni, e degli altri, al quale riservò la conferma del Vicario Generale, una tal qual visita, e simili, come apparisce nella Bolla: E questo acciocchè in noi sempre appaja l'unità dell'Ordine, e della Religione, cui non ripugna la diversità della Vita (p).

Era Frà Lodovico della Torre Vicario Generale, quando scrisse questa Apologìa; onde ella fu scritta intorno all'anno 1500: e merita poi tanto maggior fede la di lui testimonianza, quantochè ei narra cose, per così dire, di fatto proprio, e in difesa di Se, e de' suoi Frati in faccia del Pubblico, cui avrebbe dovuto render conto d'ogni menoma falsità con discapito della propria riputazione. Quindi a confronto di questo Scrittore poco, o nulla vagliono Jacopo d'Alcalà, ed Emanuel Rodrigo; il secondo de' quali scrisse molto tempo dopo Lione X, e le opere del primo non si sa quando fossero da lui scritte. In oltre il passo del Rodrigo, addotto da Filalete, non si trova nel luogo da lui citato, cioè nel Tomo 1 quist. 1 art. 2; ma nel Tomo 1 quist. 4 art. 2: ma forse sarà error di stampa. Veggiamo per tanto che cosa dice il Rodrigo a prò di Filalete: dice (mi vaglio della traduzione di Filalete stesso) *che Eugenio IV con Apostolico Diploma determinò, che i Frati dell'Osservanza elegger potessero il Vicario Generale ne' Comizj Generali, e i Vicarj Provinciali ne' Capitoli Provinciali*. Fin quì dice il vero, ma niente a proposito. Soggiunge, che tali Vicarj *in niente fossero sottoposti a' Ministri Conventuali*: e quì ancora dice benissimo; imperocchè il Ministro Generale, cui eran sottoposti i Vicarj, e i Frati della Famiglia, non era nè Osservante, nè Conven-

(p) *Pro nunc dico, quòd mira sapientia Eugenius ita providit Observantes eximi à Conventualibus, quòd tamen Ordo integer remaneret; quia, ut infra dicam, modus vivendi inter Observantes, & Conventuales benè est scissus, non tamen est Religio divisa; & propterea reliquit in ea unum tantùm Generalem, qui sit Superior utrorumque, cui & confirmationem Vicarii Generalis, visitationem aliqualem, & hujusmodi, prout in Bulla, reservavit: Et hoc, ut semper in nobis appareat unitas Ordinis, vel Religionis &c.* Apolog. cit. Art. 1. Conclus. 4. Apud Firmamentum, seu Speculum cit. par. 3. pag. 230. col. 1. à tergo.

ventuale, ma Superiore agli Osservanti, e a'Conventuali, in quella guisa, che oggi il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori, o si elegga del numero degli Osservanti, o del numero de i Riformati, o di quello de i Ricoletti, o degli Scalzi, mentre di tutti questi può esser eletto, non è nè Osservante, nè Riformato, nè Scalzo, nè Ricoletto; ma Superiore di tutti questi Istituti. Nè i Vicarj della Famiglia eran solamente dipendenti *dal Ministro Generale in quanto alla conferma del Vicariato*, come pare, che voglia dire il Rodrigo, e direbbe male; ma ancora quanto alla visita, e ad altri atti conceduti gli dalla Bolla Eugeniana, come io ho dimostrato di sopra. Ma cheche sia di ciò, dissi altre fiate, che il Rodrigo è un eccellente Canonista secondo l'uso di quell'età, in cui scrisse; ma se s'intenda d'Istoria, Dio lo sa. E in questo stesso luogo commette due notabili errori: in primo luogo dicendo, come traduce Filalete, *che fu decretato nel Concilio di Costanza, che degli stessi Minori Riformati, i quali Frati della Famiglia si chiamavano, si eleggessero i Vicarj Provinciali ec.* erra; perocchè il Decreto di Costanza, come sopra ho dimostrato, niente apparteneva ai Frati della Famiglia; ma fu fatto solamente per tre Provincie di Francia, come apparisce dal Decreto stesso, che comincia *Supplicationibus Personarum*. Soggiunge poi dopo le parole da Filalete allegate, *che in virtù della Bolla Eugeniana San Bernardino fu il primo Vicario Generale, che ebbe l'Osservanza Regolare* (*q*). San Bernardino da Siena morì nell'anno 1444 a' 20. di Maggio (*r*), e la Bolla Eugeniana fu data nel 1445 a gli 11 di Gennajo.

(q) *Quare in virtute Eugeniana B. Bernardinus fuit primus Vicarius Generalis, quem Regularis Observantia habuit.* Roderic. Tom. 1. quaest. 4. art. 2.

(r) VVading. ad ann. 1444. n. 10.

najo (*s*), e fu pubblicata, ed eseguita la prima volta nel 1446, come si è veduto. Or fate pur conto, che sieno di questa tempra tutti gli Storici, che sono allegati da' vostri. E se mi dite, che il Rodrigo è Osservante, vi rispondo, che io non presto fede nè a Osservanti, nè a' Conventuali, quando trovo non esser vero ciò, che essi dicono. Intorno poi al P. Jacopo d'Alcalà nella sposizione della Bolla Eugeniana, non avendo copia di questa Opera, non ho potuto confrontare il passo, che di questo Scrittore adduce Filalete; ma tuttavia le dilui parole non provan punto la separazione della Famiglia dal Corpo dell'Ordine, e dalla ubbidienza, e soggezione del Capo; imperocchè dicendo -- *che per nessuna cosa si dee ricorrere al Generale dell' Ordine, ma che tutti i Frati della Famiglia possono, e debbono aver ricorso al loro Vicario Generale*, ciò non si debbe intendere di qualunque ricorso, ma solamente dell'immediato, ovvero in prima istanza; imperocchè avendo i Vicarj Generali tutta quella podestà sopra la Famiglia, che avea il Generale in tutto l'Ordine, si sarebbe pervertito ogni ordine di retto giudizio, se i Frati della Famiglia, abbandonato il loro Superiore ordinario, e immediato, fossero ricorsi *per saltum* al Ministro dell'Ordine. E questa è legge ordinaria del Ricorso, prescritta non pure da' sagri Canoni, e dal Concilio Trentino a tutte le persone Ecclesiastiche; ma ancora dagli Statuti di qualunque ben ordinato Istituto degli Uomini Regolari: che i ricorsi si facciano ordinatamente, portando le prime istanze a i Superiori inferiori, e immediati, e poi di mano in mano

(s) Apud VVadin. ad ann. 1446. n. 1.

mano a i maggiori fino al Capo di tutti . Del rimanente se al Ministro Generale dalla Bolla Eugeniana era serbata la podestà di visitare personalmente, correggere, e punire il Vicario Generale, i Provinciali, e i Frati della Famiglia ; per indispensabile necessità gli era ancora riservata la podestà di ricever le istanze de' medesimi Frati , essendo quest' atto necessariamente connesso col primo, come ognun sa .

Mi resta ora da rispondere alla Bolla, come dice Filalete, di Pio II, che comincia -- *Fœlicis recordationis* -- scritta al Rè di Francia , dove quel Pontefice, come Filalete gli fa dire, afferma, *che a quel tempo il Vicario Generale era rispetto agli Osservanti vero Generale , sol che gli mancava il nome di Ministro*. Ma in questa, non Bolla, ma Lettera in forma di Breve, Pio II non dice tal cosa, nè parla del Vicario Generale rispetto al Ministro dell' Ordine , ma de' Vicarj Provinciali rispetto a' Ministri delle Provincie. Per intelligenza di che dovete sapere, che gli Emuli della Famiglia, siccome facevano in ogni luogo, così portarono al Rè di Francia le loro querele contro di essa, accagionandole, che nell' ubbidire a i Vicarj era uscita fuor della Regola di S. Francesco , la qual comanda di ubbidire a' Ministri. Ne scrisse il Rè di Francia al Papa, per saper la verità, e Pio gli rispose con questa Lettera, così dicendo -- *Eugenio Papa IV, e altri susseguenti Pontefici di felice ricordanza non senza grande, e ragionevol cagione concedettero a i Frati dell' Ordine de' Minori, che vivono sotto la Regolare Osservanza, che potessero eleggere i loro Superiori, e Prelati, chiamati con altro nome da quel-*

quello espresso nella Regola. I quali Prelati quantunque non si chiamin Ministri, ma Vicarj, nel nome solamente, non nella sostanza differiscono da' Ministri; nè sarebbe stata cosa ragionevole, che appellandosi Ministri i Prelati de' Frati Conventuali, due Prelati nella medesima Provincia si dicessero Ministri, uno de' Conventuali, l' altro degli Osservanti, ma fu più convenevole, che si chiamassero con diversi nomi (*t*). Indi esorta quel Principe a non dar fede alle voci degli Emuli, che spargevano il contrario, mentre i Frati Osservanti, vivendo sotto i Vicarj, viveano secondo la Regola. Dove sono quelle parole addotte da Filalete, che *il Vicario Generale rispetto agli Osservanti era vero Generale &c.*? Non vi diss' io, che questo Scrittore procede sempre con mala fede nelle cose, che allega? Ma poichè egli mi cita Brevi per Bolle, e sogni per verità, io vo' rendergli Bolle per Brevi, e verità per sogni. Oda per tanto la Bolla del medesimo Pio II, data l' istess' anno 1464, indirizzata al Vicario Generale, e a tutti i Frati dell' Osservanza, la qual comincia -- *Circa Regularis Observantiæ*, e veda la dichiarazione, che fa quel Pontefice contro le imposture sopra la detta pretesa trasgressione della Regola con queste parole -- *Con autorità Apostolica, e di certa nostra scienza interpetriamo, e dichiariamo, che avendo voluto, e decretato per certi pii, e santi rispetti la predetta Sede Apostolica, che sieno alla sopraddetta vostra Famiglia dell' Osservanza, DOPO IL GENERAL MINISTRO DI TUTTO L' ORDINE, i Vicarj Generali, e Provinciali in luogo de' Ministri; gli stessi Vicarj, che presiedono a voi, e a cui*

(t) *Fælicis recordationis Eugenius Papa Quartus, & alii subsequentes Romani Pōtifices non sine magna causa, & rationabili, Fratribus Ordinis Minorum, qui sub Regulari Observantia degunt, ut Superiores, & Prælatos suos alio nomine, quàm in eorum Regula expressum sit, nuncupatos eligere possent, concesserunt. Qui Prælati quamvis non Ministri, sed Vicarii nuncupantur, in nomine tantùm, non autem re, differunt à Ministris; neque fuisset par, cùm & Prælati Fratrum Conventualium appellentur Ministri, duos in eadem Provinsia Prælatos, alterum videlicet Conventualium, alterum de Observantia Fratrum, Ministros nūcupari; sed æquius fuit eos diversis nominibus appellari.* Litteræ Pii II ad Christianissimum Regem apud VVadingum ad ann. 1464 n. 19.

voi per debito della vostra professione ubbidite, sono veri, e indubitati Ministri vostri, e tali quali il Beato Francesco, componendo l'istessa Regola, intendeva che fossero per essere, e saranno in perpetuo fino a tanto, che la Sede Apostolica, nel cui arbitrio consiste, stabilirà allora ordinare altra cosa per altro rispetto, differenziandovi da i sopranominati solamente di nome; e questo in vigore della innanzi detta determinazione Apostolica. E indi passa a dichiarare, che i Frati della Famiglia pienamente, e interamente soddisfacevano a quel precetto della Regola -- *Comando fermamente a tutt' i Frati, che ubbidiscano a loro Ministri* [u]. Due cose degne di considerazione, e che finiscono di distruggere le chimeriche immaginazioni di Filalete, voi potete ricavare da questa Bolla. La prima è, che quì vien considerato il Ministro Generale, come Capo della Famiglia, e primo nella dilei Gerarchia; imperocchè asserendo il Pontefice, la Sede Apostolica aver dati alla Famiglia degli Osservanti, *dopo il Ministro Generale di tutto l'Ordine*, i Vicarj Generali, e Provinciali, senza dubbio dice, che il Ministro Generale era il Capo di tutti nel governo della stessa Famiglia; siccome se io dicessi per modo di esempio, che Cristo Signor nostro dopo il Romano Pontefice ha dati alla Chiesa i Vescovi delle maggiori, e delle minori Sedi, acciocchè la governassero, direi senza fallo, che il Romano Pontefice è il Supremo Capo della Chiesa, e il primo nell'ordine della sua Gerarchia. La seconda è, che i Vicarj della Famiglia erano in sostanza veri Ministri secondo l'intenzione di S. Francesco, e il prescritto della sua Regola. E l'istesso

(u) *Auctoritate Apostolica, & ex certa nostra scientia interpretamur, & declaramus, quòd cùm Sedes præfata vestræ Familiæ de Observantia*, POST GENERALEM TOTIUS ORDINIS MINISTRUM, *Generales, & Provinciales Vicarios Ministrorum loco, certis piis, & sanctis respectibus esse voluerit, & decreverit; Vicarii ipsi, qui vobis præsunt; & quibus vos ex debito professionis vestræ prædictæ obeditis, veri, & indubitati vestri Ministri, & tales quales Beatus Franciscus, Regulam ipsam condens, fore intendebat, sunt, & perpetuò erunt, quoadusque Apostolica Sedes, in cujus arbitrio consistit, aliud alio tunc respectu ordinare statuerit, differentes à prædictis solo nomine, & id ex præmissa determinatione Apostolica &c.* Bulla Pii II. *Circa Regulares* apud VVading. ad ann. 1464. n. 18. Firmamentum trium Ordinum 2. part. tractat. 1. fol. 46. col. 2.

ſo confermò ancora con ampliſſima Bolla Aleſſandro VI, la qual comincia -- *Sanctam Regularem vitam* -- data nell'anno 1493 il primo di Aprile, dove con graviſſime pene, e cenſure proibiſce i nomi ignominioſi, che gli Emuli della Famiglia davano a i Frati di lei, chiamandoli Frati della Bolla, Bizochi, e ſimili [*x*]. Dalla qual coſa conoſcerete eſſer non men lontano dal vero, che calunnioſo ciò, che Filalete dice, cioè, *che gli Oſſervanti eſcirono di Caſa de' loro Fratelli primogeniti*; che anzi gli Oſſervanti conſervarono la Caſa fabbricata da San Franceſco, la quale alcuni di queſti buoni Fratelli con ogni ſtudio proccuravano di diſtruggere. Nè io parlo così a capriccio, e per bocca mia, ma per bocca di un gran Pontefice, qual fu Lione X nella ſua Bolla di unione *Ite & vos in vineam meam*; dove aſſomigliando la Religion di San Franceſco a quella Vigna dell'Evangelio, dà molto bene a conoſcere quali ſieno ſtati i Vignajuoli fedeli, che la conſervarono, e ripararono, e quali gl' infedeli, che cercarono devaſtarla. Ma di queſto ne parleremo a ſuo luogo, e farò vedere al voſtro Adiaforo chi è uſcito di Caſa, e chi nò.

(x) Apud VVading. ad ann. 1493 n. 12.

Ma tornando al noſtro diſcorſo, diſſipate queſte nebbie del voſtro Adiaforo, reſta chiara nel ſuo lume la verità, la quale ci fa conoſcere, che la Famiglia nata, non in quanto all' Iſtituto, ma in quanto al nome, dalla Comunità Oſſervante ſecondo la forma delle ſue leggi, e non diſpenſata in comune, non fu mai ſeparata dall' unità dell' Ordine, non mai diviſa dal Capo, ed ebbe ſempre il diritto attivo, e paſſi-

vo al Generalato, ancorchè rinunciasse l'atto, per non mescolarsi co'Conventuali. Da tutte le quali cose ne siegue per necessaria conseguenza, che in Cristoforo Numaj, il quale fu Generale di tutto l'Ordine sotto la Bolla di unione di Lione X, non cominciò il Generalato nella Famiglia, ma continuò il Capo, e la Successione di San Francesco. Dopo che colui ebbe posto fine al suo lunghissimo, e molestissimo ragionare, osservando io, che i Compagni gli facevano gran plauso co'cenni, e non avendo tempo di rispondere ad una tela ordita di tante imposture, con volto brusco rivolto al vostro Oppositore; questo vuol dir, gli risposi, l'avervi dato campo di menare il Can per l'Aja a vostro modo., mentre poi non la finite più, se non quando è giunta l'ora, che io me ne torni a Casa, per fare apparire, che avete ottenuta la vittoria, con esser stato l'ultimo a ragionare: ma allo stringer de'sacchi ce ne avvedremo. Frattanto v'invito per un altro giorno ad udire la risposta de'vostri Sofismi. Così detto, mi licenziai dal Congresso, e andato a Casa, mi posi a scrivere tutto il ragionamento così, come era accaduto. Voglio però scoprirvi un segreto, che fin'ad ora per degni rispetti ho taciuto: questo è, che il vostro Oppositore scrivendo tutto quello, che dice, per prepararsi alla contesa, un suo Confidente mi fa copia, forse consentendol lui, de' suoi scritti; altramente sarebbe impossibile, che io vi potessi narrare a puntino tutti i passi, che allega. Questo dico, acciocchè voi non vi maravigliate, che io metta in carta tante cose. Tenete però in voi il segreto, e conservatevi sano di Corpo, come siete di mente.

LETTERA NONA.

Amico Cariſsimo.

E mai novella alcuna, che di voſtro piacere, e guſto ſia, io vi ho recata, penſo certamente, che tale debba eſſer quella, che oggi ſarete per ricevere da queſta mia Lettera; mentre udirete coſa, da cui, oltre il gran vantaggio, che è per ritornare alla voſtra cauſa, rimarranno fuor di modo ſcornati i voſtri Avverſarj. Sappiate adunque, che io avendo ſperimentato, che il voſtro Oppoſitore avvegnachè neſſuna coſa dica contro il voſtro Libro, che ſia di momento; nulladimeno colla ſua loquacità, e colla copia delle allegazioni va ſempre più acquiſtando credito, e ſeguaci alla ſua fallace opinione, ho penſato di metter ancor io per queſta ſtrada in riputazione la voſtra ſentenza, con amplificare le voſtre ragioni a forza di abbondanti citazioni, qualunque eſſe ſi foſſero. Perciò avendo penetrato, che da alcuni de' vo-

ſtri

ſtri ſi preparano groſſi volumi in difeſa del voſtro Libro, fatta pratica ſegreta con un di eſſi, ricordandogli il mio impegno, caldamente il pregai ad ajutarmi con qualche nuova dottrina, o pellegrina erudizione ſu queſta materia: ed egli corteſemente mi preſtò alcuni ſcritti, con patto però, che doveſſi reſtituirglieli toſto, che io gli aveſſi o letti, o copiati, i quali io come preziosa coſa con grande allegrezza portai meco. E a vero dire, gran profitto da eſſi ho fatto; imperocchè pieni ſono di ſtupendi, e rari argomenti in pruova de' voſtri *Protocolli*, del titolo della Bolla di Clemente IV, e di altre sì fatte coſe, che dal voſtro Oppoſitore ſono ſtate preſe in deriſo. Ma mentre io ſtava con ogni ſtudio attento alla copia, fui avviſato, che il voſtro Contraddittore mi attendeva al conſueto ragionamento; onde io, per non dare alcun ſoſpetto di me, mi riſolvei d'andare: e nello ſteſſo tempo mi ſovvenne un buon ripiego, per tenere a bada i voſtri Avverſarj, e farmi poi beffe di loro; e queſto fu l'infingermi quaſi perſuaſo dalle ragioni del voſtro Oppoſitore, e già vicino a cangiar ſentimento. Così adunque ravvolgendo nella mente queſto profittevole inganno, mi conduſſi dove colui colla ſolita Compagnia mi aſpettava. Al mio arrivo ſi diè fine ad ogni altro diſcorſo; e ſubito il voſtro Contraddittore mi confortò a riſpondere, ſiccome io avea promeſſo, alle coſe da lui addotte nel paſſato ragionamento. Ma io facendo ſembiante di eſſer diverſo da quel di prima, gli diſſi, che ei tiraſſe pure innanzi il ſuo diſcorſo, mentre io era diſpoſto a cedergli il Campo, ogni qualunque volta

ta ei mi avesse dimostrata la verità, che solamente cercava, e che molto di buona voglia averei abbracciata; e che però attendesse pure a quest'impresa, che io non avrei fatto, che udirlo; e se alcuna difficoltà mi si fosse presentata, ne averei cercata a lui la dichiarazione. A cotai detti stupiron tutti coloro, e credendo, che io tal fossi nell'animo, quale appariva nelle parole, incredibile allegrezza concepirono; quasi, me acquistato, avessero ottenuta compiuta vittoria. Onde il vostro Oppugnatore rassettatosi nel sembiante, poichè avea libero il Campo di scorrere, e di discorrere quanto volea, in tal guisa a favellare intraprese. Nel passato ragionamento lungamente parlai degli Osservanti della Famiglia, che viveano sotto i Vicarj; mi convien ora tener discorso degli altri Osservanti, che viveano sotto i Ministri, i quali Osservanti della Regolare Ubbidienza, ovvero Conventuali Riformati si diceano. E benchè di questi altre fiate io ve n'abbia dato qualche tocco; tuttavia per maggior intelligenza delle Bolle di Lione fa d'uopo spiegar quì con più distinzione il loro Stato, e così d'appresso il loro numero ne' tempi del medesimo Pontefice. Per ciò fare, mi varrò del testimonio di uno Scrittore di questi Osservanti, o Conventuali Riformati, il quale è il celebre Autore delle Firmamenta de' tre Ordini, o sia Frà Bonifacio di Ceva Ministro della Provincia di Francia. Il certo è, che questo Scrittore finì di scrivere nel 1511, terminando la sua Cronologìa de' Ministri Generali in Frà Filippo di Bagnacavallo, il quale appunto nel 1511 finì di vivere. Questo Scrittore adunque

que parlando di que' Frati zelanti, che non vollero abbracciare il Decreto del Concilio di Gostanza, cioè di vivere sotto la soggezion de' Vicarj, ma perseverarono sotto l' ubbidienza de' Ministri, *siccome*, dice, *molti Frati di questa Osservanza allora fecero, i quali ora quasi da per tutto moltiplicati, accrescendo ogni dì più il loro numero de i Conventi, e de' Conventuali ottimamente riformati, e avendo già più Ministri de' Suoi sopra di quelli ancora, che si debbono riformare; a poco a poco, e pacificamente riformano l' Ordine in diverse Provincie del Mondo, come è palese* [*a*]. E l' istesso dice ancora poco avanti [*b*] di quegli Osservanti, che non vollero abbracciare la Bolla di Eugenio. In somiglianti termini parla ancora l' Autore delle aggiunte singolari, risponsive al trattato del Difensorio, nelle quali, parlando di questi Osservanti soggetti a' Ministri, i quali ei dice aver seguito l' esempio di San Bernardino da Siena, che non mai separossi dalla ubbidienza de' Ministri, così favella -- *Il cui esempio i sopraddetti nostri Padri, e i loro seguaci in diverse Provincie del Mondo -- fin quì tennero fermamente, e tengono nelle Provincie di Sassonia, di Ungarìa, di San Bonaventura, di Francia, di Turogna, di Colonia, di Aquitania, e di San Lodovico, i quali già a poco a poco moltiplicandosi, meritarono avere più Ministri de i loro nelle dette Provincie, tanto sopra i suoi, quanto sopra gli altri Conventuali non ancora Riformati, e senza indebito mescolamento de i loro Osservanti, e Riformati, con grazia ancora degli stessi Conventuali, a poco a poco, e pacificamente riformano al vero i loro Conventi, e degli stessi Padri Conventuali spon-*

(a) *Prout multi Fratres Observantiæ hujusmodi ex tunc fecerunt, qui nunc quasi ubique multiplicati, & ex optimè reformatis Cōventibus, & Conventualibus numerum suum in dies augentes, & jam plures Ministros ex Suis etiam super Reformandos habentes; paulatim, & pacificè Ordinem reformant in diversis Orbis partibus, ut patet.* Firmamenta trium Ordinum par. 1. fol. 35. col. 2. à tergo.

(b) *Protegente Domino, & Beatissimo P. N. Francisco, sub Regulari Obedientia, & cura Ministrorum, & Custodum, juxta Regulæ formam, in vera, ac stricta sui Status Observantia usque in præsens perseveraverunt, & in diversis Provinciis multiplicati sunt, alios Cōventuales paulatim, & pacificè ad veram sui Status Obs[...]vantiam modis congruis secum reducentes, & reformantes.* Ibi fol. 34 col. 2 in fine.

spontaneamente riformati, *e che ardentemente*, *e fervorosamente cercano la vera Riforma*, *e giusta lor possa l' inducono*, *accrescono ogni giorno il loro numero ec.* (*c*). Il medesimo Autore rispondendo alle ragioni de' Frati della Famiglia, colle quali dimostravano di essersi legittimamente esentati dalla ubbidienza immediata de' Ministri, e massime a cagione delle molestie, e degl' impedimenti, che averebbono ricevuti, rimanendo uniti co i Conventuali, dice -- *Con esperienza certa*, *notoria*, *e provata l' istessa cosa della insufficienza*, *e nullità della cagione di queste molestie*, *e impedimenti*, *si dimostra in oltre per questo*, *che non ostante tal cagione l' istessa Regola con questo modo sotto la Regolare Ubbidienza*, *e cura de' Ministri dal principio dell' Ordine fino al presente in diverse parti del Mondo*, *ancora nelle medesime parti*, *e luoghi*, *e sotto gli stessi Ministri*, *dove*, *e da i quali gli stessi Frati della Famiglia sono esenti*, *comodamente*, *e pacificamente fu sempre osservata*, *e fino al presente si osserva strettamente*, *e secondo la verità senza tali esenzioni* (*d*): e indi a poco soggiunge, che questi Osservanti moltiplicati *già ora superano in molte Provincie i Conventuali*, *a i quali soleano esser soggetti*, *e gli reggono nell' uffizio del Ministeriato*, *e del Custodiato*, *e a poco a poco senza proprio detrimento*, *e con grazia della più sana parte della Comunità degli stessi Conventuali li riformano secondo il vero*, *e pacificamente* [*e*]. Ecco adunque che questi Osservanti viventi sotto i Ministri, e nella Comunità de' Conventuali non nacquero nuovamente nell'Ordine, ma dal principio del medesimo si conservarono sempre, ed erano da per

O tutto

(c) *Cujus ritũ, & exemplum supradicti Patres nostri, & sui sequaces in diversis Orbis Provinciis -- huc usque tenuerunt firmiter, & tenent in Provinciis Saxoniæ, Hungariæ, Sancti Bonaventuræ, Franciæ, Turoniæ, Aquitaniæ, & Sancti Ludovici -- & qui jam paulatim multiplicando plures Ministros de suis tam super suos, quàm super reliquos Conventuales non reformatos in dictis Provinciis habere meruerunt, qui sine suorum Observantium, ac Reformatorum indebita mixtione, etiam cum gratia ipsorum Conventualium, Cõventus eorum pacificè, & paulatim ad verum reformant, & ex eisdem Patribus Conventualibus spontè ad verum reformatis, & veram reformationem ardentiùs, & ferventiùs quærentibus, & pro posse inducentibus numerum suum quotidie augent.* Firmamenta trium Ordinum par. 4 fol. 167 col. 2 à tergo.

(d) *Insuper idem de insufficientia, & nullitate causa molestationis, & impedimenti hujusmodi, experientia notoria certa, & probata ostenditur per hoc, quòd ea non obstante, Regula ipsa isto modo sub regulari Obedientia, & cura Ministrorum à principio Ordinis usque in præsens in diversis Mundi partibus, & locis, & sub eisdem Mini-*

tutto moltiplicati nel tempo, che scrisse quest' Autore, cioè poco prima di Lione X. Che però avendo questi seco la Successione diretta, e il diritto attivo, e passivo al Generalato, ancora secondo il senso di Filalete, come quelli, che componevano la parte più sana della Comunità degli stessi Conventuali indivisa, essendo poi stati uniti da Lione X nel Corpo dell'Osservanza presente, hanno in esso portata la diretta Successione da San Francesco. E da ciò siegue, che la Comunità presente degli Osservanti, quando non per altro, almeno per quella parte più sana dell'antica Comunità, che in lei restò incorporata, abbia sempre avuta la diretta Successione: che è quello, che io mi proposi di provarvi in primo luogo, e che di quì a poco più chiaramente vi dimostrerò.

Tornando ora a questi Osservanti, essi erano egualmente contrarj, come altrove si è detto, a i Frati della Famiglia, che a' Frati Conventuali, che viveano colle dispense. La principal cagione, per cui si muovevano a contraddire a i Frati della Famiglia, si era, perchè pensavano, che la loro separazione da' Conventuali fosse di grave impedimento alla loro Riforma; imperocchè, separati quelli, e vivendo sotto i proprj Vicarj, non potea comodamente, e utilmente provvedersi l'Ordine di sufficienti Ministri, che potessero riformare, e ridurre alla vera Osservanza i Conventuali, che viveano secondo le dispense; mentre per tale separazione i Frati della Famiglia non concorrevano all'elezione de' Ministri delle Provincie, nè essi erano eletti al Ministeriato. Questa ragione si vede por-

stris ubi, & à quibus ipsi de Familia eximantur commodè & pacificè observata semper fuit, & usque in præsens observatur sine exemptionibus hujusmodi etiam strictè, & ad verum. Ibi fol. 177 col. 2.

(e) *Jam nunc Conventuales, quibus solebant subijci, in diversis Provinciis superant, & regunt, & in officiis Ministeriatus, & Custodiatus paulatim, & sine suo detrimento, & cum gratia sanioris partis ipsorum Conventualium ad verum, & pacificè reformant.* Ibi

portata con tutto il vigore dall' Autore delle seconde aggiunte singolari al Trattato del Difensorio, e con molta forza inculcata (*f*). E per questa stessa cagione alcuni Ministri Generali zelanti della Regola, e della Riforma de' Conventuali proccuravano con ogni studio di condurre all' ubbidienza de' Ministri i Frati della Famiglia, e unirli nella Comunità de' Conventuali, con dare a quelli sopra di questi il Ministero delle Provincie, sperando con questo mezzo riformar tutto l'Ordine; come tra gli altri si legge aver fatto per questo fine il Generale Frat' Egidio Delfini (*g*), il quale governò l'Ordine dal 1500 fino al 1505. Per queste ragioni adunque essendo molto odiosa a gli Osservanti sotto i Ministri la separazione de' Frati della Famiglia dalla Comunità de' Conventuali, si lasciavano trasportare dal loro zelo a gli eccessi, impugnandola, come contraria alla Regola, e al pubblico bene dell'Ordine. Dall'altro canto gli Osservanti della Famiglia aveano le loro ragioni, per non unirsi co' Conventuali, particolarmente nelle parti di quà da' Monti, dove essi erano potenti, e molte ricchezze, possessioni, e proprietà aveano; onde piuttosto che sperare da quest' unione la Riforma di tutto l' Ordine, ragionevolmente temeano il rilassamento, o distruggimento della propria Osservanza. Del rimanente siccome si erano ritirati da i Conventuali, e da' loro Ministri per osservare la Regola, la qual comanda, che non debbasi ubbidire a' detti Ministri in quelle cose, che sono alla stessa Regola, e all' anima contrarie; così si mostrarono sempre pronti ad unirsi con quelli, ove

(f) *Occasione hujusmodi divisionis, & exemptionis non possunt commodè, & utiliter ubique haberi sufficientes ad hoc Pralati, sive Ministri, ipsis non eligentibus, nec eligi valentibus, quorum Ministrorum opera Reformatio vera induci, & manuteneri habeat.* Firmamenta trium Ordin. par. 4 fol. 177 col. 1, & 2 à tergo.

(g) *Ad partes Hispaniæ profectus est (Ægidius Delphin) ibique gratanter à Catholico Rege, & Regina devotissimè est susceptus, quorum assistentia pro posse reformans, & veram Ordinis unionem, & Fratrum de Familia reductionem ad Obedientiam regularem desiderans, ut non solùm eorum saluti, & utilitati provideret, sed ETIAM EORUM AUXILIO cum cateris utiliùs, & commodiùs Ordinem ipsum ad verum reformare posset; plures tandem Provincias ipsorum de Familia Deum timentium ad veram obedientiam, & unionem ibi retraxit, & quatuor Ministros ex eisdem Patribus de Familia in diversis Provinciis ibidem constituit: COMMITTENS EISDEM REFORMATIONEM, ET REGIMEN OMNIUM CONVENTUALIUM in partibus illis.* Firmamenta trium Ordinum part. 1 fol. 38 col. 1 à tergo.

ove tale union si facesse senza pericolo delle loro Coscienze. Ond' è, che F. Lodovico della Torre, che fu Vicario Generale della Famiglia dal 1498 fino al 1500, nella sua Apologia dice -- *E parlando di me misero, e indegno membro di questa Osservanza, quì in Roma promisi al medesimo General Ministro, che io voleva dare al fuoco le Bolle Eugeniane, se a somiglianza di questa Osservanza volesse riformare i Conventi, cominciando ad alienare le possessioni, e le proprietà ec.. Le quali cose ove non si facciano, ogni altra Riforma sarebbe come inutile, e vana -- E l' istessa cosa dissi spesse volte al Santissimo Nostro Signore, e a' molti Signori Cardinali* [*h*]. E da questo ancora apparisce, che la separazione della Famiglia non fece in lei stabil forma di nuovo Istituto, ma fu rimedio provvisionale per assicurar le Coscienze de' Frati, finchè apparisse la Riforma di tutto l'Ordine; onde in questa separazione non perdette mai lo Jus al Ministero delle Provincie, e dell'Ordine: e però quando nelle parti di là da' Monti i Frati della Famiglia si univano co i Conventuali, non divenivano a loro soggetti, che anzi promossi, come si è detto, al Governo delle Provincie in qualità di Ministri, reggevano gli stessi Conventuali, e li riformavano, pigliando sopra di loro quel diritto, che ad essi, come Primogeniti, apparteneva sopra gli altri Fratelli, che erano deviati dalla Casa del loro Padre.

Ma se gli Osservanti, che viveano sotto i Ministri nella Comunità de' Conventuali, condotti da zelo non in tutto considerato contraddicevano a gli Osservanti della Famiglia, molto più

(h) *Et loquendo de me misero, & indigno membro in hac Observantia, hìc in Urbe promisi eidem Generali Ministro coram Socio meo, quòd volebam ponere ad ignē Eugenianas Bullas, si ad instar hujus Observantię vellet reformare Conventus, incipiendo alienare possessiones, & proprietates &c. Quæ nisi fiant, omnis alia Reformatio quasi esset frustranea -- Idem dixi sæpè SS. Domino Nostro, & multis RR. DD. Cardinalibus.* Apologia F. Ludovici à Turre. In Speculo seu Firmamen. Trium Ord. 3. part. fol. 240 col. 2.

più poi erano contrarj a gli altri Conventuali, che essi dicevano *Disformati*, riputando illecito l'uso, che questi facevano delle dispense, le quali stimavano nullamente, e surrettiziamente da loro impetrate contro la forma della Regola, e la solenne promessa fatta a Dio nella lor Professione. Vedasi sopra di ciò *il famoso Trattato delle Dispense*, scritto da F. Giovanni Perini Dottor di Parigi, Osservante sotto i Ministri. Io sarò contento di citarne solamente alcun passo. Dopo aver detto nel primo Corollario, che *non è lecito vivere a' Frati delle rendite possedute da i Conventi*, ed aver dimostrato, che *il Frate Minore vivendo delle rendite, e possessioni appropriate al Convento, vive di furto, o di rapina, perchè tali rendite sono rapina* (*i*); nel quarto Corollario così dice -- *I Frati ancora che sono, e vivono sotto la regolare Osservanza, ancorchè vivano sotto la medesima ubbidienza del Ministro Provinciale, non possono passare per cagione di rilassatezza, o con manifesto pericolo della trasgression della Regola a i Conventuali non sufficientemente riformati, e a i loro luoghi, se non con evidente pericolo della loro salute, benchè i detti Conventuali spaccino, che essi hanno Bolla di dispensazione della pecunia, e delle annue rendite* [*l*]: indi passa poi a impugnare le pretese dispense come invalide, e surrettizie. E avvertite, che questo Autore scrisse poco prima di Lione X. Ne i medesimi termini parla ancora lo Scrittor dell' Aggiunta difensiva di questo Trattato, dove ragionando di provvisioni fatte dalla Sede Apostolica particolarmente intorno a' Sindaci, acciocchè i Frati Minori con più purità potessero la Re-

(i) *Primum Corollarium, quòd de redditibus possessis à Conventibus Fratrum vivere non liceat -- Ita Frater Minor vivens de redditibus, aut possessionibus Conventus, & Conventui appropriatis vivit de furto, aut de rapina, quia tales redditus rapina sunt*. Firmamenta trium Ordinum par. 4. fol. 123 col. 2. à tergo.

(l) *Fratres etiam sub regulari* Observantia *degentes, & viventes, licèt vivant sub eadem* Obedientia *Ministri Provincialis, non possunt ad Fratres Conventuales non sufficienter reformatos, & ad eorum loca causa relaxationis, vel cum manifesto periculo transgressionis Regulæ transire, nisi cum evidenti periculo suæ salutis, quamvis dicti Conventuales jactitent se habere Bullam dispensationis pecuniarum, & redditunm annualium*. Ibi fol. 124 col. 2. à tergo.

Regola osservare, soggiunge -- *Ma tuttavia alcuni Frati, e Ministri volendo vivere più rilassatamente, e di queste tante, e sufficientissime provvisioni non contenti, ne impetrarono altre surrettiziamente più ample, e contrarie alla purità della Regola da diversi Sommi Pontefici, e particolarmente dal medesimo Martino V, Eugenio IV, Pio II, Sisto IV, e Alessandro VI, tanto per lo ricevimento delle pecunie per se stessi, o per altri, quanto delle possessioni, delle annue rendite, e delle Successioni de' Parenti de' Frati da farsi, e da esigersi indifferentemente per tali Procuratori del Papa, e della Chiesa Romana, e da convertirsi nelle necessità de' Frati -- E così sotto titolo di proprietà del Papa, e della Chiesa Romana di tali rendite, e Successioni, e delle copiose pecunie offerite, o ricevute (disprezzati in questa guisa i modi leciti di vivere, e ordinati dalla Regola) lautamente viveano; siccome ancora in molti luoghi non riformati si conosce, che vivono* [m]. Ed ecco come allora riputavasi contrario alla Regola di San Francesco non pure l'aver dominio di fondi fruttiferi, ma ancora l'aver l'uso delle annue rendite, riserbato il dominio degli Stabili alla Sede Apostolica, e si giudicavano nulle, e surrettizie tutte le dispense ottenute sopra questo particolare. Onde poco appresso il medesimo Autore fa un catalogo di tutte queste Bolle rilassative, e dispensative, tra le quali annovera ancora la supposta Bolla di Clemente IV, a cui in questi tempi, o poco prima dopo Sisto IV era stata fatta la giunta del titolo; e le chiama *surrettizie, rilassatorie, ed eccessive* (n), *le quali come false, e nulle, almeno in certi passi, dove eccedono, si repudiano*, cioè dalla

[m] *Verùm aliqui Ministri, & Fratres laxiùs tunc vivere volentes, & his tantis, & sufficientissimis provisionibus non contenti, alias ampliores, & puritati Regulæ contrarias à diversis Summis Pontificibus, & præsertim ab eodem Martino V, & Eugenio IV, Pio II, Sixto IV, & Alexandro VI subreptitiè impetrarunt, tam pro receptionibus pecuniarũ per se ipsos, & per alios, quàm pro receptionibus possessionum, atque annualium redditũum, & Successionibus Parentum Fratrum fiendis, & exigendis indifferenter per hujusmodi Procuratores Papæ, & Ecclesiæ Romanæ, & in necessitates Fratrum convertẽdis -- Et sic sub titulo proprietatis Papæ, & Ecclesiæ Romanæ ex talibus redditibus, & successionibus, aut pecuniarum oblationibus, vel receptionibus copiosis (sic cõtemptis licitis, & ordinatis per Regulam vivendi modis) opulenter vivebant, prout & adhuc in multis locis minimè reformatis multi vivere noscuntur.* Ibi fol. 128 col. 2 à tergo.

[n] *Aliæ autem concessiones, & Bullę subreptitiæ, relaxatoriæ, & excessivæ, quæ meritò velut falsæ, & nullæ, saltem in certis, ubi excedunt, repudiantur &c.* Ibi fol. 132 col. 2.

dalla più ſana parte. E queſto era allora il ſentimento comune del maggiore, e più ſano numero de' Frati di S. Franceſco, che avean zelo della Regola, qualunque forma di vivere ſi teneſſero.

Ma che ſto io a parlare de' Religioſi zelanti? Gli ſteſſi Conventuali, che uſavano le diſpenſe, conoſcevano, che il loro Stato non era così ſicuro in coſcienza, che non aveſſe biſogno o di Riforma, o di nuovo Indulto Apoſtolico. E però nelle famoſe loro Coſtituzioni Aleſſandrine, fatte nel Capitolo Generale di Terni nel 1500 ſotto il Pontificato di Aleſſandro VI al Capo 6, dopo eſſerſi proccurato di ſcuſar l'annue rendite con queſta inſuſſiſtente ragione, che potendole il Papa a ſuo piacimento torre a i Frati, e darle altrui, per cagione di eſſe quelli non viveano contro la purità della Regola; conoſcendoſi tuttavia la fievolezza di queſto motivo ſi ſoggiunge -- *Con tutto ciò fino a tanto almeno, che queſta coſa ſia meglio conſultata da quelli, che ſtimano non ſi poter fare altrimenti, per diſpenſazione, o dichiarazione di Noſtro Signore Aleſſandro VI ſieno ſuppliti i difetti, ſe alcuni ſono, che ſarebbono a ſcrupolo delle coſcienze, acciocchè non periſca tanta moltitudine* [o]. E poco dopo parlandoſi di queſta, come ivi ſi chiama, o diſpenſazione, o modificazione intorno alle annue rendite, ſi fa queſta dichiarazione, o limitazione: *Il Capitolo Generale intende, che la predetta modificazione duri ſin tanto, che altra coſa per il Capitolo Generale, o per la Sede Apoſtolica ſarà determinata, o fino a tanto, che apparirà l'unione, o la Riforma univerſal dell' Ordine* (p). Ma ſe l'uſo dell' annue rendite era ſtato conceduto

(o) *Tamen ex diſpenſatione, vel declaratione S. D. N. Alexandri Sexti ſaltem quousque res iſta melius conſultabitur ab his, qui aliter fieri non poſſe exiſtimant, omnes defectus, ſi qui ſunt, qui ad ſcrupulum conſcientiæ facerent, ſuppleantur, ne tanta pereat multitudo.* Conſtitutiones Alexandrinæ cap. 6 in Chronolog. Seraph. Ordinis pag. 170 col. 2.

(p) *Prædictam modificationem Generale Capitulum eouſque durare intendit, quouſque aliud per Generale Capitulum, & Sedem Apoſtolicam fuerit determinatum, vel quouſque univerſalis Reformatio Ordinis, vel unio apparebit.* Ibi pag. 171 col. 2.

ceduto loro da Clemente IV 235 anni prima; se l'avea richiesto, e impetrato San Bonaventura; se era stato canonizato dal tempo, confermato dalle concessioni Apostoliche, che bisogno aveano in questo Capitolo di nuova dispensazione, o dichiarazione del Papa, per torre gli scrupoli delle Coscienze? E qual timore panico poteano avere, che per cagione di queste rendite fosse per perire tanta moltitudine di Frati, che le usava, ove il Pontefice non avesse supplito a i difetti di questa legge, che le concede, se già il loro uso era stato più Secoli prima legittimato, e secondo Filalete, quando sia riserbato il dominio alla Chiesa Romana, non è contrario alla purità della Regola? Di più, se queste pretese dispense intorno a i Beni, e comodi temporali aveano già fatto Stato quieto, sicuro, e stabile ne' PP. Conventuali, per qual cagione ammettendosi in questi Statuti gli averi, e rendite annuali, si dichiara esser questa una modificazione provvisionale, e durevole solamente sino al nuovo Capitolo, o sino a tanto che appaja l'unione, o la Riforma dell' Ordine? Ma chi seriamente vorrà considerar queste cose, conoscerà, che lo Stato de' PP. Conventuali privilegiati prima di Lione X era istabile, e fluttuante, e che le dispense da loro impetrate sopra i Beni, e comodi temporali vietati dalla Regola non davano certa forma al loro Istituto; ma eran rimedj, e provvisioni temporanee, espresse più dalla necessità, che dalla ragione, e durevoli sin tanto, che l'Ordine interamente si riformasse. E in fatti queste rilassazioni, o modificazioni degli Statuti Alessandrini furono abolite,

lite, e rivocate negli Statuti seguenti dopo il 1506; imperocchè desiderando ardentemente Giulio II la riformazione dell' Ordine, convocò in Roma nell'anno predetto 1506 un Capitolo Generalissimo di tutti gli Osservanti, e di tutti i Conventuali, commettendone la Presidenza a i Cardinali Domenico Grimani, Protettor dell' Ordine, e a Marco di Sinigaglia, e deputandoli Commissarj Apostolici, e Riformatori. In questo Capitolo per comandamento de' due nominati Cardinali apostolici Delegati, e per consenso di tutti i Capitolari fu ordinato, che il General Ministro nuovamente eletto, cioè Frà Rinaldo Graziano di Cotignola insieme con altri Padri gravi di sperienza, di zelo, e di dottrina formasse un corpo di Leggi, e di Statuti, da osservarsi da tutti i Frati per una general Riforma, tratti da gli Statuti antichi dell' Ordine, e accomodati allo Stato d' allora, con risecare le cose superflue; *siccome fu fatto non solo per autorità del detto Capitolo Generalissimo, ma ancora per speciale autorità, e commissione Apostolica dal medesimo Generale, e dal detto Reverendissimo Protettore dell' Ordine, utilmente, e prontamente* [q]. In questi Statuti adunque, che pòsson vedersi appresso l' Autore delle Firmamenta Cap. 4. tit. 3. *de limitatione potestatis Procuratorum, & recursus Fratrum ad eos*, si vieta a' Sindaci, o Proccuratori de' Frati il ricever a nome di quelli con autorità della Chiesa Romana Beni temporali per modo di possessione, di entrate, e di successione; ma solamente si concede loro il ricever tali Beni per modo di limosina, da spendersi, impiegarsi, o convertirsi a tempo nel-

(q) Firmamenta trium Ordin. part. 1 fol. 59 col. 1.

 le

le necessità de' Conventi, e de' Frati [*r*]. E nel capo 6. tit. 19. *de annuis possessionibus, redditibus, & aliis prohibitis non habendis*, si proibisce rigorosamente a i Frati il ricevere o per se, o per altri qualunque cosa, che abbia ragione di rendita, o di entrata fissa, e perpetua [*s*]. In vigore adunque di queste Costituzioni, formate con autorità Apostolica, e pubblicate a tutto l'Ordine dal General Ministro F. Rinaldo Graziano furono rivocate le dispense rilassative intorno alla Povertà prescritta dalla Regola, come afferma l' Autore delle Firmamenta [*t*]. Ma quantunque elleno fossero abbracciate da tutti gli Osservanti, che ubbidivano a i Ministri, e da un gran numero di altri Conventuali, che per mezzo di queste si ridussero alla primiera forma dell' Ordine; tuttavia molti altri seguirono a valersi delle loro dispense.

Tutto questo ho io voluto dire, per dimostrare, che lo Stato de' PP. Conventuali dispensati, prima de' tempi di Lione X, non avea certa, e stabil forma, nè fu riputato sicuro. Anzi non mancò chi scrisse, *che Martino V male informato concedè surrettiziamente*, che i Sindaci, o Procuratori de' Conventi potessero ricevere, e tenere in nome della Chiesa Romana Beni immobili fruttiferi di qualsivoglia sorta, e condizione; *non distinguendo tra modo, e modo di ricevere, e ritenere, nè tra uso lecito, e illecito a' Frati secondo la Regola, e le dichiarazioni Apostoliche, anzi eccedette, e rilassò sotto titolo di proprietà della Chiesa Romana ec.* [*u*]: *Che Pio II, ed Eugenio IV male informati concederono surrettiziamente molte cose impertinenti contro la purità della Re-*

[r] Ibi par. 3 fol. 10. col. 2 à tergo.

(s) Ibi fol. 20 col. 1.

(t) Firmamenta trium Ordinum part. 2 tract. 1 fol. 64 col. 1, & 2.

(u) *Martinus Papa V etiã tunc, ut creditur, malè informatus concedit subreptitiè &c. -- non discernens inter modum, & modum recipiendi, & retinendi, nec inter usum Fratribus licitum; & illicitum ex Regula -- imò excedit, & relaxat sub titulo proprietatis Ecclesiæ Romanæ &c.* Specul. Min., seu Firmament. Trium Ordin. tractatu 1. fol. 64 col. 1. à tergo.

Regola, *e contro le Costituzioni di Martino Papa V*, *le quali cose non possono lecitamente usare i Frati Minori* (*x*). E sopra di ciò scrisse ancora un dotto Trattato il Maestro F. Giovanni Perini, sostenendo, che i Frati Minori non potevano valersi lecitamente di tali dispense, come contrarie al voto solenne della lor Professione (*y*). Ma concedasi pure, che tutte le dispense prima di Lione X fossero legittimamente impetrate, come io di buona voglia concedo, e ammettasi ancora, che avendo il Romano Pontefice podestà non pure di mutare, ed alterare, ma ancora di distruggere la Regola, e la Religion de' Minori, avendo l' uno, e l' altro il Santo Fondatore soggettati alla Sede Apostolica, per onesta, e ragionevol cagione rilasciasse la stessa Regola con queste dispense, e legittimamente liberasse i Frati dall' obbligo di osservarla nel suo rigore; tuttavia, per valermi della frase di Filalete, non può fare un Papa ciò, che non può fare Dio stesso, cioè non può fare, che dispensando ne' precetti essenziali della Regola, e particolarmente nel voto capitale della Povertà Francescana, prosciogliendo i Frati dal debito di osservarla, questi medesimi Frati, che tengono queste dispense, non sieno differenti, e di una altra specie da quelli, che osservano rigorosamente, e secondo la sua forma la stessa Regola; perocchè questo sarebbe un fare, che le cose mutassero natura, e nulladimeno perseverassero nel primiero Stato: e quindi ne siegue, che i PP. Conventuali cominciassero a istituire nuova Religione sotto l' Ordine di San Francesco dal punto, che riceverono le dispense contro i

(x) *Pius II, & Eugenius IV malè informati multa impertinentia subreptitiè concedunt contra Regula puritatem, & contra Constitutiones Martini Papa V, quibus non possunt licitè uti Fratres Minores &c.* Ibidem col. 2. à tergo.

[y] Apud Firmamenta trium Ordinum part. 4. fol. 119, & seq.

 pre-

precetti della Regola. Ma poichè questo argomento sarà da me altrove più diffusamente trattato, se averò luogo di più ragionare con voi, perciò passo ad altre osservazioni.

Mentre costui si preparava a raccontare altre sue frottole, tutti coloro dell' Adunanza intenti stavano verso di me, aspettando pure, che io alcuna cosa dicessi. E a dir vero, io penava di molto in mantenermi più a lungo nella cominciata finzione; ma veggendo quelli, che io motto non facea, uno di essi rivolto al vostro Contraddittore, prima, disse, che voi entriate in altri ragionamenti, avendoci dichiarato, che nella medesima Comunità, la qual vivea sotto i Ministri, erano diversi Istituti, mentre altri erano Osservanti, altri Dispensati, cioè altri osservavano puramente la Regola di San Francesco, altri si valevano delle dispense; sarebbe molto a proposito, che voi ci spiegaste da qual di queste due parti fossero trascelti i Ministri Generali, che governarono tutto l' Ordine prima di Lione X. Non è cosa difficile, rispose allora colui, il venire in cognizione di questa cosa, quando vogliasi mirare alle opere, che molto bene possono manifestarne quale Istituto seguissero i Generali di questo grand' Ordine. Ma quì bisogna riflettere, che furono sempre due parti, e due fazioni, infra loro pugnanti, dentro quest' Ordine stesso prima di Martino V: altri furono i Zelanti, e gli Osservatori della Regola, altri i Rilassati, e i Prevaricatori della lor Professione. Dopo i tempi poi di Martino V, altri furono Osservanti, e altri Dispensati, o Privilegiati. Parlando prima del 1430, non può ne-
garsi,

garsi, che i Rilassati furono molto antichi; imperocchè cominciarono in tempo, e sotto gli occhi del Santo Fondatore, guidando la loro schiera Frat' Elia da Cortona, nè mai mancarono in avvenire: con tutto ciò per lungo tempo non poterono prender piede; perciocchè contro di essi si armarono e le leggi, e il zelo de' Superiori, che, per quanto poterono, proccurarono di esterminarli. Ma nella procella universale della Cattolica Chiesa, a cagione dello spaventevole Scisma, moltiplicarono in tanto numero, che invasero tutto l' Ordine, e disarmando il vigor delle leggi, avrebbono affatto estinto lo Spirito di San Francesco, se Dio non lo avesse conservato nel cuore di alcuni pochi Religiosi, i quali quasi in un medesimo tempo, in Italia sotto la scorta del Trinci, in Spagna sotto la guida di F. Pietro di Villacrezia, e in Francia sotto la condotta di tre altri Religiosi zelanti (z), ripararono la cadente Religione; e separandosi da i Conventi grandi, dove erano radicati gli abusi, senza separarsi dall' Ordine, si ritirarono a vita solitaria in alcune piccole Case, e Romitorj, ove conservar potessero la Regola del lor Fondatore, e gl' Istituti de' loro Maggiori (a). Alcuni di essi, non potendo soffrir le molestie, che loro davano i Rilassati, ottennero dal Concilio di Gostanza di vivere sotto i proprj Reggitori; ma altri di maggior coraggio perseverarono sotto l' ubbidienza de' Ministri, e de' Custodi, conservando, e continuando sino al tempo di Lione X, quando furono incorporati nella presente Religione degli Osservanti, quella pura osservanza, e quella forma, che

(z) Gonzaga de Origine Seraph. Relig. part. 1 pag. 7, 8, & 9.

(a) Firmamenta trium Ordinum part. 1 fol. 34 col. 1, & 2.

che cominciò dal principio dell' Ordine, e che fu data da San Francesco [*b*]. Rispondendo ora al vostro quesito dico, che dal principio dell' Ordine fino al 1430 i Superiori Generali, che governarono quest' Ordine, furono tutti zelanti, e contrarj alla fazion rilassata; tre solamente eccettuati, cioè Frat' Elia da Cortona, il quale accusato da Sant' Antonio di Padova alla presenza di Gregorio IX, e deposto dal Generalato, per cruccio di animo fuggì dall' Ordine, e morì apostata fuora di esso; Frà Gherardo Oddone, acerbamente ripreso da Alvaro Pelagio, e da Giovanni XXII rimproverato; e Frat' Antonio di Massa, il quale comechè voglia difendersi da Filalete, è certo nondimeno, che egli, *essendo molto rilassato, rilassò l' Ordine, e fu contrario a i buoni Frati, e zelatori del loro Stato -- il qual finalmente in Assisi fu privato del Generalato con modo onesto, perchè sotto di lui troppo si rilassava l' Ordine* [*c*].

Ma discorrendo poi de' Generali, che l' Ordine ressero dal 1430 fino al 1517, quando era diviso in Osservanti, e Dispensati, dico, che la maggior parte di essi Generali furono Osservanti contrarj alle dispense, e intenti a ridurre l' Ordine alla primiera Osservanza. E cominciando da Frà Guglielmo di Casale, sotto cui ebbero principio i Conventuali dispensati, egli è certo, che fu trascelto dagli Osservanti, come dimostrano le seguenti osservazioni; prima, ei fu eletto nel Capitolo Generale di Assisi, convocato da Martino V per la Riforma universale dell' Ordine, e fu eletto, perchè egli riparasse alle rilassatezze introdotte dal suo Antecessore Frat' An-

(b) *Multi Fratres, & Cōventus ejusdem Observantiæ, veri sui Status zelatores, tales exemptiones dicti Decreti Constantiensis respuentes, & sufficientissimis provisionibus suæ Regulæ contenti, sub regulari Obedientia, & cura Ministrorum remanserunt, & usque in præsens remanent, & Regulam suam puriùs servantes, & per diversas Orbis Provincias multiplicantes, & veram Regulæ Observantiam, & Obedientiam à principio Ordinis incboatam semper continuātes.* Loc. cit. col. 2.

(c) *Qui multùm relaxatus Ordinem relaxavit, & bonis Fratribus sui Status Observatoribus, & zelatoribus contrarius fuit -- Qui tandem Assisii fuit Generalatu privatus honesto modo, quia nimis Ordo sub eo relaxabatur.* Specul. Min., seu Firmamentum Trium Ord. part. 1. fol. 37. col. 1. Firmamenta Trium Ordinum pàrt. 1. fol. 34. col. 1.

Antonio di Maſſa; ſeconda, nella dilui elezione concorſero con ſommo conſenſo tutti gli Oſſervanti, così d'Italia, come delle Provincie di là da' Monti, ſperando da lui la reſtituzione dell'antica forma in tutta la Religione, e la perfetta unione di tutti i Frati; terza, eletto lui, gli Oſſervanti di là da' Monti laſciarono il reggimento de' proprj Vicarj, che aveano ottenuti dal Concilio di Goſtanza, e ſi riduſſero alla ſoggezione de' Miniſtri; quarta, il medeſimo Frà Guglielmo, appena aſſunto al Governo, aſſunſe per compagno, e riformatore San Giovanni da Capiſtrano: quinta, l'iſteſſo Guglielmo con ſolenne giuramento promiſe l' Oſſervanza delle Coſtituzioni Martiniane, formate da Giovanni da Capiſtrano, e approvate da Martino; le quali Coſtituzioni preſcrivevano l' eſatta Oſſervanza della Regola ſecondo le dichiarazioni Apoſtoliche particolarmente di Nicolao III, e di Clemente V, ſenza alcuna ſorta di diſpenſa, e furono abbracciate allora da tutto l' Ordine, rappreſentato in quel Capitolo. Tutte queſte coſe ſenza dubitazione alcuna dimoſtrano, che Frà Guglielmo di Caſale, eletto Miniſtro dell'Ordine nel 1430, non fu della fazion rilaſſata, ma del numero degli Oſſervanti. Vero è, che ſotto di lui cominciarono i PP. Conventuali; imperocchè, come altrove ſi è detto, la maggior parte de' Frati, avvezza alle rilaſſatezze, ſoffriva di mala voglia il rigor della legge, rinnovato negli Statuti Martiniani, e una gran parte de' Conventi, ritrovandoſi pieni di poſſeſſioni, e di ricchezze, non ſi potevano indurre a ſpogliarſene. Ond' è, che il Miniſtro Generale F. Guglielmo, per

per quietare i tumulti, che da per tutto sentivansi, non avendo forse tutto quello spirito, che sarebbe stato necessario in questo frangente, fu costretto a impetrare dal Papa l'assoluzione del giuramento, la mitigazione degli Statuti fatti nel Capitolo di Assisi, e per rimediare alle Coscienze de' Frati, che perivano per gli abusi, ottenere la dispensa pe' Conventi di poter aver annue rendite, riservato il dominio, e la proprietà alla Chiesa Romana: cercando per questa via di assicurar la Coscienza de' suoi Frati, con render loro lecito l'uso di quelle cose, che prima non potean ritenere, se non per abuso *. Da questo tempo adunque, cioè dall'anno 1430, in cui fu data la prima dispensa sopra la Regola di San Francesco, possono contare la loro origine i PP. Conventuali de' nostri tempi, e da Frà Guglielmo di Casale il loro primo Capo, e Ministro; imperocchè, se vorranno rivolgersi più indietro a ripeterla da più lontani tempi, non troveranno nell'Ordine de' Minori, che due generi di Frati, cioè Osservanti, e Rilassati: e non potendola vantare da quelli, i quali furono sempre nemici delle dispense, e tanto sdegno concepirono contro questa di Martino, che nell' anno seguente stimolarono il Successore, cioè Eugenio IV, a rivocarla, e ad obbligare il Generale all'osservanza del giuramento prestato nel Capitolo di Assisi [d]; converrebbe loro prender il principio da i Rilassati, i quali non discendono certamente da San Francesco, nè il loro abuso ha potuto mai fare stato di legittimo Istituto nella Religion de' Minori; bisogna dunque dire, che allora cominciarono i PP. Conven-

* NOTA.

(d) Vide Bullam Eugenii IV *Vinea Domini Sabaoth*. Apud VVading. ad ann. 1431 n. 4.

ventuali, quando principiarono ad esser leciti nell'Ordine Francescano gli averi, e le rendite. Ma comechè Guglielmo di Casale ottenesse, come presentaneo rimedio a i grandi abusi introdotti, la sopraddetta dispensa, impetrandone anche la conferma dallo stesso Eugenio IV, dopo che da lui era stata rivocata (e), e che per questa via divenisse Capo ancora di un altro nascente Istituto di Privilegiati, egli nulladimeno dimostrò in effetto, che a cercare tal provvisione non era stato indotto dal proprio genio, ma dalla necessità di riparare in qualche modo al pericolo delle anime a lui commesse; conciossiacosachè non lasciò mai in tutto il tempo del suo Governo di favorire in ogni possibil maniera gli Osservanti, tanto della Famiglia, come delle Provincie di là da Monti, cercando di accrescere il loro numero, valendosi di loro nella Riforma dell' Ordine, e dando ad essi i proprj Reggitori, come può vedersi dagli atti portati da Luca Wadingo dall' anno 1430 sino all' anno 1442. In somma *egli zelò grandissimamente la Riformazione dell' Ordine, e per quanto potè, e quelli, che potè, riformò*, come di lui narra l' Autore *delle Firmamenta* [f]. E però essendo stato questo Generale Osservante nella sua istituzione, e nel giuramento fatto dopo la sua elezione, ed avendo poi favorita l' Osservanza, e proccurata per loro mezzo la Riforma de' Conventuali dispensati, fu bensì il primo Capo di essi, ma non fu del loro numero; tanto più, che egli fu eletto prima che essi nascessero.

Non dissimile a lui fu F. Antonio de' Rusconi, Uomo di chiaro sangue, e d' illustre zelo, il

(e) Vide Bullam Eugenii IV *Monet nos* apud VVadin. Tom. 5 in Regesto Eugenii IV Bulla 25.

(f) *Hic maximè Ordinis Reformationem zelavit, & prout potuit, & quos potuit, reformavit*. Firmamenta trium Ordin. part. 1. fol. 34. col. 2. à tergo.

il quale benchè non fosse Osservante della Famiglia, fu però Osservante tra i Conventuali, e perciò in lui più, che in F. Alberto da Sartiano concorse San Bernardino da Siena, per eleggerlo Ministro dell' Ordine; acciocchè, come Uomo di mezzo tra i Conventuali, e i Frati della Famiglia, fosse ugualmente da entrambe le parti amato, e riverito (*g*). Ed egli corrispose ottimamente all' espettazione, attendendo all' aumento degli Osservanti, e alla Riforma de' Conventuali. A quelli diede due Vicarj, o Commissarj Generali, uno di là da' Monti, l'altro nelle parti Cismontane, acciocchè li governassero; e prescrisse a questi zelantissime Leggi, a norma delle quali si riformassero, e abbandonato il rimedio provvisionale delle dispense, si riducessero alla vera forma dell' Ordine (*h*). Le Opere ancora di F. Jacopo Mozanica, eletto Generale nel Capitolo celebrato in Bologna l'anno 1454, dimostrano, che egli era Osservante, e Zelatore della Riforma de' Conventuali. *Egli fece molte oneste, e religiose ordinazioni, e riformazioni per l'osservanza della Regola -- comandando strettamente per Santa Ubbidienza, che da tutti fossero osservati gli Statuti de' suoi Predecessori, cioè di Benedetto XII* (s' intende, confermati da quel Pontefice) *di Guglielmo Farinerio, e del Maestro Antonio de' Rusconi; e che almeno una volta il Mese si leggessero interamente sotto pena della deposizione dagli Uffizj....* (*i*). Ma è certo, che le Costituzioni Farinerie, come altrove si è considerato, prescrivono la pura osservanza della Regola, massime intorno alla Povertà in comune, come oggi si tiene dagli Os-

(g) Firmamenta trium Ordin. part. 1. fol. 35. col. 1.

(h) Ibi.

(i) *Hic Generalis plures honestas, & religiosas ordinationes, atque reformationes -- pro Regula, & honestatis observantia edidit -- districtè pracipiens per Sanctam Obedientiam Prædecessorum suorum Statuta, videlicet Benedicti XII, Guillelmi Farinerii, & Magistri Antonii de Rusconibus ab omnibus servari; & ad minus semel in mense per integrum legi sub pœna depositionis Officiorum* Firmamenta cit. part. 1. fol. 36. col. 1.

Osservanti, e da' Cappuccini. In questo numero ancora de' Generali osservatori, e zelanti potrebbe giustamente annoverarsi Frà Sansone di Brescia, il quale governò l'Ordine oltre lo spazio di ventiquattro anni, se per esser paruto poco amorevole agli Osservanti, non avesse lasciata varia opinione di se. Egli è certo però, che nel Capitolo Generale, da lui tenuto in Cremona nell'anno 1488, veggendo, che i Conventuali givano ogni giorno di male in peggio [parlo per bocca di altri, e intendo di non offendere la dovuta riverenza] piangendo amaramente innanzi a tutta l'Adunanza capitolare gli abusi, e il corrotto costume de' suoi Frati, forte lagnossi, essere in loro spenta la Santità, e la Dottrina (*l*). Onde nel medesimo Capitolo molte rigorose, e sante leggi stabilì, per riformare gli abusi de' Conventuali non riformati [*m*]. Nessuno però quanto F. Egidio Delfini, il quale eletto Ministro dell' Ordine nell' anno 1500 lo governò per cinque anni, mostrò più zelo per l'Osservanza della Regola, e nessuno più di lui attese con tanto studio, e ardore a riformare i Conventuali, e ridurli alla vera forma dell' Istituto Francescano. Egli osservantissimo in se medesimo, e zelantissimo della Povertà visitò l'Ordine per lunghissimi, e faticosi viaggi, *camminando sempre a piè ignudi co' Zoccoli -- semper nudis pedibus cum Soccalis humiliter incedendo* (*n*). In Spagna indusse molte Provincie della Famiglia a lasciare i Vicarj, e a sottoporsi alla ubbidienza immediata de' Ministri, dando a i Frati Osservanti il Ministero delle Provincie medesime, e costituendoli Superiori de' Conventuali; accioc-

 chè

(l) *Hic in Capitulo Generali Cremona celebrato attendens, qualiter semper in pejus Fratres Conventuales laxabantur, & declinabant, Studia quoque Ordinis minuebantur, ingemiscens coram toto Capitulo -- Heu, inquit, Patres, & Fratres! Olim in Ordine nostro multis temporibus solebat esse, & dominari vera Conscientia; tandem intrante, & regnante Scientia, paulatim dimissa est prima sillaba, videlicet* Con *& solùm remansit quod sequitur, videlicet* Scientia. *Nunc verò Fratrum malitia, & negligentia deperit & secunda sillaba, videlicet* Sci, *quia Scientia, & Studia deperiunt in Ordine, & solùm remanet nunc quod sequitur in dicto vocabulo, videlicet* Entia; *quia Fratres moderni tamquam lapidei, bestiales, & mali sine Conscientia, & sine Scientia remanent velut entia Bruta &c.* Firmamenta trium Ordin. part. 1. fol. 37. col. 2.

(m) Ibi.

(n) Firmamenta trium Ordin. part. 1. fol. 38. col. 1. à tergo.

chè li riduceſſero all' oſſervanza pura della Regola (*o*). Congregò nella Provincia di Francia il Capitolo Generale, *il qual ei chiamò il primo Capitolo de' Riformati, volendo, che i principali Uffiziali del medeſimo Capitolo foſſero de' Riformati dell' Oſſervanza Regolare; dove fu pubblicamente letto il Breve di Giulio II, col quale comandava ſotto gravi pene, e cenſure, che ſi faceſſe da per tutto la vera Riforma dell' Ordine* (*p*). Ma mentre il zelante Generale ſi affaticava in queſt' opera ſanta, e ritornato in Roma avea proccurato, che Giulio II Sommo Pontefice con ſue Lettere Apoſtoliche convocaſſe nell' Alma Città un Capitolo Generaliſſimo di tutti gli Oſſervanti, e di tutti i Conventuali, per iſtabilire in eſſo la perfetta unione di tutto il Corpo, e la Riforma di tutti i membri, che aveano biſogno di riformarſi, *fu da molti Frati Conventuali, che non volevano riformarſi, falſamente accuſato, come perturbatore, e diſtruttore dell' Ordine*. Per la qual coſa il Pontefice coſtituì Commiſſarj Apoſtolici, e Preſidenti del Capitolo due Cardinali di S. R. C., cioè il Cardinal Grimani Protettore, e il Cardinal di Sinigaglia; *E così gagliardamente ſollecitando, e proccurando i detti Miniſtri Conventuali rilaſſati, e altri, che non voleano riformarſi, il buon Generale fu in quel Capitolo depoſto dall' uffizio del Generalato, e in queſta guiſa rimaſe frodato del ſuo ſanto proponimento, ma non del merito* (*q*). Ma nulladimeno il Succeſsore di lui F. Rinaldo Graziano, aſſunto al Governo dell' Ordine nel 1506, atteſe, quanto potè, a riformare i Conventuali; e per indurre tra eſſi queſta Riforma, proccurò di ridurre all' ubbidienza de' Mi-

(o) Ibi.

(p) *Hic etiam Generalis anno 1503 in Pentecoſte Capitulum Generale in Conventu Trecenſi Provincia Francia cum omni religioſitate celebravit. Quod & Capitulum primum Reformatorum eſſe dixit, volens, ut principales Officiarii dicti Capituli eſſent de Reformatis Obſervantia Regularis; ubi & Breve Sanctiſſimi Domini Noſtri Julii II publicè lectum fuit, quo vera Ordinis Reformatio ubique fieri mandabat ſub gravibus cenſuris, & pœnis*. Ibi fol. 39. col. 1.

(q) *A multis Fratribus Conventualibus reformari nolentibus falsò accuſatus &c. Et ita dictis relaxatis Conventualibus Miniſtris, & aliis reformari nolentibus inſtanter procurantibus, & ſollicitantibus ab officio Generalatus abſolutus illic fuit, & ſic à ſuo ſancto propoſito, non tamen à merito, tunc fraudatus fuit.* Firmamenta Trium Ordin. part. 1. fol. 38. col. 2. à tergo.

Miniſtri molti Frati della Famiglia, acciocchè col loro eſempio ſerviſſero a quelli di ſcorta nell' oſſervanza della Regola [r]. Promoſſo F. Rinaldo all' Arciveſcovado di Raguſa, F. Filippo di Bagnacavallo, che gli ſuccedè nel Miniſtero nell' anno 1510, *mentre efficacemente deſiderava la Riformazione dell' Ordine, e proponeva d' indurla, fu prevenuto dalla morte*, paſſando da queſta mortal vita in Roma a 10. di Settembre nel 1511 (s). Quì finiſce la Cronologìa de' Miniſtri Generali lo Scrittore *del Memoriale dell' Ordine de' Minori* appreſſo l' Autore delle Firmamenta. Ma è ben ſentire, com' egli conclude queſt' Operetta, così dicendo -- *Ed ora, trovandoſi l' Ordine privo di tanto ſuo Padre, e Paſtore, biſogna inſiſtere con continue preghiere al Signore, e al Santiſſimo Padre noſtro Franceſco, acciocchè ſi degni provvederci d' un vero Vicario, e Succeſſore di un tanto Padre, cioè dell' iſteſſo San Franceſco, il quale voglia, e poſſa veracemente riformare, unire, e pacificare il medeſimo Ordine* [t]. Il buon deſiderio di queſto zelante Scrittore fu poco dopo adempiuto, quando Lione X unendo in un Corpo tutti i veri oſſervatori della Regola di San Franceſco, che tenevano per non mai interrotta diſcendenza la forma del vivere da quel Santo iſtituita, diede a queſto Corpo unito un Capo in tutto ſimile a' membri, in cui continuaſſe la Succeſſione di San Franceſco; ſeparando da eſſa i Conventuali, a cui diede un altro Capo del proprio Iſtituto, ſoggetto per altro a quello, che nel primo, e principal Corpo teneva le veci di San Franceſco, come Miniſtro Generale di tutto l' Ordine de' Minori; acciocchè

(r) Ibi fol. 39. col. 1., & 2.

[s] *Hic Generalis Reformationem Ordinis efficaciter deſiderabat, & inducere proponebat, ſed morte praeventus eſt*. Ibi fol. 39. col. 2. in fine.

(t) *Et nunc Ordine tanto ſuo Patre, & Paſtore orbato, Orationibus ad Dominum, & Sanctiſſimum Patrem noſtrum Franciſcum inſtandum eſt, ut verum tanti Patris ipſius Franciſci Vicarium, ſive Succeſſorem, qui Ordinem ipſum veraciter reformare, unire, & pacificare velit, & poſſit, nobis providere dignetur*. Ibi fol. 39. col. 2. à tergo.

chè per via di questa soggezione non si staccassero affatto dall' unità dell' Ordine, e non si estinguesse affatto in loro ogni apparenza di Successione, se in tutto, e per tutto fossero rimasti staccati dal vero Capo, Vicario, e Successore di San Francesco.

Essendo ormai giunti alle famose Bolle di Lione X, alle quali è convenuto apparecchiarci colle premesse dottrine, e osservazioni; poichè di questo gran Pontefice alcuni a torto si lagnano, quasi egli inconsideratamente spogliasse i Conventuali delle loro prerogative, e ne investisse gli Osservanti, fa d' uopo brevemente dimostrare con quanta necessità, ragione, e giustizia operasse questo Pontefice. E primieramente non potrà mai negar Filalete, che molto tempo prima di Lion X quest' unione in un solo Corpo di tutti i membri sani, che erano divisi in più Corpi sotto un medesimo Capo, fu non solamente cercata da tutti i Frati zelanti, ma ancora da molti Principi Cattolici, e per così dire da tutto il Mondo, e con gran sollecitudine fu proccurata da molti Romani Pontefici Calisto III, Pio II, Alessandro VI, e Giulio II, i quali convocarono più Capitoli Generalissimi degli Osservanti della Famiglia, e de' Conventuali per stabilirla; ma poichè non fu trovato il vero mezzo, andò in vano il loro pio disegno. Conciossiachè l'unire gli Osservanti della Famiglia co' Conventuali, perseverando questi nello Stato delle loro dispense, era cosa impossibile; mentre i Frati della Famiglia, gelosi della loro Coscienza, sapendo dall'un canto esser precetto di Regola, che i Frati sono tenuti ad abbandona-

donare que' Conventi, e que' luoghi, ove non possono spiritualmente la stessa Regola osservare, e sapendo dall'altro, che per dichiarazione Apostolica, e per insegnamento de' loro Maggiori non può la Regola osservarsi spiritualmente in que' Conventi, dove per cagione delle rendite, e degli averi, e di altre proprietà comuni, e particolari rimane violata la Serafica Povertà, tanto aborrivano quest' unione co' Conventuali, che per non mescolarsi con esso loro rinunciarono spontaneamente alle voci attiva, e passiva al Generalato, contenti de' loro Vicarj. E però nel Capitolo Generalissimo, tenuto in Roma sotto Giulio II nell' anno 1506, essendo presenti i Vicarj Generali, e Provinciali della Famiglia co' Ministri de' Conventuali, essendo stata offerita a quelli da i due nominati Cardinali Commissarj Apostolici la libertà, e la facoltà di dar le loro voci nella elezione del Ministro Generale, umilmente le ricusarono, e paghi delle loro provvisioni stimarono doversi astener da quest' atto (*u*). La qual cosa chiaramente dimostra, che essi non perdettero mai il diritto all'elezione del Generale; ma si astennero dall' atto, per provvedere alle loro Coscienze. Non erano in questo pericolo gli Osservanti sotto i Ministri; imperocchè avendo molti Conventi, e le intere Provincie del loro partito, e tenendo essi il Ministero delle Provincie medesime superavano in parecchi luoghi il numero de' Conventuali, co' quali benchè fossero uniti in quanto alla forma del Governo, erano però separati quanto all' Istituto del vivere. Veggendo adunque, che non era sperabile l'unione de' Frati

(u) *In qua electione publicè à prædictis Reverendissimis Cardinalibus Commissariis præsentata fuit libertas, sive facultas eligendi eum cæteris ipsius Ordinis Ministris, Reverendis Patribus Vicariis Generalibus, & Provincialibus de Familia ibidem existentibus, quod tamen facere renuerunt suis provisionibus magis contenti.* Firmamenta trium Ordinum part. 1 fol. 39 col. 1.

Frati della Famiglia co' Frati della Conventualità, qualora non si fosse in questa restituita la vera, e antica forma dell' Ordine Francescano, si applicarono seriamente i Romani Pontefici alla loro Riformazione. E particolarmente Alessandro VI, Pontefice non difficile, e scrupoloso, ma piuttosto di facile, e condescendevol natura, il quale con due Lettere Apostoliche piene di gravissimi sentimenti, ed anche di risentite minacce, l' una in data de' 15 Settembre dell' anno 1500, l' altra in data de' 24 Settembre del 1501, comandò, ed ingiunse la Riforma de' Conventuali, così dicendo nella prima Lettera -- *Da diverse parti del Mondo, e da molti Principi sono a noi portate grandi querele della ..... Vita de' Frati Conventuali dell' Ordine de' Minori, di modo che se essi non la mutano in meglio, siamo costretti per lo ministerò del nostro Uffizio Pastorale provvedere opportunamente sopra di ciò, ed essi discacciati, dare le loro Case a i Frati dello stesso Ordine, chiamati dell' Osservanza &c.* [x]; e nell' altra dando principio in questa guisa -- *Siamo ogni giorno pulsati da assidue querele di molti Principi, e Comunità, che istantemente, e continuamente ci chieggono, acciochè per cagione della Vita...... di molti Frati del vostro Ordine, totalmente aliena dalla Religione, che essi in cattivo esempio, e scandalo de' Laici svergognano, comandiamo, che sieno riformati i vostri Conventi, e li riduciamo seconsdo gl' Istituti de' Frati chiamati dell' Osservanza alla Vita regolare de' medesimi Frati* (*y*). Dal che apparisce, che le premure de' Sommi Pontefici erano sollecitate dalle istanze de' Principi Cattolici. Ma benchè sotto questo Pontefice fosse da

PP.

(x) *Ex diversis Mundi partibus, & à multis Principibus magna ad nos afferuntur querela de ...... Vita Fratrum Conventualiũ Ordinis Minorum; ita quod, nisi illam in melius commutent, cogamur pro Pastoralis Officii ministerio desuper opportunè providere, & eorum Domos, ipsis expulsis, Fratribus ejusdem Ordinis, de Observantia nuncupatis, tradere.* Apud Speculum Min., seu Firmament. trium Ordin. par. 2. Tract. 1. fol. 59. col. 1.

(y) *Pulsamur quotidie assiduis querelis quamplurium Principum, & Cõmunitatum instanter continuè à nobis petentium, ut propter Vitã .... multorum Fratrum Ordinis vestri, alienam penitus à Religione, quam ipsi in malum exemplum, & scandalum Laicorum dehonestant, Conventus vestros reformari mandaremus, & illos juxta Instituta Fratrũ de Observantia nuncupatorum ad Regularem Vitam eorumdem Fratrum redigamus.* Ibi col. 2.

PP. Conventuali, raunati nel Capitolo Generale di Terni, proccurata la riformazione del loro Istituto per mezzo delle Costituzioni Alessandrine, non ebbero però queste tutto quel buon successo, che si aspettava. E però sotto Giulio II., che desiderava anche egli ardentemente questa Riforma, furono fatte altre leggi più strette, pubblicate, come si è detto, dal General Rinaldo Graziano. Ma non potendosi indurre i PP. Conventuali ad abbracciare, almeno universalmente, questa Riforma; asceso al Trono del Vaticano Lione X, e trovando tanta divisione, e diversità di membri tra loro discordi in un medesimo Ordine, tra le molte cure del suo Pontificato attese singolarmente a questa, di unire in un solo indiviso Corpo uniforme tutti questi membri, con restituire in essi il vero Istituto di San Francesco, e continuare in lui solamente la Successione del Capo, che fosse simile a' membri stessi.

A questa risoluzione fu condotto Lione non pur dal suo zelo, e dalla sua divozione verso l'Ordine Francescano; ma molto più ancora dalle istanze continue di tutto il Mondo Cattolico, il quale non potea più comportare questa diversità dentro un medesimo Corpo, la quale era cagione d'infinite dissenzioni, e discordie: come attesta l'istesso Pontefice nella medesima Bolla di unione *Ite & vos*, dove dice -- *Non meno siamo provocati* (a stabilir quest' unione) *dalle continue pie suppliche, e preghiere de' Principi Cristiani, particolarmente de' Carissimi in Cristo nostri Figliuoli Massimiliano Imperador eletto, e Francesco Cristianissimo de' Franchi, e Carlo Cattolico delle Spagne, Arrigo Ottavo d'Inghilterra, Emma-*

manuelle di Portogallo, e d'Algarbia, Lodovico di Ungarla, e di Boemia, Sigismondo di Polonia, e Cristerno di Dacia Regi illustri, e in oltre di alcuni altri Principi, Duchi, Conti, Popoli, e Comunitadi ec. [a] Dal che si conosce con quanta giustizia, e ragione procedesse il Pontefice a questa risoluzione, che era fatta impegno di tutto il Mondo Cattolico. Volendo adunque condurre a fine un così santo disegno nell'anno 1516, per un Breve, che comincia -- *Romanum Pontificem* -- intimò il Capitolo Generalissimo, per celebrarsi l'anno vegnente nel Convento di Araceli, convocando insieme con tutti i Ministri de' Conventuali tutti i Vicarj Generali, e Provinciali della Famiglia, così di là, come di quà da' Monti [b]; come ancora i Custodi, e Discreti, e tutti quelli, cui apparteneva il suffragio ne' Capitoli, per istabilire di comun consenso la bramata unione. Chiamò ancora tutte le Congregazioni degli Amadei, Clareni, del Santo Evangelio, ed altre, che militavano sotto l'Ordine Francescano; volendo, che ancora queste, abbandonata la diversità de' nomi, e degli Istituti, si unissero in un sol Corpo indiviso, e per così dire omogeneo. Raunati nel tempo, e nel luogo prefisso tutti i Frati sopranominati, considerato, e consultato l'affare maturamente dagli Osservanti delle due Famiglie, di concorde volere pregarono il Papa, e i Cardinali, acciocchè li lasciassero colle loro provvisioni, nè li obbligassero alla società, ed unione di quelli, che essi riputavano essersi apertamente discostati dalla Regola. Ed essendo stato loro opposto, che secondo il prescritto della medesima Re-

(a) *Nec minus continuis Principum Christianorum, præsertim charissimorum in Christo Filiorum Maximiliani Imperatoris electi, & Fräcisci Christianissimi Francorum, ac Caroli Catholici Hispaniarum, Henrici VIII Angliæ, & Emanuelis Portugalliæ, & Algarbiorum, & Ludovici Hungariæ, & Bohemiæ, ac Sigismundi Poloniæ, necnon Christerni Daciæ Regum illustrium; necnon nonnullorum Principum aliorum, Ducum, Comitum, Populorum, & Communitatum piis provocamur supplicationibus, & precibus, quibus pro pacandis hujusmodi divisionibus in Ordine D. Francisci exortis, non cessant usque hodie apud nos postulare.* Leon. X Const., seu Bulla unionis *Ite & vos*. Apud VVading. ad ann. 1517. n. 23.

(b) Apud VVadingum ad ann. 1516 n. 49 Tom. 8.

Regola erano tenuti a convenire co' loro Fratelli sotto un medesimo Capo, risposero, che ciò volentieri farebbono, quando gli altri componessero la loro vita alla norma della Regola, il Capo fosse conforme a i membri, e che in tutti questi si osservasse un medesimo Istituto, e una stessa ragione di vivere (c). Chiamati i PP. Conventuali, acciocchè spiegassero sopra tal cosa il loro sentimento, chiesto tempo a deliberare, finalmente risposero, che essi riprovavano quest' unione, qualora per abbracciarla convenisse loro spogliarsi de' Privilegj, che aveano ottenuti da' Romani Pontefici sopra i Beni temporali, e costretti fossero a riformarsi (d): e benchè caldamente confortati, ed ammoniti fossero dal Pontefice, acciocchè *lasciate le proprietà, le possessioni, e le altre cose, che direttamente militavano contro i precetti della Regola*, si riformassero cogli altri, e convenissero a celebrar l' elezione del Ministro Generale; essi tuttavia *costantemente rigettarono questa proposta*, come attesta il medesimo Lione nella Bolla *Celebrato nuper* -- (e). Per la qual cosa esclusi dall' elezione del Ministro Generale, e separati dall' unione degli altri membri, ordinò il Pontefice, che uniti insieme tutti gli osservatori della Regola in un Corpo, tanto quelli, che viveano sotto i Ministri nella Comunità de' Conventuali, quanto quelli, che erano soggetti a' Vicarj nella Comunità della Famiglia, e tutte ancora le altre piccole Congregazioni, che senza dispense osservavano puramente la Regola., da questi soli si celebrasse l' elezione del Ministro Generale. Indi per stabilire ritamente questa unione,

(c) VVadingus ad ann. 1517 n. 20.

(d) VVadingus ibi.

(e) Constitut. Leonis X *Celebrato nuper* In Chronolog. Seraph. Ord. P. Michaelis Angeli à Neapoli pag. 232 col. 2, & seq.

ne, e incorporazione, costituì Presidenti del Capitolo tre Cardinali di Santa Romana Chiesa, cioè Domenico Grimani Vescovo di Porto, e Protettor dell'Ordine, Pietro degli Accolti del titolo di Sant' Eusebio, e Lorenzo Pucci del titolo de' Santi quattro Coronati; i quali presedendo nel Capitolo, prima di venire all' elezione, innanzi a tutti i Vocali raunati fu pubblicata la famosa Bolla di unione *Ite & vos* [f].

Ma poichè in questa Bolla si fa sovente menzione de i *Riformati*, i quali erano propriamente gli Osservanti sotto i Ministri, e con questo vocabolo vengono ancora divisati gli Osservanti sotto i Vicarj, conviene osservare, che questo nome di *Riforma* può prendersi in due maniere, cioè propriamente, e impropriamente. Nel primo senso significa restituzione di cosa alla primiera sua forma; e in questa guisa si usa il nome *Riformare* nella legge *Omnes Cod. de operib. pubb.*, dove si ordina, che se le opere pubbliche dentro lo spazio di quindici anni rovinano, sieno obbligati gli Artefici a proprie spese a *riformarle*, cioè a ridurle alla forma primiera, come spiega Budeo: e secondo questa significazione fu usato da Ovidio nell' 11. delle Metamorfosi (g) il verbo *riformare*, cioè per ridurre una cosa all'esser di prima. Secondo un tal senso adunque *Riformati* poteano chiamarsi gli Osservanti così sotto i Ministri, come sotto i Vicarj; imperocchè essi aveano restituita, e continuavano nell'Ordine Minoritico la vera, e primiera forma, dalla quale erano degenerati i Conventuali possidenti, che per questa cagione dagli stessi loro Riformati, come si è osservato, venivan

(f) VVadingus loc. cit. n. 20, 22, & 23.

(g) *Nec te decipiat centum mentita figuras, Sed preme quicquid erit, dum quod fuit ante reformet.*
Lib. 11. Metamorph.

nivan detti *Diformati*. Impropriamente poi il nome di *Riforma* si prende per miglioramento di cosa, come nel Capitolo *quia plerique de Offic. Ordin. in 6.*; ovvero riduzione di cosa a forma più perfetta della primiera, come si vede usato nella legge *Majoribus Cod. Commun. utriusq. Judic.* E tali sono le Riforme, introdotte nel Corpo dell' Osservanza dopo l'unione di Lione X, le quali avvegnachè sieno state approvate dalla Santa Sede, e favorite dal Corpo dell' Ordine stesso; tuttavia non sono state indotte dalla necessità di riparare all'Osservanza cadente, o degenerante dalla forma del suo vero, e proprio Istituto. Imperocchè l' Osservanza non è stata mai obbligata da' Romani Pontefici a riformarsi, e a mutare i suoi Istituti, e ad abbracciar quelli delle Riforme, che in lei si comprendono; come venivano di quando in quando obbligati i Conventuali a riformarsi da i Pontefici, che precederono Lione X, e ad abbracciar la forma tenuta da i loro Riformati, che erano gli Osservanti sotto i Ministri. E sarebbe gravissima ingiuria l'asserire, che i Frati Osservanti, secondo le presenti leggi, e costumi, co' quali vivono, sieno caduti dalla vera, e prima loro forma, o che abbiano forma di vivere essenzialmente differente da quella de' loro Riformati. E' chiaro pertanto, che le Riforme nel Corpo dell' Osservanza non furono necessarie, ma volontarie, introdotte dallo Spirito di Uomini Santi, non per restituire la forma primiera, e per dar nuova forma alla Osservanza; ma per somministrar modo, e mezzo più perfetto di osservar la medesima forma, che ella teneva, tiene, e sempre

ha

ha tenuta: ond' è, che tra i Frati femplicemente Offervanti, e gli Offervanti Riformati non v' ha che una diverfità accidentale per lo modo più, o meno rigorofo di cuftodire, e tenere una medefima effenzial forma d'Iftituto. Per la qual cofa con poca proprietà *Riformati* fi chiamano que' Frati, che nel Corpo dell'Offervanza ferbano modo più ftretto di vivere; e quefto nome di Riforma è aborrito nelle parti di là da' Monti da i Ricolletti, e dagli Scalzi, i quali non *Riformati* fi appellano, ma Frati *della più ftretta Offervanza*: e con quefto titolo ancora i più favj, dotti, e difcreti Religiofi della Riforma d'Italia, e di Germania, piuttofto che con quello di *Riformati*, amano divifarfi; come apparifce in moltiffime, anzi innumerabili pubbliche, e private loro fcritture.

Ciò fuppofto, convien ora rapportare, e fporre brevemente il tenor della Bolla di unione di Lione X; nella cui prefazione con affai acconcia allegorìa affomigliando la Religione di San Francefco ad una eletta Vigna, piantata dal Celefte Agricoltore, dimoftra, che dopo il P. S. Francefco, fpedito dal Padre di Famiglia a coltivarla nel nafcer del Sole, furono fempre in lei per fucceffione di tempo fedeli Vignajuoli, i quali dal principio del dì, d'ora in ora fino all' ultima della fera, cercarono di cuftodirla, ripararla cadente, vivificarla quafi eftinta, e languente, e finalmente purgarla dai tralci fpurj, piantati in effa da' cattivi Agricoltori: con che chiaramente dinota la diretta Succeffione de' Frati Offervanti da San Francefco. Indi feguendo nella parte narrativa a raccontare le iftanze a lui

a lui fatte da tutto il Mondo Cattolico, per l'unione, e la riformazione di questa Religione, passa poi alla parte dispositiva, ed ivi ordina in primo luogo, che debba in avvenire, come si contiene nella Regola, esser un solo Ministro Generale di tutto l' Ordine, con piena podestà superiore a tutti i Frati del medesimo Ordine. Dichiara poi, che l'elezione di questo Ministro debba farsi da' Ministri Provinciali, e Custodi Riformati, e descrivendo le qualità di questo Capo di tutta la Religione, così dispone -- *E acciocchè da' suoi membri difforme non appaja, vogliamo, e ancora ordiniamo, che nessun Frate possa essere eletto in Ministro Generale, se non mena vita Riformata, e non si abbia per Riformato dalla Comunità*. Prescrivendo le qualità degli Elettori, così stabilisce -- *nella predetta elezione del Ministro Generale nessuno affatto abbia voce, se non è Riformato, e tenuto tale dalla raunanza de' Riformati*. Discendendo finalmente alla futura elezione, che dovea farsi, secondo questa Bolla, del nuovo General Ministro, ordina, come siegue -- *Ma quanto all'elezione futura del Ministro Generale, che dovrà celebrarsi nel Convento di Araceli dell'Alma Città nella prossima Festa della Pentecoste, secondo un' altra nostra ordinazione, contenuta nelle lettere in forma di Breve, decretiamo, che tutti i Ministri, e Custodi Riformati, e i Vicarj, e i Discreti de' Frati dell' Osservanza, ovvero della Famiglia debbano celebrare la detta elezione. Ed acciocchè la predetta elezione del Ministro Generale, la quale secondo la predetta Regola dee farsi da' Ministri Provinciali, e Custodi, liberamente, e secondo l' intenzione della medesima Regola senza alcu-*

alcuno scrupolo si celebri, ***dichiariamo***, ***che tutti i Vicarj Provinciali de' Frati della Famiglia sono veri Ministri***, *e gli stessi ad effetto di questa elezione gli ordiniamo*, *e gl' istituiamo in Ministri*: *e similmente i loro Discreti dichiariamo esser Custodi* (*b*). Voi quì vedete chiaramente distinti i Ministri, e Custodi Riformati da i Vicarj, e Discreti della Famiglia. Or questi Ministri, e Custodi Riformati erano quegli Osservanti della Regolare Ubbidienza, de' quali vi ho altre volte favellato, e che viveano nella Comunità de' PP. Conventuali, componendo di essa la più perfetta, e sana parte. Ma poichè in molte Provincie, governate da' Ministri non riformati, erano Conventi di Frati Riformati, di questi Lione, dopo aver parlato degli Osservanti della Famiglia, così dispone -- *Ma quanto a gli altri Frati Riformati*, *nelle Provincie*, *nelle quali i Ministri per ora non son riformati*, *nè per tali riputati*, *sotto i quali sono alcuni Conventi Riformati*, *vogliamo*, *che due Frati eletti da' predetti Conventi riformati*, *secondo il tenore di altre nostre Lettere in forma di Breve*, *per questa volta solamente supplischino le voci de' Ministri non riformati quanto alle predette Provincie*. Indi parlando delle altre piccole Congregazioni, delle quali pure ho tenuto altra fiata proposito, parte delle quali viveano nella Comunità de' Conventuali, parte in quella della Famiglia, in tal guisa stabilisce -- *Ma a i Frati delle Congregazioni di Frà Amadeo*, *de' Clareni*, *del Santo Evangelio*, *ovvero del Cappuccio*, *per ciascheduna Provincie*, *nelle quali sono Conventi*, *oltre le voci de' loro Vicarj*, *due voci per questa volta solamente concediamo*. Dopo

[h] *Et ne caput à suis membris difforme appareat*, *volumus*, *& etiam ordinamus*, *quòd nullus Frater possit eligi in Ministrum Generalem*, *nisi vitam ducat Reformatam*, *& pro Reformato à Communitate Reformatorum habeatur*. *In præfata verò electione Ministri Generalis nullus penitus vocem habeat nisi Reformatus*, *& pro Reformato à Congregatione Reformatorum habeatur*; *quòd si in futuro quidquam in contrarium attentatum fuerit*, *irritum penitus*, *& inane habeatur*: *Quò verò ad electionem futuri Ministri Generalis*, *in proximo Festo Pentecostes*, *in Conventu de Aracœli de Urbe*, *juxtà aliam nostram ordinationem*, *in litteris in forma Brevis contentam*, *celebrandam*, *statuimus*, *omnes Ministros*, *& Custodes Reformatos*, *ac Vicarios*, *& Discretos Fratrum de Observantia*, *seu Familia dictam electionem debere celebrare*. *Et ut præfata electio Ministri Generalis*, *quæ secundùm prædictam Regulam à Ministris Provincialibus*, *& Custodibus fieri deberet*, *liberè secundùm intentionem ejusdem Regulæ*, *& absque quovis scrupulo celebretur*, *declaramus*, *omnes Provinciales Vicarios Fratrum de Familia*, *seu Observantia veros Ministros esse*, *ipsosque ad effectum electionis hujusmodi in Ministros ordinamus*, *& instituimus*: *Discre-*

Dopo aver dichiarara la qualità degli Elettori, che doveano convenire ad eleggere il Capo di tutto l'Ordine Francefcano, dichiara la qualità dell' elezione, e dice — *la quale elezione da farfi da i predetti Frati di tal General Miniftro, efser canonica, e fecondo la Regola de' Minori, e la forma data nella fteffa Regola dal B. Francefco, definiamo, e ancora dichiariamo* (*i*). Ma avendo dichiarati Miniftri i Vicarj dell' Ofservanza, acciocchè nelle Provincie non Riformate non foffero due Miniftri, uno de' Conventuali, l'altro degli Offervanti, fpoglia di quefto titolo i Conventuali non Riformati, ovvero poffidenti, e ne invefte perpetuamente gli fteffi Offervanti della Famiglia, nella forma feguente decretando -- *Ma quanto a i Miniftri Provinciali nelle Provincie, nelle quali i Miniftri per ora non fon Riformati, ovvero per veri Riformati riputati non fono, dichiariamo, ordiniamo, e decretiamo, che i Vicarj de' Frati dell' Offervanza, ovvero della Famiglia d' ora in perpetuo fieno di quelle Provincie rifpettivamente veri, e indubbitati Miniftri; ed effi per l' avvenire col nome di Miniftri debbano effer chiamati* (*l*). Ma poichè il Pontefice, fotto un comun vocabolo di Riformati, fovente in quefta Bolla nomina tutti que' Religiofi di diverfo accidentale Iftituto, che egli univa in un folo Corpo, dichiarando la fignificazione di quefto nome, e le qualità delle Perfone, che fotto di effo ei comprendèva, in quefta guifa definifce, e determina — *In oltre poichè de' Riformati, e che puramente, e femplicemente offervano la Regola del B. Francefco fpeffo nelle precedenti, e nelle feguenti cofe fi ha menzione, vogliamo, e dichiariamo, che fotto il nome di Riformati*

tos etiā ipforum fimiliter declaramus effe Cuftodes. Bulla unionis Leonis X *Ite & vos.* In Bullar. Rom. Tom. 1. Conftitut. 23.

(i) *Quò verò ad alios Fratres Reformatos volumus, quòd in Provinciis, in quibus Miniftri pro nunc non funt Reformati, nec pro Reformatis habiti, fub quibus funt aliqui Conventus Reformati, duo Fratres electi à præfatis Conventibus Reformatis, fecundùm aliarum Litterarum noftrarum tenorem fub forma Brevis, voces Miniftrorum non Reformatorum, quantùm ad præfatas Provincias, pro hac vice dūtaxat fuppleant. Fratribus verò de Congregatione Fratris Amadei, de Clarenis, de Sancto Evangelio, feu Capucio, pro fingulis Provinciis, in quibus habent Conventus, ultra fuorum Vicariorum voces, duas pro hac folùm vice concedimus. Quam quidem electionem à præfatis Fratribus de hujufmodi Generali Miniftro faciendam, canonicam, fecundùm Fratrum Minorum Regulam, & formam à B. Frācifco in Regula traditam, effe definimus, & etiam declaramus.* Ibi.

(l) *Porro quantùm ad Miniftros Provinciales in Provinciis, in quibus Miniftri pro nunc non funt Reformati, feu pro verè Reformatis non habentur, de-*

mati, e di tali, che osservano puramente, e semplicemente la Regola del B. Francesco, sieno compresi tutti, e ciascheduni gl' infrascritti; cioè gli OSSERVANTI, COSI' DELLA FAMIGLIA, COME RIFORMATI SOTTO I MINISTRI, e di Frat' Amadeo, de' Collettani, de' Clareni, del Santo Evangelio, ovvero del Cappuccio, e quelli, che si chiamano Scalzi, e altri simili, con qualsivoglia altro nome si appellino, e che osservano puramente, e semplicemente la Regola del B. Francesco, di tutti i quali sopraddetti facendo insieme un Corpo, gli stessi fra loro perpetuamente uniamo; di modo chè in avvenire, lasciata la diversità de' nomi predetti, Frati Minori di San Francesco della Regolare Osservanza, o insieme, o divisamente si chiamino, e si possano, e debban chiamare [m]. E poco dopoi, proibendo la diversità de' nomi in questo Corpo, a i Frati nella sopraddetta guisa uniti nel medesimo, vuole, che si dia il nome di Frati Minori assolutamente, conchiudendo -- *Ma tutti i Frati dello stesso Ordine, come si è detto, Frati Minori, ovvero di San Francesco da loro stessi, e da tutti gli altri sieno nominati* (n). Lasciando ora da banda le altre cose, che si determinano in questa Bolla, per quanto al nostro proposito appartiene, potete osservare, che questa unione, o incorporazione fu fatta di tre generi di Persone. Nel primo genere furono tutti gli Osservanti, che viveano sotto i Ministri, i quali oltre molte Provincie, di cui aveano il Ministeriato, e il Custodiato, portarono in questo Corpo molti, e molti Conventi, che erano sotto i Ministri non riformati. Nel secondo genere furono tutti gli Osservanti della Famiglia, tanto delle Pro-

claramus; ordinamus, & decernimus, Vicarios Fratrum de Observantia, seu Familia illarum Provinciarum respectivè ex nunc, & in perpetuum veros, & indubitatos earumdē Provinciarum esse Ministros, illosque de cætero nomine Ministrorum debere appellari. Ibi.

(m) *Præterea quia de Reformatis, ac purè, & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi observantibus, sæpe sæpius in præcedentibus, & sequentibus mentio habetur; volumus, & declaramus, sub nomine Reformatorum, ac purè, & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi Observantium, comprehendi omnes, & singulos infrascriptos; videlicet* OBSERVANTES, TAM DE FAMILIA, QUAM REFORMATOS SUB MINISTRIS, *ac Fratris Amadei, de Coletanis, Clarenis, de Sancto Evangelio, seu de Capucio, ac Discalceatos nuncupatos, aut alios, similesque, quocumque alio nomine nuncupatos, & Regulam ipsam B. Francisci purè, & simpliciter observantes, & ex quibus omnibus supradictis unum Corpus insimul facientes, eosdem ad invicem perpetuò unimus; ita quòd de cætero, omissa diversitate nominum prædictorum, Fratres Minores Sancti Francisci Regularis Observantiæ, vel si-*

Provincie Oltramontane, quanto Cismontane. Nel terzo genere tutti i Frati delle piccole Congregazioni, che parte sotto i Vicarj della Famiglia, parte sotto i Ministri della Conventualità viveano. Ma tutti questi tre generi convenivano essenzialmente in questo, di osservar puramente, e semplicemente la Regola di San Francesco.

Da tutto ciò vien chiaramente a discoprirsi il palpabile errore, e il massiccio inganno di quelli, i quali credono, e scrivono, che il Corpo dell'Osservanza presente altro non sia, che quella Famiglia, la qual nata in quanto all'Istituto dal P. S. Francesco, ebbe origine in quanto al nome, e certe altre esteriori apparenze dal Trinci; imperocchè egli comprende ancora la parte più sana della Comunità de' PP. Conventuali, la quale vivendo sotto i Ministri, non visse mai colle dispense, e per non interrotta Successione di Uomini zelanti, e osservatori della Regola, senza separarsi da gli altri membri, da San Francesco continuò fino a Lione X, e da Lione persevera fino a' nostri tempi. E da ciò ne siegue, che la Comunità de' PP. Osservanti sia oggi quella stessa, dirò così, identica Comunità, che fu sempre, quanto alla porzione più perfetta, fin dal principio dell'Ordine Francescano. Similmente dalla precedente narrazione si manifesta l'equivoco degli Scrittori Osservanti, i quali affermano, che Cristoforo Numaj, eletto Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori dopo la Bolla di unione, fu il primo Ministro Generale dell'Osservanza; imperocchè è ben vero, che egli fu il primo Ministro dell'

mul, vel disjunctivè nuncupentur, & nuncupari possint, & debeant. Ibi.

(n) *Sed omnes Fratres ipsius Ordinis Fratres Minores, ut præfertur, seu Sancti Francisci, à seipsis, & omnibus aliis nominentur.* Ibi.

dell' Offervanza unita in un Corpo, dirò così, fimilare, e omogeneo, ma non fu il primo Miniftro, che aveffero gli Offervanti uniti, che anzi in Criftoforo Numaj continuò la Succeffione, che ebbero fempre mai, ed hanno fin quì gli Offervanti dal P. S. Francefco. Concioffiachè, fecondo le cofe di fopra dimoftrate, dall' un canto i Frati della Famiglia, da qualunque tempo voglia prenderfi la loro origine, furono bensì per alcun tempo divifi da' Conventuali, non furono però mai feparati nè dall' unità dell' Ordine, nè dall' ubbidienza del Capo, nè perdettero mai il diritto attivo, e paffivo al Generalato, benchè fi aftenefsero dall' atto di dar le loro voci; dall' altro gli Offervanti fotto i Miniftri, che furono uniti in quefto Corpo, ebbero mai fempre non pure il diritto attivo, e paffivo al Generalato, ma ancora l' atto, e le voci; e tutti i Miniftri, che governarono l' Ordine in tempo della Comunità Offervante, e obbligata alla pura Offervanza della Regola, per due Secoli, e più furono trafcelti del loro numero, e molti ancora fucceffivamente di effi affunti furono al Governo di tutta la Religione dopo i tempi di Martino V fino a Lione X; e però effi portarono in quefto Corpo la diretta difcendenza, e la Succeffione de' Miniftri. E quindi ne fiegue, che in quefto Corpo dell' Offervanza continuaffe per la Bolla di Lione, e tuttavia fi conservi la vera, e diritta Succeffione di San Francefco. Ma di quefta unione, e incorporazione delle intere Provincie Riformate, che prima viveano nella Comunità de' PP. Conventuali, nel Corpo dell' Offervanza ne fomminiftrano autentici documenti

menti gli atti del Capitolo Generale, celebrato in Lione di Francia l'anno 1518, congregato da Cristoforo Numaj Ministro Generale di tutto l'Ordine, eletto l'anno antecedente nel Capitolo Generalissimo secondo la Bolla di unione, ed assunto dopo un Mese della sua elezione alla Porpora Cardinalizia. Conciossiacosachè in questo Capitolo si dispongono varie cose intorno al governo di quelle Provincie, e Custodie, che prima dell'unione erano governate da' Ministri, e Custodi Osservanti, e dicevansi Riformate nella Comunità de' Conventuali; e possono vedersi negli atti portati dal Wadingo all'anno sopraddetto [o]. E quello, che è più considerabile, si ebbe singolar cura in quel Capitolo, che tra le Provincie, e le Custodie, che dalla Comunità de' Conventuali passarono ad unirsi nel Corpo dell'Osservanza sotto nome di Provincie Riformate, non ve ne fosse alcuna, che veramente non fosse tale, e non osservasse puramente la Regola senza dispensa. E però essendosi trovati alcuni Conventi, che si erano uniti, e nulladimeno viveano al costume de' Conventuali, furono lasciati al governo de' medesimi Conventuali, leggendosi ivi tra gli altri decreti -- *Dichiarò ancora il Capitolo Generale, che i Conventi della Custodia di Liegi nella Provincia di Francia, i quali fin quì non furono Riformati, ma vissero, vivono, e intendono di vivere al costume de' Conventuali, si lascino al Maestro de' Conventuali* (p). La qual determinazione ci dà a conoscere, che questo Corpo dell' Osservanza non ammise mai altri membri se non quelli, in cui si conservava la pura osservanza della Regola de' Minori.

Ma

(o) VVadingus ad ann. 1518 à n. 3. usque ad 10. Tom. 8.

(p) *Declaravit etiam Capitulum Generale, quòd Cōventus Custodia Leodiensis Provincia Francia, qui hactenus minimè extiterunt Reformati, sed merè Conventualiter vixerunt, vivunt, & vivere intendunt, dimitti debeant Magistro Conventualium &c.* Apud VVadin. loc. cit. n° 9.

Ma dovete però voi avvertire, che quantunque esclusi fossero da quest' unione i PP. Conventuali, tuttavia essendo precetto di Regola, che tutti i Frati debbano avere un Ministro Generale, che sia Capo di tutta la Fratellanza, non volle il Pontefice, per serbare in qualche parte l' unità dell' Ordine, dispensarli da questa obbligazione, e separarli affatto dal Capo, Vicario, e Successore di San Francesco. E però avendo ordinato, e definito solennemente, che il Ministro Generale di tutto l'Ordine perpetuamente si eleggesse de' soli, e da' soli Osservanti, ed avendo disposto, che i Conventuali si eleggessero un Superior Generale col nome di *Maestro*, e che nelle Provincie parimente si eleggessero i Superiori Provinciali col nome similmente di *Maestri*; ordinò ancora, che il *Maestro* Generale dal Ministro di tutto l' Ordine, e i *Maestri* Provinciali da' Ministri delle Provincie Osservanti dovessero ricever la confermazione nel loro uffizio. E per segno ancora, e indizio di soggezione volle in oltre, che il Ministro di tutto l' Ordine avesse tutta quella autorità sopra i Maestri Generale, e Provinciali, e Frati Conventuali, che prima della Bolla di unione aveano i Ministri Generali de' Conventuali sopra i Vicarj, e Frati della Famiglia. Tutto ciò viene espresso, e dichiarato nella Bolla *Omnipotens Deus*, emanata sotto li 12 di Giugno del 1517 (*q*). In coerenza poi delle cose stabilite determinò ancora, che gli Osservanti in qualunque luogo, e in tutti gli atti pubblici, e in tutte le funzioni, e sagre Processioni ottenessero sopra i PP. Conventuali la precedenza; come si vede sta-

(q) Apud VVadingum ad ann. 1517 n. 30. Tom. 8.

stabilito primieramente nella Bolla *Licèt aliàs* in data del 6 di Dicembre del 1517 (*r*), e poi nella Bolla *Etsi pro injuncta* in data delli 10 Gennajo 1521 [*s*]: ed era stata ancora tal cosa in prima stabilita di comun consenso delle parti nello stromento solennissimo di Concordia, fatta tra il Ministro Generale di tutto l' Ordine Cristoforo Numaj, e il Maestro Generale de' Conventuali Antonio Marcello nell' anno 1517 a gli 8 di Luglio, per ordine del medesimo Pontefice, rapportato da Luca Wadingo, e da altri Autori (*t*). Ma nulladimeno, ad onta di sì chiare, e sì strepitose dichiarazioni della Sede Apostolica, Filalete vuol tuttavia sostenere, che la diretta Succeffione de' Ministri, il Primato della Religione, e tutte le altre prerogative di antichità si conservino unicamente appresso i PP. Conventuali, e che il titolo, che oggi gode il Generale degli Osservanti, di Ministro di tutto l' Ordine di San Francesco, sia un nome vano senza sostanza.

Sentendo io allora queste cose, ed essendo pieno fino alla gola delle costui mal tessute filatere, poco mancò, che rompendo il mio proponimento, non mi togliessi dal Viso la maschera, e scoprissi la mia finzione: ma nulladimeno, facendo forza a me stesso, al meglio, che potei, mi composi; benchè non potessi farla così netta, che il vostro Oppositore non si accorgesse, che io di mala voglia le sue parole soffriva. Onde guatandomi fiso, pare, disse, che voi vi torciate: che cosa avete? Non vi appaga forse il mio discorso? E io allora, stando gli altri colle orecchie tese per ascoltarmi, son persuaso, risposi, di

(r) In Chronolog. Seraph. Ordinis P. M. A. à Neapoli pag. 232. col. 1.

(s) Apud VVading. tom. 8. in Regest. Bulla 74. Leonis X.

(t) Apud VVadingum ad ann. 1517. n. 33. Tom. 8.

di quanto dite; ma tuttavia una sola difficoltà mi rimane, che non mi lascia in tutto in tutto riposare sulla vostra fede. E maravigliandosi gli Astanti della mia moderazione, mi fecero animo, affinchè io parlassi; onde usando io le vostre parole * *Le suddette Bolle di Lione*, dissi, *non hanno avuto effetto nè anche al tempo dello stesso Pontefice, che circa ad alcune esteriori apparenze; imperocchè a tempo di questo Papa furono eletti due Generali da' Conventuali, e questi confermati immediatamente dal Papa, non presero mai la conferma dal Generale degli Osservanti: il titolo di Maestro Generale durò poco tempo: la precedenza ove ebbe esecuzione, e dove nò. Che vuol dire, che da queste Bolle non ne hanno cavato, che un puro titolo, di avere il Generale di tutto l' Ordine Minoritico, ma che in realtà non comanda, e non ha mai comandato, che a loro, e il levarsi dalla soggezione de' Generali della Conventualità. Ma questa soggezione in qualche parte è anche ritornata nell' esser suo a tempo di Sisto V, il quale ha di nuovo sottomessi gli Osservanti, e i Cappuccini al Generale de' Conventuali, almeno in quanto all' erigere la Confraternita del Cordone, da cui debbono, e gli uni, e gli altri, se non altro in que' luoghi, ove sono Conventi di Minori Conventuali, in questo particolare affatto dipendere. Legganſi le Bolle* Ex supernæ dispositionis arbitrio del 1585, *e* Divinæ Charitatis altitudo del 1587, *nell' ultima delle quali restituisce pure al Generał de' Conventuali il titolo di Ministro*. Detto questo, soggiunsi: ma io vi dirò ancora la cagione, per cui queste Bolle non furono eseguite, e l'ho letta in un libro autentico di molto pregio, dove è scritto, che *gli Os-*

* § 3. pag. 47. n. 37.

Osservanti cavarono anche da Lione X nell' anno 1517 Bolle vantaggiose, ma il Pontefice, che in altra età, e condizione avea imparate lettere greche dal famoso Padre Urbano Bolzani da Belluno Minor Conventuale, e serbava per questi qualche affettuosa ricordanza, date le Bolle, non ne curò l' osservanza, e toltane qualche non importante nomenclativa titulazione al nome di Ministro Generale, non si posero in effetto [*u*]. Finito che io ebbi di così dire, ripigliando il discorso il vostro Oppositore, certamente, soggiunse, malagevol cosa sarebbe il rendervi persuaso della verità, che io limpidamente vi ho proposta, se vero fosse ciò, che Filalete racconta; ma egli dice cose affatto nuove, e inaudite, in asserire massimamente, che gli Osservanti, e Cappuccini sono stati di bel nuovo sottomessi a' PP. Conventuali. Ma convien farci più d' appresso a disaminare le sue asserzioni. *Non hanno avuto effetto*, dic' egli, *le Bolle di Lione nè anche al tempo dello stesso Pontefice, che circa ad alcune esteriori apparenze; imperocchè due Generali de' Conventuali furono eletti in tempo di questo Papa, e questi, confermati immediatamente dal Papa, non presero mai la conferma dal Generale degli Osservanti*. Ma dove trova egli, che ambedue i Maestri Generali Conventuali, eletti in tempo di Lione X, fossero da questo Papa confermati? Di Antonio Marcello primo Maestro Generale, questo è vero; ma il Papa si dichiara, che per quella volta sola ei intendeva confermarlo, in luogo della conferma, che dovea ricevere dal Ministro Generale. *Il detto Antonio Marcello*, dic' egli nella Bolla *Omnipotens Deus*, chiamata di Concordia, *eletto in Maestro Genera-*

(u) Manuale de' Frati Minori Conventuali di S. Francesco per istruzione de' Novizj, e Professi &c. esposto dal P. Coronelli — in Venezia 1716.

 le

le de' Frati Conventuali, innanzi a noi presente, abbiamo benedetto nel Signore, e abbiamo voluto, che per questa volta solamente basti questa nostra benedizione per la conferma, che era tenuto domandare dal prefato Ministro Generale [*x*]. E l'istessa cosa è dichiarata ancora nel pubblico Strumento di Concordia, fatta tra il Ministro Generale di tutto l'Ordine, e il Maestro Generale Antonio Marcello in nome de' loro Frati, e per tutti i loro Successori in perpetuo (*y*). Del rimanente, dove legge egli, che l' altro Maestro Generale, cioè F. Antonio Sascolino, eletto da' Conventuali l' anno 1519, confermato fosse da Lione X? Dove, che i Maestri Generali de' Conventuali *non presero mai la conferma dal Generale degli Osservanti?* dal Ministro di tutto l' Ordine, dovea dire. Secondo le Bolle di Lione X, i Maestri Generali dal Ministro di tutto l' Ordine, e i Maestri Provinciali da i Ministri Provinciali degli Osservanti dovean prender la conferma del loro uffizio (*z*): ed essendo stato Lione attentissimo, e zelantissimo dell'osservanza delle sue Bolle, non è verisimile, che in questa circostanza volesse preterirne l' esecuzione; tanto più che nelle Provincie degli Osservanti si truovano molti atti di conferme de' Maestri Provinciali Conventuali, fatte da' Ministri Provinciali dell' Osservanza, i quali atti certamente concludono l' eseguimento di questa legge. Ma non è ora tempo di riferire ogni cosa. Soggiunge Filalete, che *il titolo di Maestro Generale* ne' Conventuali *durò poco tempo*. Secondo lui il titolo di Ministro fu restituito al Generale de' Conventuali nel 1587; ma dal 1517 fino al 1587 corre lo

(x) *Dictum Antonium in Magistrum Fratrum Conventualium electum, coram nobis præsentem, in Domino benediximus, ac benedictionem nostram hujusmodi pro confirmatione, quam à præfato Ministro Generali petere tenebatur, pro hac vice dumtaxat sufficere voluimus*. Bulla Cōcordiæ *Omnipotens Deus* Apud VVading. loc. cit. n. 30.

(y) *Item dictus Reverendissimus Pater Minister promisit observare ordinationem per Sanctissimū D. N. factam, qua voluit, Magistrum modernum pro hac vice dumtaxat confirmatum esse per solam benedictionem Sanctissimi D. N., nec teneri petere pro hac vice à prædicto Ministro Generali aliam confirmationem*. Instrumentum Concordiæ apud VVading. loc. cit. n. 33.

[z] Bulla Concordiæ *Omnipotens Deus*. Apud VVading. loc. cit. n. 30.

lo ſpazio appunto di 70 anni, il quale non mi pare, che ſia così poco tempo. Seguita, che *la precedenza ove ebbe eſecuzione, e dove nò*. Ma queſto non pruova, che la precedenza non appartenga a gli Oſſervanti: Lione X la concede loro in tutti i luoghi, e nella Bolla *Licèt aliàs* dichiarà la ſua mente, dicendo -- *Fu noſtra mente immutabile, come ancora è, che gli ſteſſi Frati dell' Oſſervanza portino la loro Croce nel luogo più degno* -- e poco dopo -- *di moto proprio, e di certa noſtra ſcienza, e della pienezza dell' Apoſtolica podeſtà dichiariamo, eſſer ſtata noſtra mente, che tanto i Conventuali, quanto gli Oſſervanti, e Riformati Frati predetti in qualſivoglia Proceſſione, e altri atti, in cui dovrebbe portarſi la Croce, poſſano portare la loro Croce; così però, che la Croce de' Frati dell' Oſſervanza, e Riformati ſia portata nel luogo più degno* (a). E queſta medeſima precedenza, ſtabilita prima nella Bolla di Concordia, fu dal medeſimo Lione l' ultimo anno del ſuo Pontificato confermata per la Bolla *Etſi pro injunctâ*, emanata li 10. Gennajo del 1521 [b]. Ma ſe volete ſaper veramente, dove queſta precedenza foſſe eſeguita, e dove nò, leggete il celebre Strumento di Concordia da me allegato, in cui oſſerverete, che il General Miniſtro dell' Ordine Criſtoforo Numaj, non oſtante le determinazioni Apoſtoliche, che in ogni luogo concedevano la precedenza a gli Oſſervanti; tuttavia ſpontaneamente in due luoghi, cioè in Padova, e in Aſſiſi la rinuncia a i Conventuali, con alcune riſerve però, come ivi ſi legge in queſti termini -- *Benchè ſia ſtato determinato dal Santiſſimo Noſtro Signore, che i Fra-*

T 2

(a) *Mentiſque noſtra fuerit, prout etiam id expreſſimus, quòd in omnibus actibus Fratres de Obſervantia haberent locū magis dignū, quàm ipſi Conventuales; & propterea mentis noſtra incommutabilis fuerit, prout exiſtit, quòd ipſi Fratres de Obſervantia Crucem ſuam in loco etiam digniori deferrent -- Motu proprio, & certa noſtra ſcientia, ac de Apoſtolica poteſtatis plenitudine declaramus, mentis noſtra fuiſſe, quòd tam Conventuales, quàm de Obſervantia, & Reformati Fratres prædicti, in quibuſcumque Proceſſionibus, & aliis actibus, in quibus Crux deferenda foret, Crucem ſuam deferre poſſint; ita tamen, quòd Crux ipſorum Fratrum de Obſervantia, & Reformatorum loco digniori deferatur*. Conſtitut. Leonis X *Licèt aliàs*. In Chronolog. Seraph. Ordin. P. M. A. à Neapoli Tom. 1. pag. 232. col. 1.

(b) Apud VVading. tom. 8. in Regeſt. Bulla 72. Leonis X.

Frati Conventuali debbano lasciare il luogo più degno a i Frati della Regolare Oßervanza nelle Processioni, e negli altri atti pubblici; contuttociò il detto Ministro, senza pregiudizio del detto Decreto quanto à gli altri luoghi, consente, che nella Città di Padova nella Processione, che si fa di Sant' Antonio, i Frati Conventuali osservino la loro antica consuetudine: salvo però, che dieci Frati dell' Oßervanza Regolare potranno andare co' Padri più anziani dell' Ordine de' Conventuali. E il medesimo giudicio si abbia nella Processione, che si fa in Assisi nella Festa della Porziuncula, eccetto che tutti i Ministri, e Guardiani rimangano in fine nella società de' Maestri, e Frati Conventuali a coppie a coppie, se vorranno rimanervi [c]. Ecco dove, e in quali casi non fu eseguita la precedenza per spontanea cessione degli Osservanti, e per consenso del Ministro dell' Ordine. E se in altri luoghi poi non fu data esecuzione alle Bolle di Lione intorno a questo punto, altra cagione non può assegnarsene, che la forza, e la resistenza contro la legge, vincitrici della ragione.

Finalmente conchiude Filalete, *che da queste Bolle gli Osservanti non ne hanno cavato, che un puro titolo d' avere il Generale di tutto l' Ordine Minoritico, ma che in realtà non comanda, e non ha mai comandato, che a loro.* Che il Ministro Generale di tutto l' Ordine, dopo i tempi di Leone X, non comandi, e non abbia mai comandato a' PP. Conventuali, io non ho ripugnanza in concedergliela; ma da ciò non siegue, che egli in vigor del suo titolo non abbia mai avuto podestà di comandar loro, e che oggi abbia perduto questo diritto, e molto meno, che non sia

(c) *Item licèt decretum fuerit per SS. D. N., quòd Fratres Convētuales digniorem locum deberent dimittere Fratribus Regularis Observantia in Processionibus, & aliis actibus publicis; attamen dictus Minister, absque prajudicio dicti Decreti quantùm ad alia loca, consensit, quòd in Civitate Patavina, in Processione, quæ fit in die Sancti Antonii, Fratres Conventuales servent suam antiquam consuetudinem; salvo quòd decem Fratres Observantiæ Regularis cum Patribus senioribus eorūdem Fratrum Cōventualium ire poterunt. Idemque judicium habeatur in Processione, qua fit in Assisio in Festo Portiuncula, excepto, quòd omnes Ministri, & Guardiani remaneant in fine, & comitatu Magistrorum, & Fratrum Conventualium, bini, & bini, si voluerint remanere.* Instrumen. Concordiæ apud VVading. ad ann. 1517 n. 83. tom. 8.

sia vero Capo ancora di essi. Lione X nella Bolla di unione *Ite & vos* soggettò a lui tutti i Frati Minori secondo il tenor della Regola [*d*], e non volle dispensare i Conventuali da questo precetto, di riconoscere un solo Capo di tutto l'Ordine. L'istessa cosa ripete nella Bolla di Concordia *Omnipotens Deus*, nella quale benchè disponga, che il Ministro dell'Ordine non s'ingerisca nel Governo de' Frati Conventuali; riserva nulladimeno a lui tutta quella autorità sopra i Maestri, e gli stessi Frati Conventuali, che avea prima il Ministro dell'Ordine sopra i Vicarj, e Frati della Famiglia: e andando il Ministro Generale ne' Conventi de' Frati Conventuali, vuole, che *in questo caso l'istesso Ministro possa paternamente visitare i medesimi Frati Conventuali, e che gli stessi Frati Conventuali con ogni carità, ed amore debbano ricevere il medesimo Ministro Generale*, *COME SUPERIORE DI TUTTO L'ORDINE*; limitando solamente la sua Giurisdizione a quelle condizioni, alle quali era prima limitata la Giurisdizione del Ministro Generale sopra i Conventi, e Frati della Famiglia [*e*]. E' certo per tanto, che i Conventuali non rimasero esenti dall'ubbidienza del Generale dell'Ordine: la qual cosa si rende anco manifesta da un'altra Bolla di Lione X, la qual comincia -- *Accepimus siquidem*, spedita due anni dopo le due Bolle di Unione, e di Concordia, cioè a gli 11. di Marzo del 1519, nella quale il Pontefice, dichiarando la sua mente sopra le cose determinate nelle stesse Bolle, dice aver dichiarato, che *un Frate Riformato del detto Ordine fosse Ministro Generale, a cui tutti i Frati tanto Conventuali*, come

(d) *Eapropter volumus, & ordinamus, prout in dicta Regula B. Francisci continetur, unum Ministrum Generalem totius Ordinis de cætero omnibus, & singulis Fratribus ejusdem Ordinis cum plenaria potestate, quæ ex Regula sibi competit, præfici, cui omnes, & singuli prædicti Fratres, in omnibus, quæ non sunt contra Deum, Animam suam, & Regulam, firmiter teneantur obedire.* Constitut. Leon. X *Ite & vos*. Apud VVading. ad ann. 1517. n. 23.

(e) *Quo casu ipse Minister eosdem Fratres Conventuales paternè visitare; ipsique Fratres Conventuales eumdem Ministrum Generalem*, *TAMQUAM TOTIUS ORDINIS SUPERIOREM*, *omni cum charitate, & dilectione recipere debeant.* Bulla Concordiæ Leonis X *Omnipotens Deus*. Apud VVading. loc. cit. n. 30.

come della Regolare Osservanza tenuti fossero ad ubbidire [*f*]. Quindi è, che quantunque il Ministro Generale Cristoforo Numaj nello spesso nomato Strumento di Concordia consentisse per se, e pe' suoi Successori di non esercitare alcuna giurisdizione sopra i Frati Conventuali, avendo però dato questo consenso conforme alla Bolla Apostolica di Concordia, e non altramente (*g*), nella quale era riserbata al Ministro dell' Ordine con certi atti di Superiorità la podestà in capite; non cedè, nè potè cedere per tal consenso al suo diritto contro la forma della Regola, e il tenore delle Costituzioni Apostoliche, non avendo egli autorità di dispensare i Frati Conventuali dall' importante precetto della Regola, di ubbidire a un solo Capo, e Ministro Generale di tutto l' Ordine. Chiaro è dunque, che gli Osservanti non cavarono dalle Bolle di Lione un puro titolo di avere il Generale di tutto l' Ordine; ma col titolo n' ebbero ancora la sostanza della cosa, e il vero Capo, e Superiore di tutti i Frati di San Francesco. Ora essendo dall' un canto cosa certa, e manifesta, che può Uomo, il quale ha podestà in capite, lasciare ad altro Superiore piena giurisdizione sopra i soggetti, senza punto pregiudicare alle ragioni, e al diritto della sua suprema Superiorità; siccome, per modo di esempio, l' alto Signore concedendo al Signore del Feudo l' util Dominio, e la piena giurisdizione sopra i suoi Sudditi, non perde mai il sovrano Dominio sul Feudo stesso: ed essendo certissimo dall' altro, che i Frati Conventuali non furono dispensati da Lione X dal precetto della Regola, di ubbidire

(f) *Necnon unus Frater Reformatus dicti Ordinis Minister Generalis, cui universi Fratres tam Conventuales, quàm Regularis Observantiæ obedire tenerentur.* Constit. Leonis X *Accepimus siquidem*. Apud VVading. ad ann. 1519. sub n. 9.

(g) *Item, quòd prædictus Minister Generalis, conformiter ad Bullam Apostolicam,* (scilicet Concordiæ) *desuper confectam, consensit pro se, & suis Successoribus, quòd nullam jurisdictionem in Fratres Conventuales exercebit &c.* Instrument. Concordiæ apud VVading. ad ann. 1517. n. 33.

dire a un Ministro Generale di tutto l'Ordine, nè che altri, chiunque siasi, inferiore al Papa potea dispensarli; non potrà mai dimostrar Filalete, che il Generale degli Osservanti, il quale è il vero Capo, e Ministro di tutto l' Ordine, non sia legittimo Superiore ancora de' Conventuali, o abbia perduto il diritto di esserlo, finchè non mostra Bolla, o dichiarazione Apostolica, che gli abbia in questo particolare dalla Regola dispensati. E tanto più, che un Secolo, e più dopo Lione X, cioè nell'anno 1631, dopo una lite strepitosa di cinque, e più anni, prima dalla Sagra Congregazione de' Riti, e poi da Urbano VIII di Santa Ricordanza fu riconosciuto, giudicato, e approvato per legittimo nel Generale degli Osservanti il titolo, e l' uso del Sigillo col nome di Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Minori di San Francesco [*b*]. La qual cosa ne dà chiaramente a conoscere, che questo titolo non è un nome vano senza sostanza, ma nome, che porta seco ragione di Superiorità, almeno in quanto al diritto, o per parlare con Filalete, almeno *in atto primo*. Ma questa verità viene anche mirabilmente confermata dalla Costituzione del Nostro Santissimo Regnante Pontefice, la qual comincia -- *Paterna Sedis Apostolica*, emanata li 10. di Dicembre del 1725, nella quale, oltre il chiamar *Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori* il Generale assunto dagli Osservanti, spiegando le sue prerogative, comanda a tutti gl' Istituti del Terz' Ordine dell' uno, e dell' altro sesso, *che siccome col primo, e col secondo Ordine, cioè de' Minori, e delle Clarisse, hanno uno, e il medesimo Autore, Istitutore, e Pa-*

[h] Decretum Sac. Congreg. Rituum sub die 22. Martii 1631, & iterum sub die 12. Aprilis 1631. Ex Regest. ejusdem Sac. Congregationis.

e Patriarca; *così onorino*, *osservino*, *e riconoscano uno*, *e medesimo dell' istesso Fondatore legittimo Successore*, *come Padre*, *e Capo di tutto il Serafico Gregge*, *e primario Generale de' tre Ordini del B. Francesco* (*i*).

Da questa non narrazione, ma dichiarazione del Regnante Sapientissimo Pontefice avrebbe potuto conoscer Filalete, il Generale degli Osservanti esser quell' uno legittimo Successore di S. Francesco, Capo di tutto il Gregge de' Minori, e primario Generale de' tre Ordini Francescani. Non è dunque il titolo, che egli gode un nome senza significato; ma un titolo, che porta seco la legittima Successione di San Francesco, il Primato nell' Ordine Minoritico, e in quanto al diritto, e all' atto primo l' esser Capo, Superiore, e Padre di tutti i Frati Minori. E da ciò voi potete conoscere con quanta poca considerazione, e saviezza alcuni Scrittori poco degni della gravità, e del senno de' Religiosissimi Padri Conventuali, abbiano preso a motteggiar questo titolo; come tra gli altri si è ingegnato di fare colle sue insulse buffonerìe quel leggiadrissimo, e facetissimo Pollacco (*l*). Ma più ridicolo di lui sarebbe chi volesse gir dietro alle costui scempiaggini. Non meno però di lui stravagante si è voluto render l' Autore del nuovo Manuale da voi citato, allorchè afferma, che Lione X, a riguardo di non sò qual suo Maestro in Greca favella, *date le Bolle*, *non ne curò l' osservanza*: cosa non pure insussistente, ma oltraggiosa ancora alla memoria di quel Sapientissimo Pontefice, quasi che egli per burlarsi di tutti i Principi Cattolici, e del Sagro Collegio, ad

(i) *Mandamus &c. ut sicut cum primo, & secundo Ordine, Minorum scilicet, & Clarissarum, unum, & eumdem Institutorem, Auctorem, & Patriarcham habent; ita unum, & eumdem ipsiusmet Fundatoris legitimum Successorem, veluti Patrem, & Caput totius Seraphici Gregis, atque trium Ordinum Beati Francisci primarium Generalem honorent, observent, & recognoscant.* Constitut. SS. Domini Nostri Benedicti XIII *Paterna Sedis Apostolica*. § 8.

(l) Casimirus Biernaski in Speculo Min. art. 39. nu. 11. *Quamobrem hujus tituli totalitas est nominalis titularitas, & praecisa nomenclatura verbalitas, significato reali evacuata; qua ita Minores Conventuales alterantur, sicut chimerica vulnera dolere docent Archiatri Poetici; & ita cohonestantur Tituluti, sicut spatia imaginaria, hircocervi sanguine, tamquam conchilio tincta, & purpurea reddita asserunt fullones fabulones; est enim hic titulus Ministri Generalis Observantium in universo Ordine Minorum Reverendissimum nihil, & est vacuum sine corpore nomen.*

ad istanza de' quali cento volte asserisce aver fatta la Bolla di Unione, desse fuora questa Bolla tanto strepitosa, per non farla osservare. Potrei ben io con cento altre lettere Apostoliche di questo Papa, concernenti l' osservanza delle sue Bolle, confutare un' errore sì manifesto; ma per torre me d' impaccio, e voi di molestia, mi contenterò di recarvene due sole. L' una è quella, che comincia *Nunciatum nobis fuit*, data li 12. di Luglio del 1517, nella quale il Pontefice avendo inteso, che i Frati Conventuali contro la Bolla di Unione aveano eletto Antonio Marcello in loro Superior Generale col titolo di *Ministro Generale*, annulla, e cassa questa elezione, *fatta con questo nome*, dichiarandola nulla, ed invalida; e approva la stessa elezione fatta del predetto Marcello solamente col nome *di Maestro Generale* (*m*). L' altra è la famosa Costituzione, che comincia *Celebrato nuper*, emanata li 12 di Aprile del 1518, e indirizzata a tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e Prelati Ecclesiastici, e ancora a tutti i Governatori, ed altri Amministratori delle Repubbliche, e a tutti i Fedeli, nella quale il Pontefice, forte sdegnato della disubbidienza (sia detto con loro pace) de' PP. Conventuali, ordina, e comanda sotto gravi Censure a tutti i sopraddetti Prelati della Chiesa, che ad ogni ricerca, ed istanza de' Frati Osservanti facciano osservare a i Frati Conventuali la Bolla di Concordia; e in caso di contravenzione ordina, che sieno spogliati di tutti i loro Privilegj, e soggettati a i Ministri Provinciali degli Osservanti, acciocchè sien da questi riformati; volendo ancora, *che i detti Ministri*

(m) Litt. Leonis X *Nunciatum &c.* Apud VVadin. ad ann. 1517. n. 31. tom. 8.

V *Gene-*

Generale, e Provinciali fieno tenuti ad affaticarsi per la totale riforma de i detti Conventuali, ancora per mezzo del favore de' Regi, de' Principi, e delle Comunità (*n*). In questa Bolla il Pontefice, dopo aver narrato lo studio da lui impiegato, per ridurre i Conventuali a lasciar gli averi, e le proprietà, e le altre cose contro la Regola, e ad unirsi cogli altri in un solo Corpo Osservante, la loro costante resistenza, e le disposizioni finalmente da lui fatte nella Bolla di Concordia per la buona armonìa di questi due Corpi sotto un medesimo principal Capo, così soggiunge -- *Nientedimeno, siccome Noi da Persone degne di fede abbiamo saputo, i detti Frati Conventuali in molte parti del Mondo, abusandosi della grazia da noi loro fatta per questa Concordia, dispregiati i Decreti, e le Apostoliche Ordinazioni, contenuti nella detta Bolla di Concordia, con mente pertinace ricusano di ubbidire. NOI PER TANTO VOLENDO, CHE PER NOSTRO ONORE, E PER QUELLO DI QUESTA SANTA SEDE SIA INVIOLABILMENTE OSSERVATA UNA COSA, CON TANTA MATURITA', E COLLE ISTANTISSIME PREGHIERE DI TANTI REGI, E PRINCIPI CONDOTTA AL FINE DESIDERATO, DI MOTO PROPRIO &c.* (*o*). E porrà dirsi, che un Pontefice, che si protesta innanzi a tutto il Mondo di ascrivere a impegno dell' onor suo, e della Santa Sede l' esecuzione delle sue Bolle, e che per farle osservare impegna colla sua suprema autorità tutti i Prelati della Cattolica Chiesa, *date le Bolle, non ne curò l' osservanza?* Ma io non mi maraviglio, che così solenni menzogne si scrivano, e si spaccino al Pubblico;

(n) *Qui quidem Ministri Generalis, & Provinciales ad omnimodam dictorũ Conventualium Reformationem, etiam per favores Regum, Principum, & Communitatum, insudare teneantur.* Constitutio Leonis X *Celebrato nuper*. In Chronolog. Seraph. Ordin. pag. 232. col. 1, & seqq.

(o) *Nihilominus, sicut à fide dignis nuper accepimus, dicti Fratres Conventuales, in multis Mundi partibus, gratia per Concordiam hujusmodi per nos eis facta abutentes, spretis Decretis, & Ordinationibus Apostolicis, in dicta Bulla Concordia contentis, pertinaci mẽte parere recusant. NOS ITAQUE REM TANTA MATURITATE, ET TOT REGUM, ET PRINCIPUM INSTANTISSIMIS PRECIBUS AD FINEM OPTATUM DEDUCTAM, PRO NOSTRO, ET HUJUS SANCTÆ SEDIS HONORE INVIOLABILITER OBSERVARI VOLENTES, MOTU PROPRIO &c.* Ibi.

blico; ma resto bensì scandalizzato, che senza scrupolo si facciano bere, e tracannare alla povera Gioventù Religiosa, la quale nudrita, e cresciuta con queste massime fallaci, si rende poi cieca al lume della verità, e s' impegna ostinatamente nel contraddirla.

Ma se vero fosse ciò, che Filalete asserisce, *che le Bolle di Leone non hanno avuto effetto nè anche al tempo dello stesso Pontefice*, sarebbe suo interesse il tacerlo; imperocchè da questa Bolla potrebbe conoscere, non altra di ciò essere stata la cagione, che la disubbidienza, e la pertinacia de' Suoi. Egli però scrive cose assai più stravaganti, in affermando, che la *soggezione*, la qual secondo, che ei malamente suppone, aveano gli Osservanti prima di Lione a i Conventuali, *sia in qualche parte ritornata nell' esser suo a tempo di Sisto V, il quale ha di nuovo sottomessi gli Osservanti, e i Cappuccini al Generale de' Conventuali*. Lascio d' impugnare la falsa supposizione, che gli Osservanti sieno stati soggetti a' Conventuali; mentre quando furono uniti, parlando di quelli della Famiglia, furono eguali a i Conventuali nelle prerogative, e nel Governo, e la miglior porzione della loro Comunità; e quando furono separati per la Bolla di Eugenio, ebbero i proprj Reggitori soggetti non a' Conventuali, ma al Ministro di tutto l'Ordine. Ma in che cosa mai Sisto V sottomise gli Osservanti, e i Cappuccini al Generale de' Conventuali? *Nell' eriger*, dic' egli, *la Confraternita del Cordone, da cui debbono gli uni, e gli altri, se non altro in que' luoghi, ove sono Conventi de' Minori Conventuali, in questo particolare affatto dipendere*. Esa-

miniamo di grazia le Bolle di Sisto, e veggiamo qual soggezione, e qual dipendenza sia mai questa. Sisto V nella Bolla *Ex superne* istituisce l' Archiconfraternita del Cordone, concedendole molte spirituali grazie, e favori; e dà facoltà a Clemente Bontadosi Superior Generale de' Conventuali, il quale due volte dà Sisto in questa Bolla è chiamato *Maestro Generale* dell' Ordine de' Conventuali, di stendere, e comunicare questa pia istituzione con tutte le grazie, e privilegj alle Chiese ancora degli Osservanti, e de' Cappuccini, e niente più [*p*]. Or vorrei sapere qual giurisdizione, o qual soprantendenza vennero ad acquistare i PP. Conventuali sopra gli Osservanti, e Cappuccini per questa comunicazione di Privilegio spirituale? Se il Papa concedesse facoltà al Generale del Sagro Ordine de' Predicatori di stendere, e comunicare con tutte le annesse Indulgenze la Confraternita del Rosario nelle Chiese de' Frati Minori, diverrebbono per questo i Frati Minori soggetti a i Frati Predicatori? Nessuno mai sognerà tal cosa, se non ha la stravagante immaginazione di Filalete. Si fanno tutto dì queste comunicazioni di grazie spirituali d'un Ordine all' altro, ma non per tanto l' uno ne diviene all' altro soggetto. Molto meno poi si cava questa soggezione dall' altra Bolla di Sisto *Divina Charitatis*, nella quale il Pontefice concede al Ministro Generale, e al Comissario Generale degli Osservanti la facoltà di erigere, e d' istituire in tutte le Chiese del loro Ordine, in que' luoghi, dove non son Conventuali, questa Confraternita del Cordone (*q*), aggregandola all' Archiconfraternita eretta in As-

(p) Vide Constit. Sixti V *Ex superna* Tom. 2. Bullar. Bulla 13. Sixti V.

(q) Constit. Sixti V *Divina Charitatis altitudo* apud Confettium in Collect. Privileg.

Assisi. Ma dove legge Filalete, che gli Osservanti in questo particolare debbano affatto dipendere da' Conventuali? Anzi tutto l'opposto; imperocchè concede il Papa in questa Bolla a' Superiori dell'Osservanza podestà di erigere queste Confraternite nelle loro Chiese senza alcuna dipendenza da' Conventuali. E se vuole, che tale erezione non possa farsi in que' luoghi, ove son Conventi, e Chiese de' Conventuali, non per questo li fa da loro dipendenti, che piuttosto questa prudente disposizione, per impedire le occasioni delle differenze tra amendue gli Ordini, esclude ogni dipendenza di uno dall' altro su questo affare. Leggete la Bolla di Sisto appresso il Confezio, e troverete la verità di quanto io dico.

Ma io sò bene qual dente duole a Filalete, e per qual cagione egli cita quì queste Bolle senza proposito; imperocchè pretende, che Sisto *nell' ultima di esse restituisse al Generale de' Conventuali il titolo di Ministro*: ma sappia per altro, che egli non la può passar così liscia, e che ha per le mani una causa difficile, e più difficile assai, che non pensa. Primieramente nella prima Bolla *Ex superna dispositionis arbitrio*, emanata li 19 di Novembre del 1585, nomina più volte Clemente Bontadosi Superior Generale de' Conventuali *Maestro Generale -- Infrascriptum Fratrem Clementem Magistrum Generalem -- Dilecto Filio Clementi Bontadosio nunc, & pro tempore existenti, dicti Ordinis Generali Magistro*. Ond'è, che sebbene nella seconda Bolla *Divina Charitatis &c.*, in data delli 29. Agosto del 1587, al medesimo General de' Conventuali vien

vien dato una volta il titolo di Ministro; tuttavia facendosi in essa menzione *del Ministro Generale* degli Osservanti, è molto naturale, e facile a persuadersi, che per abbaglio degli Amanuensi, scorso poi nelle Stampe, fosse ivi posto *Ministro* in luogo *di Maestro*, quando si parla del General de' Conventuali. Ma comunque siasi, crede Filalete, che questa semplice, e ignuda *enunciativa*, la quale non va senza sospetto di abbaglio, possa bastare per restituire al General de' Conventuali il titolo di Ministro? Primieramente Lione X nella Bolla di Concordia *Omnipotens Deus* dispone, che in perpetuo il Superior Generale de' Conventuali s' intitoli col nome di Maestro -- *abbiamo disposto*, dic' egli, *che il Maestro ora, e per l' avvenire eletto al Governo de' Frati Conventuali di San Francesco, secondo la detta nostra ordinazione MAESTRO GENERALE DE' CONVENTUALI in perpetuo si debba chiamare* [r]. Secondariamente il Ministro Generale secondo la Regola di San Francesco dee essere un solo in tutto l' Ordine de' Minori, a cui tutti i Frati Minori per precetto della medesima Regola son tenuti ubbidire. E questa è l' altra dichiarazione di Lione X nella Bolla di Unione *Ite & vos* -- *Per la qual cosa*, dic' egli, *vogliamo, & ordiniamo, secondo che si contiene nella detta Regola del B. Francesco, che UN Ministro Generale di tutto l' Ordine a tutti, e ciascheduni Frati del medesimo Ordine con quella piena podestà, che a lui appartiene per la Regola, sia preposto; a cui tutti, e ciascheduni de' predetti Frati in tutte le cose, che non sono contro Dio, l' Anima loro, e la Regola fermamente sieno tenuti ubbidire* (s). In fatti

(r) *ac quòd Magister nūc, & pro tempore electus ad regimen Fratrum Conventualium Sancti Frācisci, juxta dictam nostram Ordinationē, MAGISTER GENERALIS FRATRUM CONVENTUALIUM in perpetuum appellari debeat*. Constit. *Omnipotens Deus*, seu Bulla Concordiæ Leonis X apud VVading. ad ann. 1517. n. 30.

(s) *Expropter volumus, & ordinamus, prout in dicta Regula B. Francisci continetur, UNUM Ministrum Generalem totius Ordinis de cętero omnibus, & singulis Fratribus ejusdem cum plenaria potestate, quæ ex Regula sibi competit, præfici; cui omnes, & singuli prædicti Fratres, in omnibus, quæ non sunt contra Deum, Animam suam, & Regulam, firmiter teneantur obedire*. Bulla Unionis Leonis X. Apud VVading. ad ann. 1517 n. 23.

fatti mi dica un po' Filalete, che è tanto pratico della Storia Francescana, qual' era l' opposizione in apparenza più gagliarda, che i Frati Conventuali faceano a i Frati della Famiglia, viventi secondo la Bolla Eugeniana, e con cui li tennero agitati nel Pontificato di Nicolao V, di Calisto III, di Sisto IV, e di altri? Se egli il sa, e lo vuol dire, dovrà confessare, che il maggior obietto, che si opponeva a i Frati della Famiglia, era questo, che il loro vivere sotto l' ubbidienza de' Vicarj Generali era contrario alla Regola, la qual comanda, che un solo dee esser il Capo di tutto l' Ordine, a cui tutti i Frati son tenuti ubbidire; e che essi per la Bolla Eugeniana erano stati dispensati, o esentati dalla osservanza della Regola. A questa opposizione che rispondevano i Frati della Famiglia? Negavano forse, che la Regola li obbligasse ad ubbidire a un solo Ministro Generale, a riconoscere un solo Capo, e Superiore di tutto l' Ordine? Non già. Asserivano, che essi erano legittimamente dispensati da questo precetto? Nè pure; ma essi si protestavano, che non si erano altramente separati dall' unità dell' Ordine, nè dall' ubbidienza di quell' uno, e principal Capo, in cui si conservava la Successione di San Francesco, e con atti di riverenza, e di ossequio lo riconoscevano per loro principale, e legittimo Superiore; affermando, che i loro Vicarj Generali sostenevano le veci di quest' uno Superiore di tutti, a cui eran quelli subordinati. Di più, se Filalete vorrà dire il vero, sarà costretto ad affermare, che Eugenio IV, Calisto III, Pio II, nel separare gli Osservanti da' Conventuali, ebbero

bero sempre mira di serbare inviolato questo precetto della loro Regola, di non guastare l'unità dell'Ordine, e di fare in maniera questa separazione, che nessuno de' membri si staccasse da questa unità, e da quest' *UNO*, in cui solamente potea conservarsi la Successione di San Francesco: bisognerà, che confessi, che tutti i Santi Uomini dell' Osservanza in mille luoghi diedero testimonio di questa verità, e che questo fu sempre il sentimento universale di tutto l' Ordine. In terzo luogo è certo, che Lione X nelle sue famose, e strepitose Bolle dispose, che questo Ministro Generale, il quale secondo la Regola dee esser uno, Capo di tutti i Frati, e di tutto l' Ordine, a cui tutti, e ciascheduni Frati secondo la stessa Regola son tenuti ad ubbidire (*t*), sia sempre eletto de' soli, e da' soli Osservanti; nè volle i Conventuali dispensare da questo precetto, come ho dimostrato, concedendo al medesimo Ministro tutta quella autorità sopra di essi, che sopra i Frati della Famiglia avea prima il Ministro di tutto l' Ordine.

Presupposte ora queste cose, altro vi vuole, che una ignuda, e mera enunciativa per dare, o restituire, come Filalete dice, al Superior de' Conventuali il titolo di *Ministro*; ma si ricercano almeno essenzialmente tre cose. La prima, che sia stata rivocata espressamente, e in individuo la Bolla di Lione sopra la perpetuità del nome di *Maestro* al General de' Conventuali; che sia stato spogliato il Generale, eletto dagli Osservanti, del diritto, che ha secondo la Regola, e la dichiarazione di Lione X, fatta per Bolla Con-

(t) *Universi Fratres unum de Fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum, & Servum totius Fraternitatis, & ei teneantur firmiter obedire* — Regula S. Francisci Cap. 8.

Conciſtoriale di eſſer unico Miniſtro Generale di tutto l' Ordine; e che ſieno ſtati diſpenſati i Frati Conventuali dal Precetto della Regola di ubbidire a un ſolo Miniſtro Generale, Capo di tutti i Frati Minori. Quando Filalete mi truovi Pontefice, che abbia eſpreſſamente derogato alla Bolla di Lione, ſpogliato de' ſuoi diritti per Bolla ſpecificamente derogatoria il Generale aſſunto dagli Oſſervanti, e che abbia diſpenſati i PP. Conventuali dal ſopraddetto comandamento della Regola, io dirò, che egli è un Valentuomo, e gli accorderò per legittimo il titolo uſato dal Superior de' Conventuali *di Miniſtro Generale*. Del rimanente io dico ciò, non perchè voglia contraſtare a i PP. Conventuali queſto titolo de' lor Generali, ma ſolo per far vedere a Filalete, che ſe eſſi l' uſano, l'uſano perchè i Frati Oſſervanti non l' hanno lor contraſtato; benchè sì mala corriſpondenza ne abbiano riportata, che ardirono poi, benchè con poco loro onore, dopo aver fatto il primo paſſo, con aſſumere il titolo di Miniſtro, di contraſtare al Generale eletto dagli Oſſervanti il nome di Miniſtro Generale di tutto l' Ordine de' Minori: ed anche per fargli conoſcere, che queſt' uſo non ha mai potuto pregiudicare al diritto del Generale aſſunto dagli Oſſervanti, di eſſer vero, e legittimo Capo di tutti i Frati Minori, almeno in quanto all' atto primo, e ſecondo lo Jus, e di eſſer quell' uno Miniſtro, in cui ſolamente ſi è potuta conſervare la diretta Succeſſione di San Franceſco, dalla quale i Padri Conventuali, con voler eſſer affatto da lui independenti, ſi ſono affatto ſeparati.

Ciò detto, il vostro Oppositore diè fine al suo ragionamento, e poichè io, come era uso, non gli replicai parola, immaginandosi avermi convinto, e costretto a mutar Casacca, mi disse, che egli non sarebbe più parola sopra questa Controversia, se non gliene avessi io ricercato. Ond'io con buon modo, seguitando la finzione, gli risposi, che se altra difficoltà mi si fosse innanzi parata, da lui sarei andato per lo scioglimento, poichè così pronto, e destro d'ingegno egli era; e così detto con grande allegrezza di tutta la Brigata mi licenziai. Ma tra breve ho speranza, che udirete cose di vostro gusto. Conservatevi sano.

LETTERA DECIMA.

Amico Carissimo.

Ià vi scrissi, che essendomi stata segretamente comunicata una Scrittura, fatta da alcuni comũni Amici in difesa del vostro Libro d' Oro, io ne feci subito copia, per valermene nelle occorrenze. Ora vi debbo significare, che io ho perduta l' opera, e 'l consiglio; conciossiacosachè il vostro Oppositore ha preso i passi innanzi, e per non perdersi, si è messo a navigar per perduto, negando, o sinistramente interpretando tutto ciò, che non fa al suo proposito. Quindi è, che contenendo questa dotta, ed erudita Scrittura una lunga serie di antichi Strumenti di lasciti, e donazioni di Fondi, e Beni immobili, lasciati a molti Conventi dell' Ordine ne' primi due Secoli Francescani, quantunque ciò faccia conoscere l' antico uso delle rendite de' Frati Minori, e l' antichità dell' Istituto de' PP. Conventuali; contuttociò essendosi il vo-

vostro Avversario posto in impegno di travolgere ogni cosa in cattivo senso, ha trovato anche il modo di schermirsi da questo forte argomento, con ammettere l'antichità di tali rendite nell'Ordine; affermando però, che erano abusi vietati dalle leggi, e ammessi solamente dalla Fazione de i Rilassati, i quali, ei dice, non esser mai mancati in questa Religione: così avendo trovata quella sua distinzione di Zelanti, e Rilassati, con questa si fa scudo, per ripararsi dalle gagliardissime scosse delle vostre ragioni. Veggendo adunque, che con questi chiarissimi documenti io non potea far breccia nell' animo ostinato del vostro Contraddittore, mi rivoltai ad altro partito, e pensai valermi di altri argomenti del vostro Libro, i quali, perchè sono i più convincenti, molto giudiziosamente avete in ultimo luogo riserbati. Or mentre io andava in essi esercitando il mio debole ingegno, sopraggiunse all' improvviso un Amico, il quale opportunamente mi fece leggere con mio particolar contento alcune Aggiunte, che voi avete fatte nella nuova Stampa del vostro Libro, le quali se io avessi prima sapute, non sarebbe il vostro Oppositore tanto innanzi trascorso. Ma io mi son valuto del vostro Libro della prima edizione, non credendomi, che voi lo faceste mai ristampare, dopo che quello per malevolenza, e per invidia degli Emuli fu proibito. Ora vi so dire, che un grand' ajuto io ho ricavato da queste Aggiunte, per mezzo delle quali, come udirete, io mi son fatto un incredibile onore, nel restituire al suo primiero vigore la vostra Causa, la quale non pur dal vostro Contradditore,

tore, ma da molti altri ancora si teneva per perduta. Con queste armi adunque alla mano io cercava occasione di abbattermi col vostro Avversario, e volle propizia fortuna, che jeri appunto il trovassi in un luogo, dove alcune oneste persone per cagion di divertimento a novellare sogliono raunarsi. Non sì tosto egli mi vide, che sorridendo, e guardando i Compagni, avete forse, mi disse, alcuna altra difficoltà da mettere in campo sopra la Controversia del vostro Filalete? Molte, risposi io, non che una, ne ho pronte, alle quali non penso, che voi risponderete per ora. Orsù, soggiuns'egli, alle pruove; e benchè voi mi siate uscito dal sacco, non mi converrà però molto affaticarmi, per farvici ricadere. Io allora con un amaro sorriso, farette un Achille, gli dissi, se le vostre parole ferissero gli Uomini; ma fin quì avete menati colpi al vento, e le reti, che avete tessute per insaccarmi, sono tele di Ragno, che ad un soffio si stracciano. E quì veggendo, che i Circostanti ammiravano il mio spirito, e il mio coraggio, prendendo maggior lena, così cominciai.

Per provarvi l'antichità, e la Primogenitura de' PP. Conventuali sopra i Frati Osservanti, non vi porterò io a stancarvi l'immaginazione per lunghissimi, asprissimi, e sconosciuti sentieri, come voi fatto avete, per dimostrarmi l'antichità pretesa degli stessi Osservanti; ma per vie piane, e battute, a lume di chiarissimi documenti, vi condurrò a toccar con mano quella verità, che voi non volete conoscere. Per terminare adunque questa Controversia, tre cose io debbo mostrarvi, cioè, che i Frati Conventuali

tuali d'oggi giorno sono que' Minori antichi, che furono istituiti da San Francesco; che i Frati Osservanti sono nati quasi due Secoli dopo la fondazione dell' Ordine Francescano; e finalmente che i Privilegj de' PP. Conventuali intorno a' Beni temporali non hanno punto alterata, o mutata l' antica, e vera Professione de' Minori. Quando io vi abbia mostre queste tre cose, non avrò vinto la Causa? Sicurissimamente, rispose colui. Orsù dunque, soggiuns' io, cominciamo: * *Il Cardinal de Luca* (e queste sono le istessissime parole delle vostre Aggiunte) *Eminentissimo in vero, non meno in dignità, che in Dottrina, nel suo Libro intitolato* „ Il Religioso pratico „ *al capo 35. num. 5. del nome de' Conventuali così scrisse* „ Fu fondata..... Quindi „ siegue, che a differenza di que' Religiosi, li quali tuttavia in que' principj continuavano a vivere nelle Capanne, e nelle Grotte, secondo il primo Istituto Anacoretico, secondo un' opinione cominciassero a dirsi Conventuali, o pure secondo un' altra oppinione, che ciò seguisse per dinotare l' unità, e Comunità della vita. In que' primi tempi Innocenzo IV con suo Decreto dichiarò, che potessero lecitamente adoprar questo nome, o vocabolo di Conventuali „. *Parlando poi della divisione dell' Ordine, fatta sotto Lione X al n. 11. dice* „. All' incontro agl' altri dell' Istituto capace de' Beni, e dell' entrate rimase il suddetto nome antico di Conventuali col proprio Generale „. *Il Moriggia celebre Scrittore dell' Ordine de' Gesuati nel Lib. de Orig. Relig. c. 7. Tit.* -- Gli Ordini, che militarono sotto S. Francesco -- *dice* „ L' Ordine de' Francescani Conventuali,

* §. 1. Pag. 13. n. 14. nove editionis.

„ tuali, quali furono i primi, che seguitassero il
„ P. S. Francesco, ebbe principio l'anno della co-
„ mune salute 1212; l'Ordine de' Zoccolanti eb-
„ be principio da S. Bernardino l'anno 1412. *L'isteßo dice il famoso Ricciuoli Gesuita nella sua Cronologia riformata tom. 3. par. 3. catal. 6. e Flavio Cherubino nel Compendio del Bollario scol. 1. alla Bolla d'Innocenzo IV la discorre così* „; In virtù di quest'
„ Indulto le Chiese son chiamate Conventuali,
„ e da ciò que' Religiosi chiamansi Conventuali
„ fino al giorno presente. „ Non così tosto ebbi io proferite queste vostre parole, che colui, vorrei saper, disse, per qual cagione Filalete si è presa questa briga di aggiungere al suo Libro le testimonianze, che avete voi addotte; mentre queste, ed altre ancora sono riportate dal P. Franchini Conventuale, e a tutte è stato egregiamente risposto dal P. di Sospello Osservante Riformato, il quale siccome toglie a me l'impaccio di rispondere, così metteva in obbligo Filalete di confutare le sue risposte? Allora io, ajutatevi pur, dissi, con questi scansi; ma in tanto non potrete mai negare, che questi celebri Scrittori affermino, che i PP. Conventuali sieno que' Minori antichi, che furono i primi a seguir San Francesco, e che i PP. Osservanti son nati più Secoli dopo di loro. E io rispondo, riprese il vostro Contraddittore, che la coloro affermazione non vale a nulla, perchè non affermano il vero; come, oltre di quello, che fa vedere il citato da me Fortunato di Sospello, si può conoscere da quanto io ho detto altre volte.

In quanto al Cardinal de Luca, niente egli dice di proprio senso, ma riporta solamente due opi-

opinioni, ambe non vere. E' la prima, che i Conventuali cominciassero a dirsi tali *a differenza di quei, che tuttavia in que' principj continuavano a vivere nelle Capanne, e nelle Grotte secondo il primo Istituto Anacoretico*. Suppone malamente, che l' Istituto fondato da San Francesco sia Anacoretico, quando è cosa certa, che il Serafico Fondatore colla sua Regola diede a' suoi Frati forma di vivere collegialmente, e volle, che essi giovassero al Prossimo, non pur coll'esempio della lor santa conversazione, ma ancora colla Divina parola; nè li costrinse ad abitare nelle solitudini, e ne' boschi ritirati dagli Uomini, ma ancora volle, che abitassero nelle Città, in molte delle quali, vivendo egli, furono parecchi Conventi fabbricati, e molti egli stesso n' eresse in luoghi cospicui. Ma quando vera fosse questa opinione, sarebbe contraria all' intento di Filalete; imperocchè se i Conventuali furon così detti a differenza di quelli, che viveano secondo il primo Istituto Anacoretico, adunque essi non seguivano il primiero Istituto, e in conseguenza non sono i Primogeniti. L' altra opinione poi, che Conventuali fosser così chiamati *per dinotare l' unità, e la Comunità della Vita*, si convince apertamente non vera dal conoscersi, che se ciò vero fosse, questo dovrebbe esser comune a tutti gli Ordini di Regolari, che furono, e sono nel Mondo Cristiano, e che hanno unità, e Comunità di Vita. Così è ancor lontano dal vero, che *Innocenzo IV con suoi Decreti dichiarasse, che potessero i Frati Minori lecitamente adoprar questo nome, o vocabolo di Conventuali*. Non è uscita mai tal dichiarazione dalla Sede Apostolica,

lica, se non più Secoli dopo la fondazione dell' Ordine, e quando già dal Volgo i Frati, che viveano più largamente erano divisati con questo nome. E Innocenzo IV dichiarò solamente, che le Chiese de' Frati Minori si potessero Conventuali, cioè Collegiate chiamare; la qual dichiarazione, come altrove ho detto, fu fatta alcun tempo prima da Gregorio IX per le Chiese de' PP. Predicatori, e da altri Pontefici per le Chiese di altri Regolari, come io ho dimostrato altrove, senza che dalle Chiese questo nome passasse nell' Istituto. E' chiaro per tanto, che il Cardinal de Luca, fondato su quest' opinione, ha preso abbaglio nel credere, esser antico l' Istituto de' PP. Conventuali; e ha errato nello scrivere, che dopo Lione X a' Frati *capaci de' Beni, e dell' entrate rimase il suddetto nome antico di Conventuali*. Ma questo abbaglio però non sminuisce punto la gloria di quest' insigne Scrittore, e riman tuttavia degno di quelle lodi, che gli dà Filalete, non già da lui meritate per questo, ed altri suoi libri, che ei scrisse negli ozj della Villa a cagione di divertimento; ma per la sua eminente dottrina nelle materie di giurisprudenza, nelle quali chiaro nome si è guadagnato. Di questa lode però non è degno il Moriggia, tutto che da Filalete *celebre Scrittore* si chiami; imperocchè in questo luogo egli si dà a conoscere per Uomo, non pur ignorante delle cose, che narra, ma venduto ancora alla propria passione, per cui non si fa vergogna di scrivere tre solenni spropositi in quattro righe. Dice primieramente, che *i Francescani Conventuali furono i primi, che seguitassero il P. San Francesco*. Or

 que-

questa chi può soffrirla? Certamente non credo, che gli stessi PP. Conventuali, quando voglian far uso di loro prudenza, la potrebbon comportare. Mi dica in grazia Filalete: quando io li meni per buono tutto quello, che ei pretende, i PP. Conventuali in quanto alla capacità di possedere possono andar più in là del 1265, o al più al più del 1250 in circa, cioè cinquanta, e più, o almeno almeno quaranta anni dopo la fondazione dell' Ordine de' Minori? Certamente che nò. E in quanto al nome sono essi più antichi del 1250? Certo che prima di questo tempo si vergogna Filalete di ascrivere a i Minori il nome di Conventuali. Or se i Conventuali in quanto all' Istituto, per cui si distinguono dagli Osservanti nella capacità delle rendite, e in quanto al nome, che fu loro aggiunto, per sentenza del medesimo Filalete, nacquero quaranta, e più anni dopo la fondazione dell' Ordine Francescano, come furono essi i primi, che seguitassero il P. S. Francesco? In questo dire un certo Collotorto, che stavasi in un canton rannicchiato, il nostro ragionamento ascoltando, volendo entrare in dozzina, alla fè buona, disse, cotesto Moriggia narra cose strane, e impertinenti, facendosi beffe del Pubblico, con volerci dare a credere, che i primi Discepoli, e seguaci di San Francesco calzassero, e vestissero agiatamente, e volessero aver Beni, e rendite temporali in comune; quando la Cronaca de' Frati Minori, che io sovente leggo, ci fa sapere, che i Compagni del Santo Patriarca, e gli altri, che, lui vivente, seguirono il suo Istituto, abbandonate le ricchezze, e rinunciati

a' Po-

a' Poveri tutti i loro Beni, austera vita menando in Povertà strema, viveano contenti del solo ajuto della Divina Provvidenza. Allora, ridendo gli altri al goffo parlar di costui, il vostro Oppositore, condonisi, disse, un tal errore a questo Scrittore appassionato, e gli si perdoni l'altro, che appresso soggiunge; cioè, *che l'Ordine di San Francesco ebbe principio l'anno della comune salute* 1212, essendo costante opinione, che egli principiasse l'anno 1210 della Cristiana salute, e XIII del Pontificato d'Innocenzo III [*a*]. Ma dove ha egli risaputo, *che l'Ordine de' Zoccolanti ebbe principio da S. Bernardino l'anno* 1412? Dove è stato mai nel Mondo quest' Ordine de' Zoccolanti? Se poi egli usando le voci dell'imperito Volgo, che alcuna volta chiama *Zoccolanti* i Frati dell'Osservanza, come chiama *Scarpanti* i Conventuali, intende per questo nome gli Osservanti, chi ha detto a lui, che questi avesser principio da San Bernardino? Secondo me, e secondo le pruove, che io ho altre volte recate, gli Osservanti ebber principio da San Francesco; e secondo Filalete, e tutti gli altri Scrittori Conventuali presero origine dal P. Paoluccio de' Trinci nel 1368. San Bernardino fu ben propagatore della Regolare Osservanza nell'Ordine rilassato, ma non ne fu istitutore; sicchè concludo, che tre grossi errori in sei parole afferma il Moriggia. Se poi *lo stesso dice il famoso Ricciuoli*, e io dico, che non sarebbe questo il primo abbaglio, che ha preso questo Scrittore *nella sua Cronologia riformata*, e farò a lui, e ad altri Scrittori di cotal sorta, che, senza esaminare il fatto, hanno ciecamente seguito

(a) Vide VVading. Tom. 1. Annal. ad ann. 1210.

guito le altrui vestigia, quella scusa di Seneca: *Ciascheduno seguita i primi entrati malamente in cammino. Perchè non vogliamo scusarli, avendo errato nella pubblica via?* (*b*).

Per quello poi, che riguarda la testimonianza di Flavio Cherubino nel Compendio del Bollario, non credo, che possa darsi così più semplice, o più storta di questa. Udiamo il suo discorso -- *In virtù*, dic' egli, *di questo Indulto*, cioè d' Innocenzo IV, *le Chiese son chiamate Conventuali*: ecco l' antecedente. Soggiunge -- *e da ciò que' Religiosi chiamansi Conventuali sino al giorno presente*: ecco la conseguenza. Or dico io, perchè fino al dì d' oggi non son chiamati Conventuali i PP. Predicatori, le cui Chiese furon dichiarate *Conventuali* prima di quelle de' Frati Minori? Perchè Conventuali non si chiamano gli altri Ordini Regolari di Monaci, e di Frati, e degli stessi Osservanti, le Chiese de' quali sono *Conventuali*, dove e Messa solenne, e altre funzioni Ecclesiastiche collegialmente, e conventualmente, quanto in qualsivoglia altra Chiesa Collegiata, o Conventuale si celebrano? Vedete voi dunque che modo di discorrere è questo? Il discorso del Cherubino, diss' io, è concludentissimo; ma a voi sembra stravagante, perchè non ne capite la ragione. Uditela per tanto dall'altro Cherubino, cioè da Laerzio, il quale riportando nel suo Bollario la Bolla d' Innocenzo IV, nell'epitome, o argomento, che ei premette alla medesima, così sodamente ragiona -- *Son detti Conventuali*, cioè i Frati Minori, *perchè in questo tempo cominciarono a convenire, e vivere insieme ne' Conventi, e ne' Monasterj* (*c*): così

(b) *Quisque sequitur priores malè iter ingressos. Quid ni habeant excusationem, cùm publica via erraverint?* Seneca lib. 2. de ira cap. 9.

(c) *Conventuales autem dicti sunt, quia hoc tempore in Conventibus, & Monasteriis insimul convenire, degereque caeperunt.* Laert. Cherub. Tom. 1. Bullar. adnotat. ad Bullam VII Innoc. IV.

così adunque in un medesimo tempo il nome dato alle Chiese passò ne' Conventi, e da' Conventi passò ne' Frati. Questa ragione, riprese colui, è più fiacca, e più spallata della prima; conciossiacosachè i PP. Predicatori non cominciarono anch' essi una volta a convenire, e convivere ne' Conventi? E perchè essi adunque non cominciarono allora a chiamarsi Conventuali? Oltre di che prima di questa Bolla d' Innocenzo IV, cioè prima del 1250 i Frati Minori abitavano forse nelle Grotte, e nelle Spelonche, senza convenire insieme collegialmente? Bisogna dire, che così fosse, risposi io subito. Bisogna dire, che il Cherubino, replicò egli, inconsideratamente, e capricciosamente favelli, scrivendo, che nel 1250 cominciarono i Frati Minori a convenire insieme ne' Conventi; imperocchè prima di questo tempo si truovano edificati in varj luoghi del Mondo più di cento settanta Conventi per loro abitazione, trentasette de' quali furono o fabbricati, o ricevuti dal P. S. Francesco. Di tutti questi erano in Italia sessantasei in circa, in Ispagna ventotto in circa, in Francia, e ne' Paesi bassi cinquantatre, in Germania, in Inghilterra, in Ibernia quattordici, come può vedersi nel primo Tomo degli Annali di Luca Wadingo. Tra questi Conventi, cinquantanove in circa se ne contano di ampla, e nobile struttura prima del 1250, conceduti a' Frati Minori, o per loro abitazione fabbricati da' Rè, Reine, Principi, e altri illustri Personaggi. E perchè lunga, e nojosa cosa sarebbe il riferir quì tutti i Conventi, che in que' principj dalla Magnificenza de' Cattolici Principi

cipi dati furono, e splendidamente fabbricati per uso de' Frati Minori, basterà il dire, che alcuni erano, secondo l'uso, e il gusto di quell' età, così ampli, e sontuosi, che i Frati si recavano a scrupolo l'abitarvi, benchè poi costretti dalle preghiere di quelli, che edificati gli avevano, e colla permissione del Santo Patriarca, vi dimorassero; come avvenne nel Convento di Valence nella Contea d'Annonia, fabbricato l'anno 1215, o come altri vogliono nel 1221 (*d*). Ed è certo ancora, che, vivente San Francesco, poco prima della sua morte, accaduta nel 1226, molti, e grandi Conventi, nelle parti specialmente di là da' Monti, erano stati edificati. La qual cosa saputa da F. Lione, compagno del Santo, da i Religiosi Ospiti, che venivano a visitarlo, bramando sapere qual fosse il suo sentimento sopra di ciò, ne parlò con esso, riferendogli quanto avea udito; ma non n'ebbe altra risposta, se non che dopo di lui sarebbono venuti altri Frati, i quali sarebbero grandi Case, *entro cui onorificamente avrebbon potuto abitare nobili Secolari; ma che basterà in quel tempo, che i suoi Frati si custodiscano dai peccati gravi* (*e*). Sicchè molti anni prima del 1250 i Frati Minori dimoravano ne i Conventi di onesta struttura, e di fabbrica riguardevole. Oltre di che quantunque in que' primi principj i Compagni, e Discepoli del Santo Fondatore in umili, e povere Case abitassero, non viveano però separatamente a guisa di Romiti, e Anacoreti; ma collegialmente, e conventualmente in forma di Comunità insieme uniti, nella qual unione, e raunanza consiste la ragion di Convento, non nella fabbrica materiale

(d) Vide VVadingum ad ann. 1221. num. 50. Tom. 1.

(e) Marian. cap. 17. Pisan. Conformit. 16., & 19. VVadingus ad ann. 1226. num. 6. Tom. 1.

riale del Chiostro, e de i Dormentorj. Dalle quali cose si conosce apertamente, non esser vero, e contro tutti i monumenti della Storia Francescana ciò, che Laerzio Cherubino scrive, che nel 1250 cominciarono i Frati Minori a convenire insieme ne' Conventi; essendo cosa manifesta, che fino dal principio dell' Ordine viveano insieme uniti in forma di Comunità, ancorchè ad alcuno si permettesse di vivere solitariamente in qualche solingo Oratorio. Da questo principio erroneo ne deduce poi una più erronea conseguenza, cioè, che da questo tempo i Frati Minori si dissero Conventuali. Ond' è, che il Cherubino in questo, e in altri luoghi del suo Bollario, dove negli argomenti, che premette ad alcune Bolle (non sò per qual capriccio di dar nell' umore a i Frati Conventuali) dice cose enormemente strabocchevoli, merita di esser purgato, e corretto.

Io allora veggendo, che a costui dava fortemente nel naso la testimonianza di un tanto Scrittore, per fargli maggior rabbia, pensai d'addurgli un altro passo convincente del medesimo Autore, da voi allegato; e dicendogli, che esso, e non il Cherubino avea bisogno di correzione, usando le vostre voci*, *così ha usato*, soggiunsi, *di parlare Laerzio Cherubino, riportando nel Tomo 1. pag.* 83. *la Bolla della Canonizzazione di Sant' Antonio di Padova, fatta da Gregorio Nono l'anno* 1232 ,, Canonizzazione di Sant' Antonio ,, Portoghese, appellato da Padova, professo dell' ,, Ordine de' Min. Conventuali di S. Francesco,,. Non avea ancor queste ultime parole proferito, che il vostro Contradditore rompendo in una fu-

* §. 3. pag. 68., e 69. sub num. 50.

ſubita eſclamazione, quanto è vero, diſſe, che la bugia è ſempre zoppa, e che non può mai tanto velocemente correre, che preſto non ſi raggiunga. Che domine avete voi? diſſi io allora. Ed egli, che ho? mi riſpoſe: e vi par poca ſconcordanza coteſta eh? Non ha detto il Cherubino, che Innocenzo IV nell'anno 1250 colla Bolla *Cùm tamquam veri* concede, che i Frati Minori dell' Ordine di S. Franceſco ſieno chiamati Conventuali? (*f*) [ancorchè niente affatto di ciò in quella Bolla ſi dica], e che da queſto tempo ſi diſſer Conventuali, perchè cominciarono ad abitar ne' Conventi? Come adunque Sant' Antonio di Padova canonizzato nel 1232, cioè diciotto anni prima che i Frati Minori ſi diceſſer Conventuali, fu Minor Conventuale? Sto a vedere, che chiamerà Minor Conventuale ancora S. Franceſco! Voi così parlate, ripreſi io toſto, perchè non avete letta nel libro di Filalete la dotta, e poderoſa difeſa, che egli fa al Cherubino contro ſomiglianti inſulti dell' Autore del Corollario. Che difeſa? ripigliò egli in collera: io ormai ſon ſtucco di ſentir tante ſtramberìe da coſtui, e ſe egli ſi aggiraſſe cento anni intorno a' ſuoi diſacconci ripieghi, non troverebbe mai la via di trar fuora il Cherubino da queſta palpabile contraddizione; imperocchè non può già dirſi, che queſto Scrittore abbia chiamato Sant' Antonio Conventuale, non riguardando il nome, che fu dato parecchi anni dopo la ſua morte, ma in riguardo dell' Iſtituto; mentre egli ſteſſo nella epitome della citata Bolla d' Innocenzo IV, ſpiegando la qualità dell' Iſtituto de' Conventuali, dice -- *Queſto dee inten-*

[f] *Quòd Fratres Minores Ordinis Sancti Franciſci Conventuales denominentur*. Laert.Cherub.Tom.1. Bull.in argument. ad Bullam VII. Innoc. IV.

intenderſi di que' Frati, che oſſervano la Regola di S. Franceſco co' Privilegj, e le diſpenſazioni impetrate dalla Sede Apoſtolica (*g*). Ma come mai può cadere in mente a perſona, che abbia un oncia di conſiderazione, che Sant' Antonio, così zelante della Povertà della ſua Profeſſione, oſſervaſſe la Regola di San Franceſco colle diſpenſe delle rendite, e degli Averi? Ma come io altra volta vi diſſi a queſte eccezioni ſono ſoggette le teſtimonianze di tutti quegli Autori, che ſono addotti, e indotti da Filalete, e da' Suoi per la preteſa antichità de' PP. Conventuali. E la ragione ſi è; perchè queſti Autori, oltre l'eſſer eſtranei, vicini a noſtri tempi, e rimotiſſimi al fatto, che narrano, ſono andati dietro alle grida di alcun Scrittor Conventuale, ed hanno fatto Eco alle ſue voci, ſenza eſaminare che ſuono aveano, mettendo il Conventualiſmo ne' Frati Minori prima del 1430, o in circa, quando veramente cominciò ad aggiungerſi queſto nome all' Iſtituto de' Conventuali.

(g) *Hoc intellige de Fratribus, qui Regulam Sancti Francisci observant cũ Privilegiis, & dispensationibus à Sede Apoſtolica impetratis.*

Ma io dandogli ſubito addoſſo, che direte voi, diſſi, ſe io vi truovo certi monumenti prima de' tempi di Martino V, i quali cantano a favore de' Minori Conventuali? Dirò, ripreſe colui, che voi ne ſcoprite la Terra incognita. Cominciate dunque, io ſeguitai, a rendermi queſta lode; mentre io già vi attendo quanto promiſi: e quì parlando colle parole aggiunte di freſco al voſtro Libro *, *In uno Strumento*, ſoggiunſi, *fatto del 1391, per rogito di Uguccione Olilando Corroneſe a' 25 di Novembre, a favore de' Frati Minori, nella conceſſione, che fece la Comunità di Cortona delle rendite dell' Oratorio di San Baſilio*

* §. 1. pag. 9. n. 8. novæ edit.

ſilio a certe Monache così ſi legge „ Le Suore di „ detto Monaſtero di provvedere ſi degnino, e „ debbano perpetuamente il vitto, e veſtito a' Fra- „ ti Conventuali di detto Ordine in detta Chieſa „ *E lo Strumento fu celebrato ſette anni prima che i PP. Oſſervanti fondaſſero in Toſcana il primo Convento, il quale, come dice Aroldo nell' Epitome degli Annali anno 1399, fu quel di Fieſole*. Ciò detto, vedete quì, replicai, i Frati Conventuali molto tempo prima del Pontificato di Martino V?

Colui allora, io quì vedo, diſſe, un arte malizioſa di Filalete, per ingannare la gente; mentre ſe egli ha letto lo Strumento, che cita, non può ignorare, che que' Frati Minori, a' quali, non nel 1391, come egli dice, ma nel 1392 fu conceduto il Convento, e l'Oratorio di San Baſilio, dove ora riposa il Sagro Corpo della B. Margarita di Cortona, non furono mai Conventuali a' loro giorni, ma bensì Oſſervanti della Famiglia, come può vederſi appreſſo il Gonzaga [b]: e tuttavia ſe ne ritiene il poſſeſſo da i medeſimi Oſſervanti, nè poſſono mai i PP. Conventuali aſſegnare alcun tempo, in cui eſſi abbiano abitato quel luogo, da che fu all' Ordine de' Minori conceduto. E queſto, come diſſi, ſi rende chiaro dall' accennato Strumento, che può vederſi nella poſizione della Cauſa di Canonizzazione della B. Margarita di Cortona, ſtampata in Roma l' anno 1723 alla pag. 13 num. 6: Onde avvedutamente i Poſtulatori poſero in margine queſta nota -- *Inſtrumentum conceſſionis facta anno 1392 per Communitatem Cortonenſem de Eccleſia conſtructa, & dicata in honorem B. Margarita de Cortona Fratribus Ordinis Minorum de*

(b) Gonzaga de Origin. Seraph. Religion. part. 2. pag. 222. -- *Conventus hic Beata Margarita ſacer, qui Cortonii ſurgit, olim ad Monachos Divi Baſilii pertinuit, quibus cùm ſucceſſu temporis ſaculares Sacerdotes ſucceſſiſſent, ab iis ad Franciſcanos Obſervantes devolutus eſt.*

de Observantia. Nel medesimo Strumento, facendosi menzione dell' Istituto, e dell' Ordine di que' Frati, cui fu fatta tal concessione, cento volte son chiamati Frati Minori di San Francesco, senz' altra aggiunta. Ma poichè in quel tempo non erano state ancora concedute all' Ordine le dispense intorno a gli Averi, e a' Beni temporali, nè era ancor sorto l' Istituto de' PP. Conventuali, que' Frati Minori, che quì son nominati, erano Osservanti in quanto all' obbligo della Professione, ed anche in quanto all' Osservanza esatta della Regola, per la quale nè erano capaci delle rendite, nè voleano averle. Quindi, poichè al mentovato Luogo erano annesse possessioni, e fondi fruttiferi, nella concessione di essi, fatta a i Frati Minori dalla Comunità di Cortona, tutti i fondi, e i Beni immobili colle rendite, e il frutto de' medesimi furono dalla stessa Comunità con Diploma Pontificio donati, e dati con pieno diritto, non a' Frati, che n' erano incapaci; ma a un Monastero di Monache di Santa Chiara, che dovea edificarsi. Perciò tra le altre cose si dispone in quello Strumento: *Che nel detto Poggio di Cortona, in qualsivoglia luogo parerà idoneo, e onesto a i medesimi Magnifici Signori, e ancora al detto Ordine, si faccia, e si fabbrichi un Monistero di Suore Monache di Santa Chiara dell' Ordine de' Frati Minori; al qual Monistero appartengano, e spettino con pieno diritto le possessioni, e i Beni del detto Oratorio, ovvero Chiesa di San Basilio predetto, e ancora delle Cappelle nel medesimo Oratorio esistenti; e che i frutti, le rendite, e i proventi delle istesse possessioni, e degli stessi Beni pervengano*

no interamente alle Suore del detto Moniſtero (*i*). Indi poi ſi raccomandano i Frati alle Monache, e s' ingiunge ad eſſe, che ſecondo lor poſſa proveggano in perpetuo i Frati di quel Convento nelle loro neceſſità di vitto, e veſtito (*l*), ſecondo le parole addotte, benchè artificioſamente tronche, da Filalete. Ma ſe queſti Frati, cui fu conceduto il luogo, e l' Oratorio di San Baſilio di Cortona, erano *Conventuali*, e in conſeguenza capaci, ſe non del dominio de' Beni immobili, almeno delle rendite, e de' frutti; perchè non riſerbar loro almeno l' uſufruttifero de' detti Beni per loro ſoſtentamento, piuttoſto che concedere pienamente, e interamente tanto il fondo, come le rendite, e i frutti dell' Oratorio alle Monache, raccomandando ſolamente ad eſſe que' Frati, acciocchè nelle loro neceſſità per amor di Dio li provvedeſſero? Non eran già in uſo nel 1392, ſecondo Filalete, le diſpenſe intorno a gli Averi, e alle rendite? Perchè dunque non aſſegnar loro alcuna porzione de' detti Averi per il loro vitto? Ma il vero è, che in quel tempo non erano ancora introdotte le Diſpenſe, e che neſſuni Frati Minori erano capaci di tali Averi; perchè non erano ancora nati i Conventuali, ma tutti i Frati erano Oſſervanti in quanto all' Iſtituto, e alla Profeſſione.

Ma perchè dunque, diſſi allor io, i Frati, che doveano abitare in quell' Oratorio ſon chiamati *Conventuali*, ſe i Conventuali non erano ancora al Mondo? Ed egli, queſto perchè, riſpoſe, ve l' ho altre fiate dichiarato, cioè, che queſto nome *Conventuale*, che ora ſignifica un' Iſtituto particolare di Frati Minori, è ancora no-

(i) *Item, quòd in dicto Podio Cortona, in quocumque loco magis idoneo, & honeſto eiſdem Magnificis Dominis, as etiam dicto Ordini videbitur, fiat, & conſtruatur Monaſterium Sororum Monialium S. Claræ Ordinis Fratrum Minorum; ad quod Monaſterium Poſſeſſiones, & Bona dicti Oratorii, ſeu Eccleſiæ Sancti Baſilii prędicti, & etiam Cappellarum exiſtentium in eodem Oratorio, pertineant, & ſpectent pleno jure: & quòd ipſarum Poſſeſſionum, & Bonorum fructus, redditus, & proventus perveniant integrè ad Sorores dicti Monaſterii.* Inſtrum. cit.

(l) *Quæ quidem Moniales -- ſecundùm earum poſſibilitatem, amore Dei, & Beati Franciſci providere dignentur, & debeant perpetuò de victu, & veſtitu in eorum neceſſitatibus Fratribus Conventualibus dicti Ordinis in dicta Eccleſia ponendis, & retinendis.* Ibi.

nome trafcendente, e prendeafi allora, e oggi ancora fi prende per qualunque Frate ftanziante, o affiffo di ftanza, o di famiglia in un tal Convento, come vi ho fpiegato con molti efempj; di modo che ogni Frate Predicatore deftinato alla dimora, e alla Comunità di un tal Luogo, o Convento, dir fi può Conventuale del medefimo: e così i Frati Offervanti in Ifpagna, deftinati alla Comunità di tale, e tal Convento, diconfi Conventuali de' medefimi Conventi. E che in quefto fenfo poi fi prenda quì il nome di *Conventuali*, fi rende chiaro da altre parole di quefto Strumento, dove fi dice -- *Che il detto Oratorio, e Luogo del medefimo fia fatto, e perpetuamente in eterno fia Luogo, e Convento de' Frati Minori predetti, e che in eterno ancora i Religiofi, e i Venerabili Frati Minori dell' Ordine di San Francefco nella detta Chiefa, e Oratorio di San Bafilio di Cortona fi conferifcano CONVENTUALMENTE* [ecco, che cofa vuol dir quì Conventuale], *e affumano quefto nuovo Luogo, come è lecito loro per licenza dell' Apoftolica Sede* [*m*]. Frati adunque Conventuali quì fon detti quelli, che doveano effer deftinati a vivere Conventualmente nella Comunità, e Figliolanza di quell'Oratorio, e non que' Frati Minori, che fono capaci di rendite, e poffeffioni. Mentre colui sì dicea, un tal importuno Pedantello fputatondo, facendofi innanzi, vi rimango tenuto, difse, che mi avete levato d'un grande intrigo, in cui mi avea avvolto un certo tefto del Boccaccio, dove dice -- *Tornò in quefti tempi da Parigi un Monaco chiamato Don Felice, CONVENTUALE DI SAN BRANCAZIO* (*n*); mentre io

(m) *Quòd dictum Oratorium, & Locus ejufdem efficiatur, & perpetuò, atque in æternum fit Locus, & Conventus Fratrum Minorū prædictorum, & quòd etiam in æternum Religiofi, & Venerabiles Fratres Minores Ordinis Sancti Francifci in dicta Ecclefia, & Oratorio Sancti Bafilii de Cortona fe CONVENTUALITER perpetuò conferant, & novum Locum affumant, ficut eis liceat ex Apoftolica Sedis licentia.* Ibi.

[n] Boccac. Gior. 3. Novel. 4.

io immaginandomi, che questo Monaco fosse insieme Frate Conventuale, non potea capire, come ciò potesse esser accaduto. A queste parole, ridendo gli altri, io mi rodea di rabbia, e avrei voluto far vedere a quel Ficcanaso, se Don Felice era Monaco, o Frate; ma per non prender tigna a grattare, giudicai, che mi fosse espediente il far sembiante di non averlo ascoltato. E però seguendo a ragionare col vostro Oppositore, comunque sia, dissi, che in quello Strumento il nome di Conventuale possa stiracchiarsi, come voi fate; non mi mancano tuttavia altri più antichi Monumenti, dove il nome di *Conventuale* si trova in significato, con cui oggi si distinguono i Frati Minori, che Conventuali si chiamano. E per non partirmi da Cortona*: *La Sacra Congregazione* (son vostre parole) *ha approvato tal modo di parlare* (cioè di chiamar Conventuali gli antichi Frati Minori) *nelle Lezioni della B. Margarita da Cortona, la quale, al dir del Wadingo, prese l' Abito del Terz' Ordine l'anno* 1277, *e morì del* 1299, *ove si leggono queste parole* „ Ricevuto dappoi il Serafico „ Abito del Terz' Ordine nella Chiesa de' Frati „ Minori Conventuali „. *Lect.* 2. *Noct. in Brev. Min. Conv.*. Allora colui fissandomi in volto lo sguardo, e questo, disse, chiamate voi monumento antico? Ma sapete quando furono approvate queste Lezioni dalla Sagra Congregazione de' Riti? Non più, che sedici anni sono, cioè alli 9. di Maggio del 1711; e quello, che più importa, esse furono distese dal P. Maestro Giovanni Damasceno Minor Conventuale, Consultore della Sagra Inquisizione, e della medesima Con-

* §. 3. pag. 72. sub. num. 52.

Congregazione de' Riti: e però non farebbe gran maraviglia, che egli aveſſe proccurato con queſt' occaſione di promuovere la preteſa antichità del ſuo Iſtituto, avendo buona congiuntura di farlo, dappoichè la coſa non fu poſta a tutto quell' eſame, che ſarebbe ſtato neceſſario. Ma nulladimeno quell'Uomo degniſſimo, tuttochè affezionato, come era di dovere, al ſuo Ordine, non volle far coſa, per cui poco onore alla ſua integrità, e ſincerità poteſſe tornare; ma Filalete, che ſenza alcun riguardo cerca ſempre d'ingannare, ſeguendo piuttoſto l'eſempio di due, o tre Scrittori appaſſionati, che di tanti ragguardevoli Religioſi del ſuo Iſtituto, ha voluto anche quì mancar di fede al Pubblico, troncando il Teſto del Damaſceno, con laſciare una parola, che ci dà il vero ſenſo di quel nome *Conventuali*. Così dunque ſi legge -- *Ricevuto dappoi il Serafico Abito del Terz' Ordine nella Chieſa de' Frati Minori, Conventuali di Cortona* (o). Altro è Frate Minor Conventuale aſſolutamente, altro Frate Conventuale di tale, e tal Luogo, o Convento. Anche gli Oſſervanti, deſtinati alla Comunità di Araceli, ſono Conventuali di Araceli, e i PP. Predicatori, deputati alla Stanza della Minerva, ſono Conventuali della Minerva, come quel Monaco, riferito dal Boccaccio, era Conventuale in San Brancazio. E in queſto ſignificato ſi dee prendere il nome di *Conventuale* nelle Coſtituzioni Narbonenſi di San Bonaventura, e in quelle di Benedetto XII, riferite dal voſtro Adiaforo ſenza propoſito, come io ho altre volte dimoſtrato. Del rimanente la Beata Margarita da Cortona, nè viva,

(o) *Suſcepto poſtmodum Seraphico Tertii Ordinis habitu in Eccleſia Fratrū Minorum, Conventualium Cortona.*

viva, nè morta fu mai sotto la Custodia de' PP. Conventuali.

Ma allora non lasciandolo più andare innanzi, voi dissi, toccate un certo tasto, che forse vi potrebbe rispondere con mal suono. E io a questo suono, replicò egli, risponderei con un canto, che poco piaccia. Lasciamo andar dunque questa bella Sinfonìa, soggiunsi io, e torniamo a noi. Poichè voi torcete sempre in sensi stravaganti questo nome di *Conventuale*, vorrei, che mi diceste per grazia, quando significherà mai egli l'Istituto proprio de' Padri Conventuali? Allora, diss' egli, che sia posto assolutamente, come aggiunta all'Ordine de' Minori, e non quando è relativo ad altra cosa comune a tutti gli Ordini Regolari. O manco male, risposi, che una volta vi siete spiegato senza tanti bindoli: orsù dunque, io farovvi vedere con pruove concludentissime, che gli antichi Frati Minori assolutamente ebbero per aggiunta il nome di Conventuali, senza alcuna relazione ad altra cosa estranea. Sentite su di questo Filalete, come discorre *: *Veggiamo quale sia stato il sentimento di Urbano Ottavo sul nostro particolare. Questi nella Bolla* „ Domini Nostri Jesu Christi „ *emanata nel* 1643, *che è la* 300 *in Bull. Lantusca, dichiarando, quali fossero que' Frati Minori, a cui Nicolò Quarto l' anno* 1288 *concedute avea le Limosine di Porziuncula, asserisce, esser state queste concedute a' Frati Conventuali.* „ Le quali „ da Nicolò Quarto, e Quinto di felice memo„ ria, e da altri Romani Pontefici Predecessori „ nostri, furono a' Frati Conventuali di S. Fran„ cesco di Assisi predetti riservate „. *E tale è anco-*

* §. 3. pag. 70. n. 51.

ancora il sentimento del Santissimo Regnante Pontefice Benedetto Decimoterzo nella sua Bolla, che comincia Postulat humilitati nostræ, *ove togliendo a' Superiori degli Ordini la facoltà di concedere a' Religiosi al Vescovado promossi, di portar fuori di Religione utensili, mobili, Libri &c., v'inserisce una Bolla d'Alessandro IV, emanata del 1255, e dichiarando qual fosse il Generale, e quali i Frati Minori di quel tempo, afferma, essere il Generale, e i Frati Minori Conventuali.* §. 1. Dudum: „ Alessandro Quarto di felice memoria „ Predecessor nostro, essendogli stato esposto, „ alle volte accadere, che i Frati dell' Ordine „ de' Minori Conventuali di San Francesco alla „ Vescovale, o ad altre superiori, o inferiori „ dignità promossi „; *e nel* §. 6. Postremo: „ Per „ la facoltà, che da Alessandro Predecessore al „ Ministro Generale, e Provinciali dell' Ordine „ de' Frati Minori Conventuali di S. Francesco ..... fu data „. *Nella guisa stessa parla la Sagra Congregazione de' Riti nel suo Decreto, emanato a* 18. *di Luglio l'anno* 1671, *in cui estendendo alla Religione de' Conventuali l'Uffizio di Santa Rosa da Viterbo, che morì circa l'anno* 1252, *ed assegnando il motivo di tal concessione, dice chiaramente*: „ Stante che detta Santa fu Monaca Terziaria del detto Ordine de' Minori Conventuali „. *In Brev. Min. Conv.*. *Finalmente della medesima maniera parla la Sagra Congregazione suddetta nel Decreto, in cui concede l'Uffizio del B. Pietro Regalado a' Conventuali*: perchè, *dic' ella assegnandone il motivo*, fu detto Beato prima Conventuale; *e ciò con ragione, perocchè l'Auditor di Rota facendo la relazione della Vita*

 del

del Servo di Dio avanti il Papa, protestò, che nato nel 1390, *non avendo più che dieci anni* ,, Nel ,, Monastero..... de' Minori Conventuali ri- ,, cevè la Religiosa Veste, e nell' anno quarto- ,, decimo dell' età sua a' Voti s' astrinse della ,, Religione ,,. *Vad. ad ann.* 1456. Portate che io ebbi con gran spirito queste vostre ragioni, colui mirandomi fiso, e bene, disse, che pretendete voi con queste autorità di provare? Io aspettava, che voi mi recaste monumenti de' primi tempi dell'Ordine Francescano, ne' quali mi faceste vedere l' identità de' PP. Conventuali moderni con quegli antichi Minori, e ora veggo, che voi mi adducete testimonianze de' nostri Secoli, rimotissime dal fatto, che si cerca. Ma veggend' io, che colui faceva il Sordo, per non pagare, non occorre, dissi, che voi vi andiate riparando con queste sfuggite; imperocchè sebbene le autorità da me allegate sono recenti, sapete nondimeno, che esse sono anche di Sommi Pontefici, e di Sagre Congregazioni, e che tanto quelli, come queste affermano, che i Conventuali d' oggi sono i Minori antichi, ovvero (che è tutt' uno) i Minori de' primi tempi erano gli stessi, che i Conventuali presenti. Ed egli più ardito che mai, quando ciò affermassero, rispose, bisognerebbe provare, che fosser stati bene informati di questo punto di mera Storia, rimotissima da loro tempi, e che di loro intenzione nelle Bolle, e ne' Decreti citati fosser state poste quelle parole; non essendo cosa nè nuova, nè strana, che nelle Bolle de' Papi, e ne' Decreti delle Congregazioni, per innavvertenza di coloro, cui appartiene quelle, e questi distendere,

dere, ſcorrono molte coſe, che non ſtanno a martello, parlando di meri, e ignudi fatti di umana Storia, come io agevolmente dimoſtrar potrei, ſe non il credeſſi ſuperfluo. Se io ciò diceſſi, certamente non direi coſa lontana dal vero, particolarmente ragionando di materie non poſte a rigoroſo eſame, ma occaſionalmente trattate in Bolle, e Decreti deciſivi di altri affari da quelli, che accidentalmente ſi narrano. Ma acciocchè non crediate, che io m' appigli a queſto duro partito per mancanza di riſpoſte, riſponderò in altra guiſa: e in quanto alla Bolla di Urbano VIII *Domini noſtri*, in primo luogo dico, quelle parole *Frati Conventuali di San Franceſco d' Aſſiſi* non ſignificar i Frati dell' Iſtituto de' Conventuali, ma ſemplicemente i Frati Minori dimoranti nel Convento, o appartenenti al Convento di San Franceſco della Città d' Aſſiſi, a i quali furono da' Romani Pontefici riſerbate le limoſine di Porziuncula per ſervigio della Fabbrica della loro Chieſa, come appariſce dalla Bolla di Nicolao IV, diretta al Miniſtro, e al Cuſtode della Provincia di San Franceſco, la qual comincia *Reducentes ad ſedulę* [p], data nell' anno 1288. Secondariamente dico, che quando nell' accennata Bolla di Urbano ſi parlaſſe de' Frati viventi ſecondo l' Iſtituto de' PP. Conventuali, vero è ciò, che ivi ſi dice, cioè, che da Nicolao V furono riſerbate a i Frati di queſto Iſtituto le limoſine, offerite alla Chieſa di Santa Maria degli Angioli di Porziuncula; imperocchè in tempo di Nicolao V, e intorno all' anno 1454 erano già nati i PP. Conventuali, i quali, come ſi è detto, ebber

[p] Apud VVading. tom. 2. in Regeſt. Bulla X Nicolai Quarti.

principio circa il 1430. Ma parlando di Nicolao IV, il qual tenne il Solio Vaticano quasi due Secoli prima del Quinto, egli certamente non riserbò, nè potè riserbare le limosine di Porziuncula a i Frati dell' Istituto Conventuale, che in quel tempo nati ancor non erano. Nicolao IV adunque concedè a i Frati Minori dei Conventi di San Francesco, e di Santa Maria degli Angioli d' Assisi, che potessero deputare persone idonee fuora dell' Ordine, le quali a nome della Chiesa Romana raccogliessero le limosine offerite all' Altar di Porziuncula, e di esse si valessero per la Fabbrica della Basilica di San Francesco, e per lo mantenimento de' Frati, che concorrevano alla visita di quelle Chiese, e che in esse dimoravano, come apparisce dalla nominata Bolla *Reducentes*. Ma certo è, che se questi Frati fossero stati dell' Istituto Conventuale, e avessero avuto Privilegio di possedere, come ora hanno, non sarebbe stato necessario, che per la raccolta di queste limosine il Papa avesse deputate persone fuora dell' Ordine, acciocchè le impiegassero in uso della Fabbrica, e in sovvenimento de' Frati, potendo essi in vigor delle loro dispense valersene, come loro piaciuto fosse. Poichè adunque Nicolao IV concedè l' uso di queste limosine a i Frati Minori, che dimoravano nel Convento d' Assisi, e Nicolao V le riserbò a i Frati Conventuali, che da qualche anno prima aveano il possesso del medesimo Convento; perciò Urbano comprende queste due concessioni, fatte in diversi tempi a' Frati di diverso Istituto sotto un solo nome di Frati Conventuali, per l'identità d' un medesimo Luogo, in

in beneficio di cui furon concedute.

Venendo ora alla novella Costituzione di Nostro Signore felicemente Regnante *Postulat humilitati nostræ*, ancorchè ivi si affermi, la Bolla di Alessandro IV, emanata l'anno 1255, e ivi inserita, esser stata indirizzata al Ministro Generale, e Provinciali de' Frati Minori Conventuali; tuttavia non è da credere, esser stata intenzione del Santissimo nostro Pontefice affermare, e molto men dichiarare, che fossero in que' tempi i Frati Minori Conventuali; essendo tal cosa apertamente non vera, e contro i documenti più certi della Storia Francescana. La Bolla di Alessandro IV, data l'anno 1255, che comincia *Ex parte vestra*, fu indirizzata *a' Ministri Generale, e Provinciali dell' Ordine de' Frati Minori* [q], nè ivi si trova indizio, benchè leggiero, del Conventualismo; e però quel nome di Conventuali, che si truova riportato nella Costituzione del Regnante Pontefice alla Bolla di Alessandro, è una aggiunta volontaria di chi ebbe cura di stender la medesima Costituzione: la qual giunta niente cade sul proposito della parte dispositiva di questa Bolla. Ma che sia così, io non ne voglio altri testimonj, che Filalete medesimo, e gli stessi PP. Conventuali. Mi dica dunque sinceramente: quando fu, che i Frati Minori ebbero il Privilegio di possedere in comune? Se udiamo i più impegnati nel sostenere l'antichità di questi Privilegj, come sono i PP. Casimiro Biernascki Pollacco, e Carlo Ranieri Riminese Scrittori Conventuali, dalla Bolla di Clemente IV *Obtentu Divini Nominis*, spedita l'anno 1265 a richiesta di San Bonaventura, fu ottenu-

(q) Apud VVading. Tom. 2. in Regest. Bulla 42. Alexandri IV.

tenuto da i Frati Minori il primo Privilegio di avere in comune [*r*]. Che più? Questo è quello, che oggi decantano i PP. Conventuali, benchè contro ogni ragione, e ogni verità: e sino ne' loro Ordinarj, o sieno Calendarj, e Direttorj del Divino Uffizio lo vanno pubblicando, come può vedersi in quello stampato in Roma, composto dal P. Francesco Maria Crosati Conventuale per l'anno, in cui siamo, 1728; dove nella Tavola de' tempi in una breve Cronologìa dell' Ordine Minoritico, tra le altre cose stupende, così si legge: *Dal Privilegio di posseder Beni temporali in comune, da Clemente Quarto benignamente conceduto l'anno 1265 a i Sagri Ordini de' Predicatori, e de' Minori ec. anni* 463 [*s*]. Filalete stesso, tutto che si vada affatigando, per ripescar quest' origine de' Privilegj circa i Beni temporali, non può trovarla più lontana del 1265. Ma se dall' Ordine de' Minori si tolgono i Privilegj dispensativi della Regola intorno alla Povertà in comune, che cosa resta del Conventualismo? Nulla certamente; mentre si toglie l'esser di Frate Conventuale, che non altro vuol dire, che Frate Minore, che vive co' Privilegj dispensativi, o almeno almeno, secondo Filalete, mitigativi della Regola. Or mentre la Bolla di Alessandro IV, citata nella Costituzione del Nostro Regnante Santissimo Pontefice, fu data nel 1255, cioè dieci anni prima che fossero conceduti, secondo gli Scrittori Conventuali, all' Ordine de' Minori i Privilegj di possedere, o di avere in comune, come mai potè essere indirizzata a i Frati Minori Conventuali? Dirà Filalete, che fu indirizzata a que' Frati Minori, che

(r) P. Casimirus Biernascki in Speculo Minor. art. 31. per totum.
P. Carolus Rainerius Tract. Veritatū Fundamēt. cap. 4. pag. 184., & seqq.

(s) *A Privilegio possidendi Bona tēporalia in communi, à Clemente IV. benignè impertito anno 1265 Sacris Ordinibus Prædicatorum, & Minorum &c. ann.* 463. Ordo Divini Officii, seu Calendar. PP. Conventual. pro anno 1728.

che poi furono, e oggi sono Conventuali. Ma nemmen questo può dirsi con verità; perocchè i Frati Minori di quel tempo, essendo Osservanti in quanto alla forma dell' Istituto, erano di una specie differente da' Conventuali presenti. Quelli professavano la Regola col voto di non aver proprio in comune, e coll' obbligo di molti altri precetti: questi la professano col Privilegio di possedere in comune, e coll' esenzione da molti comandamenti; sicchè quelli in niun modo erano Conventuali nella sostanza, ma essenzialmente Osservanti. Or siccome gli Osservanti non furon mai Conventuali, così non mai furono Conventuali i Minori di quel tempo, mentre i Conventuali cominciarono ad essere, quando cominciarono a possedere. Che s' ha a dir dunque? Dica Filalete ciò, che vuole, che io non sarò mai per cedere a lui nel rispetto, e nella venerazione verso la Sede Apostolica; ma sappia nel tempo stesso, che io distinguo Bolla da Bolla, e non confondo in un fascio le determinazioni Apostoliche, appartenenti alla Chiesa, e toccanti la Dottrina, o il costume, nelle quali so esere infallibile il giudizio del Romano Pontefice, colle determinazioni cadenti sopra cose per se indifferenti, o spettanti a legge conducibile per particolari persone: e che ancora nelle Bolle di somiglianti materie distinguo ciò, che è pura narrazione, da ciò, che è disposizione, o dichiarazione, e venerando queste, non mi truovo in obbligo di sempre aderire a quelle; sapendo, che sovente sogliono scorrere nelle Bolle tali enunciative, oltre la mente, e l' intenzione de' Sommi Pontefici.

Per

Per quello poi, che riguarda il Decreto della Sagra Congregazione de' Riti dell' anno 1671, sopra l'Uffizio di Santa Rosa di Viterbo, conceduto a'Padri Conventuali col motivo, che *detta Santa fu Monaca Terziaria del detto Ordine de' PP. Conventuali*; se è vero, che essa morì circa l'anno 1252, come Filalete afferma, cioè tredici anni prima del preteso Privilegio di possedere, come mai potè esser Terziaria de' Conventuali, che cominciarono ad essere molti anni dopo la sua morte? Non dee però recar maraviglia questa forma di parlare della Sagra Congregazione; imperocchè questo Decreto fu proccurato dal P. Proccurator Generale de' Padri Conventuali, i quali [sia detto con loro pace] con soverchio, benchè compatibile, studio di promuover l' antichità del loro Istituto, hanno sempre cercato di strappare qualche Decreto favorevole al loro Conventualismo, e ficcarlo per ogni buco. Io in tanto vi porterò distesamente il Decreto della Sagra Congregazione, concepito in questi termini -- *Sac. Rituum Congregatio ad preces F. Ludovici Mannii de Canturio Procuratoris Generalis Min. Convent. Ordinis Sancti Francisci benignè concessit, ut Officium Sanctæ Rosæ Virginis Viterbiensis, approbatum pro Clero dictæ Civitatis, recitari possit à toto dicto Ordine, ejusque Monialibus, & modo, & forma, quibus recitatur à prædicto Clero, & à Cappuccinis, & eorum Monialibus &c.; stante quòd dicta Sancta fuerit Monialis Tertiaria ejusdem Ordinis Minorum Conventualium*; hac die 18. Julii 1671. Queste ultime parole adunque -- *stante quòd &c.* sono relative alla supplica del Proccurator Generale de' Conventuali, e all'

e all' espoſto nella medeſima, nè hanno forza dichiarativa, o deciſiva di queſto punto; imperocchè la ſteſſa Sagra Congregazione, nella conceſſione fatta dell' Uffizio di queſta Santa ſotto li 12 di Settembre del medeſimo anno 1671 a i PP. Minori Oſſervanti, dichiarò ancora, che ella era ſtata Monaca del medeſimo Ordine. Ecco il Decreto -- *Sac. Rituum Congregatio ad preces F. Franciſci Maria de Bononia Procuratoris Generalis Min. Obſ. Sancti Franciſci benignè annuit, atque conceſſit, quòd ab UNIVERSO PRÆDICTO SUO ORDINE utriuſque ſexus recitari poſſit, & valeat Officium Sancta Roſa Virginis Viterbienſis, MONIALIS EJUSDEM ORDINIS &c.*

Ma ſe Filalete in vigor di queſto Decreto non ammette, che Santa Roſa foſſe Monaca Terziaria ſotto i Minori Oſſervanti; perchè ho da concederli io per lo Decreto da lui addotto, che Ella foſſe Terziaria dell' Ordine de' Conventuali? Biſogna adunque dire, che i motivi di queſte conceſſioni non ſieno aſſoluti, e di mente poſitiva della Sagra Congregazione, ma relativi alle ſuppliche, e alle rappreſentanze di coloro, che le cercarono: con queſta differenza però, che il motivo, rappreſentato da' PP. Conventuali, non è ſuſſiſtente; mentre nell' anno 1252, quando paſsò da queſta vita alla Gloria la Santa Vergine di Viterbo, non era ancora in ſeme l' Iſtituto de' PP. Conventuali.

Molto meno poi è concludente per l' intento di Filalete il Decreto della medeſima Sagra Congregazione de' Riti ſopra la conceſſione dell' Uffizio del B. Pietro Regalado, fatta a i PP. Conventuali, ſul fondamento, che *fu detto Bea-*

to prima Conventuale ; conciossiacosachè ancora queste parole sono relative alla esposizione, fatta da i medesimi Conventuali nella supplica per ottener quest' Uffizio ; essendo per altra parte cosa certa, che quando questo Beato vestì l' Abito Francescano, cioè nel 1400, nati ancor non erano i Conventuali. Ma quì è da considerare, non so se io mi dica, l' astuzia artificiosa, o la supina innavvertenza del vostro Adiaforo nell' aspergere di più fallaci detti questa narrazione. Dic' egli, *che l' Auditor di Rota, facendo la relazione della Vita del Servo di Dio avanti il Papa, protestò, che nato nel 1390, non avendo più, che dieci anni* „ nel Monastero..... de' Minori Conventuali ricevè la religiosa Veste ec. „ e poi cita il Wadingo all' anno 1456; il quale in questo luogo riferisce bensì la relazion Rotale sopra la Canonizzazione di questo Beato, ma nemmeno per ombra ivi si truovano le parole addotte da Filalete. Mi dica adunque: chi è questo Auditor di Rota, che fece tal relazione al Papa, che il B. Pietro Regalado fu prima Conventuale, che Osservante? Ma poichè non mel saprà mai dire; gli dirò io, che le parole da lui citate non sono di alcuno Auditor di Rota, ma del medesimo Luca Wadingo, non all' anno 1456, ma 1448, dove dice di questo Beato: *Nel Patrio Monastero de' Minori Conventuali ricevè la Religiosa Veste ec.* (*t*). Ma in questo particolare convien dire, che il Testo del Wadingo contenga errore di Stampa in quella parola *Conventuali*; imperocchè cita egli in margine la relazion Rotale della Vita di questo Santo, la quale afferma tutto il contrario. Sappiate adunque, che

(t) VVading. tom. 5. ad ann. 1448. num. 5.

che nella relazione fatta al Sommo Pontefice Urbano VIII della Vita, e de' Miracoli di questo gran Servo di Dio da Gianbattista Coccini, Decano della Sagra Rota, Filippo Pirovani, e Clemente Merlini, Auditori della medesima Rota, la qual relazione, distesa dallo stesso Coccini, fu stampata in Roma appresso Lodovico Grignano nell' anno 1630, così si legge intorno all' ingresso del Beato di Regalada nella Francescana Religione: *Contuttociò allora con più chiari accrescimenti di Virtù diede esempio di Vita più santa, quando abbandonate le lusinghe di questo Mondo, tutto ciò, che ebbe di sesso masculino, cioè se stesso, consagrò al Signore, ENTRANDO NELLA RELIGIONE DEL SERAFICO PADRE SAN FRANCESCO DELL' OSSERVANZA, nella quale, dopo preso il di lei Abito, fece Professione; come depongono i medesimi Testimonj sopra il quarto, e decimo quinto articolo ec.* (u). E dovrebbe saper Filalete con quanta esattezza, e rigore di esame si proceda dalla Sagra Rota in queste Cause gravissime. Citando adunque il Wadingo questa relazione, non potè mai esser di sua mente, che il B. Pietro Regalado, il quale per cento Decreti della Sede Apostolica, e per testimonianza di mille Scrittori vien dichiarato Osservante, vestisse l' Abito Francescano, e facesse la Professione Religiosa tra i Conventuali. Puossi ancor dire, che il Wadingo, seguendo il comune equivoco, chiama Frati Conventuali coloro, che nella Comunità obbligata all' osservanza della Regola menavano vita più larga di quella, che era loro permessa dalla lor Professione, abbracciando gli abusi delle rendite, e de-

(u) *Sanctioris Vitæ tamen exemplum clarioribus Virtutum incrementis tum demum præstitit, cùm, relictis Mundi hujus illecebris, quidquid habuit masculini sexus, seipsum scilicet, consecravit Domino, INGREDIENS RELIGIONEM SERAPHICI PATRIS FRANCISCI DE OBSERVANTIA, in qua, post susceptum illius habitum, Professionem emisit, ut super 4, & 15 iidem Testes deponunt*. Relat. Sac. Rotæ ad Urbant VIII. de Sanctit. Vitæ, & Mirac. Servi Dei Petri Regalati.

degli Averi; per distinguerli da quelli, che erano osservatori della Regola professata, e che egli chiama Osservanti, anche prima che dal Concilio di Gostanza fosse dato lor questo nome. Essendo che adunque il B. Pietro vestisse l' Abito Francescano in tempo, che regnavano gli abusi universalmente in tutta la Comunità; ed essendo stato egli Propagatore della Regolare Osservanza nelle Spagne, dapoi che a' voti si astrinse della Religione; non è da maravigliarsi, che il Wadingo affermi, aver lui fatta Professione tra' Conventuali: chiamando egli Conventuali, non solo quelli, che così furon detti dopoi ne' tempi di Martino V, e che abbracciarono le dispense intorno alla Povertà in comune; ma ancor coloro, che nella Comunità obbligata all' Osservanza pura della Regola viveano cogli abusi contrarj alla Povertà professata, o almeno non aveano ancora abbracciato il primo, e antico modo di vivere, di bel nuovo restituito all' Ordine dagli Osservanti. Ond' è, che sotto questo nome di Conventuali il Wadingo, ed altri Scrittori novelli comprendono così i veri Conventuali dispensati nella Regola, de' quali ora favelliamo, come ancora quelli, i quali non per legittima dispensazione, ma per abuso viveano con quella maniera larga, colla qual vivono i PP. Conventuali; o pure erano in gran parte deviati dal primo rigore della Minoritica disciplina, e aveano bisogno di riformazione. Ma tra questi, e quelli v' ha essenzial differenza; perocchè gli uni erano obbligati all' Osservanza pura della Regola, e gli altri, ottenuti i Privilegj, non hanno obbligo di osservarla in molti pre-

precetti, da' quali van dispensati. Ecco adunque dalla prima autorità fino all'ultima, da voi portate in trionfo, dimostrato vano il fondamento del vostro Filalete, e insussistente l'idea delle sue pretensioni.

In questo dire, sentendomi la bile alquanto commossa, con maniera assai risentita stringendomi addosso a colui: io, dissi, potrei con tutta facilità ributtare questi vostri mal conceputi sofismi, e farvi vedere, se il fondamento di Filalete sia voto, o pieno; ma poichè la vostra pertinacia non ammette le altrui vere ragioni, io vo' convincervi colle vostre. Benchè non sia vero, voglio tuttavia concedervi, che i PP. Conventuali anticamente non si chiamasser così. Ditemi: oggi da tutto il Mondo non son distinti con questo nome tra gli Ordini Minoritici? Sì bene, diss' egli; ma che volete da ciò inferire? E io: che questo nome *Conventuale* dimostra di sua natura la maggior antichità di quelli, che lo posseggono, sopra tutti gl' Istituti Francescani. Ma bisogna, che ascoltiate sopra di ciò l'ammirabile, e prodigioso discorso del nostro Filalete, il quale così ragiona*: *L'uso presente del suddetto titolo di* Conventuale, *frequentato comunemente da tutti, se vogliamo bene esaminarlo, conferma da se stesso il detto finora. Il famoso Confezio, citato anche pag.* 52 *nel Corollario, non so poi con che vantaggio, giacchè da per tutto è favorevole a' Conventuali, in Sum. Mater. Priv. Ord. Mend. cap. 2. asserisce, che gli Ordini de' Predicatori, de' Minori, e degli Eremiti di Sant' Agostino si dividono in Conventuali, ed Osservanti, e che pe' primi s' intendono quelli, che sono* rimasti co'

* §. 3. pag. 63. num. 47.

co' Privilegj, e pe' secondi, quelli, che hanno abbracciato forma più stretta di vivere. Ove si osserva la formola adoprata pe' Conventuali di esser rimasti, *si vede, che per questi egli asserisce la maggior antichità; dovechè degli Osservanti dice, che* hanno abbracciata, *cioè non volendo rimanere ne' Privilegj conceduti al Corpo della Religione, da questo si sono staccati, ed hanno eletto vita più rigorosa. E se questa maggiore antichità, come ho toccato altra volta, è senza disputa appresso i Conventuali Domenicani, ed i Conventuali Agostiniani, perchè non ha da essere anche appresso i Conventuali Francescani? Non potendo in questo fatto, che dipende dall' essere, o non essere delle cose, restare in verun conto pregiudicati dalle Bolle di Leon Decimo -- Nè si creda, che questa appellazione di Conventuali, applicata anche ad altri Ordini dal Confezio, sia immaginaria; perocchè il medesimo Autore, nel riferire la Bolla d' Innocenzio Quarto, la quale fu cagione d' aggiugnere il nome di Conventuale a quello di Minore, afferma, che Gregorio Nono con sua Bolla diede pure un tal nome alle Chiese de' Frati Predicatori -- Parimente rapporta la Bolla di Alessandro Sesto* Exponi nobis, *emanata a* 24 *di Luglio del* 1501, *e diretta al Commissario de' Minori Osservanti, ove il Papa trattando di precedenza nelle Processioni, dà titolo di* Conventuali *a' Frati di Sant' Agostino, che nell' Ordine Agostiniano hanno sopra tutti la preminenza, e agli altri diramati da loro dà titolo di* Osservanti, *parlando ivi proporzionalmente nella stessa maniera de' Minori Conventuali, ed Osservanti. Che però apparisce, che il nome di* Conventuale *medesimo rende i Minori Conventuali più antichi* di

di qualsivoglia altro Ordine Minoritico. Ciò detto; questo argomento *à paritate*, soggiunsi, il quale conclude evidentemente la maggior antichità de' Minori Conventuali sopra i Minori Osservanti, se non vi convince, e persuade, bisognerà dire, che la vostra contumace opinione vi abbia renduto incapace d' ogni ragione. E io, replicò colui, vi farò vedere una disparità così lunga, e così larga, che non son tanto distanti infra loro i Giapponesi da i Brasiliani, quanto l' antecedente, e la conseguenza di questo discorso. Ma primieramente questa parità anderebbe per terra, quando io negassi l' antecedente preso dal Confezio, cioè, che negli altri Ordini di Mendicanti sia quella divisione di Conventuali, e di Osservanti, che truovasi nell' Ordine de' Minori; imperocchè, sebbene è vero, che questa divisione di nomi fu anche una volta nell' Ordine degli Eremitani di Sant' Agostino, come apparisce da alcune Bolle di Alessandro VI, oggi però questi nomi non sono più in essere appresso i PP. Agostiniani: e tutto il Mondo per Frati Conventuali intende que' Francescani, che vivono co' Privilegi, concernenti il possedere, e altri comodi temporali, non consentiti dalla Regola di S. Francesco. Ma nel Sagro Ordine de' Predicatori non so, che sia stato mai introdotto il Conventualismo, e l' Osservantismo. Comunque però sia, questa distinzione di nomi negli altri Mendicanti non apportò diversità essenzial d' Istituto intorno alla sostanza della Regola; ma solamente qualche accidental differenza intorno alla Disciplina, o alla maniera più, o meno rigorosa di osservare, quanto alla sostan-

ſoſtanza, una medeſima Profeſſione. Or, per non entrareni altre Controverſie, ammetterò di buona voglia, che negli altri Regolari ancora ſia queſta diſtinzione di Oſſervanti, e Conventuali, e che per queſti s'intendono i più antichi, e quelli, che hanno ſopra gli altri la preminenza; ſenza intenzione però di pregiudicare alle ragioni di alcuno per queſta mia conceſſione. Tuttavia, ciò ſuppoſto, io rinvengo una grandiſſima differenza tra i Conventuali degli altri Mendicanti, e i Conventuali de' Minori; tra gli Oſſervanti di quelli, e gli Oſſervanti di queſti. Primieramente, ſe i Conventuali Agoſtiniani, per modo d'eſempio, pretendono vanto di maggior antichità ſopra i loro Oſſervanti, non poſſon fondare ſopra altro motivo la loro pretenſione, ſe non perchè credono, che la forma eſſenziale dell' Iſtituto, che tengono, ſia quella ſteſſa, che fu iſtituita dal loro Fondatore, e che fu ſempre cuſtodita da i loro Maggiori; e che per lo contrario il rigore abbracciato da quelli, che tra loro ſi dicono, o per meglio dire, ſi diſſero Oſſervanti, ſia nuovamente aggiunto all' antica diſciplina del loro Ordine. E tanto più è facile a crederſi tal coſa nelle altre Religioni, quanto che le Regole de' loro Fondatori non ſono così obbligatorie, e così piene di precetti, come la Regola di San Franceſco; ma toltine i tre voti eſſenziali, per lo più non hanno altri precetti, a cui i Religioſi di quelle ſieno obbligati in virtù della lor Profeſſione. E però quando aveſſero variata alcuna coſa, preſcritta dalla loro Regola per modo non di precetto, ma di conſiglio, o di ſemplice Statuto,

tuto, non averebbono per questo variata la forma sostanziale del loro antico Istituto, nè potrebbon per questo chiamarsi Professori di nuova Religione per la maniera un po' più larga di vivere, e alquanto differente da quella, che vien consigliata dalla loro Regola, e che fu tenuta dal loro Fondatore: come io altre volte ho spiegato coll' esempio della Chiesa presente, la quale è l' istessa identica Chiesa colla primitiva, e Apostolica, ancorchè non abbia quel rigore di Disciplina, che quella avea; imperocchè custodisce tuttavia quella medesima forma essenziale intorno a i precetti, e alla Professione Cristiana, che le fu data dal suo Fondatore Cristo Signor Nostro. Ma non così succede tra gli Osservanti, e i Conventuali nell' Ordine de' Minori; conciossiacosachè tutte quelle cose, che gli Osservanti custodiscono, e per cui si distinguono essenzialmente da i Conventuali, sono comandate con rigoroso precetto, obbligante a grave colpa, dalla Regola di San Francesco, e si contengono essenzialmente nella Professione Francescana; come tra gli altri Sommi Pontefici dichiarò Nicolao III nella famosa Decretale *Exiit, qui seminat*. E per lo contrario i Conventuali hanno variata essenzialmente la forma dell' Istituto Minoritico, non solo intorno alla Povertà in comune, che secondo la Dottrina di San Bonaventura, e di tutti gli antichi Scrittori di questa Religione, è lo specialissimo distintivo de' Frati Minori da qualunque altro Regolare Istituto; ma ancora intorno a' molti altri precetti, come per esempio l' andare scalzi, il portare la tonaca sopra l' ignuda carne, e simili, da i quali essi

 vanno

vanno esenti: ond' è, che tutta la novità da loro procede, e non dagli Osservanti. Tutto ciò io spiegherò con un esempio. Nel Sagro Ordine degli Agostiniani sono quelli, che vanno calzati, e sono quelli, che vanno scalzi, e osservano tenor di vita più rigorosa: con tutto ciò pretendono i primi di esser più antichi, tutto che sieno più larghi; imperocchè credono, che la nudità de' piedi, e la forma del vestire, e altre sì fatte cose, che tengono i PP. Agostiniani Scalzi, non sieno state prescritte dalla Regola di Sant' Agostino, nè custodite dai loro Padri, ma le giudicano nuovi rigori, aggiunti all' antica forma del loro Istituto: e così discorrono i PP. Carmelitani calzati de' loro Scalzi. Ma che che sia della verità di un tal discorso (mentre io non intendo entrare o nella difesa, o nella impugnazione delle ragioni di alcuna parte) so, che così non possono discorrere i PP. Conventuali degli Osservanti; imperocchè in essi l' andar scalzi è comandamento della Regola di S. Francesco: e per questo ancora, secondo la Dottrina di San Bonaventura, e le Costituzioni Farinerie, da me altrove allegate, si distinguevano in que' tempi i Frati Minori da tutti gli altri Regolari; il che è segno, che in quell' età nelle altre Religioni non erano Scalzi. E questo precetto ancora fu sempre custodito nell' Ordine anche dagli stessi PP. Conventuali fino a' tempi di Lione X. Sicchè il calzare, il vestir Lini sotto la tonaca, il cinger cordicelle di filo a i fianchi, e altre somiglianti cose, che oggi usano i PP. Conventuali, sono del tutto nuove. E però la novità in questo caso da loro procede, e non

dagli

da gli Osservanti, ne' quali non si può assegnar alcun rigore intorno al lor vivere, che non sia dalla Regola ingiunto, e stato sempre mai nell' Ordine osservato.

Ma verrete poi in maggior chiarezza di quanto io vi dico, se più d' appresso vi farete a riconoscere la cagione, per cui l' Ordine Francescano, e gli altri Istituti Regolari caderono dalla pristina perfezione della loro Regola. Molti Storici attribuiscono questa caduta universale di tutte le Religioni alla gran peste, che nell' anno 1348 desolò non pur l' Oriente, ma l' Occidente ancora, nella quale essendo morti in immenso numero buoni Religiosi, si estinse negli altri, che rimasero, lo Spirito dell' Orazione, e della ritiratezza; e, per non lasciar deserti i Conventi, cominciarono ad ammettere all' abito Religioso, senza scelta, qualunque sorta di Persone, e, acquistando ricchezze, e possessioni, permisero a' novelli vestiti vita più libera di quella, che era loro conceduta dal proprio Istituto, che aveano abbracciato. Onde per tal cagione si rilassarono le Religioni, ed ebbero poi ne' tempi seguenti bisogno di riparo, e di riformazione (a). Ma comechè ciò possa esser vero delle altre Religioni, io non leggo, che l' Ordine Francescano per cagion di quella orribile pestilenza soffrisse alcuna variazione nella pristina, e perfetta forma del suo Istituto; anzi truovo, che egli poco dopo questi tempi fiorì universalmente così bene in Dottrina, e in Santità, come per lo passato. Truovo, che nell'anno 1354, cioè sei anni dopo la gran peste, nel Capitolo Generale celebrato in Assisi furono rinovati gli

(a) Fern. de Castiglio par. 2. lib. 2. Hist. Ord. Prædic. Eug. de Robleò cap. 11. Petrus Rodulph. Tossin. Hist. Seraph. Religion. lib. 2. pag. 241.

Statuti Narbonensi di San Bonaventura [*b*], i quali contengono la pura, e perfetta osservanza della Regola; e questi per opera del zelantissimo Generale Guglielmo Farinerio furono abbracciati da tutto l'Ordine, e da lui acquistarono il nome di Costituzioni Farinerie. Truovo, che il Sommo Pontefice Innocenzio VI nella Lettera indirizzata al medesimo Capitolo Generale, la qual comincia *Amabiles fructus*, ornò di molte lodi la Religione, ed i Frati; dicendo tra le altre cose -- *Sotto il giogo DELLA REGOLARE OSSERVANZA [la quale benche sia arta, ella è tuttavia soave, e dolce] sobriamente, piamente, e giustamente vivete* (*c*). Truovo, che nell'anno 1355, per opera del medesimo General Farinerio, fu estinta, e dissipata la nuova Riforma, o, per meglio dire, Setta di Frà Gentil da Spoleto, sorta pochi anni prima con pericolo di Scisma, per questo appunto, perchè ammetteva senza discernimento, e senza scelta all'Ordine i Frati, che a lui venivano; onde alcuni ne ricevè di non sana Dottrina (*d*): come può vedersi nelle lettere dello stesso Innocenzo VI, che cominciano *Sedes Apostolica*, dove il Pontefice accagiona a i Frati di quella inutil Riforma, che molte cose, nel ricevere all'Abito, abbiano commesse, e commettano, dalle quali n' erano gravi scandali seguiti (*e*). Truovo finalmente, che in questi medesimi anni furono chiari per fama di Scienza, e di Virtù molti Religiosi Minori (*f*). Le quali cose ne dimostrano, che nella gran strage de' Mortali, fatta dalla pestilenza del 48, non si oscurò punto nella Religion Francescana lo splendore della *REGOLARE OSSERVANZA*: nome dato

(b) VVading. ad ann. 1354 num. 9.

(c) *Sub jugo REGULARIS OBSERVANTIÆ (quæ licèt arcta sit, suavis, & dulcis est) sobriè, piè, & justè vivitis*. Breve Innocentii Sexti -- *Amabiles fructus*. Apud VVading. loc. cit. num. 10.

(d) VVading. ad ann. 1355 num. 2.

(e) *Nonnulla in recipiendis Fratribus commiserint, & committant, ex quibus magna scandala .. sunt secuta*. Apud VVading. ibi num. 3.

(f) VVading. ibi num. 4., & seqq.

to all' Ordine in que' tempi, e molto prima che si udisse quello di Conventualità. Con più ragione adunque dee attribuirsi il cadimento dell' Ordine Minoritico al funestissimo Scisma della Chiesa, nato ne' tempi seguenti; imperocchè in quella spaventevole confusione del Mondo Cattolico, diviso l' Ordine in più Capi, come la Chiesa in più Capi era divisa, e cresciuta la licenza del Cristianesimo, s' introdussero da per tutto in questa Religione le rilassatezze, e gli abusi; come si scorge nella Storia Francescana di que' tempi. Comunque però sia, la caduta delle altre Religioni non fu caduta essenziale; conciossiacosachè i Beni temporali, e le rendite, che acquistarono, e i comodi, che permisero a i loro Religiosi, non erano così vietati sotto rigoroso precetto dalle Regole de' loro Istitutori, come a' suoi Frati proibì San' Francesco nella sua Regola. Ma il cadimento della Religion Francescana fu cadimento essenziale; imperocchè gli Averi, e le rendite, che i Frati Minori cominciarono ad acquistare, e gli agi, che permisero ne' particolari, guastarono sì in comune, come in particolare la Povertà Minoritica, la quale, non per alcun Statuto, ma per obbligo di Professione, è molto più rigorosa di quella, che gli altri Regolari professano. In questo cadimento però rimasero alcuni buoni Religiosi, i quali in Francia, in Spagna, in Italia perseverarono, come ho io detto, nella Osservanza della lor Regola, a i quali dopoi fu dato il nome di Osservanti; la cui Vita, benchè da principio paresse rigorosa in paragone de' Rilassati, non era però nuova, ma antica, e quella, che

era

era prescritta dalla Regola, dichiarata da' Pontefici, ingiunta dalle leggi dell' Ordine, commendata, e custodita da' loro Padri. E questa è ben la differenza tra gli Osservanti de' Minori, e gli Osservanti, se pur mai furono, degli altri Ordini Religiosi. Mentre, se vero è, che le altre Religioni, per lo disordine cagionato dalla peste sopraddetta, perderono il lustrò della pristina perfezione; essendo poi nelle medesime nati gli Osservanti, molto tempo dopoi che quelle avean variate non sostanzialmente, ma accidentalmente la forma del primiero Istituto, non poteron questi tor loro la preminenza, e il pregio dell' antichità per ragione del primo accidental rigore, che essi abbracciarono: e se quelli, che viveano secondo la maniera più larga, già da un pezzo introdotta nel loro Ordine, si diceano Conventuali, io ben consento, che questi ottenessero la preminenza sopra i loro Osservanti; imperocchè, non avendo variata essenzialmente, e nella sostanza la lor Professione, erano succeduti immediatamente a que' primi, che con più rigore la medesima Professione osservavano. Tuttociò vi si renderà chiaro con un esempio. Certo è, che i Monaci, e i Frati osservando le leggi, cui sono obbligati dalla propria Regola, più si accostano alla perfezione della primitiva Chiesa, e alla Vita Apostolica, che gli altri Ecclesiastici, che vivon nel Secolo: ma non per questo possono ottener giustamente sopra questi la preminenza; imperocchè non avendo gli Ecclesiastici Secolari variata essenzialmente la Vita chericale della primitiva Chiesa, per cagione della maniera un poco più larga di vivere, che in loro s' in-

s' introduſſe molto tempo prima, che i Monaci, e i Frati annoverati foſſero nell' Ordine Eccleſiaſtico, ſuccedettero immediatamente a quei primi Cherici, che oſſervavano con tutta la perfezione la cherical milizia; onde non hanno mai perduto il pregio della loro antichità. In queſta guiſa ſi dee diſcorrere di quegl' Iſtituti Conventuali, che, ſenza variare ſoſtanzialmente la forma primiera, introduſſero maniera un pò più larga di Diſciplina riſpetto a' loro Oſſervanti, che abbracciarono dopoi il primo rigore. E in queſto ſenſo parla il Confezio, infedelmente allegato da Filalete; imperocchè egli non dice, i Conventuali eſſer quelli, che rimaſero co' Privilegj; ma bensì quelli, che rimaſero in queſto allentamento, o menomanza della loro priſtina perfezione: *Qui in hujuſmodi perfectionis remiſſione permanſerunt, Conventuales Fratres appellati ſunt; qui verò aſperiorem vivendi formam amplexi fuere, Obſervantium nomen acceperunt.* La qual coſa è ben vera de' Conventuali delle altre Religioni, le quali allentarono bensì il primiero rigore, ma non variarono la ſoſtanza dell' Iſtituto, abbracciando Privilegj diſpenſativi della loro Regola, e ripugnanti alla lor Profeſſione; onde mantennero la preminenza ſopra i loro Oſservanti. Ma nell'Ordine de' Minori ſuccede tutto l' oppoſto; conciofſiacoſachè in queſto gli Oſſervanti ſon quelli, che rimaſero nell' eſſere antico, e i Conventuali ſon quelli, che abbracciarono nuovo Iſtituto. E vaglia il vero, neſſun Scrittor Conventuale, tutto che oſtinatamente, e violentemente impegnato nella antichità del Conventualiſmo, e delle diſpenſe, ha po-

potuto negare, che non fieno mai mancati nell' Ordine Minoritico gli Osservatori della Regola di San Francesco senza dispense, o Privilegj ne' di lei precetti. Ma nemmeno posson negare, che fieno mai mancati quelli, che l' hanno professata con l'obbligo di osservarla puramente, e semplicemente senza alcuna dispensazione; e il negar ciò, sarebbe un opporsi sfacciatamente all' evidenza: altramente inutili sarebbono state le dichiarazioni, e le Decretali famose di Nicolao III, di Clemente V, di Giovanni XXII, e di mano in mano, finchè, secondo Filalete, nacquero gli Osservanti; le quali obbligano i Frati alla pura, e perfetta osservanza della Regola Serafica, massimamente intorno alla Povertà in comune, collo spogliamento d' ogni rendita, e d' ogni avere. Ora se gli Osservanti sono stati mai sempre obbligati per la lor Professione alla purità della Regola, ne siegua per necessaria conseguenza, che essi, in quanto alla sostanza del loro Istituto, fieno quelli, che son rimasti nell' esser antico.

In fatti, se quella forma rigorosa di vivere, cui son tenuti gli Osservanti per la loro Professione, è novella; mi dica Filalete: chi l' ha istituita? Qual Pontefice l' ha approvata? Quai furono que' primi, che l' abbracciarono? Giri quanto vuole, non la troverà istituita se non da San Francesco; non troverà chi prima l' abbia abbracciata, se non il Santo medesimo, e i suoi Discepoli; non mai rinverrà chi l' abbia approvata, se non Onorio III; e quello, che più importa, la vedrà di tempo in tempo dichiarata da' Sommi Pontefici, e sempre mai senza alcuno in-

intervallo custodita. Per lo contrario: chi ha dato a i PP. Conventuali i Privilegj, non dico di calzare, vestire, e maneggiar denari nel modo, che oggi fanno, e lecitamente far possono; ma di avere in comune, e non solo di avere, ma di possedere ancora, come oggi posseggono, e legittimamente possono possedere? Non già la Regola di San Francesco, non le dichiarazioni Apostoliche di Gregorio IX, Alessandro IV, Innocenzo IV, Nicolao III, Clemente V, non le leggi antiche dell'Ordine, almeno de' primi due Secoli, dalle quali tai cose sono vietate, interdette, ed anche scomunicate. Se vogliam dire il vero, le cominciarono ad avere da Martino V, e terminarono d'averle da Urbano VIII, il quale diede l' ultimo compimento alla forma del loro Istituto. Se vogliam credere a Filalete, principiarono ad aver Beni in comune da Clemente IV, cioè cinquantasei anni dopo la fondazione dell' Ordine. Quando poi avessero le altre Dispense, egli lo tace, perchè sa, che n'è fresca troppo la ricordanza. Comunque siasi, queste Dispense non sono della Regola, nè dalla dichiarazione della Regola, nè sono state sempre nell' Ordine; ma cominciate molto tempo dopoi che quello era stato fondato: adunque i Conventuali non son que' Minori, che son rimasi nel primiero Istituto, ma quelli, che hanno abbracciata co' Privilegj una nuova forma di vivere, diversa da quella, che comanda la Regola, e che fu tenuta da' primi Frati. Or se quelli, che *rimasero*, sono i più antichi, e i più moderni quelli, *che abbracciarono*, secondo il divisamento del vostro Adiaforo; verificandosi degli

Osservanti l'esser *rimasti*, e de' Conventuali l'aver *abbracciato*, conseguenza sia, che quelli abbiano sopra di questi la preminenza, e 'l pregio di maggior antichità.

Ma poichè il vostro Filalete sovente m'induce a dir cose, che io vorria tacere; bramerei sapere, qual suo mal genio lo ha stimolato a recar quì l'esempio de i Conventuali, che furono negli altri Ordini Mendicanti? Sa egli, o non sa, che le altre Religioni si sono con sommo zelo affaticate, per estinguere in loro i Conventuali, in guisa che oggi n'è spento affatto in esse il nome, e il costume, ridotte alla Regolare Osservanza del loro Istituto? Sa egli, o non sa, che i Frati Conventuali, i quali anche si chiamavano della Vita comune, nelle Religioni Mendicanti erano riputati quelli, che per lo viver loro rilassato erano in comun discredito appresso tutti, in modo tale che da gravissimi Teologi era giudicata cosa illecita, e colpevole il conversare, o il vestir tra coloro l'abito Religioso? Se ciò non sa, legga il famoso Cardinal Gaetano, illustre Teologo della Religion Domenicana, ne' suoi Commentarj sopra San Tommaso, e ne rimarrà perfettamente istruito [*g*]: e se poi di tutto questo è informato, perchè m'adduce cosa, che può tornare in poca lode del suo proprio Istituto, almeno appresso le Persone, che non sono informate dello Stato presente de' PP. Conventuali, nel quale santamente viver possono, e vivono coll'uso legittimo delle Dispense, che han dato nuova forma alla lor Religione?

Terminato, che egli ebbe colui questo importuno ragionamento, io rilassando il freno alla

(g) *Considera cautè rationem literæ, & conclude, quòd in illis Locis expedit, Pueros nutriendos in Religione dari, in quibus obstandum est, ut similes fiant illis, quorum consortio dantur. Ubi autem Personæ, quarũ consortio dantur, reprobæ, aut infames, aut deviæ à Regularibus sunt Institutis, magna dementia est dare illis Pueros, aut Puellas nutriendas. Et hic error hodiè in multis viget Locis, dum dantur Pueri, & Puellæ Monasteriis Religiosorum, seu Religiosarũ Vitæ communis, qui vulgò CONVENTUALES, seu CLAUSTRALES appellãtur: quo fit, ut reformandi nũquam reformari possint, dum transgressores Vitæ Regularis continuè nutriuntur, ac augẽtur &c.* Cajetan. Comm. in 2. 2. D. Thomę q. 189. art. 5.

Ad hoc dicitur, quòd actus iste, qui est inducere ad Vitam CONVENTUALIUM, est actus ex suo genere malus, quoniam inducitur quis ad Vitam reprehensibilem -- patet autem communem Vitam Religiosorum esse reprehensibilem ex hoc ipso, quòd exorbitat à Regulari Vita, & ex hoc ipso, quòd continuus bonorum Prælatorum conatus est ad illorum Reformationem. Unde vituperabile est, non solùm inducere, sed etiam ingredi, & recipere ad Vitam irregularem Personas utriusque sexus, quamvis Ecclesia toleret hoc permissivè. Idem Cajetan. loc. cit. art. 9.

alla pazienza, voi, diffigli, in così lungo giro di parole non avete fatto altro, che replicare, e amplificare un solennissimo errore, cioè, che i Privilegj impetrati da i Padri Conventuali abbiano mutata essenzialmente, e sostanzialmente la forma della Professione, e della Religion Minoritica; e con pruove incontrastabili io vi farò vedere esser più che fallace cotesta vostra immaginazione. Ma essendo il termine del dì già vicino, mi riserbo per un altra volta a farvi udir queste pruove; e poichè voi prendete a vile questo nome *di Conventuali*, vi vo' per ora far sapere, che sebbene i Frati Minori privilegiati si vagliono di questo nome, non è egli però quello, con cui si distinguono da gli altri Istituti Francescani; ma eglino per antonomasia si chiamano Frati *Minori* senz' altra aggiunta: ciò, che è indizio chiarissimo, il loro Istituto essere il primo, e il più antico infra tutti gli altri, che si comprendono nell' Ordine Minoritico. E benchè voi odiate a morte la Dottrina di Filalete, come quella, che distrugge la passione, che avete per gli Osservanti; nulladimeno, contenendo essa la luce della verità, e dovendo io, per far opera da buon Cristiano, istruire gl' ignoranti, e massime quelli, che son fatti ciechi dalla ostinazione, voglio, che lo sentiate per mia bocca ammonirvi, mentre in tal guisa favella: * *Ma oltre le sopraddette ragioni, le quali, a chi ben le considera, tutte unite insieme hanno una indicibil forza per convincere, un' altra ancora, a mio giudizio, non minore delle altre, mi si permetta di addurre. Comechè io sopra mi sia affaticato per provare, che il titolo di Conventuale è antichissimo.*

* §. 3. pag. 58. n. 45.

nella Religion de' Minori, tuttavolta mi sono espresso, che in que' tempi non fu usato frequentemente, come poi è stato ne' tempi più a noi vicini: perocchè gli Osservanti su loro principj essendo di pochissimo numero, erano i Minori Conventuali da loro bastantemente distinti col solo titolo antonomastico di Minori, segno anche questo della loro diretta discendenza da San Francesco. E vagliami sempre il vero, diamo di passaggio nuovamente un' occhiata al solo titolo della Bolla Concistoriale di Gregorio Nono, diretta a' Frati del Sacro Convento d'Assisi: „ Gregorio Vescovo Servo de' Servi „ di Dio. A' diletti Figliuoli il Ministro dell' „ Ordine de' Frati Minori, e a' suoi Frati, che „ stanno presso la Chiesa del Beato Francesco „ nel luogo, che si dice Colle di Paradiso, tanto „ presenti, quanto futuri in perpetuo „. *Questa è diretta non solo a' Frati, che allora vi stavano, ma anche a quelli del medesimo Ordine, i quali in perpetuo vi doveano abitare; che però fu un dire tacitamente, che non ostante qualsivoglia accidente quell' Ordine, cui fu allora consegnata la Basilica d'Assisi, ed in cui anche presentemente persevera il possesso della consegna, era l'Ordine de' Minori discendente immediatamente da San Francesco, e con questo solo titolo veniva anche espresso pe' tempi futuri, in cui, senza pregiudizio della sua antichità, il nome di Conventuale doveagli esser aggiunto. Ma non è qui, dove voglio far la mia forza, e però tralascio molte altre Bolle, che potrei addurre su questo proposito. Il punto si è, che questo titolo di* Minore *il trovo dato a' Conventuali nudo, com'egli è, anche in tempo, che v' erano gli Osservanti, ed agli Osservanti lo trovo dato, ma coll' aggiunta*, o d' Osservanti, o del-

della Famiglia. *Leggasi la Bolla di Calisto Terzo* Regimini universalis Ecclesiæ *data del* 1455, *che vuol dire* 87 *anni dappoi ch' erano cominciati gli Osservanti, e si troveranno queste parole*: „ Attentamente considerando, che dalle prese delle Case, de' Luoghi, e de' Conventi de' Frati Minori...... che per alcuni altri Frati del detto Ordine dell' Osservanza si faceano „. *E per non perder tempo a provare una cosa così chiara, si leggano gli Annali del celebre Wadingo in quegli anni, che scorsero dal principio degli Osservanti fino alle Bolle di Leon Decimo, che sempre si troverà, quando si parla de' Minori Conventuali, o della Comunità, che già è lo stesso, che i titoli delle Bolle sono sempre*: Al Ministro Generale, o al Ministro Provinciale de' Minori; *e quando si parla degli Osservanti, il titolo è*: Al Vicario Generale, o al Vicario Provinciale de' Minori dell' Osservanza. *Nulladimeno non posso dispensarmi dal mettere di nuovo in vista la sopraddetta Bolla di Leon Decimo, esistente nell' Archivio del Convento di San Pietro de' Minori Conventuali di Belluno, ove lo stesso Leone, parlando de' Conventuali, gli chiama puramente* Minori „: Si sono, *dic' egli*, „ lamentati con noi il Guardiano, e i Frati della Casa di San Pietro in Belluno dell' Ordine de' Frati Minori, che ec. *Questa Bolla è data del* 1521 *a'* 28. *di Maggio, cioè quattr' anni dopo le famose Bolle favorevoli agli Osservanti; e pure lo stesso Pontefice scientemente, perchè ivi si tratta di amministrazione d' annue rendite avute in quel tempo da' soli Conventuali, portato dall' uso inveterato di chiamargli* Minori *senz' altra aggiunta, dà loro benignamente quel nome, il quale per*

per eccellenza gli distingueva da' Minori Osservanti. *E benchè gli Osservanti avessero avuto dallo stesso Papa un tal privilegio di chiamarsi solamente* Minori, *come sta nel* Corollario, *tuttavolta non so, che egli medesimo loro l'abbia mai fatto godere*. *In oltre negli Strumenti quasi fino al* 1550 *si trova rarissime volte, e quasi mai usato il titolo di* Conventuale, *ma in sua vece v' è quello sol di* Minore; *dovechè gli Osservanti sempre con questo titolo di* Osservanti *son nominati; del che, se non fosse la tema di allungarmi troppo, ben mille pruove addur ne potrei*. *E Urbano VIII nelle sue Costituzioni, prescrivendo la formola di far la professione della fede a' Ministri Provinciali, nel prometter, che fanno, ubbidienza al Generale, lo fa lor nominare con questo titolo di Ministro Generale de'* Minori *solamente in Cap*. 8. *Reg. tit*. 21., *e* 36. *Di più: anche a' tempi nostri nella Germania non hanno altro nome i Minori Conventuali, che di* Minori, *Privilegio loro rimasto anche tra la innumerabile moltitudine degli altri Francescani, che si trovano presentemente nel Mondo*. *E questo non è egli un segno della loro antichità sopra tutti gli altri Minori, a' quali sempre si è dato il titolo, ma coll' aggiunta, o di* Osservanti, *o di* Riformati, *o di* Cappuccini? *Non è egli un segno, che sono que' medesimi* Minori, *cui col medesimo titolo si dirigevano le Bolle sul principio della Religione, e che sono i diretti discendenti di San Francesco? Così trovo essere nelle altre Religioni, ove la primaria Religione tiene il primo titolo senza aggiunta; e le Religioni diramate lo hanno, ma coll' aggiunta*. *Per* Carmelitani *s' intendono i primi, dovechè gli altri poi si chiamano* Carmelitani della Congregazione

zione di Mantova, Carmelitani Scalzi, *e così del rimanente*.

Portate che io ebbi con molta chiarezza queste vostre ragioni, parendomi colui dovesse in ogni modo tacere per confusione; che potrete voi rispondere, soggiunsi, a queste evidentissime pruove sopra il nome di *Minori*, dato assolutamente, e senza altra aggiunta per antonomasia a' Padri Conventuali, in chiaro argomento della loro antichità sopra tutti i Francescani Istituti, cui si è dato sempre il titolo di *Minore* coll' aggiunta di qualche altro nome? Ma colui più indurato che mai, se io avessi a dir, replicò, ciò, che sento nell'animo, direi non aver mai veduto un Uomo così acconciamente delirare, come fa quì il vostro Adiaforo. Ei cita giù Bolle, e Papi, immaginandosi, che essi affermino quello, che nè pur mai sognarono. Osservate se io dico il vero: Cita la Bolla di Gregorio IX, indirizzata a' Frati Minori dimoranti nel Convento di Assisi, tanto presenti, quanto futuri in perpetuo; e dandosi a credere, che quel Pontefice fosse Profeta, o Indovino, si persuade ancora, che egli per questo titolo diffinisse tacitamente, che, non ostante qualsivoglia accidente di mutazione, o di variazione d'Istituto, o di altro nome introdotto, que' Frati, che presentemente hanno il possesso della Chiesa d'Assisi, dovessero chiamarsi Frati Minori assolutamente senza altra aggiunta, ovvero che il nome di *Minori*, dato a quegli antichi Frati, dovesse perseverare antonomasticamente in tutti quelli, che in perpetuo abiteranno quella Basilica. Or quì sarebbe desiderabile in Filalete una mezza oncia di raziocinio.

A suo

A suo giudizio adunque tutte le concessioni fatte in perpetuo da' Papi a talun genere di Persone sotto tale, o tal nome, doveranno operare, che tutte le Persone, le quali in successo di tempo averanno il possesso delle cose concedute, si chiamino col medesimo nome, con cui furon chiamati quelli, cui dapprima fu fatta la concessione; e così doveranno chiamarsi ora Benedettini, Cisterciensi, Basiliani, e che so io, tutti que' Cherici Secolari, che hanno in possesso, o in commenda quelle Abbadie, que' Priorati, e quelle Chiese, che furono concedute a detti Monaci, tanto presenti, quanto futuri in perpetuo. Ma esaminiamo più esattamente il discorso del vostro Loico. Io lo porrò in forma per più chiarezza: Gregorio Nono concedè, e consegnò la Basilica d' Assisi a' Frati Minori, tanto presenti, quanto futuri in perpetuo; oggi quella Basilica è posseduta da' Padri Conventuali; adunque i Padri Conventuali sono antonomasticamente que' Minori antichi, cui fu fatta la concessione. Dico, che quantunque questo conseguente possa esser vero per cagione della materia, la conseguenza però è illegittima, e malamente inferita dalle premesse. Spiegherò tutto ciò con un esempio. Innocenzo IV nell' anno 1249, cioè un anno prima che ei dichiarasse Conventuali le Chiese de' Frati Minori, e che, secondo Filalete, questo nome dato alle Chiese cominciasse a trasferirsi ne' Frati, concedendo ai medesimi il Tempio di Santa Maria di Araceli col Convento, e l'Orto a quello connessi, e ordinando al Vescovo Cardinale Ostiense, e al Cardinal del titolo di Santa Maria in Trastevere suo Vicario, che

che ne desse loro il possesso, così dice — *Per la qual cosa comandiamo alla vostra discrezione per scritto Apostolico, che assegnando IN USI PERPETUI il Monastero di Santa Maria del Campidoglio di Roma, dell'Ordine di S. Benedetto, cogl' Orti, e le altre sue aggiunte vicino a quello, ed anche co' Libri, ed ornamenti di esso, con nostra Autorità A I MEDESIMI FRATI, CHE IVI SARANNO PER SERVIRE IL SIGNORE NELL' OSSERVANZA DEL SUO ORDINE, proccuriate d' indurli nella corporal possessione delle cose predette, e di difenderli indotti, che vi saranno* [*b*]. Vedete quì voi un anno prima, anche in senso di Filalete, che fosse dato all' Ordine il nome di Conventuale, conceduti a' Frati Minori, che erano per servire al Signore *sotto l' Osservanza del suo Ordine*, il Convento, e la Chiesa d' Araceli? E non v' ha dubbio alcuno, che que' Frati allora Osservanti fossero in quanto alla forma del loro Istituto, e incapaci di rendite, e di Averi, per confessione degli stessi Conventuali. Il che, quando altrove non apparisse, rendesi chiaro da un' altra Bolla dello stesso Pontefice, indirizzata a' due sopraddetti Cardinali, e spedita nel medesimo anno, nella quale, tornando a comandare, che si desse il possesso del Convento, e del Tempio di Campidoglio a' Frati Minori in uso perpetuo cogli ornamenti congruenti al loro Ordine, *riserva a se*, considerata l' incapacità de' medesimi Frati, *la disposizione delle possessioni del medesimo Monistero* (*i*) : *Dispositione*, dice, *Possessionum memorati Monasterii nobis totaliter reservata*. Ma non stà quì la forza del mio argomento. Io così discorro: In-

(h) *Quò circa discretioni vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus Monasterium Sanctæ Mariæ de Capitolio in Urbe, Ordinis Sancti Benedicti, cum hortis, & aliis suis appendiciis juxta illud, nec non libris, & ornamentis ipsius, Auctoritate nostra, EISDEM FRATRIBUS, IBIDEM SUB ORDINIS SUI OBSERVANTIA DOMINO SERVITURIS, IN USUS PERPETUOS assignantes, eos in prædictorum possessionem corporalem inducere, ac inductos defendere procuretis.* Bulla Innoc. Quarti *Lampas insignis* apud VVading. ad ann. 1251. Tom. 2. num. 37.

(i) Bulla Innoc. Quarti, quæ incipit *Fratres Minores* apud VVading. loc. cit. num. 38.

 no-

nocenzo IV concedè in uſo perpetuo a' Frati di San Franceſco, chiamandoli ſemplicemente *Minori*, il Convento di Araceli; oggi quel Convento è tenuto dagli Oſservanti; adunque gli Oſservanti hanno tenuto l'uſo perpetuo di quel luogo, e ſono gli ſteſſi, che que' Minori, cui dapprima fu fatta la conceſſione, ed in eſſi ſi è conſervato il nome antonomaſticamente di *Minori*. Il conſeguente è vero per cagione della materia; imperocchè que' Minori antichi erano veramente Oſservanti, e l'intenzione di quel Pontefice fu, che il Monaſtero dovesſe cedere in uſo perpetuo di quelli, che erano ivi, per ſervire al Signore *SOTTO L'OSSERVANZA DEL LORO ORDINE*. Ma domando io a Filalete: mi nega egli, o mi concede queſta conſeguenza? Se me la concede; rovina il ſuo argomento, ed egli ſteſso diſtrugge la ſua intenzione: ſe me la nega, con molto maggior ragione negherò io a lui la conſeguenza, che trae dalla Bolla di Gregorio IX, cioè, che ne' Conventuali, che oggi poſſeggono la Chieſa di Aſſiſi, ſia perſeverato antonomaſticamente il nome di Minori dato a' Frati, cui dallo ſteſſo Pontefice fu conſegnata quella Baſilica, e che ſieno oggi i medeſimi, che que' Minori antichi; perocchè tale illazione è apertamente illegittima, così per ragion della forma, come per ragion della materia; eſſendo coſa manifeſta, che i Conventuali, i quali hanno la Chieſa di Aſſiſi, ſono differenti eſſenzialmente da que' Minori, cui da Gregorio fu conceduta.

Venendo ora alla Bolla di Caliſto III, io non poſſo finir di ammirare la franchezza di coſtui

ſtui nello ſpacciar Bolle, che egli non ha mai lette, nè vedute. Pretende, che Caliſto col titolo ſolo di *Minori* diſtingueſſe i Frati Conventuali da i Frati Oſſervanti; ma oltre di che egli altera malamente il Teſto di quella Bolla, le parole, che adduce, non ſono di ſenſo di Caliſto, ma di Nicolao V riferito da Caliſto. *Poco fà*, dic' egli, *Nicolao Papa V di felice ricordanza noſtro Predeceſſore attentamente conſiderando, che dalle preſe delle Caſe, de' Luoghi, e de' Conventi di coteſti Frati Minori &c.* (*l*). Laſcia Filalete quella parola *coteſti*, *hujuſmodi*, la quale modifica que' *Minori*, e li fa riferire a quel genere di Minori, de' quali avea il Pontefice parlato antecedentemente; cioè de' Frati Minori in comune, comprendendo ſotto di eſſi tutti i Frati dello ſteſſo Ordine, tanto Oſſervanti, quanto Conventuali. Riferiſce poi alla diſteſa la Bolla di Nicolao V, nella quale ſi legge mille volte il nome di Conventuali a diſtinzione degli Oſſervanti: *Licèt olim ſuper diverſis quæſtionibus, controverſiis, & diſſenſionibus, quæ inter Conventuales, & de Obſervantia nuncupatos ejuſdem Ordinis Fratres -- viam præcludere quæſtionibus -- inter Conventuales, & de Obſervantia Fratres prædictos -- ubilibet cupientes --* (*m*). Se adunque Caliſto in un medeſimo conteſto riferiſce la Bolla di Nicolao V ſuo Predeceſſore *Cùm ad Sacrum*, nella quale i Frati Conventuali molte volte ſono chiamati con queſto nome a diſtinzione degli Oſſervanti, e conferma la medeſima diſpoſizione; come può pretender Filalete, che ei diſtingueſſe col titolo antonomaſtico di *Minori* i Frati Conventuali dagli Oſſervanti? Ma ſarebbe ceſſata in lui la

 vana

(l) *Sanè dudum felic. rec. Nicolaus Papa Quintus Prædeceſſor noſter attentè conſiderans, quòd ex captionibus Domorum, Locorum, & Conventuum Fratrum Minorum hujuſmodi &c.* Conſtit. Calixti III. *Regimini univerſalis Eccleſiæ* apud VVading. Tom.6. Ann: ad ann.1455. n.47.

(m) In eadem Conſtitut. *Regim.* loc. cit.

vana immaginazione di questa antonomasia, se avesse lette le altre Bolle di Calisto, e particolarmente quella, che comincia *Romani Pontificis Providentia*, data li 24 di Aprile del 1456, dove avrebbe osservate queste parole -- *Poco fà per sedare le contese, e gli odj, che eran sorti tra i Frati Conventuali, e gli altri chiamati* DELL' OSSERVANZA DELL' ORDINE *de' Frati Minori &c. E dipoi i Diletti Figliuoli Ministro, e Frati Conventuali della Provincia di Turogna del detto Ordine estorsero da noi alcune Lettere &c.* [*n*]: e, riferendo le letteree surrettiziamente estorte dagli stessi Conventuali, le annulla, e le rivoca.

Avendovi dimostrato, non avere il vostro Adiaforo alcun ombra di ragione, e di fondamento sulle addotte Bolle di Gregorio, e di Calisto, è d'uopo, che io faccia vedere, che egli molto meno può fondare il suo aereo discorso sulle Bolle di Lione, e di Urbano. Pretende egli, che Lion X in una Bolla, che asserisce conservarsi nell' Archivio del Convento di Belluno de' Frati Conventuali, la quale io ammetto sulla sua fede, quantunque per le cose osservate abbia poco di che fidarmi di lui, pretende dico, che quel Pontefice desse il nome antonomastico di *Minori* agli stessi Conventuali del detto Convento, anche dopo le Bolle favorevoli agli Osservanti; quasi che con questo titolo, dato loro senza altra aggiunta, gli distinguesse per eccellenza dagli altri Istituti Minoritici. Ma questa è una delle sue illusioni, o fantastiche immaginazioni, con cui finge nella mente de' Papi ciò, che non cadde loro in pensiero, nè pur sognando. Se in quella Bolla il Papa parla del *Guardiano*, e *Frati della*

[n] *Dudum siquidem pro sedandis contentionibus, & odiis, quæ inter Fratres Ordinis Minorum Conventuales, & illorum de Observantia nuncupatorum &c. -- Et deinde dilecti Filii Minister, & Fratres Conventuales Provinciæ Turoniæ dicti Ordinis à nobis Literas extorserunt &c.* Constit. Calixti III *Romani Pontif.* Apud VVading. ad ann. 1456. n.132. Tom.6.

della Casa di San Pietro di Belluno, essendo questi Conventuali, non occorreva, che li distinguesse con altro titolo specifico, mentre venivano bastantemente distinti dagli altri colla specificazione del loro Convento; e però bastava, che gli divisasse col nome generico di Minori: siccome per modo di esempio, se il Papa indirizzasse alcuna lettera al Guardiano, e a Frati di Araceli, superfluo sarebbe, che per distinguerli da' Frati Conventuali, che stanno nel Convento de' Santi Apostoli, gli distinguesse col titolo di Osservanti. Ma stimo tempo perduto il trattenermi più a lungo in sì fatta sciocchezza: veggiam però, se dice niente a suo proposito Urbano VIII. *Urbano VIII*, afferma egli, *nelle sue Costituzioni, prescrivendo la formola di far la professïon della fede a' Ministri Provinciali nel prometter, che fanno, ubbidienza al Generale, lo fa lor nominare con questo titolo di Ministro General de' Minori solamente* in Cap.8. Reg. tit.21., e 36. Ma io ho detto altre volte, che quelle Costituzioni non sono altramente d' Urbano VIII, nè da lui fatte; ma sono degli stessi Frati Conventuali, da loro composte, e solamente da quel Papa approvate, o confermate. E se poi crede, che l' approvazione del Romano Pontefice, fatta di qualche Corpo di Leggi, o Statuti appartenenti ad alcuna Religiosa Comunità, cada sopra ogni parola, e sopra ogni sillaba, dimodochè ciascuna parola acquisti vigore Apostolico, egli s' inganna a partito. Quando i Papi approvano, o confermano gli Statuti di alcuna Religione, intendono solamente approvare generalmente, o specificamente ciò, che è Legge, o disposizione Statuta-

ria,

ria, e non ogni cosa, ovvero ogni forma, o modo di parlare, che si mescola, non sempre attamente, tra i medesimi Statuti. Queste Costituzioni adunque furon fatte da' Frati Conventuali nel Capitolo Generale, da loro celebrato nel 1625; e Urbano VIII le confermò nell' anno 1628 per una Bolla, che comincia *Militantis Ecclesiæ*, e, confermandole ad istanza del loro Generale, approvò solamente ciò, che apparteneva a Legge, o Statuto, come apparisce dalla medesima Bolla. Ma veggiamo un poco, quando parla il Papa, e non i Frati, come è chiamato il lor Generale -- *Ci fece esporre poco fà*, dice Urbano, *il diletto Figliuolo Felice Franceschino di Cassià, Ministro Generale de' Frati dell' Ordine de' Minori di S. Francesco, chiamati CONVENTUALI, che nel prossimo passato Capitolo Generale dell' anno 1625 celebrato -- furono compilate in un Volume nuove Costituzioni dell' istesso Ordine, chiamate Urbane* (o). Parlando adunque il Papa, non chiama General *de' Minori* assolutamente, ma *de' Minori Conventuali*, il Generale di essi Conventuali. Or bisogna far qualche differenza tra il parlar del Papa, e il discorrer de' Frati.

Così dicendo il vostro Contraddittore, si alzò dalla panca un cotal rancido Teologastro, e volendo far pompa di sua muffa erudizione, veramente, disse, non parmi, che possa aver maggior vigore l' approvazione del Romano Pontefice degli Statuti di alcun Ordine Regolare, che della Dottrina, e degli scritti di alcun Santo, ed Ecclesiastico Dottore; ma pure è certo, che per l' approvazione Apostolica, che si faccia dal Papa delle opere, e degli scritti di alcun

(o) *Exponi siquidem Nobis nuper fecit dilectus Filius Felix Franciscbinus de Cassia, Minister Generalis Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci, CONVENTUALIUM nuncupatorum, quòd in proximè præterito ipsius Ordinis Capitulo Generali de anno 1625. celebrato -- nova ipsius Ordinis Constitutiones, Urbana nuncupata, in unum Volumen compilata fuerunt.* Constit. Urbani VIII *Militantis Ecclesiæ*. In Bullar. Rom. Tom. 4. Const. 88. Urbani VIII.

alcun Ecclesiastico Autore, ancorchè sieno universalmente approvati, non s' intende per questo, che sopra ogni sillaba, ogni parola, ed ogni proposizione cada l' approvazione; ma che rimangano le opere approvate generalmente, dichiarate utili, e commendabili. E per lasciarne da banda molti esempj a proposito, ne abbiamo uno chiaro del Concilio Romano di 70. Vescovi, tenuto da Gelasio I l'anno di nostra salute CCCCXCIV [se pur vera sia l' Istoria di questo Sinodo, mentre alcuni, contra la testimonianza di tanti Secoli, si sono avvanzati a richiamarla in dubbio *] dove nel Decreto sopra i Libri apocrifi, riferito da Graziano nel Canone *Sancta Romana* dist.15., sono approvate *in omnibus* le opere di San Cipriano, quelle di San Girolamo, di Sant' Agostino, e di altri Ecclesiastici Scrittori. Ma non per questo rimase approvato nel Santo Vescovo di Cartagine ciò, che egli scrisse nell' ardore della contesa contro San Stefano Papa sopra il Battesimo degli Eretici; essendo ciò manifesto errore, condannato dalla Chiesa in molti Concilj: nè restarono approvate in Girolamo, e in Agostino le private controversie, che ebbero insieme alcuna volta sopra la riprensione di Paolo fatta a Pietro Apostolo; perchè ciò sarebbe stato approvare in due Scrittori due pareri contraddittorj. Se adunque è necessaria, nell'approvazione delle opere dommatiche de i Santi Uomini, questa discreta considerazione, molto più dovrà usarsi nell' approvazione degli Statuti degli Uomini Religiosi; distinguendo il tutto dalle parti, e le parti tra di loro, e non confondendo ciò, che è Legge con quel-

* Pearson Vindic. Ignat. Cave Histor. litter. Balus. in not. ad Lupum Epist. 128. pag. 456. Basnag. Histor. Eccles. lib. 8. cap. 8. num. 7.

quello, che a Legge non appartiene, ma è semplice narrazione. Finito che ebbe quel Saccentello il suo ragionare, stomacato, cred' io, il vostro stesso Contraddittore della colui importuna, e affettata sapienza, io, disse, non m' intendo di cose dommatiche, e lascio di buona voglia questo studio a' Teologi. Quello, che intendo, si è, che Filalete confonde i suoi Frati col Papa, attribuendo a questi il sentimento di quelli. Che se io volessi di simile argomento valermi, e spacciare come senso del Papa il sentimento de' Frati Osservanti, molti Statuti da loro fatti, molto più vantaggiosi alla lor preminenza, e confermati dalla Sede Apostolica, potrei addurvi; ma poichè so la legittima eccezione, che a simile testimonianza potrebbe darsi, perciò mi astengo dall' allegarli.

Ma [per valermi della frase di Filalete] *non è qui dove io voglio far la mia forza*. Dopochè vi hò fatto vedere, che niun fondamento può cavare dalle Bolle, che cita, vo' dimostrarvi apertamente la vanità del suo discorso. Dic' egli, *che questo titolo di Minore il trova dato a' Conventuali nudo, com' egli è, anche in tempo, che v' erano gli Osservanti, ed agli Osservanti il trova dato, ma coll' aggiunta, o* d' Osservanti, *o* della Famiglia -- *e ne invita a leggere gli Annali del celebre* Wadingo *in quegli anni, che scorsero dal principio degli Osservanti* (meglio avrebbe detto de' Conventuali) *fino alle Bolle di Leone Decimo, che sempre si troverà, quando si parla de' Minori Conventuali, o della Comunità, che è lo stesso, che i titoli delle Bolle sono sempre* : „ Al Mi„ nistro Generale, o al Ministro Provinciale
de'

„ de' Minori „ *e quando degli Osservanti, il titolo è*: „ Al Vicario Generale, *o* al Vicario Pro-„ vinciale de'Minori dell'Osservanza„. Or questo *sempre* è quello, che io nego. Vero è, che le lettere indirizzate al Ministro dell' Ordine portavano il titolo solo de' *Minori*, ma ciò non fà al caso nostro; imperocchè il Ministro Generale non era nè Conventuale, nè Osservante, ma Capo, e Superiore degli uni, e degli altri, come io ho altre volte dimostrato. Quì si dee parlare de' titoli dati a i Frati di questi due Corpi di Comunità, divise tra loro, ma unite con un sol Capo: e in questo senso dico, non esser vero ciò, che Filalete asserisce. Non nego, che i Frati Osservanti, oltre il titolo di Minori, sovente sono stati nomati coll' aggiunta ancora di questo nome; ma dico, che siccome i Frati Conventuali alcune volte sono stati chiamati solamente *Minori*, e moltissime *Minori Conventuali*; così i Frati Osservanti alcune volte sono stati chiamati *Minori Osservanti*, e moltissime solamente *Minori*. Filalete non adduce se non quattro Bolle, che niente fanno al suo proposito, per provare questo titolo antonomastico ne' suoi Conventuali, e per lo rimanente ci manda a leggere il Wadingo. Or io vi porterò cento Bolle pe' Frati Osservanti, chiamati antonomasticamente *Minori*; e per torvi la pena di scartabellare il Wadingo, ve le darò ristrette in una carta insieme con altre lettere, così di Stranieri, come di Superiori Generali, e di altri Frati infra loro, nelle quali gl' Osservanti sono chiamati ignudamente *Minori*. Ciò detto, trasse fuora dalla Scarsella una scritta, e diedemela, acciocchè io a mio como-

 do

do la leggessi; onde ho stimato bene mandarvene copia, ed è del tenore seguente.

Tituli Epistolarum, seu Literarum Apostolicarum ad Fratres Minores de Observantia,

In quibus appellantur Minores simpliciter, & sine addito.

Dilecto filio Jacobo de Marchia, *Ordinis Fratrum Minorum* Professori, in Regno Hungariæ, ac Austriæ partibus &c. Inquisitori hæreticæ pravitatis, salutem &c. -- *Licet ubilibet* -- Dat. Bononiæ anno 1436. XI Kal. Septembris Pontificatus Eugenii IV anno IV. Apud Wading. Tom.5. Annal. ad ann. 1436. n.2.

Dilecto filio Jacobo de Marchia, *Ordinis Fratrum Minorum* Professori, salutem &c. *Sacra Religionis &c.* Dat. Bononiæ anno 1436. octavo Kal. Septembris, anno VI Pontificatus Eugenii IV. Apud eumdem Tom.5. ad ann.1436. n.12.

Dilecto filio Fratri Jacobo de Marchia, *Ordinis Minorum*, Nuncio Apostolico. *Lætanter audivimus &c.* Dat. Ferrariæ 14. Aprilis 1438, Pontificatus Eugenii IV anno VIII. Apud eumdem Tom.5. ad ann.1438. n.12.

Dilecto filio Jacobo de Marchia, *Ordinis Minorum*, in partibus Regnorum Hungariç, Bosnæ &c., hæreticæ pravitatis Inquisitori &c. *Cùm Te ad partes &c.* Dat. Ferrariæ 1438. Kalend. De-

Decemb. Pontific. Eugenii IV anno 8. Apud eumdem Tom.5. ad ann.1438 n.16.

Dilecto filio Gandulpho de Regno Siciliæ, Italiæ, *Ordinis Fratrum Minorum* Professori, in Conventu Montis Sion, & aliis locis omnibus Terræ Sanctæ, ac totius Siriæ Guardiano, Salutem &c. *Exigunt Religionis Zelus, & alia &c.* Dat. Ferrariæ 1438. decimo octavo Kalend. Aprilis. Eugenius IV Pontific. sui anno VIII. Apud eumdem Tom.5. ad ann.1438. n.24.

Dilecto filio Fratri Alberto de Sartiano, *Ordinis Minorum*, in partibus Orientalibus Indiæ, Æthiopiæ, & Jerusalem Commissario nostro, Salutem &c. *Dum onus &c.* Dat. Florentiæ 1439. II. Kalend. Septembris. Eugenius IV in Litera Apostolica ad eumdem, Pontific. sui anno IX. Apud Wading. Tom.5. ad ann.1439 n.37.

Dilecto filio Fratri Jacobo de Marchia, *Ordinis Minorum*, Paduæ &c. *Intelleximus &c.* Dat. Florentiæ die 5' Aprilis 1440. Idem Eugenius IV Pontificatus sui anno X. Apud Wading. Tom. 5. ad ann.1440. n.7.

Dilecto filio Jacobo de Monte Brandono, Provinciæ Marchiæ Anconitanæ, *Ordinis Minorum. Illius Summi Pastoris &c.* Dat. Florentiæ 1441 IV Idus Junii, Pontificatus ejusdem Eugenii IV anno XI. Apud Wading. Tom.5. ad ann.1441 n.38

Dilecto Filio Fratri Alberto de Sattiano, *Ordinis Minorum*, Provinciæ S. Antonii Ministro, Salutem &c. *Meruit ardens &c.*Dat. Florentiæ 1442. XVI Kalend. Augusti, Pontif. ejusdem Eugenii anno 12. Apud eumdem Tom.5. ad ann.1442. n.4.

 Dile-

Dilecto filio Fratri Alberto de Sartiano, *Ordinis Minorum* Vicario Generali, Salutem &c. *Ordo tuus &c.* Dat. Florentiæ 1442. XV. Kalend. Augusti, Pontificatus ejusdem Eugenii IV anno XII. Apud eumdem Tom.5. ad ann.1442. n.5.

Dilecto filio Joanni de Capistrano, *Ordinis Fratrum Minorum* Professori, Salutem &c. *Regimini Universalis Ecclesiæ*. Dat. Romæ pridie Kalend. Novemb.1445. Idem Eugenius IV Pontificatus sui anno XV. Apud eumdem Tom.5. ad ann.1445. n.4.

Dilecto filio Joanni de Capistrano, *Ordinis Fratrum Minorum* Professori, hæreticæ pravitatis Inquisitori &c. *Apostolicæ Sedis &c.* Dat. Romæ 1447 V Nonas Julii. Nicolaus V Pontific. sui anno primo. Apud VVading. Tom. 5. ad ann. 1447. n.11.

Dilecto filio Matthæo de Regio, *Ordinis Fratrum Minorum* Professori &c. *Licèt ex omnibus &c.* Dat. Fabriani 1449 Pridie Kalend. Septembris. Idem Nicolaus V Pontif. sui anno III. Apud VVading. Tom.5. ad ann.1449. n.13.

Dilecto filio Fratri Jacobo de Marchia, *Ordinis Minorum* Professori &c. *Quia dilecti Filii &c.* Dat. Romæ die 8. Decemb. 1458. Calixtus III. Pontific. sui anno primo. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1458. n.22.

Dilecto filio Gabrieli de Verona, *Fratrum Minorum* Professori, hæreticæ pravitatis Inquisitori &c. *Apostolicæ Sedis &c.* Dat. Romæ &c. anno 1460. Pius II. Pontific. sui anno III. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1461. n.1.

Dilectis filiis Jacobo de Marchia, & Ludovico de Vicentia *Ordinis Minorum* Professoribus. *Supe-*

Superioribus diebus &c. Dat. Romæ die ultima Aprilis 1472. Sixtus IV. Pontif. sui anno primo. Apud eumdem Tom.6. ad ann.1472. n.6.

Dilecto filio Fratri Jacobo de Marchia, *Ordinis Minorum &c. Accepimus* &c. Dat. Romæ die 25. Januarii 1475. Idem Sixtus IV. Pontificatus sui anno IV. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1475. n.6.

Tituli Epistolarum Cardinalium, & Episcoporum ad Fratres Minores de Observantia,

In quibus eos vocant Minores simpliciter.

Venerando Viro Dom. Joanni de Capistrano, *Ordinis Fratrum Minorum*, Fratri in Christo Jesu Colendissimo. *Si literis meis superioribus &c.* Dat. Sandommiz die 15. Aprilis 1452. Sbigneus Tit. Sanctæ Priscæ Presbyter Card. & Episc. Cracoviensis. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1452. n.19.

Venerando, & Egregio Viro Dom. Fratri Joanni de Capistrano, *Ordinis Fratrum Minorum*, Fratri in Christo amantissimo. *Quanto studio &c.* Dat. Cracoviæ 28. Martii 1453. Idem Cardinalis Episcopus Cracoviensis. Apud VVadingum Tom:6. ad ann.1453. n.1.

Venerabili, Religiosoque Viro Fratri Jacobo de Marchia, *Ordinis Minorum*, Amico nostro charissimo &c. *Quoniam vos &c.* Romæ die 6. Novembris 1464. Antonius tit. S. Crucis in Jerusalem Cardinalis Reatinus, Bononiensis Legatus.

tus. Apud VVading. tom.6. ad ann.1464. n.27.

Reverendo in Christo Patri, ac Religioso Viro, Fratri Joanni de Capistrano, *Ordinis Minorum*, uti meo Patri Colendissimo. *Hodie reddita sunt &c.* Dat. Ferrariæ 11. Januarii 1438. Ioannes Episcopus Ferrariensis. Apud VVading. Tom. 5. ad ann.1438. n.10.

Venerabili, & Religioso, tamquam Patri dilecto, Domino Joanni de Capistrano, *Ordinis Minorum*, Sacræ Theologiæ Professori &c. *Relatibus fide dignorum &c.* Dat. in Castro novo 13. Octobris 1438. Alexander Episcopus, Mazoviæ Dux. Apud VVading. Tom.5. ad ann. 1438. n.11.

Reverendo in Christo Patri Fratri Joanni de Capistrano, Vicario Generali *Ordinis Minorum*. *Ut aliàs contuli &c.* Dat. Faræ die 19. Februarii 1451. Thomas Episcopus Farensis, ac in Regno Bosnæ Apostolicæ Sedis Legatus. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1451. n.53.

Titulus Epistolæ Patris Jacobi de Brixia, Ordinis Prædicatorum, Inquisitoris in Lombardia, ad S. Jacobum de Marchia.

Reverendo in Christo Patri Fratri Jacobo de Marchia, Evangelicæ doctrinæ Prædicatori egregio, *Ordinis Minorum*, tamquam Patri honorando. *Quia semper &c.* Idem Jacobus, Ordinis Prædicatorum, Inquisitor. Apud VVading. Tom. 6. ad ann.1462. n.2.

Ti-

Tituli Epiſtolarum Superiorum Generalium Ordinis Minorum ad Fratres de Obſervantia, & eorumdem ad ſe invicem.

In Chriſto ſibi chariſſimo, Fratri Jacobo de Monte Brandono, de Eſculo Provinciæ Marchiæ, *Ordinis Fratrum Minorum*. Frater Guilelmus de Caſali Sacræ Theologiæ Magiſter, ac ejuſdem Ordinis Fratrum Minorum Generalis Miniſter, & Servus, ſalutem &c. *Cùm pro Reformatione &c.* Dat. Romæ die 1. Aprilis anno 1432. Apud VVading. Tom.5. ad ann.1432. n.13.

In Chriſto ſibi chariſſimo, Fratri Joanni de Capiſtrano, *Ordinis Minorum*, Provinciæ Pennenſis. Frater Antonius de Ruſconibus, Sacræ Theologiæ Magiſter, ac totius ejuſdem Ordinis Fratrum Minorum Generalis Miniſter, & Servus, Salutem &c. *Cùm pridem &c.* Dat. Senis 13 Julii 1443. Apud VVading.Tom.5. ad ann.1443. n.5.

Reverendo in Chriſto Patri Colendiſſimo, Religioſiſſimoque Viro Fratri Joanni de Capiſtrano *Ordinis Minorum*-- *Fructuoſus labor &c.* Ex Urbe Aſſiſii 4. Novembris, in veſtro ſacro Conventu de Angelis 1453. Frater Jacobus de Mozanica, Provinciæ Mediolanenſis Miniſter, & Ordinis Minorum Vicarius Generalis immeritus. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1453. n.28.

In Chriſto ſibi chariſſimo, Reverendoque Patri Fatri Baptiſtæ de Levanto, *Ordinis Minorum*, Provinciæ Januenſis. Frater Jacobus de Sarzuela, Sacræ Theologiæ Magiſter, ac totius ejuſdem

dem Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister &c. *Cùm pridem &c.* Ex sacro Conventu Aracœli die 29. Maii 1458. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1458. n.5.

In Christo sibi charissimis, Fratribus omnium Locorum devotorum, *Ordinis Minorum*, totius Italiæ, sub mea cura commissis. Frater Bernardinus de Senis ejusdem Ordinis, ac dictorum Locorum Reverendissimi Patris Generalis Vicarius, & Commissarius, Salutem &c. *Volens mihi &c.* Dat. apud S. Damianum de Assisio 1440. die ultima Julii. Apud VVading. Tom.5. ad ann.1440. n.9.

In Christo sibi charissimo, Fratri Baptistæ de Bononia, *Ordinis Minorum*, ac Locorum devotorum Provinciæ Mediolanensis Vicario. Frater Bernardinus de Senis ejusdem Ordinis &c. Salutem &c. *Cùm expediat &c.* Dat. Capriolæ apud Senas 13. Februarii 1441. Apud VVading. Tom.5. ad ann.1442. n.19.

In Christo sibi charissimo, ac Patri Reverendo, Fratri Gabrieli de Verona, *Ordinis Minorum*, Divini Verbi præconi doctissimo. Frater Marcus de Bononia, ejusdem Ordinis minimus &c. *Impositi mihi &c.* Dat. Baruli 3. Novembris 1452. Apud VVading. Tom.6. ad ann. 1452. n.39.

In Christo sibi Reverendo, Patri Fratri Antonio Bitontino, *Ordinis Minorum*, Provinciæ Apuliæ Vicario dignissimo &c. Frater Marcus de Bononia &c. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1452. n.40.

In Christo sibi charissimo, ac Reverendo Patri Fratri Jacobo de Marchia, *Ordinis Minorum*,

rum, Verbi Divini præconi &c. Frater Marcus de Bononia ejusdem Ordinis &c. *Omnibus Dalmatinæ Provinciæ &c.* Ex loco Sancti Andreæ apud Rovignium die ultima Februarii 1453. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1453. n.12.

Reverendo in Christo Patri, & optimo Seniori, Fratri Jacobo de Marchia, *Ordinis Minorum* probatissimo &c. Frater Joannes de Tagliacotio, ejusdem Ordinis minimus. *Admirabilem &c.* Ex Florentia die 10. Februarii 1461. Apud VVading. Tom.6. ad ann.1456. n.82.

Datomi il foglio, di cui quì vi ho inserita copia, seguitò il vostro Avversario in cotal guisa a ragionare: Se dal titolo di *Minori*, dato assolutamente, e senza altra giunta ad alcuno Istituto Francescano, si hà da raccorre la preminenza di quello sopra degli altri, voi già vedete, che tutto il vantaggio della Causa è pe' Frati Osservanti. Ma oltre di ciò, ad essi, o per meglio dire, al Corpo della loro Comunità conviene antonomasticamente il nome di *Minori* per espressa dichiarazione, e decisione di Lione X, come io ho altre volte dimostrato; ma non potrà giammai farmi veder Filalete, che da alcun Papa sia stato dichiarato, che la Comunità de' Conventuali possa, e debba chiamarsi *de' Frati Minori, o de' Frati dell' Ordine di San Francesco* assolutamente, e senza altra giunta. Ma egli sopra questo particolare volendo alterare, com' è sempre mai uso, la verità, così brontola — *Benchè gli Osservanti avessero avuto dallo stesso Papa* (cioè da Lione Decimo) *un tal privilegio* [dovea dire dichiarazione] *di chiamarsi solamente Minori; tuttavia non sò, che egli medesimo loro l' abbia mai*

 fat-

fatto godere. Non sà? Ma se hà letto il Wadingo, come può non saperlo? Ma poichè nol sà, gliel farò saper io: e quì trattasi dalla Scarsella un altra carta, tenete, disse, questo foglio, e mandatelo a lui; acciochè egli impari quel, che non sà. In questo voi vedrete da Lione X in più lettere Apostoliche, posteriori alla Bolla di unione, trattati i Frati Osservanti col titolo solo di *Minori*, il loro Generale col nome *di Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori*, ovvero *dell' Ordine di S. Francesco*, e la loro Comunità, ovvero Corpo unito vedrete divisarsi per antonomasia, e per eccellenza con questo solo, e ignudo titolo di *Minori*. In questo medesimo foglio osserverete una serie di Bolle, e lettere Apostoliche, cominciando da Giulio II fino a tempi nostri, nelle quali i Frati, i Generali, e la Comunità dell' Osservanza vengono con questo solo nome antonomasticamente distinti.

Dato che egli mi ebbe il foglio, non seppi allora, che mi rispondere, non dubitando per altro, che non fossevi entro qualche trappola. Ma per non lasciarmi soverchiare; alle parole, dissigli, rispondo io, alle Scritture risponde Filalete: e ben penso, che egli vi darà pronta soddisfazione, trattandovi, come hà trattato l'Autore del Corollario. Onde, acciochè voi facciate perder a costui il prurito di metter penna in carta, vi mando copia di questa seconda scritta, la quale è appunto, come segue; avendo anche segnate per distinzione *le Bolle di Lione* con uno asterisco.

Li-

LITERÆ APOSTOLICÆ

In quibus, vel in titulo, vel in corpore, Fratres Minores de Observantia, post Bullam unionis Leonis X, FRATRES MINORES simpliciter appellantur absque ullo addito, tum ab ipso Leone X, tum à Clemente VII, atque aliis sequentibus Pontificibus usque ad nostra tempora.

Dilecto Filio Francisco Zeno, *Ordinis Fratrum Minorum* Professori, in vigintiquinque Provinciis Citramontanis, juxta dicti Ordinis morem numerandis, Nuncio, & Commissario nostro -- *Commisimus tibi &c.* Dat. Romę &c. die 20. Septembris 1508. Julius Secundus Pontificatus sui anno quinto. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1508. n.15.

* *Exponi Nobis* fecerunt dilecti filii Minister, & Vicarii Generales *totius Ordinis Fratrum Minorum.* Leo X sub dat. Corneti die 15. Octobris 1516. Pontificatus sui anno quarto. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1516. n.52.

* *Accepimus nuper*, quòd aliàs postquam per Capitulum Generale *Ordinis Fratrum Minorum* in Domo Sancti Bonaventuræ Lugdunen. dicti Ordinis celebratum, in quo dilectus Filius noster Christophorus, tituli Sanctæ Marię de Aracœli Presbyter Cardinalis, & Commissarius ad id Apostolica Auctoritate deputatus, & *Minister Generalis totius dicti Ordinis* pręsidebat -- Leo X sub dat. Romę die ultima Octobris 1519. Pontificatus sui anno septimo. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1519. n.10.

* Dilecto Filio Francisco Lycheto, Sacræ

Theologiæ Professori, & *totius Ordinis Minorum Generali Ministro -- Cùm, sicut accepimus, tu, qui totius Ordinis Minorum Minister Generalis existis &c.* Leo X dat. &c. die 21. Februarii 1520. Pontificatus sui anno septimo. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1520. n.22.

* Dilecto filio Francisco Lycheto, *Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum*, vel ejus Vicario Cismontano -- *Exponi Nobis &c.* Leo X sub dat. Romæ die 19. Julii 1520. Pontificatus sui anno VIII. Apud VVading. Tom.8. ad ann. 1520. n.341

* *Universis & singulis &c.* Revertens in Orientem, atque ad Hierosolymæ partes dilectus filius Ludovicus Heningus Prutenus, *Ordinis Minorum*, Sacræ Theologiæ Professor &c. Leo X sub dat. Romæ die 20. Januarii 1521. Pontificatus sui anno VIII. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1521. n.20.

Romani Pontificis providentia &c. Exponitur pro parte dilecti Filii Francisci de Angelis, *Ministri Generalis Ordinis Minorum*, quòd &c. Adrianus VI sub dat. Romæ die 1. Decembris 1523. Pontificatus sui anno I. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1523. n.10; & similiter in alia litera Apostolica ejusdem Adriani Papæ apud eumdem. loc. cit. n.12.

Dilecto Filio Fratri Francisco Angelorum, *Ordinis Sancti Francisci Ministro Generali -- Et si satis noverimus &c.* Clemens VII sub dat. Romæ 27. Martii Pontificatus sui anno IV. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1527. n.3.

Dilecto Filio Antonio de Calcena, *totius Ordinis Minorum* Generali Vicario. *Cùm nuper &c.*

&c. Clemens VII sub dat. Viterbii 19. Junii 1528. Pontificatus sui anno V. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1528. n.4.

Dilecto Filio Paulo de Parma, *Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum -- Accepimus*, quòd aliàs postquam felicis recordationis Leo Papa X Prædecessor noster per suas literas, ut quolibet triennio in Festo Pentecostes *Minister Generalis Fratrum Minorum Capitulum Generale dicti Ordinis celebrare &c.* Clemens VII. sub dat. Romæ 15. Decemb. 1530 Pont. sui anno VIII. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1530. n.7.

Salvatoris Dñi Nostri.. Sanè, sicut exhibita Nobis nuper pro parte dilecti filii Bonaventuræ Dubien., *Ordinis Fratrum Minorum* Professoris, petitio continebat &c. Clemens VII sub dat. Bononiæ 25. Februarii 1530. Pontificatus sui anno VII. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1530. n.11.

Dilecto filio Fratri Leonardo Publicio, *totius Ordinis Minorum* Vicario Generali. *Cùm, sicut accepimus, &c.* Clemens VII sub dat. Romæ 10. Maii 1533. Pontificatus sui anno X. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1533. n.12.

Dilecto filio Vincentio Lunello, *totius Ordinis Minorum Generali Ministro -- Cupientes &c.* Paulus III sub dat. Romæ 24. Augusti 1539. Pontific. sui anno V. Apud VVading. Tom.8. ad an.1539. n.13.

Dilecto Filio Vincentio Lunello, *totius Ordinis Minorum Generali Ministro -- Cùm tuus Ordo &c.* Paulus III. sub dat. Romæ 10. Aprilis 1540. Pontif. sui anno VI. Apud VVading. Tom.8. ad ann.1540. n.16.

* Dilectis filiis Generali, ac universis Provin-

vincialibus Ministris *Ordinis Minorum Sancti Francisci*, nunc, & pro tempore existentibus -- *Quia nuper &c.* Leo X sub dat. Romæ 10. Februarii 1519. Pontific. sui anno VII. Apud VVading. Tom.8. in Regesto Bull. Leonis X Bulla 58.

Dilecto filio Francisco Angelorum, *totius Ordinis Fratrum Minorum Generali Ministro -- Dudum siquidem &c.* Clemens VII sub dat. Romæ 16. Aprilis 1526. Pontificatus sui anno III. Apud VVading. Tom.8. in Regesto Bull. Clementis VII Bulla 17.

Aliàs ad nos &c... ad quæ extra Regnum Franciæ peragenda cogebantur dilecti filii Fratres *Ordinis Sancti Francisci* Regni prædicti &c. Urbanus VIII sub dat. Romæ 5. Junii 1638. Pontificatus sui anno XV. Apud Chronologiam Seraph. Ord. P. Julii de Venetiis pag. 4. edit. Venet. 1718.

Inter cæteras &c... Cùm itaque, sicut accepimus, *in Ordine Fratrum Minorum Sancti Francisci* introductus fuerit &c. Urbanus VIII sub dat. Romæ die 23. Julii 1639. Pontific. sui anno XVI. Apud eumdem pag. 16.

Onerosa Pastoralis &c.... quod deficientibus in Diffinitoriis omnium Provinciarum Ultramontanæ Familiæ *Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci*, qui Ministro Generali ejusdem Ordinis subjiciuntur &c. Urbanus VIII sub dat. Romæ 23. Julii 1639. Pontif. sui anno XVI. Apud eumdem pag. 17.

Cùm sicut nobis nuper exponi fecit dilectus filius Michael Angelus Sambuca, *Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci Minister Generalis*, in Capitulo ejusdem Ordinis novissimè Toleti cele-

celebrato &c. Alexander VII sub dat. Romæ 11. Junii 1659. Pontificatus sui anno V. Apud eumdem pag. 91.

Ad ea &c. omnibus, & singulis.... obedientiæ, seu directioni *Ministri Generalis Minorum Sancti Francisci*, nunc, & pro tempore subjectis &c. Innocentius XI. sub dat. Romæ 6. Novemb. 1686. Pontificatus sui anno XI. Apud eumdem pag. 213.

Christi Fidelium &c. cùm enim aliqui &c. ex quibus *in Ordine Minorum* graves &c. Innocentius XII sub dat. Romæ 1693. Pontif. sui anno tertio. Apud eumdem Patrem Julium in Chronologia pag. 247.

Con questa lunga lista, a cui son certo, che voi farete la tara, credeami, che egli volesse dar fine alla disputa di quel giorno; ma se io non mi mostrava risoluto di lasciarlo, egli tornava da capo. Nulladimeno essendo da lui pregato ad ascoltar due altre parole, e condescendendo io per civiltà alla sua richiesta, egli in tal guisa seguitò. Molti altri documenti potrei io addurvi su questo proposito, e particolarmente de' Capitoli Generali celebrati da gli Osservanti dopo le Bolle di Lione X; mentre queste adunanze sono state riconosciute anche da' Sommi Pontefici, come rappresentanti antonomasticamente tutto l' Ordine, e la Religion de' Minori. Ma, per abbreviare il discorso, addurrò solamente gli atti dell' ultimo Capitolo Generale celebrato in Roma nella Chiesa di Araceli l' anno 1723, descritti dalla dottissima penna di Monsig. Vincenzo Petra, allora Segretario della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, oggi Eminen-

nentiſſimo, e degniſſimo Cardinale di Santa Romana Chieſa. In queſto Capitolo, cui con Maeſtà Pontificia volle aſſiſtere, e preſiedere Innocenzo XIII di Santa ricordanza, dopo averlo egli medeſimo convocato con ſue lettere Apoſtoliche, molti atti ſi truovano fatti alla preſenza del Papa; ne' quali l'adunanza de' Frati Vocali, compoſta di tutti gl' Iſtituti, che militano ſotto la Regolare Oſſervanza, vien conſiderata, come rappreſentante tutto l'Ordine de' Minori. Io vi reciterò ſolamente il Decreto dell' elezione, pubblicato in quel Capitolo alla preſenza del Sommo Pontefice, e per ſuo comandamento, di queſto tenore: *Comandando il Santiſſimo noſtro Signore Papa Innocenzo XIII preſente, e Preſidente in queſto Capitolo Generale di TUTTO L' ORDINE DE' FRATI MINORI, oggi celebrato, eſſendo aſſiſtenti i Cardinali di S. R. C. Paulucci Veſcovo di Albano, e Prefetto della Congregazione de' Veſcovi, e Regolari, Corſini Protettore del medeſimo Ordine appreſſo la Santa Sede, Spinola, chiamato di Sant' Agneſe, Segretario di Stato, e de' Conti, Fratello carnale del Santiſſimo Noſtro Signore, ſpecialmente eletti Diſquiſitori da Sua Santità, ſi promulga l'elezione del Miniſtro Generale, come ſiegue -- Queſta è l'elezione del Miniſtro Generale di TUTTO L' ORDINE DI SAN FRANCESCO, canonicamente celebrata &c.* (*n*). Alcuni altri ſomiglianti atti dichiarativi di queſta denominazione antonomaſtica di *Minori*, che conviene al gran Corpo degli Oſſervanti, poſſono vederſi nella deſcrizione di quel Capitolo (*o*), che eſſendo pubblicata alla luce, poſſono da voi eſſer riſcontrati. Ma la coſa più conſiderabile, che in quel-

lo

(n) *Jubente Sanctiſſimo Domino Noſtro Papa Innocentio XIII. præſente, & præſidente in hoc Capitulo Generali TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM, hodie celebrato, aſſiſtentibus S. R. E. Cardinalibus Paulutio Epiſcopo Albanen., Congregationis Epiſcoporum, & Regularium Præfecto, Corſino, ejuſdem Ordinis apud Sanctam Sedem Protectore, Spinola, Sanctæ Agnetis nuncupato, Secretario Status, & de Comitibus, Sanctiſſimi Domini Noſtri ſecundùm carnem Germano Fratre, ſpecialiter à Sanctitate ſua Diſquiſitoribus electis, promulgatur electio Miniſtri Generalis, ut infra. Hæc eſt electio Miniſtri Generalis TOTIUS ORDINIS SANCTI FRANCISCI, canonicè celebrata &c.* Methodus Capitul. Generalis Ordinis Min. San. Franc., habiti in Cœnobio Aracœlitano Romæ 1723. pag. 70.

(o) Ibi pag. 52. & pag. 66.

lo si scorga, si è la breve, ma elegantissima orazione esortatoria, recitata dal Sommo Pontefice alla raunanza de' Frati Vocali prima dell' elezione. In questa orazione, ravvisando il Pontefice in quella presente raunanza l'antica Comunità dell' Ordine, qual' era ne' suoi principj sotto il Pontificato di Gregorio IX, e di Alessandro IV, nel sangue, e nella dignità gloriosi Maggiori, e Predecessori di lui, afferma, aver voluto seguire il loro esempio nel congregare, come essi fecero, il Capitolo Generale de' Frati Minori, e nel presiedere personalmente al medesimo, come quelli presedettero, quando furono eletti Ministri dell' Ordine Alberto di Pisa, e San Bonaventura di Bagnoregi: rammentando, che in quel giorno appunto, in cui nella Chiesa di Araceli egli celebrava il Capitolo per l'elezione del Ministro Generale, era stato cinque Secoli addietro nella medesima Chiesa eletto San Bonaventura; ed esorta indi i Religiosi ad eleggere un Superiore, ornato di quelle Virtudi, di cui erano adorni quei due Santi Uomini, che eletti furono alla presenza de' suoi Predecessori Gregorio, e Alessandro. Passando dopoi a ricordare a i Frati il zelo de' loro Maggiori per la Regolare Osservanza, rammenta loro lo studio della Serafica Povertà, raccomandato, e coltivato da' Romani Pontefici ne' primi Secoli della Religione per mezzo di più Decretali, fatte contro alcuni abusi, che allora cominciavano a sorgere nel loro Ordine. Ma da tutto questo discorso ben si raccoglie, che quel sapientissimo Pontefice ravvisava in quel Capitolo la Comunità Fracescana rappresentata,

qual'era ne' primi tempi dell' Ordine Minoritico, a cui molto ben conveniva lo ſtudio della Povertà, ſempre coltivato da' loro Padri, come il pregio ſingolare dell' Ordine Serafico (*p*). Ma ſenza che io ne vada rintracciando altronde le pruove, gli ſteſſi PP. Conventuali rendono ampia teſtimonianza di queſta verità; cioè, che a gli Oſſervanti conviene antonomaſticamente il titolo di *Minori*. Il P. Croſati Conventuale nel ſuo Direttorio del Divino Uffizio, o ſia Calendario, ſtampato in Roma per queſto preſente anno 1728, notando le Feſte de i Santi dell' Oſſervanza Bernardino da Siena, Giovanni da Capiſtrano, Diego di Alcalà, Giacomo della Marca, Pietro d' Alcantara, Paſquale Bailon, Franceſco Solano, e di un altro gran numero di Beati Martiri, e Confeſſori parimente Oſſervanti, li ſegna tutti col ſolo titolo di *Minori*, ſenz' altra giunta o della Regolare Oſſervanza, o degli Oſſervanti Scalzi, e ſimili. Così i PP. Conventuali del Convento de' Santi Apoſtoli di Roma, nell' invito, che eſſi pubblicarono poco fa pel ſolenne triduo, celebrato nella loro Chieſa in onore de' Santi Giacomo della Marca, e Franceſco Solano novellamente canonizzati, li nomarono dell' Ordine di San Franceſco ſenz' altra coſa. Alcuni ſpiriti di maligno umore, che hanno per uſo d' interpetrare ſiniſtramente qualunque azione innocente, hanno voluto dire, che i PP. Conventuali, non contenti di voler torre a gli Oſſervanti la Primogenitura, e attribuire al loro novello diſpenſato Iſtituto tutti i Santi Martiri, e Confeſſori dell' Ordine Minoritico, che fiorirono ne' primi due Secoli della

(p) *Dilecti Filii: Ubi primum ſupremam Apoſtolatus Cathedram, licèt immerentes, conſcendimus, inter multiplices Paſtoralis Officii ſollicitudines, ad veſtrum Seraphicum Ordinem ſtudia noſtra convertenda eſſe, duximus, ad quem nimirum beneficiis proſequendum tantò ardentiùs provocamur, quantò libentiùs mente repetimus egregiam laudem intemeratis Fratrū moribus, Regularis diſciplinæ zelo, doctrinaque ſalutari in univerſali Eccleſia ſancto inſtituto comparatam. Hac autem, ut in Ordine veſtro, nedum perpetuò cuſtodiatur, ſed magis etiam augeatur, exemplo noſtrorū, & ſanguine, & dignitate Majorum, hoc Capitulum ſub oculis noſtris celebrandum indiximus; fore ſperantes, ut ſicut in hujuſmodi Comitiis, jam quinto ab hinc Sæculo coactis, quæ in eamdem hanc hodiernæ diei celebritatem inciderunt, præſidente felicis recordationis* GREGORIO NONO, & *alteris coram felicis recordationis* ALEXANDRO QUARTO *habitis, conſpicuæ virtutis Albertus à Piſa, eximiuſque Eccleſiæ Doctor Bonaventura Balneoregienſis Generales Moderatores Ordinis electi fuerunt; ita in hoc Capitulo coram Nobis celebrandō, qui meritis quamquam impares, illorum ſumus, & Sanguine, & Sede ſucceſſores,*

la Religion Francescana; si sono ancora avvanzati a tentare il rapimento di tutti que' Santi, e Beati, i quali per evidenza di fatto, e per espressa dichiarazione della Sede Apostolica nelle Bolle di Canonizzazione, o ne' Decreti di Beatificazione professarono, vissero, e morirono tra gli Osservanti, o tra alcuno degl' Istituti compresi sotto la Regolare Osservanza. Ma io, cui piace giudicar bene del mio Prossimo, e che serbo altissima stima de i religiosissimi PP. Conventuali, stimo piuttosto, che eglino, conoscendo l'inguria fatta da Filalete a gli Osservanti, nel voler torre ad essi il nome di Minori, che loro conviene per eccellenza, e per antonomasia, abbiano proccurato di riparar a questo affronto, con nomare semplicemente *Minori*, o *dell' Ordine di San Francesco*, senz' altra giunta, tutti i Santi, e i Beati, che illustrarono l'Osservanza. Mentre costui tai cose diceva, veggendo io, che egli avrebbe seguitato a chiacchierar per un Mese, rompendogli il discorso, orsù, dissi, poichè voi non la volete più finire, la finirò io. Ma vi dico bene, che voi avete litigato fin quì dell' ombra dell' Asino, e in queste liti di lana caprina, siccome mi superate in parole, così sarà sempre vantaggiosa la vostra Causa. Vi aspetto però per un altro giorno a discorrer meco della sostanza, e del massiccio di questa Controversia; perocchè io son risoluto di abbattere il principale, anzi l'unico fondamento della vostra opinione, con farvi vedere, che le rendite, gli averi, le possessioni, e gli altri Privilegi temporali, impetrati dai PP. Conventuali, non hanno mutata, o alterata in alcuna

pari virtute preditum virum, Ordo vester, & Ecclesia electum esse, gratuletur..... Vestigiis igitur insistentes Majorum vestrorum, qui studio regularis disciplina flagrantes, hujusmodi malis occurrere in antea̋ctis Capitulis studuerunt, Vos etiam ad eamdem operam omnes vires intendite; quò Apostolica remedia, quibus aliàs usi sunt Pradecessores Nostri, plerisque Decretalibus editis, contra gliscentes tunc in vestro Ordine abusus, antevertere curetis. Pracipuè autem enitendum vobis est, ut illud Seraphici Institutoris praeceptum religiosè custodiatur: Fratres nihil approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem, sed tamquam peregrini, & advena in Paupertate, & humilitate Deo famulantes, vadant per eleemosynam confidenter. Ibi pag. 58. & seqq.

na

na, benchè menoma, parte l'antica essenzial forma, e Professione de' Frati Minori. E colui più che mai baldanzoso, piuttosto, disse, mi darete ad intendere, che sieno bianchi gli Etiopi, e che gli Asini volino: ma io dall'altro canto vi prometto di rendervi manifeste le altre due cose, che mi restano da provarvi, dopochè io vi ho dimostrato ne' PP. Osservanti esser sempre durata la Succesfione di San Francesco; e la loro Comunità, giusta i presenti Istituti, esser l'istessa, che fu ne' tempi antichi, e prima di Lione X secondo la parte più sana. Vi proverò adunque, che i PP. Conventuali, secondo la forma, che ora tengono, sono diversi da que' Conventuali, che eran prima de' tempi di Lione Decimo; e che essi sono separati dalla prima Comunità dell' Ordine, formando un Corpo totalmente da quella diverso. Io allora preso da subita collera, senza fargli motto, su due piè lo piantai: e ristretto dopoi, secondo il solito, nella mia Camera, con quegli ajuti, che voi sapete, mi posi a scrivervi tutto l' ordine di questa lunghissima contesa. Vi debbo ancora avvertire, che io sono stato accertato, che un grande, e famoso Letterato di questa Corte, illustre per molte opere da lui stampate, e per molte contese letterarie da lui sostenute, siasi accinto alla difesa della vostra Causa; e che ben presto sia per uscire alla luce la sua erudita Scrittura, distinta in alcune epoche con esattissimo ordine Cronologico. Ho ancora saputo, che essendo stato ciò penetrato da i PP. Osservanti, e sapendo, che questo insigne Letterato ha malconci tutti coloro, che hanno avuto ardimento di pia-

piatire con esso lui, si sono posti in grandissima apprensione, e in un incredibile dismarrimento; ma che nulladimeno il vostro Contraddittore, Uomo ardito, e intraprendente, va facendo loro coraggio, assicurandoli, che se fin'ad ora ha scherzato, da quì innanzi farà davvero, dando di mano a quelle armi, che egli ha riserbate alla pugna di più forte Avversario, che fosse per uscire in campo. Ma io non so conto alcuno delle costui millanterie, e sto aspettando con curiosità il successo di questa pugna. Attendete a star sano.

Fine del Secondo Tomo.